



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - LUNEDÌ, 23 NOVEMBRE 2009

SERIE EDITORIALE ORDINARIA

Sommario

AVVISO AGLI INSERZIONISTI

Si comunica che i termini di scadenza per la consegna degli avvisi in pubblicazione sul B.U.R.L. – Serie Inserzioni e Concorsi – dovranno rispettare il seguente calendario:

N. 50 del 16 dicembre 2009

– Per gli STER chiusura **venerdì 4.12** ore 12.00

N. 52 del 30 dicembre 2009

– Per la postazione di Milano **martedì 22.12** ore 12.00
Per gli STER i termini di scadenza rimangono invariati

N. 1 del 7 gennaio 2010

– Per la postazione di Milano **martedì 29.12** ore 12.00
Per gli STER i termini di scadenza rimangono invariati

ERRATA CORRIGE N. 47/01-SE.O. 2009

(5.1.0)

Deliberazione Giunta regionale 28 ottobre 2009, n. 8/10402 «Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. 10/2009, pubblicata nel BURL n. 43, VI Supplemento Straordinario del 30 ottobre 2009

3557

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10443

(2.2.1)

Promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto la riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano e di autorizzazione all'esclusione dalla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica di n. 29 alloggi di proprietà del Comune di Milano (art. 26, comma 1, r.r. n. 1/2004)

3557

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10445

(2.2.1)

Promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, sull'area di proprietà del Comune di Milano, sita nei pressi del Quartiere di Ponte Lambro.

3559

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10446

(2.2.1)

Promozione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano (d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994) e successive modifiche e integrazioni, per la variazione degli aspetti urbanistici e degli impegni dei soggetti nel polo urbano

3560

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

2.2.1 ORDINAMENTO FINANZIARIO / Programmazione / Accordi di programma

DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10448 (3.1.0)	
Accreditamento di «Addiction Center» ubicato in via Liguria, n. 1 – Località Cascina Coriasco a Lacchiarella, ai sensi della d.g.r. 12621/2003	3561
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10449 (3.1.0)	
Accreditamento della Comunità «Villa S. Giorgio» di Oliveto Lario gestita da «Relazione Impresa Sociale s.r.l.» con sede legale in via B. Luini, n. 5 a Milano	3561
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10453 (3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), ubicate nelle ASL di Como e Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3562
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10454 (3.1.0)	
Accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie derivanti dal processo di riordino delle attività di riabilitazione ex art. 26, l. 833/78, gestite dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus sul territorio della ASL di Milano 1 Legnano – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario	3563
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10455 (3.1.0)	
Rimodulazione dell'accreditamento delle strutture di riabilitazione ubicate nell'ASL di Bergamo: Centro di Radiologia e Fisioterapia, sito in via Roma n. 28 a Gorle e Istituto di Riabilitazione Angelo Custode, sito in via Sarnico n. 52 a Predore – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3564
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10456 (3.1.0)	
Accreditamento del Centro Diurno Integrato per Anziani non autosufficienti di Ghedi (BS) – via X Giornate, 76 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3565
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10457 (3.1.0)	
Modifica nel Registro Regionale delle RSA accreditate, dell'accreditamento della Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «ASP Carlo Pezzani», con sede in viale Repubblica n. 86, in Voghera (PV)	3565
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10458 (3.1.0)	
Accreditamento di posti letto nella Residenza Sanitaria Assistenziale per Anziani (RSA) «Monsignore Carlo Salvaderi» di Meleti (LO), a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 – Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009	3565
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10459 (3.1.0)	
Proseguimento delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multiethnicità: rinnovo della convenzione con la Fondazione ISMU	3566
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10472 (4.0.0)	
Schema di accordo con Federfidi Lombarda s.r.l. per favorire lo sviluppo e l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese	3575
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10492 (5.3.1)	
Schema di Convenzione con SOGESID S.p.A. per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda relative al sito di interesse nazionale «Polo chimico di Rodano-Pioltello»	3577
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10500 (5.1.1)	
Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto di demolizione, ampliamento e nuova costruzione di fabbricato per uso laboratori nell'area del Campus Bovisa del Politecnico di Milano – Comune di Milano»	3580
DELIBERAZIONE GIUNTA REGIONALE 18 NOVEMBRE 2009 - N. 8/10533 (3.1.0)	
Determinazione in ordine ai requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006	3582

D) ATTI DIRIGENZIALI

GIUNTA REGIONALE

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 NOVEMBRE 2009 - N. 12106 (3.3.0)	
Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni	3583
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 17 NOVEMBRE 2009 - N. 12109 (3.3.0)	
Approvazione dell'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione – Successo formativo	3587
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 18 NOVEMBRE 2009 - N. 12122 (3.3.0)	
Approvazione dell'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione – Percorsi di formazione linguistica per titolari di licenza taxi.	3592

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

DECRETO DIRETTORE GENERALE 2 NOVEMBRE 2009 - N. 11263 (3.1.0)	
Retifica al decreto n. 9603 del 28 settembre 2009 di voltura dell'accreditamento per il Centro Diurno Integrato «Ovidio Cerruti» con sede in Capriate San Gervasio, via Cerruti, 6, ASL di Bergamo, in favore del nuovo ente gestore «Fondazione Opera San Camillo» con sede in Milano, via Oldofredi, 11	3595

D.G. Agricoltura

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 2 NOVEMBRE 2009 - N. 11258 (4.3.2)	
Legge 119/03 – Regime quote latte – Riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta «Tomasoni f.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C.» p. IVA: 01846290987.	3595

3.1.0 SERVIZI SOCIALI / Assistenza

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

5.3.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Beni ambientali e aree protette

5.1.1 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Urbanistica ed edilizia privata

3.3.0 SERVIZI SOCIALI / Formazione professionale

4.3.2 SVILUPPO ECONOMICO / Agricoltura / Zootecnia

DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II NOVEMBRE 2009 - N. II752 (4.3.0)	
Aggiornamento dei territori dei Percorsi enogastronomici: approvazione elenco dei Comuni aggiornato al 31 ottobre 2009 - D.g.r. 2575/2000	3596
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 NOVEMBRE 2009 - N. II840 (4.3.0)	
Aggiornamento albo regionale delle imprese boschive - art. 57 legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008: iscrizione nuove ditte	3602
D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA II NOVEMBRE 2009 - N. II782 (3.6.0)	
Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del d.d.u.o. n. 77858 del 28 luglio 2009 «Approvazione dell'invito alla presentazione di domande per contributi in conto capitale realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale attraverso l'esercizio di attività di soggiorno e campeggio (l.r. n. 16 del 26 maggio 2008)»	3604
D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile	
DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. II632 (5.3.1)	
Approvazione del progetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel torrente Caffaro presentato da parte di Edison S.p.A.	3607
DECRETO DIRETTORE GENERALE 9 NOVEMBRE 2009 - N. II635 (5.3.1)	
Approvazione del progetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Oglio in Valcamonica presentato da parte di Edison S.p.A.	3608
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 LUGLIO 2009 - N. 7385 (5.3.5)	
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), già rilasciata con d.d.s. n. 12686 del 26 ottobre 2007, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, alla ditta Eco92 s.r.l. con sede legale ed impianto in via Emilia, Comune di Vignate (MI)	3610
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 12 AGOSTO 2009 - N. 8423 (5.3.5)	
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Lomellina Energia s.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1, 5.2 e 5.3, con sede legale ed impianto in vecchia strada vicinale per Vigevano, 27020 Parona (PV), con d.d.s. n. 8022 del 12 luglio 2006.	3611
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 5 OTTOBRE 2009 - N. 9946 (4.0.0)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) - Secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» - Intervento n. 4, «Completamento reti tecnologiche di Monte frazione di Berzo Demo», proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica - Autorizzazione all'erogazione della somma di € 41.796,55 quale saldo del finanziamento concesso	3612
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 22 OTTOBRE 2009 - N. 10776 (5.3.5)	
Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. n. 12378 del 23 ottobre 2007, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, alla ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l. con sede legale ed impianto in via Toscanini, n. 19 - Comune di Lecco	3614
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 OTTOBRE 2009 - N. 11015 (5.3.5)	
Diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla ditta C.R.E. s.r.l., con sede legale in piazza Oberdan 3, Milano ed impianto da realizzarsi in loc. Cascina Bellaguarda, Senna Lodigiana (LO)	3614
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 NOVEMBRE 2009 - N. II268 (4.0.0)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 - Secondo bando della Misura 3.4 «Iniziative per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» - Intervento n. 40, «Realizzazione di una centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale», proposto dal Comune di Edolo - Autorizzazione all'erogazione della somma di € 97.113,14 quale saldo del finanziamento concesso	3618
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 NOVEMBRE 2009 - N. II355 (4.0.0)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) - Secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» - Intervento n. 11, «Completamento reti tecnologiche di Cortenedolo», proposto dalla Comunità Montana di valle Camonica - Autorizzazione all'erogazione della somma di € 10.998,26 quale saldo del finanziamento concesso	3620
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 NOVEMBRE 2009 - N. II356 (4.0.0)	
Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) - Secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» - Intervento n. 10, «Completamento reti tecnologiche di Ponte e Valle frazione di Saviore dell'Adamello», proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica - Autorizzazione all'erogazione della somma di € 71.977,92 quale saldo del finanziamento concesso.	3622
CIRCOLARE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009 - N. 24 (5.3.5)	
Indicazioni per l'adeguamento delle stazioni di servizio per autoveicoli collocate in ambito urbano alle disposizioni del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4	3623
D.G. Industria, PMI e cooperazione	
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 NOVEMBRE 2009 - N. II336 (4.0.0)	
Bando FRIM FESR 2007-2013 - Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse relative alle Sottomisure 1. «Innovazione di prodotto e di processo» e 2. «Applicazione industriale dei risultati della ricerca» (VI provvedimento attuativo del d.d.u.o. n. 15526/08)	3624
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 3 NOVEMBRE 2009 - N. II337 (4.0.0)	
Bando FRIM 2009 - Approvazione dell'elenco delle domande ammesse relative alla linea di intervento «Sviluppo aziendale» (VI provvedimento attuativo del d.d.u.o. n. 995/09)	3627

DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA II NOVEMBRE 2009 - N. II790	(4.4.0)	
Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006): IV provvedimento		3629
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 16 NOVEMBRE 2009 - N. II888	(4.0.0)	
Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando «FRI – Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione» e concessione degli interventi finanziari		3631
D.G. Casa e opere pubbliche		
DECRETO DIRIGENTE UNITÀ ORGANIZZATIVA 4 NOVEMBRE 2009 - N. II408	(5.1.2)	
Trasferimento fondi per complessivi € 5.000.000,00, ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 33/2008, a favore del Fondo costituito presso Finlombarda S.p.A., finalizzati alla «Erogazione di un contributo straordinario <i>una tantum</i> per il sostegno ai cittadini in locazione colpiti dalla perdita del posto di lavoro», di cui alla d.g.r. n. 10130/2009 e al decreto n. 9248/2009		3632
D.G. Territorio e urbanistica		
DECRETO DIRETTORE GENERALE 5 NOVEMBRE 2009 - N. II502	(5.1.3)	
Determinazione, per l'anno 2010 dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua		3632
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 28 OTTOBRE 2009 - N. II029	(5.3.5)	
Realizzazione ed esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto da realizzarsi nel Comune di Cappella Cantone (CR) in località Cascina Retorto – Proponente: Cavenord s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006		3633
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 2 NOVEMBRE 2009 - N. II225	(5.3.5)	
Sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Fa – Scheda CM/27/01 in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Proponente: Provincia di Brescia		3635
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 NOVEMBRE 2009 - N. II353	(5.0.0)	
Accertamento degli effetti ambientali relativi alla modifica della discarica per rifiuti inerti realizzata sita in località Santa Giulia – Comune di Castegnato (BS), procedura ai sensi del d.lgs. 152/2006 per interventi realizzati in difformità dal giudizio di compatibilità ambientale di cui al decreto VIA regionale n. 9838 del 2 maggio 2002 – Proponente: Nuova Beton S.p.A.		3636
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 3 NOVEMBRE 2009 - N. II388	(5.0.0)	
Progetto di gestione produttiva dell'ATEg21 del vigente Piano Cave della Provincia di Pavia sito in località Molino Nuovo nel Comune di Ferrera Erbognone (PV) – Proponente: Inerti Rivolta s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06		3637
DECRETO DIRIGENTE STRUTTURA 10 NOVEMBRE 2009 - N. II691	(5.1.0)	
Approvazione del progetto definitivo dei lavori di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, nel Comune di Torre di Santa Maria (SO) – L. 102/90 e l.r. 23/92 – Scheda ML/06/12		3638

4.4.0 SVILUPPO ECONOMICO / Industria

4.0.0 SVILUPPO ECONOMICO

5.1.2 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Edilizia economica, popolare e scolastica

5.1.3 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio / Lavori pubblici ed espropri

5.3.5 AMBIENTE E TERRITORIO / Ambiente / Rifiuti e discariche

5.0.0 AMBIENTE E TERRITORIO

5.1.0 AMBIENTE E TERRITORIO / Territorio

(BUR2009011)

Err.corr. n. 47/01-Se.O. 2009

(5.1.0)

Deliberazione Giunta regionale 28 ottobre 2009, n. 8/10402 «Nuovi canoni regionali di polizia idraulica in applicazione dell'art. 6, comma 5 della l.r. 10/2009, pubblicata nel BURL n. 43, VI Supplemento Straordinario del 30 ottobre 2009

Nel dispositivo della d.g.r. di cui all'oggetto, le parole «... di cui al punto 2. ...» riportate ai punti 4. e 6., sono sostituite dalle parole «... di cui al punto 3. ...».

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

(BUR2009012)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10443

(2.2.1)

Promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto la riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale sito in via Feltrinelli, 16 a Milano e di autorizzazione all'esclusione dalla disciplina dell'edilizia residenziale pubblica di n. 29 alloggi di proprietà del Comune di Milano (art. 26, comma 1, r.r. n. 1/2004)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della programmazione negoziata regionale, ed in particolare l'art. 6 in materia di Accordi di Programma;

– il regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, art. 26, comma 1 recante la disciplina di esclusione degli alloggi dall'edilizia residenziale pubblica;

– il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. del 26 ottobre 2005, n. 25, ed il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010, approvato con d.g.r. 30 giugno 2009, n. 8/9717;

– la lettera del Comune di Milano, prot. U1.2009.13812 del 22 settembre 2009, allegata alla presente, nella quale si chiede:

- a) di procedere alla promozione di un Accordo di Programma per la realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'immobile di via Feltrinelli 16;
- b) di autorizzare l'esclusione dalla disciplina prevista dal Regolamento regionale n. 1/2004 n. 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà comunale, di cui all'allegato A, per poter utilizzare gli stessi per far fronte alle esigenze abitative dei nuclei familiari in stato di necessità attualmente collocati nell'immobile oggetto di futuro intervento;

Considerato:

– che il PRERP 2007/2009 prevede tra i suoi obiettivi la promozione di programmi di riqualificazione di aree e immobili degradati e di valorizzazione di aree pubbliche;

– che l'esclusione degli alloggi rientra tra gli strumenti per l'attuazione del progetto di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà del Comune e che per dare attuazione alla stessa occorre procedere alla liberazione dell'immobile da persone e cose;

Richiamato il secondo Programma Annuale del PRERP 2007/2009 approvato con d.g.r. 8/10281 del 7 ottobre 2009, che prevede per gli «interventi a rilevanza sociale» un accantonamento di € 35.427.652,78;

Visto il verbale allegato alla presente e gli esiti della «Conferenza dei Rappresentanti» del 5 ottobre 2009, preliminare alla promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla riqualificazione dell'immobile di proprietà comunale in via Feltrinelli, 16 a Milano;

Per tutto quanto espresso in premessa e con votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere, ai sensi della l.r. n. 2/2003, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione dell'immobile di via Feltrinelli 16, destinato all'edilizia residenziale pubblica;

2. di individuare per l'accordo di cui sopra quali soggetti interessati all'Accordo di Programma:

- Regione Lombardia;
- Comune di Milano;

3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2 e che al medesimo possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale;

4. di dare atto che le risorse necessarie saranno reperite fra quelle accantonate per «interventi a rilevanza sociale», individuate nel secondo Programma Annuale del PRERP 2007/2009 approvato con d.g.r. 8/10281 del 7 ottobre 2009;

5. di stabilire che l'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine del 31 gennaio 2010;

6. di escludere, ai sensi dell'art. 26 comma 1 del regolamento regionale 10 febbraio 2004 n. 1, n. 29 alloggi come risulta dall'elenco di cui all'allegato A, per le finalità di cui all'allegato B, entrambi parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

7. di dare atto che l'autorizzazione di cui al precedente punto 6) deve intendersi automaticamente revocata qualora gli alloggi esclusi non fossero destinati alle finalità di cui sopra;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO «A»

ELENCO ALLOGGI

<i>INDIRIZZO</i>	<i>SC.</i>	<i>P.</i>	<i>INT.</i>	<i>MQ.</i>	<i>TIPOLOGIA</i>
VIA DEL TURCHINO 18 – MILANO	G	1	111	38,31	BILOCALE
VIA DEL TURCHINO 20 – MILANO	E	3	83	38,4	BILOCALE
VIA DA TRADATE 16 – MILANO	E	3	62	42,43	BILOCALE
VIA CARBONIA 1 – MILANO	–	8	40	46,71	BILOCALE
VIA C. MARCELLO 25 – MILANO	A	1	3	43,38	BILOCALE
VIA MAR NERO 6 – MILANO	B	3	38	44,12	BILOCALE
VIA CAPUANA 3 – MILANO	F	3	51	56,17	TRILOCALE
VIA SATTA 7 – MILANO	A	3	6	57,72	TRILOCALE
VIA MAR NERO 6 – MILANO	E	2	124	61,4	TRILOCALE
VIA MAR NERO 8 – MILANO	D	2	96	62,46	TRILOCALE
VIA MAR NERO 6 – MILANO	A	3	7	61,4	TRILOCALE
VIA INGANNI 67 – MILANO	H	2	74	75,6	TRILOCALE
VIA LESSONA 42 – MILANO	D	R	31	49,22	TRILOCALE
VIA C. MARCELLO 21 – MILANO	G	3	90	55,17	TRILOCALE
VIA C. MARCELLO 21 – MILANO	A	1	4	55,23	TRILOCALE
VIA VILLAPIZZONE 17 – MILANO	UN	2	9	50,79	TRILOCALE
VIA DE PREDIS 9 – MILANO	F	2	66	49,59	TRILOCALE
VIA BOCCIONI 10 – MILANO	G	2	87	53,32	TRILOCALE
VIA AMORETTI 10 – MILANO	D	R	30	63,82	TRILOCALE
VIA COGNE 9 – MILANO	D	4	50	53,78	TRILOCALE
VIA VITTANI 1 – MILANO	C	1	17	50,04	TRILOCALE
VIA S. VIGILIO 19 – MILANO	B	2	16	86,25	QUADRILOCALE
VIA INGANNI 67 – MILANO	Z	4	209	78,76	QUADRILOCALE
VIA INGANNI 67 – MILANO	I	3	87	87,99	QUADRILOCALE
VIA DE SICA 1 – MILANO	A	9	42	82	QUADRILOCALE
VIA FAENZA 15 – MILANO	–	4	44	88,3	QUADRILOCALE
VIA FAENZA 25 – MILANO	–	7	74	88,3	QUADRILOCALE
VIA MAR NERO 8 – MILANO	G	7	201	74,17	QUADRILOCALE
VIA SAN PAOLINO 38 – MILANO	A	2	3	86,38	QUADRILOCALE

ALLEGATO «B»

ESCLUSIONE ALLOGGI – QUADRO RIEPILOGATIVO

Attività propedeutiche alla richiesta di esclusione

Il Comune di Milano, in data 24 giugno 2009 con successiva integrazione in data 8 ottobre 2009, ha trasmesso la richiesta di esclusione dalla disciplina dettata dal regolamento regionale n. 1/2004 per 29 alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà del Comune stesso.

L'esclusione degli alloggi rientra tra gli strumenti per l'attuazione del progetto di riqualificazione del complesso immobiliare di proprietà del Comune in via Feltrinelli.

Alla data del 15 settembre 2009, il Comune di Milano ha avviato le operazioni di mobilità dei nuclei familiari residenti nell'immobile con le modalità e sulla base dei criteri definiti nel «Piano di mobilità e progetti di accompagnamento sociale» appositamente predisposto: attualmente il trasloco è già avvenuto per 70 famiglie.

I Servizi sociali comunali hanno dato avvio dal novembre 2008 ai colloqui con le famiglie di detto stabile al fine di individuare le situazioni di fragilità sociale e i relativi percorsi di accompagnamento sociale.

Sono state, altresì, attivate le procedure per lo sgombero degli occupanti senza titolo.

Tipologia di situazioni di fragilità dei nuclei familiari

Dalla relazione trasmessa dai servizi sociali del Comune di Milano risulta che i 29 nuclei segnalati presentano un insieme di difficoltà e sono stati suddivisi nelle seguenti fasce di fragilità:

- nuclei con presenza di invalidi e/o anziani;
- nuclei multiproblematici già conosciuti in carico ai servizi sociali territoriali;
- nuclei con presenza di minori, in particolare in condizioni di difficoltà economica;
- nuclei monoparentali;
- nuclei il cui mancato, o parziale, inserimento nel mondo del lavoro da parte del capofamiglia espone al rischio di disagio sociale;
- nuclei in difficoltà economica, e con difficoltà di inserimento sociale.

Attività monitoraggio

Nell'ambito dell'attuazione dell'Adp il Comune si impegna ad aggiornare Regione Lombardia sullo stato di attuazione dello sgombero degli abusivi e l'andamento dei progetti di accompagnamento sociale.

(BUR2009013)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10445

(2.2.1)

Promozione di un Accordo di Programma ai sensi dell'art. 6, della l.r. 14 marzo 2003 n. 2, avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, sull'area di proprietà del Comune di Milano, sita nei pressi del Quartiere di Ponte Lambro

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;
- la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della programmazione negoziata regionale, ed in particolare l'art. 6 in materia di Accordi di Programma;
- il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 26 ottobre 2005, n. 25, ed il Documento di Programmazione Economico Finanziaria Regionale 2010, approvato con d.g.r. 30 giugno 2009, n. 8/9717;
- il Programma Regionale per l'edilizia residenziale pubblica 2007/2009 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. VIII/272 del 5 dicembre 2006;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 16 maggio 2005 con la quale il Comune di Milano ha approvato l'integrazione del Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche Comunali (DIPUC), individuando le aree su cui localizzare gli interventi abitativi, in conformità alla l.r. n. 7/2005 e fra queste l'area situata nei pressi del Quartiere Ponte Lambro;
- l'Accordo di Sviluppo Territoriale per la Casa (A.Q.S.T.) sottoscritto in data 20 gennaio 2006, successivamente integrato in data 20 novembre 2007, tra Regione Lombardia ed i Comuni di Milano, Corsico e Cesano Boscone per l'attuazione di una serie di interventi di edilizia residenziale pubblica e fra questi anche la realizzazione di 924 alloggi di cui 106 da assegnarsi a canone sociale e moderato per un cofinanziamento regionale di € 7.798.089,23 da realizzarsi in un'area situata nei pressi del Quartiere di Ponte Lambro;

Considerato che con deliberazione del consiglio comunale n. 23/08 il Comune di Milano in attuazione di quanto previsto dal DIPUC e dall'AQST ha proceduto alla emanazione di un bando per l'assegnazione di 8 aree (e fra queste l'area di cui sopra) in diritto di superficie a soggetti pubblici e/o privati per la realizzazione di interventi di edilizia residenziale e fra questi anche quelli previsti con cofinanziamento regionale;

Preso atto che a seguito degli esiti del bando per l'assegnazione delle 8 aree in diritto di superficie, l'area situata nei pressi del Quartiere di Ponte Lambro non è stata assegnata, così come risultante dalla Determinazione Dirigenziale 31/2009 del Comune di Milano;

Ritenuto:

- di proporre al Comune di Milano l'avvio di uno specifico Accordo di Programma sull'area di cui sopra, utilizzando le risorse messe a disposizione dall'AQST, con i seguenti obiettivi:
 - la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana;
 - la definizione e la sperimentazione di un modello di intervento sostenibile sotto i profili sociali, ambientali ed economici nell'ambito dell'edilizia residenziale;
- di sottoscrivere l'Accordo di Programma entro 90 giorni, con decorrenza dalla data della Conferenza dei Rappresentanti;

Visti gli esiti della «Conferenza dei Rappresentanti» del 19 ottobre 2009, preliminare alla promozione di un Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana sull'area di proprietà del Comune di Milano, sita nei pressi del Quartiere di Ponte Lambro, di cui al verbale allegato alla presente, per i quali è possibile procedere alla promozione di un accordo di programma da sottoscrivere entro 90 giorni dalla data della seduta della Conferenza stessa;

Per tutto quanto espresso in premessa e con votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere, ai sensi della l.r. n. 2/2003, l'Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, oltre alla definizione di un modello sostenibile sotto i profili sociali, ambientali ed economici sull'area di proprietà del Comune di Milano, sita nei pressi del Quartiere di Ponte Lambro;

2. di individuare per l'accordo di cui sopra quali soggetti interessati all'Accordo di Programma:

- Regione Lombardia;
- Comune di Milano;

3. di dare atto che il Comitato per l'Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della l.r. 14 marzo 2003, n. 2, è costituito dai rappresentanti dei soggetti istituzionali di cui al precedente punto 2) e che al medesimo possono aderire anche successivamente altri soggetti pubblici interessati, purché l'intervento non comporti l'interruzione del processo decisionale;

4. di dare atto che l'accordo dovrà essere sottoscritto entro 90 giorni dal 19 ottobre 2009;

5. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO

CONFERENZA DEI RAPPRESENTANTI PER LA PROMOZIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 6, della l.r. 2/2003, avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, oltre alla definizione di un modello sostenibile sotto i profili sociali, ambientali ed economici sull'area di proprietà del Comune di Milano, sita nel Quartiere di Ponte Lambro.

VERBALE 19 ottobre 2009 - ore 11.30 - Via Taramelli, 12

Oggi, 19 ottobre 2009, su convocazione dell'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche della Regione Lombardia, si è riunita la Conferenza Preliminare delle Amministrazioni interessate alla promozione di un Accordo di Programma avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, oltre alla definizione di un modello sostenibile sotto i profili sociali, ambientali ed economici sull'area di proprietà del Comune di Milano, sita nel Quartiere di Ponte Lambro.

Sono presenti:

- per la **Regione Lombardia**: con sede in Milano, via Filzi, n. 22, l'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche, Mario Scotti;
- per il **Comune di Milano**, con sede in Milano, piazza della Scala n. 2, l'Assessore allo Sviluppo del Territorio, Carlo Masseroli;

Premesso che:

- il Comune, con deliberazione di c.c. n. 26 del 16 maggio 2005 ha approvato l'integrazione del Documento di Inquadramento delle Politiche Urbanistiche Comunali, individuando le aree su cui localizzare gli interventi abitativi, in conformità alla l.r. n. 7/2005 e fra queste l'area situata nei pressi del Quartiere Ponte Lambro meglio rappresentata nella planimetria di cui all'allegato A;
- in data 20 gennaio 2006, successivamente integrato in data 20 novembre 2007, tra Regione Lombardia ed i Comuni di Milano, Corsico e Cesano Boscone è stato sottoscritto l'Accordo di Sviluppo Territoriale per la Casa (AQST), per l'attuazione di una serie di interventi di edilizia residenziale pubblica e fra questi anche la realizzazione di 924 alloggi di cui 106 da assegnarsi a canone sociale e moderato per un cofinanziamento regionale di € 7.798.089,23 da realizzarsi nell'area di cui sopra;
- che con deliberazione del consiglio comunale di Milano n. 23/08 si è proceduto alla emanazione di un bando per l'assegnazione di 8 aree (e fra queste l'area di cui sopra) in diritto di superficie a soggetti pubblici e/o privati e che a seguito degli esiti del bando stesso, l'area di cui sopra non è stata assegnata.

Considerato che:

- gli obiettivi generati dalla proposta di Accordo di Programma possono essere sinteticamente individuati nei seguenti:
 - la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana;
 - la definizione e la sperimentazione di un modello di intervento sostenibile sotto i profili sociali, ambientali ed economici nell'ambito dell'edilizia residenziale;
- le risorse per l'attuazione degli interventi oggetto di promozione di Accordo di Programma, saranno reperite all'interno dell'AQST sottoscritto e non utilizzate a causa della mancata assegnazione dell'area di cui sopra;
- la sottoscrizione dell'Accordo di Programma potrà avvenire entro 90 giorni dalla data odierna.

Dato atto che:

- in occasione di incontri informali con il Comune di Milano in data 13 maggio 2009, 29 luglio 2009 e 5 ottobre 2009 è stata ipotizzata la possibilità di avviare uno specifico Accordo di Programma, sull'area di cui sopra utilizzando le risorse messe a disposizione dall'AQST;

Ritenuto che:

- la Segreteria tecnica per l'Accordo di Programma provvederà a definire gli atti costituenti l'Accordo di Programma;
- i componenti designati dagli Enti partecipanti alla Segreteria tecnica sono:
 - per la Regione Lombardia: Francesco Bargiggia, Stefano Landoni;
 - per il Comune di Milano: Franco Zinna, Francesca Gatto, Alberto Zancai, Patrizia Di Girolamo;
- il coordinamento delle attività previste per la realizzazione del comparto sono poste in capo al Comune di Milano.

La Conferenza dei Rappresentanti, esaminato quanto sopra esposto ritiene:

- di promuovere l'Accordo di Programma - da sottoscrivere entro 90 giorni dalla data odierna - avente ad oggetto la realizzazione di un intervento di edilizia residenziale ad alta valenza architettonica, ambientale ed urbana, oltre alla definizione di un modello sostenibile sotto i profili sociali, ambientali ed economici sull'area di proprietà del Comune di Milano, sita nel Quartiere di Ponte Lambro, e di stabilire che le modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica verranno definite e regolate con l'Accordo stesso.

La seduta termina alle ore 13.30.

Milano, 19 ottobre 2009

Regione Lombardia:

l'Assessore alla Casa e Opere Pubbliche *Mario Scotti*

Comune di Milano:

l'Assessore allo Sviluppo del Territorio *Carlo Masseroli*

(BUR2009014)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10446

(2.2.1)

Promozione dell'atto integrativo all'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della Fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano (d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994) e successive modifiche e integrazioni, per la variazione degli aspetti urbanistici e degli impegni dei soggetti nel polo urbano

LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che:

- in data 25 marzo 1994 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, l'Ente Fiera di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho hanno sottoscritto l'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994;

- in data 19 settembre 2000 la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con adesione, per accettazione degli impegni che la riguardano, di Agip, hanno sot-

toscritto l'atto integrativo dell'Accordo di Programma stipulato ai sensi della l.r. n. 14 del 15 maggio 1993 per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, approvato con d.p.g.r. n. 5595 del 14 marzo 2001;

- in data 30 settembre 2002 la Regione Lombardia la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con l'adesione dell'Agip, hanno sottoscritto la modifica dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma, approvata con d.p.g.r. n. 18117 del 3 ottobre 2002;

- in data 24 novembre 2003 la Regione Lombardia la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con l'adesione dell'ENI (ex Agip) hanno sottoscritto la variante dell'Accordo di Programma inerente la riqualificazione del Polo urbano e l'espansione territoriale volta a localizzare parte dei posti auto in località Fiorenza, approvato con d.p.g.r. n. 405 del 19 gennaio 2004;

- in data 16 febbraio 2005 la Regione Lombardia la Provincia di Milano, il Comune di Milano, il Comune di Pero ed il Comune di Rho, la Fondazione Fiera Milano e con l'adesione dell'ENI (ex Agip) hanno sottoscritto l'atto integrativo dell'Accordo di Programma inerente l'assetto pianificatorio del Polo esterno in riferimento alle funzioni compatibili, approvato con d.p.g.r. n. 4527 del 23 marzo 2005;

- in data 13 ottobre 2008 è stato sottoscritto l'atto integrativo all'Accordo di Programma in oggetto dalla Provincia di Milano, dal Comune di Milano, dal Comune di Rho, dal Comune di Pero, dalla Fondazione Ente Autonomo Fiera Internazionale di Milano e da ENI Servizi S.p.A. per conto di ENI S.p.A., approvato con d.p.g.r. n. 13162 del 17 novembre 2008;

Dato atto che:

- Comune di Milano, con deliberazione di giunta comunale n. 3405 del 30 dicembre 2008, ha valutato sussistano i presupposti per avviare il percorso di approvazione di un nuovo atto integrativo che modifichi le previsioni urbanistiche e gli impegni dell'Accordo di Programma 1994 e successive modificazioni ed integrazioni finalizzato a:

- definire gli aspetti urbanistici e territoriali per la rifunzionizzazione dell'area fieristica ed il relativo coordinamento con il contesto urbano circostante, con una revisione degli impegni dei soggetti interessati per attuare il nuovo assetto;
- rivedere la normativa della Variante 2003 per consentire la realizzazione di una struttura di vendita in forma unitaria in prossimità della nuova stazione MM;

- Comune di Milano, con nota del 6 marzo 2009, ha chiesto a Regione Lombardia la promozione di tale atto integrativo all'Accordo di Programma 1994 ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003;

Dato atto che il Collegio di Vigilanza sull'Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano, nella seduta del 21 ottobre 2009 ha determinato all'unanimità di:

- accogliere le richieste del Comune di Milano e di dare avvio al procedimento di promozione di un atto integrativo con valenza di variante urbanistica all'Accordo di Programma del 1994 e successive modifiche ed integrazioni;

- accogliere la richiesta presentata da CityLife s.r.l. in data 7 ottobre 2009 di adesione all'atto integrativo, in quanto soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione dell'area dismessa dalle attività fieristico/espositive che si assumerà impegni ed oneri diretti connessi alla variazione della normativa urbanistica;

- aggiornare la Segreteria Tecnica e demandare alla stessa gli approfondimenti circa le procedure di VAS e VIA connesse alla variante urbanistica e, su specifica richiesta del Comune di Milano presentata nel corso della seduta del Collegio, circa gli interventi attualmente previsti dall'Accordo di Programma relativamente al Padiglione 3;

- dare, contestualmente alla promozione, avvio alle procedure di VAS ed individuando quali:

- autorità precedente la D.C. Programmazione Integrata;
- autorità competente la D.G. Territorio ed Urbanistica;
- determinare in 12 mesi dalla data di promozione il termine di definizione dell'atto integrativo;

Visto:

– d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 34, recante la disciplina generale in materia di Accordi di Programma finalizzati alla definizione ed attuazione di opere, interventi, programmi d'intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata di Comuni, Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici;

– la l.r. 14 marzo 2003, n. 2, recante la disciplina della Programmazione Negoziata, ed in particolare l'art. 6 che disciplina le procedure per gli Accordi di Programma;

– il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. n. 25 del 26 ottobre 2005, e i successivi aggiornamenti annuali mediante i Documenti di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale ed in particolare il DPEFR 2010 approvato con d.c.r. n. 870 del 29 luglio 2009, con particolare riferimento all'ambito 6.5 «Valorizzazione del territorio» e il relativo asse di intervento 6.5.5 «La riqualificazione e lo sviluppo urbano»;

– la l.r. 23 luglio 1999, n. 14 «Norme in materia di commercio in attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» – ed in particolare l'art. 5 relativo alle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita;

– la l.r. 11 marzo 2005 n. 12 ed in particolare l'art. 4 recante la disciplina della valutazione ambientale dei piani, la d.c.r. 13 marzo 2007 n. 351 «Indirizzi generali per la VAS» e la d.g.r. 27 dicembre 2007 n. 6420 «Disciplina regionale dei procedimenti VAS»;

Vagliate ed assunte come proprie le suddette motivazioni;

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

Delibera

1. di promuovere l'atto integrativo all'«Accordo di Programma per la qualificazione e lo sviluppo del sistema fieristico lombardo attraverso la realizzazione del Polo esterno della fiera nella localizzazione di Pero-Rho e attraverso la riqualificazione del Polo urbano» (d.p.g.r. n. 58521 dell'8 aprile 1994) e successive modifiche e integrazioni, ai sensi della l.r. 2/03, per la variazione degli aspetti urbanistici e degli impegni dei soggetti nel polo urbano;

2. di dare atto che l'atto integrativo di cui al punto 1) costituisce, ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 2/2003, variante urbanistica degli strumenti urbanistici del Comune di Milano;

3. individuare quali soggetti interessati all'atto integrativo dell'Accordo di Programma:

- Regione Lombardia
- Provincia di Milano
- Comune di Milano
- Comune di Rho
- Comune di Pero
- Fondazione Fiera Milano
- ENI (per l'assunzione degli impegni che la riguardano)

con l'adesione della società CityLife s.r.l., con sede legale in largo Domodossola 1/a – 20145 Milano in qualità di soggetto attuatore del Programma Integrato di Intervento per la riqualificazione dell'area dismessa dalle attività fieristico/espositive;

4. di dare atto, sin d'ora, che al procedimento potranno intervenire eventuali altri soggetti pubblici o privati al fine di una più precisa e condivisa definizione degli elementi che costituiscono l'oggetto dell'Accordo di Programma;

5. di avviare la procedura di Valutazione Ambientale Strategica, individuando quale:

- autorità procedente la D.C. Programmazione Integrata;
- autorità competente la D.G. Territorio ed Urbanistica;

6. di provvedere, con successivo atto dirigenziale, ad individuare al fine dell'espletamento della procedura VAS:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati da invitare alla conferenza di valutazione;
- i settori del pubblico interessati all'iter decisionale, definendo le modalità di informazione e partecipazione allo stesso;

7. di stabilire che l'atto integrativo dell'Accordo di Programma in argomento sia definito entro il termine di 12 mesi dalla data di approvazione del presente atto;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione al Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003;

9. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione e relativo allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6, comma 3, della l.r. n. 2/2003 e sul sito web della Regione Lombardia (<http://www.cartografia.regione.lombardia.it/sivas>), nonché su quello del Comune di Milano e della Provincia di Milano.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009015)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10448

Accreditamento di «Addiction Center» ubicato in via Liguria, n. 1 – Località Cascina Coriasco a Lacchiarella, ai sensi della d.g.r. 12621/2003

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di disporre l'accreditamento di 12 posti di Trattamento Specialistico per Alcol e Polidipendenti dell'«Addiction Center», ubicato in via Liguria, n. 1 – località Cascina Coriasco a Lacchiarella gestito dall'A.T.S. con Capofila la «Cooperativa Lotta contro l'emarginazione – Soc. coop. sociale Onlus» con sede legale in via Lacerra, n. 124 a Sesto San Giovanni e comprendente la «Cooperativa di Bessimo – Coop. soc. a r.l.» di Concesio e l'«Associazione Saman» di Milano;

2. di vincolare l'A.T.S. di cui al punto 1) all'accettazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007 e alla sottoscrizione del contratto con l'ASL di ubicazione, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. 8494/2008, all. A);

3. di stabilire che l'ASL competente deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività copia del contratto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. 8494/2008, all. A);

4. di precisare che la sottoscrizione del contratto, di cui al punto precedente, da parte dell'ASL di Milano 2 dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze per l'anno 2009;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL competente deve provvedere all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato Capofila dell'A.T.S. e all'ASL competente;

7. di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009016)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10449

Accreditamento della Comunità «Villa S. Giorgio» di Oliveto Lario gestita da «Relazione Impresa Sociale s.r.l.» con sede legale in via B. Luini, n. 5 a Milano

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. accreditare la Comunità «Villa S. Giorgio» di Oliveto Lario gestita da «Relazione Impresa Sociale s.r.l.» con sede legale in via B. Luini, n. 5 a Milano per 14 posti di servizio specialistico per Alcol e Polidipendenti;

2. di iscrivere il servizio di cui al punto 1) nell'apposito Registro regionale dei servizi accreditati per le dipendenze;

3. di subordinare l'erogazione delle tariffe stabilite con d.g.r. 5509/2007 alla sottoscrizione con l'ASL di Lecco del contratto, previsto con d.g.r. 8494/2008, all. A) secondo le modalità in essa indicate;

4. di precisare che la sottoscrizione del contratto, di cui al punto precedente, da parte dell'ASL di Lecco dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale dei servizi residenziali e semiresidenziali dell'area dipendenze per l'anno 2009;

5. di stabilire che l'ASL di Lecco deve provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto di cui al precedente punto;

6. di disporre che l'ASL di Lecco, entro 90 giorni dall'approvazione deve provvedere all'effettuazione di un'ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

7. di procedere alla comunicazione del presente atto al Consiglio regionale e di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR2009017)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10453

Accreditamento di posti letto nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA), ubicate nelle ASL di Como e Varese, a seguito delle determinazioni sulla programmazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

– il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

– il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

– la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accreditamento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

– la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

– i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

– la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

– la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

– la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;

Richiamate le dd.g.r.:

– 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

– 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

– 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle residenze sanitarie assistenziali per anziani (RSA) nelle residenze sanitarie assistenziali per disabili (RSD) e nei centri diurni per disabili (CDD) per l'anno 2008»;

– 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

– 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

– 8 aprile 2009, n. 9243 «Accreditamento dei posti letto delle RSA - Ulteriori determinazioni»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/9243 stabilisce che, ad integrazione di quanto definito nell'allegato n. 17 della d.g.r. 8/8501, potranno essere accreditati, con la messa a contratto a partire dall'1 luglio 2009, la metà dei posti letto di ciascuna RSA che, alla data del 2

gennaio 2009, siano in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento o di verifica positiva della DIA da parte delle ASL competenti;

Considerato che la variazione dell'accreditamento o l'accreditamento di nuove strutture sono subordinati al possesso sia dei requisiti previsti per l'esercizio che di quelli previsti per l'accreditamento;

Dato atto che le richieste delle RSA indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sono pervenute nei modi previsti;

Preso atto dei pareri favorevoli espressi dalle:

- ASL di Como, con provvedimento dell'1 ottobre 2009 n. 476,
- ASL di Varese, con provvedimento del 10 settembre 2009 n. 697,

relativamente alle RSA ed ai posti letto indicati nell'Allegato 1;

Considerato che, poiché il parere favorevole espresso dalla ASL di Varese riguarda l'accreditamento del totale dei posti letto disponibili nella RSA di propria competenza, occorre specificare che l'accreditamento può essere tuttavia riconosciuto limitatamente alla metà di tali posti letto, come stabilito dalla sopra citata d.g.r. n. 8/9243;

Dato altresì atto che sono state dichiarate dai gestori delle RSA interessate le rette che praticeranno all'utenza al netto del finanziamento regionale;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere agli accreditamenti in questione, per i posti letto indicati nell'Allegato 1, in quanto compatibili con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. n. 8/9243;

Stabilito altresì che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra gli enti gestori delle RSA e le ASL competenti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

Stabilito che le ASL devono provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accreditamento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo sanitario regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2009 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL competenti;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di procedere all'accreditamento di nuovi posti letto di RSA ubicate nelle ASL di Como e Varese, indicate nell'Allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, sulla base delle verifiche del possesso dei requisiti di accreditamento compiute dalle competenti ASL ed in relazione ai pareri favorevoli emessi dalle medesime, con i provvedimenti in premessa indicati;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, le ASL competenti provvedano all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data dei contratti tra gli enti gestori e le ASL competenti, che dovranno essere stipulati successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che le ASL di competenza dovranno provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia dei contratti suddetti, stipulati sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, agli enti gestori interessati, nonché alle ASL competenti.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

**ELENCO RSA CON ACCREDITAMENTI DI NUOVI POSTI LETTO
UBICATE NELLE ASL DI COMO E VARESE**

N.	ASL	Denominazione e sede struttura	Denominazione e sede Ente gestore	Atto della ASL competente	Posti già accreditati	Posti con autorizzazione definitiva al 2/1/2009	Nuovi posti da accreditare ex d.g.r. 9243	Totale posti accreditati
1	CO	«Carducci» con sede in via Mazzini n. 10, Guanzate (CO)	«La Villa s.r.l.» con sede in via Benedetto da Foiano n. 14, Firenze	atto del 01/10/09 n. 476	54	66	6	60
2	CO	«Foscolo» con sede in via San Lorenzon. 10, Guanzate (CO)	«La Villa s.r.l.» con sede in via Benedetto da Foiano n. 14, Firenze	atto del 01/10/09 n. 476	60	68	4	64
3	CO	«Pascoli» con sede in via Molino, Montorfano (CO)	«La Villa s.r.l.» con sede in via Benedetto da Foiano n. 14, Firenze	atto del 01/10/09 n. 476	20	40	10	30
4	VA	«Casa San Giorgio» con sede in via Visconti n. 2, Origgio (VA)	«Associazione Casa San Giorgio Onlus « con sede in via Visconti n. 2, Origgio (VA)	atto del 10/09/09 n. 697	25	30	3	28
TOTALE					159	204	23	182

(BUR2009018)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10454

Accreditamento delle unità d'offerta socio-sanitarie derivanti dal processo di riordino delle attività di riabilitazione ex art. 26, l. 833/78, gestite dalla Fondazione Istituto Sacra Famiglia Onlus sul territorio della ASL di Milano 1 Legnano - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1) di accreditare le unità d'offerta socio-sanitarie CDD e CSS, nell'ASL di Milano 1 Legnano, per i posti indicati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di disporre che i tempi di adeguamento sono quelli individuati dall'ASL di Milano 1 Legnano nei propri atti di espressione di parere favorevole all'accREDITAMENTO dei CDD e delle CSS e, in ogni caso, non oltre quelli previsti dalla normativa vigente, che decorrono dalla data di approvazione del presente atto;

3) di stabilire che gli utenti rientranti nella tipologia di disabili definita dalla d.g.r. n. 5000/2007 devono essere collocati su posti accreditati e l'applicazione del protocollo è subordinata alle immutate condizioni di questi utenti, non essendo accaduti eventi intercorrenti rilevanti e ben identificabili che impongano un'assistenza differente;

4) di disporre che le nuove ammissioni sui posti di CDD e di CSS, occupati in attuazione della previsione della salvaguardia

contenuta nella sopra citata d.g.r. n. 5000/2007, potranno avvenire allorché tali posti si renderanno effettivamente disponibili;

5) di disporre altresì che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'ente gestore dovranno inviare alla Direzione Generale Famiglia e solidarietà sociale, entro 15 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, il quadro ricognitivo degli utenti rientranti nella tipologia di disabili definita dalla d.g.r. n. 5000/2007;

6) di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provveda all'effettuazione di una visita di vigilanza al fine della verifica e della sussistenza e permanenza dei requisiti di autorizzazione ed accREDITAMENTO;

7) di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e l'ente gestore procedano alla sottoscrizione del contratto sulla base degli accREDITAMENTI disposti con il presente atto, inviandone copia alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, e che ciò dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2009 e successivi;

8) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente nonché all'ente interessato ed alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

9) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

COMUNITÀ SOCIO SANITARIE (CSS)

ASL	DENOMINAZIONE/INDIRIZZO	SPECIFICHE	Posti letto	PARERE ASL PER ACCREDITAMENTO
MILANO 1 LEGNANO	CSS VILLETTA SAN VINCENZO Piazza Monsignor Moneta, 1 Cesano Boscone	Posti accreditati		
		Variatione AccREDITAMENTO	+ 8	determinazione n. 398 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	8	
MILANO 1 LEGNANO	CSS VILLA SANTA MARIA A Via Marchesi Medici, 1 Fagnano di Gaggiano	Posti accreditati		
		Variatione AccREDITAMENTO	+ 8	determinazione n. 398 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	8	
MILANO 1 LEGNANO	CSS VILLA SANTA MARIA B Via Marchesi Medici, 1 Fagnano di Gaggiano	Posti accreditati		
		Variatione AccREDITAMENTO	+ 8	determinazione n. 398 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	8	
TOTALE CSS			24	

CENTRI DIURNI PER DISABILI

ASL	DENOMINAZIONE/INDIRIZZO	SPECIFICHE	Posti letto	PARERE ASL PER ACCREDITAMENTO
MILANO 1 LEGNANO	CDD ex Azienda Agricola Piazza Monsignor Moneta, 1 Cesano Boscone	Posti accreditati		
		Variatione AccREDITAMENTO	+ 25	determinazione n. 399 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	25	

ASL	DENOMINAZIONE/INDIRIZZO	SPECIFICHE	Posti letto	PARERE ASL PER ACCREDITAMENTO
MILANO 1 LEGNANO	CDD Santa Chiara 1 Piazza Monsignor Moneta, 1 Cesano Boscone	Posti accreditati		
		Variazione Accreditamento	+ 25	determinazione n. 399 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	25	
MILANO 1 LEGNANO	CDD Santa Chiara 2 Piazza Monsignor Moneta, 1 Cesano Boscone	Posti accreditati		
		Variazione Accreditamento	+ 25	determinazione n. 399 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	25	
MILANO 1 LEGNANO	CDD Santa Elisabetta Piazza Monsignor Moneta, 1 Cesano Boscone	Posti accreditati		
		Variazione Accreditamento	+ 25	determinazione n. 399 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	25	
MILANO 1 LEGNANO	CDD San Francesco 1 Piazza Monsignor Moneta, 1 Cesano Boscone	Posti accreditati		
		Variazione Accreditamento	+ 25	determinazione n. 399 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	25	
MILANO 1 LEGNANO	CDD San Francesco 2 Piazza Monsignor Moneta, 1 Cesano Boscone	Posti accreditati		
		Variazione Accreditamento	+ 25	determinazione n. 399 del 01/09/2009
		Totale Posti accreditati	25	
Totale CDD			150	

(BUR2009019)

(3.1.0)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10455

Rimodulazione dell'accreditamento delle strutture di riabilitazione ubicate nell'ASL di Bergamo: Centro di Radiologia e Fisioterapia, sito in via Roma n. 28 a Gorle e Istituto di Riabilitazione Angelo Custode, sito in via Sarnico n. 52 a Predore - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di rimodulare gli accreditamenti dei volumi di attività riabilitativa delle strutture di riabilitazione ubicate nell'ASL di Bergamo: Istituto di Riabilitazione Angelo Custode, in via Sarnico n. 52 a Predore e Centro di Radiologia e Fisioterapia in via Roma n. 28 a Gorle, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente provveda all'effettuazione della visita di vigilanza al fine della verifica della sussistenza e permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente e gli Enti gestori procedano alla sottoscrizione dei contratti successivamente all'approvazione del presente atto e ne invii copia alla direzione Generale Famiglia e Solidarietà sociale;

4. di precisare che la sottoscrizione del contratto da parte dell'Asl territorialmente competente dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale di pertinenza per l'anno 2009 e successivi;

5. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Consiliare competente nonché agli Enti interessati ed alle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti per territorio per i conseguenti adempimenti stabiliti in materia;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

_____ • _____

ALLEGATO A

N.	ENTE GESTORE	ASL	SPECIFICHE	DENOMINAZIONE DEL SERVIZIO	INDIRIZZO	Area specialistica		Area generale e geriatrica				Mantenimento		PARERE ASL PER ACCREDITAMENTO
						Ricovero ordinario	Day hospital	Ricovero ordinario	Day hospital	Diurno continuo	Ambulatoriale	Domiciliare	Stabilizzazione reinserimento	
1	Centro di Radiologia e Fisioterapia s.r.l.	BG	d.g.r. 2887 del 6/7/2006 variazione volumi richiesti	Centro di Radiologia e Fisioterapia	Via Roma, 28 Gorle	Posti	Posti	Posti	Posti	Posti	Posti	Posti	Posti	Deliberazione n. 327 del 20/05/2009
2	Istituto di Riabilitazione Angelo Custode	BG	d.g.r. 3444 del 7/11/2006 variazione volumi richiesti	Istituto di Riabilitazione Angelo Custode	Via Sarnico, 52 Predore	8	8	8	14	14	14	14	9	Deliberazione n. 328 del 20/05/2009

(BUR20090110)

(3.1.0)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10456**Accreditamento del Centro Diurno Integrato per Anziani non autosufficienti di Ghedi (BS) - via X Giornate, 76 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di accreditare il Centro Diurno Integrato di Ghedi ubicato in via X Giornate n. 76, gestito da Fondazione Casa di riposo di Ghedi Onlus, con sede legale in Ghedi (BS), al medesimo indirizzo, per n. 10 posti, a decorrere dalla data di approvazione della presente deliberazione, sulla base delle verifiche compiute dalla ASL di Brescia;

2. di stabilire che l'assegnazione della remunerazione a carico del Fondo Sanitario Regionale decorre dalla data di stipulazione del contratto tra l'ente gestore del CDI accreditato e l'ASL di ubicazione della struttura, in base allo schema tipo previsto dalla normativa vigente;

3. di precisare che la sottoscrizione del contratto da parte dell'ASL di Brescia dovrà avvenire nel rispetto del budget aziendale dei servizi diurni e domiciliari per anziani e disabili per l'anno 2009;

4. di stabilire che l'ASL di ubicazione della struttura deve trasmettere alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale copia del suddetto contratto;

5. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, l'ASL di competenza deve provvedere all'effettuazione di ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

6. di disporre la comunicazione del presente provvedimento al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato nonché all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090111)

(3.1.0)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10457**Modifica nel Registro Regionale delle RSA accreditate, dell'accREDITAMENTO della Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA) «ASP Carlo Pezzani», con sede in viale Repubblica n. 86, in Voghera (PV)**

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

Delibera

1. di apportare modifica nel Registro Regionale delle RSA accreditate relativamente alla RSA «ASP Carlo Pezzani» già accreditata per un totale di 120 posti letto, così che sia distinto per le singole strutture gestite dallo stesso ente Azienda di Servizi alla Persona Carlo Pezzani come di seguito specificato:

- per la RSA «RSA 1» accreditamento per n. 60 posti letto,
- per la RSA «RSA 2» accreditamento per n. 60 posti letto;

2. di riconfermare che le strutture in oggetto sono obbligatoriamente tenute ad accettare il sistema di vigilanza e controllo previsto dalla normativa vigente ed a rispettare tutti gli obblighi di cui alle dd.g.r. n. 7/7435 e n. 7/12618;

3. di stipulare un nuovo contratto per entrambe le strutture, tra l'ente gestore delle RSA e la ASL competente, sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A, e trasmettere una copia dei suddetti contratti alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

4. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL di Pavia.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090112)

(3.1.0)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10458**AccREDITAMENTO di posti letto nella Residenza Sanitario Assistenziale per Anziani (RSA) «Monsignore Carlo Salvaderi di Meleti (LO), a seguito delle determinazioni sulla program-**

mazione degli accreditamenti, prevista dalla d.g.r. dell'8 aprile 2009 n. 9243 - Finanziamento a carico del Fondo Sanitario Regionale per l'anno 2009

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

- il d.P.R. 14 gennaio 1997 «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

- la l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del Servizio Sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali» ed, in particolare, gli artt. 4 e 12 per quanto relativo all'accredimento delle strutture pubbliche e private, nonché le successive modificazioni;

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112»;

- i dd.p.c.m. 14 febbraio 2001 «Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie» e 29 novembre 2001 «Definizione dei livelli essenziali di assistenza»;

- la d.c.r. 26 ottobre 2006, n. 257 di approvazione del «Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009»;

- la l.r. 2 aprile 2007, n. 8 «Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie. Collegato»;

- la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario»;
Richiamate le dd.g.r.:

- 14 dicembre 2001, n. 7435 «Attuazione dell'art. 12, commi 3 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31: requisiti per l'autorizzazione al funzionamento e per l'accredimento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA)»;

- 7 aprile 2003, n. 12618 «Definizione degli standard di personale per l'autorizzazione al funzionamento e l'accredimento delle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) e prima revisione del sistema di remunerazione regionale (in attuazione della d.g.r. 14 dicembre 2001, n. 7435)»;

- 16 dicembre 2004, n. 19878 «Individuazione di percorsi di semplificazione in ordine ai processi di autorizzazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 7 febbraio 2005, n. 20465 «Ulteriori determinazioni procedurali in ordine ai percorsi di semplificazione per le unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 27 febbraio 2008, n. 6677 «Disposizioni in merito alle remunerazioni a carico del Fondo Sanitario Regionale delle prestazioni erogate nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Anziani (RSA) nelle Residenze Sanitarie Assistenziali per Disabili (RSD) e nei Centri Diurni per Disabili (CDD) per l'anno 2008»;

- 26 novembre 2008, n. 8496 «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità d'offerta socio-sanitarie»;

- 26 novembre 2008, n. 8501 «Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sanitario regionale per l'esercizio 2009»;

- 8 aprile 2009, n. 9243 «Accreditamento dei posti letto delle RSA - Ulteriori determinazioni»;

Dato atto che la d.g.r. n. 8/9243 stabilisce che, ad integrazione di quanto definito nell'allegato n. 17 della d.g.r. 8/8501, potranno essere accreditati, con la messa a contratto a partire dall'1 luglio 2009, la metà dei posti letto di ciascuna RSA che, alla data del 2 gennaio 2009, siano in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento o di verifica positiva della D.I.A. da parte della ASL competente;

Considerato che la variazione dell'accredimento o l'accredimento di nuove strutture sono subordinati al possesso, sia dei requisiti previsti per l'esercizio che per quelli previsti per l'accredimento;

Dato atto che, in data 21 luglio 2009, il legale rappresentante dell'ente «Don Lugani Società Cooperativa Sociale Onlus», con sede in Lodi, in via Croce n. 19, Ente gestore delle RSA «Monsignore Carlo Salvaderi» con sede in via Dosino n. 33, Meleti (LO),

ha richiesto l'accredimento della medesima per la metà dei n. 77 posti letto, autorizzati in via definitiva, disponibili;

Rilevato che le RSA in oggetto risulta in possesso dei seguenti requisiti indispensabili per l'accredimento:

- voltura autorizzazione definitiva al funzionamento provvedimento del 30 maggio 2006 n. 224, relativo a n. 77 posti letto, rilasciato dalla ASL di Lodi,

- possesso dei requisiti per l'accredimento attestati con perizia asseverata con giuramento avanti il Tribunale ordinario di Lodi, in data 29 luglio 2009, verbale n. 1507;

Rilevato altresì che l'ente gestore ha dichiarato di praticare una retta giornaliera che va da un minimo di € 45,00 + IVA ad un massimo di € 53,00 + IVA;

Ravvisata conseguentemente la necessità di provvedere all'accredimento di n. 39 posti letto della struttura in oggetto, in quanto compatibile con la programmazione degli accreditamenti prevista dalla d.g.r. n. 8/9243;

Stabilito che l'effettiva remunerazione delle nuove prestazioni, a carico del Fondo Sanitario, potrà avvenire solo dalla data di sottoscrizione del contratto tra l'ente gestore della RSA e la ASL competente, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

Stabilito altresì che la ASL competente deve provvedere, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica del mantenimento dei requisiti di accreditamento;

Preso atto che la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ha verificato che l'onere stimato derivante dall'accredimento disposto con il presente provvedimento è compatibile con le risorse destinate, nell'ambito del Fondo Sanitario Regionale, alle attività sociosanitarie integrate disponibili sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 6678 del bilancio regionale 2009 e successivi;

Viste la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 e le dd.g.r. che dispongono l'assetto organizzativo della Giunta regionale;

Ravvisata la necessità di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL competente;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di procedere all'accredimento di n. 39 posti letto, sulla base della perizia asseverata richiamata in premessa, della RSA «Monsignore Carlo Salvaderi» con sede in via Dosino n. 33, Meleti (LO), gestita dall'ente «Don Lugani Società Cooperativa Sociale Onlus»;

2. di disporre che, entro 90 giorni dall'approvazione del presente atto, la ASL di Lodi provveda all'effettuazione di una ulteriore visita di vigilanza, al fine della verifica della permanenza dei requisiti di accreditamento;

3. di stabilire che l'assegnazione dei finanziamenti sul Fondo Sanitario Regionale decorrerà dalla data del contratto tra l'ente gestore e la ASL di Lodi, che dovrà essere stipulato successivamente al presente atto. Pertanto, a seguito di ciò, le rette a carico degli ospiti dovranno essere effettivamente applicate negli importi al netto della remunerazione regionale;

4. di stabilire che la ASL competente dovrà provvedere a trasmettere alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale, con tempestività, copia del contratto suddetto, stipulato sulla base dello schema tipo approvato con d.g.r. n. 8/8496 - All. A;

5. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e la comunicazione al Consiglio regionale, all'ente gestore interessato, nonché alla ASL competente.

Il segretario: Pilloni

(BUR20090113)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10459

Prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità: rinnovo della convenzione con la Fondazione ISMU

(3.1.0)

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la normativa statale:

- legge 6 marzo 1998, n. 40 recante la «Disciplina dell'immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero» con

la quale si affida alle Regioni il programma di attuazione concernente gli interventi in ordine alle politiche migratorie;

- d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti l'immigrazione e norme per la condizione dello straniero» ed in particolare l'articolo 42 che prevede l'istituzione dei centri di osservazione per lo studio e l'analisi del fenomeno immigrazione da parte delle Regioni nonché la legge 30 luglio 2002 n. 189 e le successive modifiche;
- d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 «Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286» e successive modifiche;

Vista la legge statutaria della regione Lombardia 30 agosto 2008 n. 1 e in particolare l'art. 47 «Organismi di studio e ricerca»;

Vista la l.r. 12 marzo 2008, n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario» ed in particolare l'art. 4, comma 1 lettera e) che promuove le condizioni di benessere ed inclusione sociale della persona, l'inserimento o al reinserimento sociale e lavorativo delle persone in difficoltà e contrastare forme di discriminazione di ogni natura, e lettera h) che favorisce l'integrazione degli stranieri, promuovendo un approccio interculturale;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) dell'VIII legislatura che prevede in materia di promozione e tutela del lavoro il sostegno delle categorie di soggetti più deboli o a rischio di esclusione in raccordo con le istituzioni locali anche attraverso la promozione di servizi e strumenti adeguati;

Vista la d.c.r. del 26 ottobre 2006 n. VIII/257 «Piano socio sanitario 2007-2009» nel quale sono indicate le azioni prioritarie che prevedono lo sviluppo delle condizioni di sicurezza e stabilità sociale, nonché la garanzia delle pari opportunità di accesso ai servizi e di tutela delle differenze, lo sviluppo di iniziative di reinserimento e reintegrazione sociale e lavorativa al fine di promuovere l'autonomia delle persone;

Visto il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011 approvato con d.g.r. del 27 giugno 2008 n. 8/7505 che individua come linee di indirizzo prioritarie per il triennio 2008/2010 nell'ambito di politiche di inclusione e integrazione sociale, azioni volte a contrastare le condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale e a favorire le pari opportunità per tutti;

Preso atto che la d.c.r. del 7 luglio 1999 n. VII/1279 «Programma pluriennale degli interventi concernenti l'immigrazione per il biennio 1999-2000», impegna la Giunta alla realizzazione di un Osservatorio regionale per l'integrazione e la multietnicità come base di riferimento per la programmazione territoriale;

Vista la d.g.r. del 5 dicembre 2000 n. 2526 ha istituito l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia, ha definito le attività e il funzionamento e individuato la Fondazione ISMU per l'attivazione e il coordinamento delle attività;

Vista la d.g.r. del 23 dicembre 2004 n. 20099 con la quale è stato approvato il progetto di prosecuzione per il quinquennio 2005-2009 delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità e che ha confermato l'incarico alla Fondazione ISMU per il coordinamento generale e l'espletamento delle attività;

Considerata la necessità di dover adempiere alla normativa nazionale e nel contempo assicurare a Regione Lombardia di uno strumento di programmazione territoriale delle politiche migratorie;

Considerata pertanto la necessità che la Regione Lombardia continui a dotarsi di uno strumento di programmazione territoriale delle politiche migratorie, in grado di fornire una descrizione puntuale della realtà migratoria, di garantire dati certi e tempestivi e di offrire risposte adeguate al bisogno informativo sul fenomeno dell'immigrazione nel contesto del territorio regionale e delle realtà locali, che possano costituire utili riferimenti a livello nazionale ed europeo;

Preso atto che la Fondazione ISMU ha puntualmente realizzato le attività definite dai piani di lavoro annuali, ottemperando con competenza e alto rigore scientifico ai compiti assegnati secondo le scadenze previste garantendo il coordinamento generale e l'attivazione degli organismi di gestione per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità in raccordo con la rete degli Osservatori Provinciali;

Valutata la proposta progettuale «Progetto per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, in raccordo con la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - OPI» nella quale sono definiti gli obiettivi, le attività, gli organi, la struttura organizzativa dell'Osservatorio stesso e le modalità di gestione come meglio specificato nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Viste inoltre le innovazioni presenti nella proposta progettuale tese ad ottimizzare la diffusione dei dati e la funzionalità della Banca dati nonché l'interazione tra le diverse sezioni della banca dati in raccordo con gli Osservatori delle province lombarde;

Ritenuto quindi di confermare alla Fondazione ISMU l'incarico di coordinamento generale del Progetto per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia;

Ritenuto di disciplinare gli adempimenti reciproci e le modalità di attuazione del Progetto attraverso un apposito schema di convenzione tra la Regione Lombardia e la Fondazione ISMU di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento deliberativo;

Considerato che le attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia, come previsto nella proposta progettuale sopraccitata saranno declinate nel Piano di Lavoro Annuale che dovrà essere presentato alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, per il tramite della Fondazione ISMU;

Ritenuto necessario quantificare la spesa per la realizzazione delle attività previste dal Piano di Lavoro annuale, in € 700.000,00;

Stabilito che tale importo per ogni anno di durata della convenzione di cui all'allegato B, trova copertura sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali annualmente assegnate alla Regione e allocate sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale;

Ritenuto di affidare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale il compito di ottemperare a quanto previsto dal presente atto, nonché la stipula della convenzione prevista e quant'altro necessario alla realizzazione del progetto dell'Osservatorio Regionale;

Ravvisato di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la pubblicazione sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione;

Vista la l.r. n. 20/08 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

1. di approvare il Progetto denominato «Progetto per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, in raccordo con la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - OPI» di prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità come meglio specificato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo;

2. di approvare lo Schema di convenzione, di cui all'allegato B, parte integrante del presente atto, che definisce le modalità di attuazione e di gestione dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità;

3. di confermare l'affidamento dell'incarico di coordinamento generale alla Fondazione ISMU per l'espletamento delle attività previste secondo quanto indicato nello schema di convenzione di cui al punto 2 sopraccitato;

4. di assicurare annualmente le risorse necessarie per il funzionamento dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia, nella misura di € 700.000,00 per la realizzazione delle attività previste dal Piano di Lavoro annuale;

5. di stabilire che tale importo trova copertura sulle risorse del Fondo Nazionale Politiche Sociali annualmente assegnate alla Regione e allocate sull'UPB 5.2.1.2.87 capitolo 5660 del bilancio regionale;

6. di demandare alla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari all'attuazione di quanto previsto ai punti sopra indicati, nonché la stipula della Convenzione tra la Regione Lombardia e la Fondazione ISMU, di cui all'Allegato B;

7. di trasmettere il presente provvedimento a tutti gli interessati per competenza;

8. di disporre per la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia nonché per la pubblicazione sul sito internet della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale ai fini della più ampia diffusione.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

Progetto per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, in raccordo con la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - OPI

INDICE

Premessa

I - Obiettivi dell'Osservatorio

II - Attività dell'Osservatorio

1. Monitoraggio del fenomeno migratorio

1.1 Popolazione immigrata

1.2 Monitoraggio sistematico di alcune aree fondamentali concernenti l'evoluzione del fenomeno migratorio

2. Approfondimenti tematici

3. Attività sperimentali

4. Banca dati

5. Coordinamento della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI)

6. Produzione e diffusione dei risultati dell'Osservatorio e attività di consulenza

III - Organi

IV - Struttura organizzativa

V - Tavolo interprovinciale

VI - Tempi e costi

PREMESSA

L'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (ORIM) è nato nel 2000 (1), a seguito di un preciso mandato del Consiglio regionale (2), frutto della consapevolezza che l'immigrazione è un fenomeno strutturale che interessa in modo significativo l'Italia per la sua collocazione geografica e la Lombardia per la sua rilevanza economica e produttiva. L'attività dell'Osservatorio Regionale sull'immigrazione dà altresì pienamente attuazione allo Statuto regionale della Lombardia (3) e alla legge quadro in materia di interventi sociali, che assegnano alla Giunta il compito di promuovere, in collaborazione con i soggetti del territorio, organismi di studio e di ricerca per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e di amministrazione (4).

Garantire continuità alle attività dell'Osservatorio Regionale sull'immigrazione significa, altresì, rispondere pienamente alla normativa nazionale in materia, in quanto, da una parte, l'Osservatorio assicura il monitoraggio e l'analisi del processo migratorio e, dall'altra, contribuisce a contrastare i fenomeni di razzismo e di xenofobia nelle diverse manifestazioni.

La finalità dell'Osservatorio Regionale è quella di rispondere all'esigenza di fornire informazioni e indicazioni puntuali agli immigrati, per prevenire e contrastare forme di discriminazione e di assicurare un'attività di consulenza nei confronti di coloro che sono chiamati ad operare in ambito migratorio. L'Osservatorio, quindi, è uno strumento di acquisizione di dati puntuali sul fenomeno dell'immigrazione in Lombardia, nonché un mezzo di programmazione territoriale delle politiche migratorie e di promozione di una cultura dell'integrazione. Nel corso di questi nove anni di attività è stata raccolta un'importante quantità di dati che costituisce l'elemento portante dell'Osservatorio, fondamentale per lo sviluppo e l'affinamento del servizio di Banca dati e delle elaborazioni a disposizione della società.

Da ciò si evince l'indiscutibile ruolo dell'ORIM quale servizio alle istituzioni e agli operatori, accreditandosi non solo come strumento di indagine e di conoscenza del fenomeno migratorio, ma anche come laboratorio e crocevia di iniziative sperimentali che rispondono a bisogni specifici e, ancora, come dispositivo di monitoraggio e valutazione dell'efficacia degli interventi.

In questi anni l'Osservatorio ha consolidato un «sistema a rete» tramite gli Osservatori Provinciali per l'Immigrazione (OPI), i quali garantiscono all'ORIM un flusso sistematico di informazioni a livello territoriale. Il modello d'azione dell'Osservatorio trova riconoscimento anche a livello nazionale e internazionale.

I - OBIETTIVI DELL'OSSERVATORIO

L'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità persegue i seguenti obiettivi:

- acquisire dati affidabili sul fenomeno dell'immigrazione nel territorio della Lombardia, valorizzando le fonti esistenti e attivandone di nuove;
- assicurare una sistematica conoscenza finalizzata alla programmazione territoriale;
- collegare i diversi segmenti di conoscenza scientifica del fenomeno dell'immigrazione nella sua composizione e articolazione territoriale;
- monitorare l'evoluzione e l'applicazione della normativa in materia di immigrazione per favorirne l'attuazione;
- monitorare gli interventi territoriali finalizzati all'integrazione allo scopo di individuare buone pratiche;
- produrre studi e strumenti per fornire informazioni e indicazioni agli immigrati, per prevenire e contrastare forme di discriminazione;
- garantire la divulgazione gratuita dei risultati delle attività svolte mediante i più appropriati strumenti di comunicazione: sito web, servizio banca dati, pubblicazioni, convegni, seminari tematici;
- sperimentare interventi finalizzati alla promozione e alla definizione di linee d'azione funzionali a fornire risposte a bisogni emergenti nelle realtà locali;
- assicurare il raccordo con il sistema degli osservatori regionali e cooperare per lo scambio di dati e informazioni; collaborare con il coordinamento degli osservatori regionali attivi presso la Presidenza della Regione.

II - ATTIVITÀ DELL'OSSERVATORIO

Le attività dell'Osservatorio sono declinate nel Piano di Lavoro, che sarà predisposto annualmente e che riguarderà le seguenti aree di intervento:

1. Monitoraggio del fenomeno migratorio

Questa attività si propone di raccogliere sistematicamente le informazioni relative alla popolazione immigrata e di approfondire alcuni aspetti cruciali dell'immigrazione, quali il lavoro, la scuola e la formazione, la salute, le strutture di accoglienza, le condizioni abitative, il contesto familiare, lo sfruttamento e la tratta, le progettualità territoriali, l'evoluzione e l'applicazione della normativa. Questi approfondimenti si realizzano generalmente con l'effettuazione di ricerche *ad hoc*. Grazie a questa attività si può dire, dopo dieci anni di esperienza, che è possibile fornire un quadro normalmente aggiornato a cadenza annuale sul percorso di integrazione e radicamento nella società lombarda della popolazione straniera immigrata e coglierne, al tempo stesso, la caratterizzazione strutturale e l'evoluzione dei relativi flussi. Il monitoraggio relativo alla popolazione immigrata in Lombardia (punto 1.1) costituisce una base di dati funzionale anche per l'analisi sistematica di alcune aree fondamentali concernenti l'evoluzione del fenomeno migratorio, nonché per sviluppare specifici approfondimenti tematici.

1.1 Popolazione immigrata

L'osservazione della popolazione immigrata perseguita e colaudata nel decennio di attività dell'ORIM si basa sostanzialmente su due punti fermi:

- l'impiego di una metodologia, ormai consolidata, capace di valorizzare l'uso congiunto di statistiche ufficiali e di dati campionari;

(1) D.g.r. 5 dicembre 2000 n. 7/2526 «Istituzione dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità».

(2) D.c.r. n. VI/1279 del 7 luglio 1999, con la quale il Consiglio regionale della Lombardia, in relazione al Programma pluriennale di interventi concernenti l'immigrazione per il biennio 1999/2000, ha impegnato la Giunta a istituire un Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2 agosto 1999, n. 31).

(3) Art. 47, legge statutaria n. 1 del 30 agosto 2008.

(4) Art. 11, co. 1 lett. s), l.r. n. 3 del 12 marzo 2008.

- il potenziamento di un sistema di rilevazioni periodiche tali da garantire, stante l'uniformità di contenuto e di metodo, un'adeguata comparabilità tra le informazioni raccolte in tempi successivi.

Il prodotto finale della rilevazione è principalmente costituito da *dati statistici grezzi* e *indicatori sintetici* finalizzati alla descrizione e all'analisi della struttura, del progetto migratorio, del contesto di vita e del livello di integrazione degli immigrati presenti in Lombardia.

Le informazioni di cui sopra si riferiscono nello specifico al complesso della popolazione in oggetto e per la sua partizione nei seguenti sottoinsiemi:

- a) immigrati in possesso di un regolare titolo di soggiorno e di iscrizione anagrafica (componente stabile);
- b) immigrati in possesso di un valido titolo ma non iscritti in anagrafe (componente semi stabile);
- c) immigrati privi di un valido titolo (componente irregolare),

con l'ulteriore specificazione tra immigrati per motivi economici e non economici.

Il dettaglio territoriale minimo è al livello comunale per i dati sulla consistenza e per alcuni aspetti strutturali della componente stabile. Per le altre informazioni i risultati vengono forniti con riferimento al complesso dei soggetti presenti in ognuna delle province lombarde, con l'ulteriore destinazione tra Comuni capoluogo e altri Comuni. La rilevazione si realizza in raccordo con i 12 Osservatori Provinciali e il Tavolo interprovinciale, così da cogliere e valorizzare specifici interessi di conoscenza a livello locale.

Fonti: l'acquisizione dei dati statistici si basa sull'impiego/attivazione delle seguenti fonti:

1. statistiche ufficiali da archivi: Anagrafe, Registro della popolazione, Anagrafe degli assistiti dal SSN, Permessi di soggiorno, Centri per l'impiego;
2. statistiche ufficiali da rilevazioni correnti, Statistiche demografiche, Statistiche sanitarie, statistiche giudiziarie;
3. rilevazioni campionarie: da organismi istituzionali (Unioncamere-excelsior), rilevazioni *ad hoc* in un campione di Comuni lombardi (stratificazione per province);
4. dati raccolti dalla rete OPI.

Le indagini campionarie di cui al punto 3. rappresentano un punto qualificato e originale, ampiamente collaudato ed apprezzato come supporto innovativo per il monitoraggio del fenomeno migratorio.

Metodologia: vengono adottati appropriati criteri di stima per la valutazione della componente irregolare e per la generalizzazione dei dati campionari. I criteri di rappresentatività di questi ultimi sono derivanti dall'applicazione del metodo del campionamento per centri.

1.2 Monitoraggio sistematico di alcune aree fondamentali concernenti l'evoluzione del fenomeno migratorio

a. Lavoro

L'area lavoro assicurerà alla Regione Lombardia l'analisi dei dati sul fabbisogno di lavoratori stranieri in Lombardia anche ai fini della determinazione fabbisogni professionali a supporto della programmazione ministeriale dei flussi sul territorio regionale. Questo specifico monitoraggio contribuirà inoltre all'implementazione e all'affinamento della Sezione Lavoro della Banca dati.

Le fonti: l'attività di monitoraggio dei flussi di domanda e di offerta di lavoratori immigrati nei sistemi occupazionali lombardi si basa sull'analisi di fonti statistiche ufficiali, come sono quelle dell'ISTAT, sul fronte della quantificazione delle forze di lavoro, e di Unioncamere-Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali nell'ambito della rilevazione sui fabbisogni professionali e formativi che prende il nome di Sistema informativo Excelsior.

Tali fonti istituzionali sono integrate, per ampliare i campi di analisi dei fenomeni, attraverso l'utilizzo di informazioni statistiche di origine amministrativa, come i dati relativi alle comunicazioni obbligatorie presso INPS e INAIL, nonché quelli disponibili presso i centri per l'impiego.

Questo monitoraggio si differenzia da qualsiasi altra esperienza di osservazione delle dinamiche occupazionali realizzata in altre Regioni, mediante il raffronto tra le ricostruzioni rese possi-

bili dall'utilizzo di informazioni di fonte istituzionale e amministrativa e i dati originali prodotti in modo consolidato dalle *survey* dell'Osservatorio.

La metodologia: la costante raccolta e analisi sistematica delle informazioni relative alle forze di lavoro e al fabbisogno occupazionale lombardo, che si realizza ormai da diversi anni, anche al fine di produrre quantificazioni e stime a supporto della programmazione dei flussi sul territorio regionale, consente di operare letture dei fenomeni in oggetto sulla base di serie storiche in grado di meglio interpretare i principali trend in atto, con particolare attenzione sia all'integrazione tra informazioni di fonte statistica eterogenea sia alla lettura dei dati di ciascuna di tali fonti anche in ottica comparativa sincronica.

b. Scuola e formazione

L'area scuola si occuperà di monitorare la presenza degli alunni stranieri nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, nonché di aggiornare l'archivio relativo ai progetti di educazione interculturale. La finalità è quella di acquisire e rendere disponibili i dati in possesso delle diverse fonti istituzionali, oltre che di produrre data-set originali da poter consultare, elaborare, diffondere su richiesta. Sono previste inoltre indagini a campione per la verifica di ipotesi relative al tipo e al grado di integrazione della popolazione straniera con riferimento alle scelte e agli esiti formativi.

LE FONTI

L'attività di monitoraggio della presenza di alunni stranieri in Lombardia si basa sulle seguenti fonti: *Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca* (rilevazioni annuali e rilevazioni tematiche a campione); *Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia* (dettagli dei dati nazionali per le province lombarde, dati sui fondi erogati a livello locale, progetti di scala regionale); *Centro nazionale di documentazione per l'infanzia e l'adolescenza*; *Uffici Scolastici Provinciali* (dettagli dei progetti locali); *Centri di ricerca e centri interculturali a carattere provinciale/locale* (dettagli dei progetti e delle indagini locali); altri osservatori e banche dati della Regione.

LA METODOLOGIA

Il data-base degli alunni stranieri nei vari ordini scolastici viene aggiornato annualmente assieme alla verifica della funzionalità della maschera-query *on line*.

Il data-base dei progetti di educazione interculturale e il catalogo cartaceo dei materiali relativi alle azioni svolte nei vari settori educativi vengono aggiornati annualmente (con l'aggiunta delle nuove progettazioni) e si verifica la funzionalità della maschera-query *on line*.

Si pubblica periodicamente un'analisi approfondita dei dati relativi agli allievi stranieri inseriti nelle attività dell'Istruzione e Formazione Professionale (IFP) della Lombardia, d'intesa con la Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro.

Si pubblicano gli esiti delle indagini a campione privilegiando di volta in volta: l'analisi dei materiali qualitativi, l'analisi bivariata delle correlazioni, l'analisi multivariata per la verifica delle ipotesi.

c. Salute

L'area salute si occuperà, come nel decennio scorso, di monitorare lo stato di salute della popolazione immigrata in Lombardia e contestualmente il livello di accesso alle varie strutture ospedaliere. Saranno accuratamente sorvegliate alcune aree di interesse fondamentale nella comprensione del livello di integrazione sanitaria e sociosanitaria delle persone straniere, in particolare l'area materno-infantile. Tenendo nel debito conto dei vincoli di natura tecnica, l'idea è anche quella di monitorare nel tempo (analisi longitudinale), attraverso uno studio *panel*, un campione di bambini immigrati e italiani, al fine di valutare le differenze dello stato di salute nei primi cinque anni di vita.

Inoltre, si continuerà a monitorare anche i ricoveri, in regime ordinario e di Day Hospital, per alcune malattie infettive importanti sul piano della salute pubblica. La costante acquisizione dei dati sulle richieste di assistenza per traumi permetteranno quindi, attraverso uno sguardo comparato con dati dell'INAIL, di disegnare un quadro seppur non esaustivo sugli infortuni sul lavoro. Stante ormai la configurazione demografica della popolazione immigrata nella regione lombarda, nel quinquennio 2010-2015 saranno prese in considerazione le condizioni di salute, delle II generazioni (solo in riferimento alle persone ancora monitorabili perché nate all'estero), ad esempio relativamente a gravidanze e parti precoci, uso di sostanze tossiche, traumi e lesioni.

L'area salute svilupperà la sua analisi su due fronti. Il primo più attento alle dinamiche, in chiave comparata, delle politiche socio-sanitarie per gli immigrati su scala regionale. Il secondo più finalizzato al monitoraggio dei principali fenomeni che riguardano l'assistenza sanitaria e sociale degli immigrati presenti sul territorio lombardo.

In un contesto in cui le competenze e lo sviluppo politico-istituzionale delle regioni sono incrementate, l'area salute si propone quindi come sede di confronto tra studiosi che si occupano, sia teoricamente sia empiricamente, di indagare l'impatto di tali riforme su scala regionale, promuovendo in particolare una riflessione approfondita sulle seguenti dimensioni:

- il ruolo delle regioni e degli enti sub-regionali (istituzionali e non) come attori di policy nell'ambito del rapporto immigrazione e salute;
- la *multi-level governance* a partire dalle politiche socio-sanitarie europee per gli immigrati e il loro impatto sul policy-making regionale, al fine di studiare e monitorare il modello sociale lombardo, attuale e futuro;
- il rendimento istituzionale della Regione Lombardia dal punto di vista dell'*output* e dell'*outcome*, relativamente alle condizioni socio-sanitarie degli immigrati. Saranno svolti anche lavori di taglio comparato, tenendo conto sia il caso italiano sia le regioni straniere simili alla Lombardia.

LE FONTI

Banche dati istituzionali e non, in una prospettiva multilevel governance (Organizzazione Mondiale della Sanità, Unione Europea, Ministero del welfare, ISTAT nazionale e regionale, Assessorato alla Sanità di Regione Lombardia, altri Assessorati regionali alla sanità, Aziende Sanitarie Locali, Aziende Ospedaliere, Ufficio statistica dei Comuni, Province, Regione, Centri di volontariato, Università e Istituti di Ricerca, Centri studi nazionali e internazionali, Fondazioni, letteratura grigia in circolazione, istituti demoscopici ecc.), interviste a testimoni privilegiati. La raccolta di questi dati è finalizzata non solo a individuare soluzioni concrete alle questioni sanitarie degli immigrati (dal diritto alla salute alla mediazione linguistica culturale in ospedale, ai dati epidemiologici provenienti da ricerche multicentriche ecc.), ma anche a superare la frammentazione degli interventi sul territorio nazionale, regionale e locale. Inoltre, le indagini, ancorché condotte in collaborazione con altre aree dell'Osservatorio, contribuiranno a fornire ulteriori elementi conoscitivi sullo stato di integrazione della popolazione straniera.

LA METODOLOGIA

Anche per le attività dell'area salute viene adottato un approccio multidisciplinare, tenendo conto dell'evoluzione istituzionale e politica, socio-demografica e socio-economica della Lombardia nell'ultimo quindicennio, al fine di cogliere gli elementi di continuità/discontinuità della sanità lombarda rispetto al passato in merito all'intreccio e al condizionamento reciproco tra mutamento delle politiche sanitarie, dal lato dell'offerta, e cambiamento della domanda di salute della popolazione lombarda.

Come negli anni scorsi, si cercherà di monitorare alcuni aspetti della sanità lombarda rivolta agli immigrati regolari e non, attraverso indagini di tipo qualitativo e quantitativo. Si cercherà di confrontare non solo dati epidemiologici, ma anche dati strutturali in ordine alle singole province, alle ASL e alle rispettive aziende ospedaliere, nonché a tutte le iniziative che fanno capo al Terzo settore e ai diversi attori non istituzionali. Il livello delle analisi sarà più approfondito, rispetto al decennio appena trascorso, stante la modalità con cui i dati saranno recepiti. La possibilità, infatti, di lavorare con dati maggiormente disaggregati porterà alla realizzazione di analisi più puntuali, al fine di verificare alcune ipotesi esplicative.

d. Strutture di accoglienza

Con questa attività l'ORIM, in collaborazione con gli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI), continuerà la rilevazione di tutte le diverse tipologie di strutture a cui uno straniero può ricorrere per fronteggiare il proprio bisogno abitativo e di assistenza, al fine di aggiornare annualmente la mappa dell'offerta dell'intero territorio regionale lombardo.

Il data base relativo alle strutture di accoglienza operanti in Lombardia raccoglie non soltanto i dati anagrafici essenziali di ciascuna struttura, ma anche informazioni salienti circa la capacità e la natura alloggiativa, il grado di saturazione dell'offerta, le condizioni di accesso, la tipologia dell'utenza, l'eventuale erogazione da parte delle strutture stesse di servizi accessori.

Il data base è consultabile gratuitamente *on line* nella Sezione Accoglienza della Banca Dati dell'Osservatorio ORIM, nella quale sono disponibili anche analisi statistiche su differenti indicatori di riferimento.

LE FONTI

Il monitoraggio delle strutture d'accoglienza si avvale delle seguenti fonti: la *Scheda questionario* compilato dai Comuni della Lombardia e la *Scheda questionario* compilato *on line* dalle strutture e dagli OPI.

METODOLOGIA

Il sistema di rilevazione ed elaborazione prevede, per la realizzazione di una piattaforma web, l'utilizzo di un sistema database MYSQL, che risulta più adeguato alle esigenze di gestione *on line* del censimento delle strutture di accoglienza. A questo segue l'attivazione di una serie di filtri e di controlli nella fase di data entry che assicurano la coerenza dei dati inseriti in fase di compilazione del questionario *on line* grazie a un complesso sistema di verifiche che indicano quali sono le risposte che presentano le incongruenze. Pertanto il nuovo sistema messo a punto permette di gestire, in completa autonomia, l'inserimento nel database dei dati.

e. Sfruttamento e tratta

Questo particolare settore dell'Osservatorio assicura il monitoraggio sul territorio lombardo del fenomeno della tratta e della prostituzione nonché la conoscenza del fenomeno attraverso l'implementazione delle Banche dati nazionali e internazionali.

LE FONTI

Il monitoraggio prevede la raccolta dati e l'elaborazione delle informazioni provenienti dalle Unità di strada e dalle Accoglienze (strutture di ospitalità per donne vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale). In particolare saranno elaborate informazioni di due differenti fonti statistiche: i percorsi di uscita dalla prostituzione attraverso le schede delle Accoglienze; le caratteristiche delle persone che si prostituiscono attraverso le schede delle Unità di strada.

LA METODOLOGIA

La raccolta è sistematica e periodica; in tal modo essa consentirà di seguire il percorso di uscita dalla prostituzione e i bisogni espressi da ciascuna persona coinvolta. La realizzazione di questa ricerca si avvale di una rete di enti e associazioni che aderiscono all'area dell'Osservatorio tratta.

f. Interventi territoriali

Questa attività continuerà ad aggiornare le informazioni relative alle progettualità realizzate sul territorio e sostenute dalla programmazione regionale per l'integrazione degli immigrati avviati sulla base della l. 40/98 e del Fondo Sociale Nazionale, con l'obiettivo di valutarne l'efficacia integrativa. Le informazioni riguardano l'entità dei finanziamenti, i tipi di progetti, le forme organizzative degli interventi, gli attori (pubblici e privati) degli interventi, la localizzazione territoriale, le caratteristiche dei destinatari. L'analisi delle progettualità territoriali potrà prendere in considerazione progetti realizzati con altri canali di finanziamento.

LE FONTI

La fonte costante dei dati è costituita dalle informazioni che i responsabili dei progetti mettono a disposizione come parte del loro «debito informativo» nei confronti della Regione. Le informazioni così ottenute possono essere integrate da analisi dirette di esperienze e di politiche locali.

L'area interventi territoriali ha messo a punto i seguenti strumenti di monitoraggio: la *Scheda di presentazione dei progetti (scheda ex-ante)*, che il proponente deve compilare in occasione della richiesta di finanziamento; la *Scheda consuntiva (scheda ex-post)*, che il proponente deve compilare a conclusione del progetto; la Relazione finale, che deve essere redatta a conclusione del progetto.

LA METODOLOGIA

Il sistema di rilevazione sarà sviluppato in modo da consentire la compilazione delle schede *on line*. Inoltre sarà sviluppato un maggior raccordo con la Banca Dati Progetti di educazione interculturali - Sezione Scuola.

g. Diritto e normativa

L'area in questione anzitutto effettua un lavoro di monitoraggio a fronte del susseguirsi delle norme in materia di immigra-

zione con particolare attenzione per quelle rilevanti a livello regionale o locale perché adottate a tale livello o comunque a tale livello incidenti. Al di là del monitoraggio è previsto un lavoro di analisi e anche di riflessione sulle prospettive della normazione.

LE FONTI

Le fonti sono le norme statali, regionali, locali nonché i relativi documenti e le analisi disponibili a riguardo.

LA METODOLOGIA

La metodologia è quella propria dello studio giuridico che interpreta e insieme riduce a sistema, analizzandone anche le implicazioni. A ciò si accompagna un'attenzione di tipo valutativo sulle norme esaminate e di carattere propositivo in termini di politica del diritto.

2. Approfondimenti tematici

Oltre ad assicurare il monitoraggio sistematico dei caratteri della popolazione immigrata e di alcuni aspetti fondamentali concernenti l'evoluzione del fenomeno migratorio verranno svolti degli approfondimenti su argomenti che di volta in volta necessitano di un approfondimento. A titolo esemplificativo e sulla scorta dell'esperienza passata si indicano le seguenti tematiche: inclusione nel sistema produttivo lombardo; processi di insediamento sul territorio lombardo; partecipazione al sistema scolastico e della FP lombardo; problematiche socio-sanitarie; coinvolgimento in attività devianti; fenomeni di discriminazione; rapporti interetnici; minori stranieri e minori non accompagnati.

La programmazione annuale dell'Osservatorio individuerà, attraverso i propri organismi, gli argomenti da approfondire alla luce delle esigenze emerse.

3. Attività sperimentali

Al fine di utilizzare le risultanze delle ricerche condotte dall'ORIM, la Regione potrà promuovere per il tramite dell'Osservatorio stesso, - anche sulla base dell'esperienza maturata negli ultimi anni - sperimentazioni e progetti pilota volti a rispondere a bisogni sociali emergenti. Tali attività saranno accompagnate dall'analisi e dalla verifica degli interventi. Queste sperimentazioni saranno definite sulla base di risorse *ad hoc*, ovvero tramite linee di finanziamento specificatamente dedicate a esse. La realizzazione delle attività di sperimentazione potrà seguire delle linee di programmazione autonome rispetto al Piano delle Attività Annuale dell'Osservatorio, coerentemente con i vincoli derivanti dalle eventuali fonti di finanziamento (fondi ministeriali, europei, risorse aggiuntive, ecc.).

4. Banca dati

Si tratta di un archivio informatico che contiene una raccolta sistematica di materiale informativo sul fenomeno migratorio sia sotto forma di dati statistici (grezzi ed elaborati) sia sotto forma di testi.

La prosecuzione della raccolta sistematica degli elementi di conoscenza di cui ai punti precedenti, consentirà di accrescere il materiale conoscitivo sulla realtà lombarda nel dettaglio territoriale. Tale materiale verrà arricchito anche da altre fonti nazionali e internazionali e confluirà nelle sezioni della Banca dati già attive. I contenuti della Banca dati saranno organizzati e resi accessibili attraverso una metodologia che prevede la sistematizzazione dei dati raccolti. In particolare si prevede di:

- implementare le sezioni esistenti della Banca dati (scuola, salute, popolazione straniera, lavoro, tratta e vittime di sfruttamento, accoglienza, associazionismo, progetti territoriali);
- attivare Sezioni di Banca dati relative ad altre aree tematiche individuate nel corso dell'attività stessa dell'Osservatorio Regionale;
- sviluppare l'interazione tra le diverse sezioni della Banca dati;
- rafforzare *on line* la rete interprovinciale di collegamento tra gli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione;
- migliorare la circolazione delle informazioni anche tramite i collegamenti con altre banche dati;
- consentire una più efficace visibilità delle informazioni attraverso l'implementazione di un sistema unico *on line* che garantirà la ottimizzazione e la valorizzazione dei dati;
- garantire all'utenza una agevole consultazione del servizio di banca dati per ciascuna Sezione individuata, nonché l'acquisizione dei documenti *on line*;

- risistemizzare il sito dell'ORIM sia dal punto di vista dei contenuti sia della fruibilità degli stessi, anche alla luce del collegamento diretto del sito della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale con quello dell'Osservatorio ORIM;
- assicurare l'interscambio dei dati sia con il sistema degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione, sia con gli osservatori settoriali della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e delle altre Direzioni Generali della Regione Lombardia;
- individuare i referenti per ciascuna area della Banca dati.

5. Coordinamento della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI)

Tale sistema di coordinamento riunisce le amministrazioni provinciali che (coerentemente con quanto stabilito dalla legge regionale 3/2008 hanno istituito osservatori territoriali finalizzati alla conoscenza dei fenomeni sociali e promuovono studi ed analisi dei fabbisogni assistenziali e dei diversi processi di inclusione sociale) hanno aderito alla rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione sin dalla sua costituzione (d.g.r. 7/20099 del 23 dicembre 2004). Gli OPI vanno a implementare il sistema dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità e realizzano le attività previste dal Progetto «Rete degli Osservatori Provinciali», definite annualmente in raccordo con il Piano Annuale delle Attività dell'Osservatorio Regionale, che in particolare riguardano:

- prosecuzione della raccolta ed elaborazione di dati a livello comunale o comprensoriale sulle caratteristiche strutturali della popolazione immigrata, sulle risorse territoriali per l'immigrazione e sui bisogni e le emergenze evidenziati dalla presenza di immigrati sul territorio provinciale;
- messa a regime della banca dati omogenea con le altre Province lombarde, con il coordinamento metodologico dell'Osservatorio Regionale;
- supporto all'Osservatorio Regionale per la raccolta sistematica dei progetti e della documentazione relativa ai progetti territoriali ai fini del loro monitoraggio;
- supporto all'Osservatorio Regionale nella pianificazione e organizzazione di attività di divulgazione e diffusione dei prodotti;
- supporto dell'Osservatorio Regionale per la realizzazione delle sperimentazioni regionali;
- supporto all'Osservatorio Regionale per il monitoraggio sistematico di alcuni aspetti fondamentali concernenti l'evoluzione del fenomeno migratorio e la realizzazione di approfondimenti tematici connessi all'evoluzione del fenomeno migratorio in Lombardia;
- partecipazione agli incontri del Tavolo interprovinciale e agli organismi dell'Osservatorio Regionale (Comitato Direttore Integrato, Comitato Scientifico);
- raccordo con gli enti e le istituzioni locali del territorio provinciale;
- collegamento e integrazione con altri osservatori settoriali;
- predisposizione materiali di diffusione e pubblicazioni, presentazione e circolazione dei risultati delle attività e delle monografie provinciali (Annuario statistico ORIM).

6. Produzione e diffusione dei risultati dell'Osservatorio e attività di consulenza

Nel corso di ogni anno solare verranno prodotte delle pubblicazioni e sarà assicurata la loro divulgazione a titolo gratuito.

a. Prodotti editoriali:

- rapporto regionale annuale con dettaglio territoriale;
- monografie relative ad approfondimenti provinciali;
- monografie relative ad approfondimenti tematici;
- relazioni sugli interventi effettuati;
- relazione sulle analisi degli interventi;
- altri strumenti a sostegno di sperimentazioni e di interventi innovativi;
- guide informative.

b. Attività di divulgazione:

- supporto alla presentazione di monografie provinciali;
- progettazione, organizzazione del Convegno Nazionale per la presentazione di dati annuali e degli esiti delle ricerche;

- organizzazione di seminari e workshop tematici;
- implementazione della Banca dati dell'Osservatorio Regionale nelle sue diverse Sezioni, aggiornandola periodicamente;
- distribuzione e spedizione dei prodotti;
- servizio *on-line*:
www.famiglia.regione.lombardia.it e *www.ismu.org/ORIM*;
- registrazione dei prodotti mediante codici di identificazione riconosciuti a livello internazionale (ISBN - International Standard Book Number);
- attivazione di una sezione del Sito dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità in una o più lingue della comunità Europea.

Inoltre, l'ORIM svolge un servizio di consulenza sulle materie oggetto delle indagini dell'Osservatorio nei confronti del sistema regionale.

III - ORGANI

1. **Comitato Direttore.** È costituito dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - e dalla Fondazione ISMU. In base alle proposte avanzate dal Comitato Direttore Integrato e dal Comitato Scientifico stabilisce le linee programmatiche del Piano annuale, ripartisce il *budget*, verifica l'attività svolta e la divulgazione dei risultati. È convocato almeno una volta all'anno dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione.
2. **Comitato Direttore Integrato.** È costituito dalla Regione Lombardia - Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale -, dalla Fondazione ISMU e da altre amministrazioni locali o Enti interessati a partecipare con continuità all'iniziativa. Propone al Comitato Direttore le attività da svolgere per il piano di lavoro annuale. A tal fine, viene convocato dalla Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione almeno una volta all'anno in funzione della programmazione delle attività.
3. **Comitato Scientifico.** È costituito da almeno un rappresentante di ciascuno degli enti che hanno riconfermato la loro disponibilità a collaborare alla realizzazione delle attività dell'Osservatorio. Il Comitato Scientifico è l'organo che propone al Comitato Direttore le tematiche da affrontare, concorre alla realizzazione dei progetti di ricerca, esprime pareri sulle tematiche migratorie su richiesta della Regione e sulla qualità scientifica dei prodotti dell'ORIM. Il Comitato Scientifico è costituito dai seguenti soggetti:
 - Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale - Regione Lombardia;
 - Fondazione ISMU;
 - Dipartimento di statistica e Dipartimento giuridico delle istituzioni nazionali ed europee dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca;
 - Dipartimento di sociologia e Istituto giuridico Università Cattolica del S. Cuore;
 - Dipartimento degli Studi Sociali e Politici dell'Università degli Studi di Milano;
 - Dipartimento di Architettura e pianificazione del Politecnico di Milano;
 - Diocesi di Milano;
 - Synergia s.r.l.;
 - Direzione Regionale Scolastica per la Lombardia;
 - Rappresentante degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione;
 - Coordinatore del Tavolo Interprovinciale degli OPI.

È convocato almeno due volte all'anno dal coordinatore generale dell'ORIM. Inoltre, sulla base di esigenze specifiche potranno essere invitati a partecipare agli incontri del Comitato Scientifico soggetti e rappresentanti di altri enti e istituzioni nonché i referenti responsabili delle ricerche previste nel Piano Annuale.

IV - STRUTTURA ORGANIZZATIVA

1. **Coordinamento.** È gestito dal *coordinatore generale* che garantisce la realizzazione e la qualità scientifica delle iniziative decise dal Comitato Direttore, convoca e coordina il Comitato Scientifico e predisporre gli atti da sottoporre all'approvazione del C.d.A della Fondazione ISMU per la parte di sua competenza in quanto ente gestore dell'ORIM. Per lo

svolgimento delle attività dell'Osservatorio il coordinatore generale si avvale di un *coordinatore operativo* e della *segreteria tecnico-organizzativa e amministrativa*. Il *coordinatore operativo* ha il compito di monitorare la realizzazione delle attività del Programma annuale, di assicurare il raccordo tecnico funzionale con i diversi uffici della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione, di mantenere rapporti continuativi con gli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI) e di gestire i lavori del Tavolo Interprovinciale.

2. **Segreteria tecnico-organizzativa e amministrativa.** Dipende dal *coordinatore generale* e ha il compito di supportare organizzativamente la realizzazione dei progetti, delle iniziative pubbliche e seminariali, dell'attività editoriale e l'implementazione della Banca dati. Una segreteria amministrativa si occuperà dell'espletamento delle pratiche amministrative concernenti tutte le attività svolte dall'ORIM. La Segreteria tecnico-organizzativa e la Segreteria amministrativa sono affidate alla Fondazione ISMU, che vi provvederà con risorse *ad hoc* di personale e strutture la cui copertura finanziaria sarà a carico dell'Osservatorio.

V - TAVOLO INTERPROVINCIALE

È costituito dai rappresentanti degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione (OPI), ne fanno parte anche la Fondazione ISMU e la Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia. Ha la funzione di garantire il coordinamento della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione. Inoltre, esso assicura il raccordo tra il Comitato Scientifico e le Province, nonché indica le esigenze e le linee programmatiche a livello di politiche locali. Tali indicazioni vengono riferite dal rappresentante dal Tavolo Interprovinciale - eletto della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione - in sede di Comitato Scientifico. La gestione e il coordinamento del Tavolo Interprovinciale è affidato alla Fondazione ISMU.

VI - TEMPI E COSTI

L'attività e i relativi risultati (vedi Parte II), sono normalmente cadenzati sull'anno solare. La presente convenzione ha una durata complessiva di 5 anni.

I costi annuali sono stimati in circa € 700.000,00 (5), di cui:

- il 10% quale concorso alle spese di gestione e di struttura della Fondazione ISMU;
- almeno il 12% quale copertura, per la durata della presente convenzione, dei costi della struttura tecnica-organizzativa e amministrativa dell'ORIM.

ALLEGATO B

SCHEMA DI CONVENZIONE

Proseguimento delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, in raccordo con la rete degli osservatori provinciali sull'immigrazione - OPI

(approvato con d.g.r. n. del

L'Anno, il giorno,
del mese di, nella sede della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale dell'ente Regione Lombardia, sita in Milano, via Pola 9/11

TRA

La **Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale**, c.f. 80050050154, p. IVA 12874720159, nella persona del Direttore Generale dott. Umberto Fazzone, domiciliato per la carica in Milano, via Pola 9/11

E

la **Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità**, denominata anche Fondazione ISMU, c.f. 9712870158, di seguito indicata come Fondazione, con sede in Milano, via Manin, 23 nella persona del Presidente dottor Paolo Raineri

PREMESSO CHE:

1. la Regione Lombardia ha stabilito con legge statutaria n. 1 del 30 agosto 2008 che l'Amministrazione regionale cura la raccolta e l'elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione

(5) Tale stima non riguarda le attività di cui alla parte II - Attività dell'Osservatorio - punto 3 - Attività Sperimentali e punto 5 - Attività previste dal Progetto «Rete degli Osservatori Provinciali».

- ne della Regione e che a tal fine il Consiglio e la Giunta si avvalgono di organismi autonomi a partecipazione regionale (art. 47), nonché promuove politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri (comma 4 lett. h art. 2);
2. la Regione Lombardia ha stabilito, con la l.r. n. 3 del 12 marzo 2008 – Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n. 12 del 17 marzo 2008 «Governo della rete degli interventi degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sanitario», di promuovere condizioni di benessere e inclusione sociale della persona secondo il principio di universalità del diritto di accesso e uguaglianza (artt. 1 e 2) e in particolare come specificato all'art. 4 di contrastare forme di discriminazione di ogni natura e favorisce l'integrazione degli stranieri attraverso approcci interculturali al fine di prevenire il fenomeno dell'esclusione sociale e assicurare la socialità e la coesione sociale;
 3. con d.c.r. n. VI/1279 del 7 luglio 1999 il Consiglio regionale della Lombardia, in relazione al Programma pluriennale di interventi concernenti l'immigrazione per il biennio 1999/2000, ha impegnato la Giunta a istituire un Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia 2 agosto 1999, n. 31);
 4. la Regione Lombardia – impegnata nella promozione delle opportunità politiche, sociali d'accoglienza e d'integrazione della popolazione straniera, che soddisfa l'interesse generale della comunità regionale all'attuazione di misure di convivenza in una società multiculturale – e la Fondazione ISMU – istituzione che ha consolidato, negli anni, un rapporto qualificato con le amministrazioni locali centrali e periferiche, affermandosi come valente interlocutore riguardo ai diversi aspetti del fenomeno migratorio – hanno avviato, sulla base della deliberazione della Giunta regionale n. 7/2526 del 5 dicembre 2000 e successivo rinnovo con d.g.r. n. 7/20099 del 23 dicembre 2004, un rapporto di collaborazione finalizzato all'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità – ORIM, volto a supportare la programmazione regionale in materia di immigrazione, nonché la promozione di interventi specifici e di sperimentazioni sulle problematiche concernenti il fenomeno dell'immigrazione;
 5. la Fondazione ISMU non persegue scopi di lucro e opera nel settore dei servizi sociali, come definiti dall'art. 128 del d.lgs. del 31 marzo 1998 n. 112, e successive modificazioni e integrazioni, per il perseguimento di finalità istituzionali di interesse generale, offrendo alla comunità un centro gratuito di servizio per lo studio e la ricerca scientifica rivolta ai bisogni e alle necessità della moderna società multietnica lombarda;
 6. la Fondazione ISMU, nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali, si propone di offrire alla collettività un centro gratuito di servizio per lo studio e la ricerca scientifica rivolta ai bisogni e alle necessità della moderna società multietnica lombarda attraverso la documentazione e l'elaborazione di dati e informazioni sui rapporti multietnici, la promozione di studi, di ricerche e di analisi dirette alla creazione di progetti attinenti il fenomeno, l'attività di consulenza alle istituzioni pubbliche, anche con il coinvolgimento di altri enti pubblici o privati;
 7. la Regione Lombardia, ai sensi della d.g.r. del 31 maggio 2002, n. 9179, partecipa quale fondatore successivo alla Fondazione ISMU, conformemente con quanto previsto dall'art. 2, comma 1 della legge regionale 12 settembre 1986, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni;
 8. la Regione Lombardia con d.g.r. n. 9656 del 5 luglio 2002 ha provveduto a nominare un proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione della Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità;
 9. la Regione Lombardia con d.c.r. n. VII/620 del 22 ottobre 2002 riguardante il Documento di Programmazione Economico Finanziario Regionale e successivi aggiornamenti conferisce alla Fondazione per le Iniziative e lo Studio sulla Multietnicità (ISMU) il compito di promuovere e di sostenere le iniziative di approfondimento e di intervento sui diversi aspetti al fine di favorire una sempre maggiore integrazione etnica quale ente partecipato e fondazione di interesse regionale;
 10. la Fondazione ISMU ha ottemperato agli impegni sottoscritti con la Convenzione del 2000 di cui alla d.g.r. n. 7/2526 del 5 dicembre 2000, e successivo rinnovo con d.g.r. n. 7/20099 del 23 dicembre 2004 e che nel corso dell'incarico ha gestito l'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità con incisività ed efficienza garantendo la realizzazione di tutte le attività previste e una produttività di alto livello scientifico riscontrabile dal numero di volumi pubblicati e distribuiti nel rispetto delle scadenze prescritte, dalla partecipazione alle iniziative di divulgazione dei risultati quali convegni annuali e seminari di approfondimento sui tematici;
 11. la Fondazione ISMU ha altresì realizzato nel corso dell'ultimo decennio le seguenti sperimentazioni e progetti pilota regionali garantendone l'analisi e la verifica degli interventi al fine di rispondere ai bisogni sociali emergenti:
 - «Sviluppo della funzione della mediazione linguistico culturale: mediazione linguistico culturale in ambito amministrativo», in attuazione dell'Accordo tecnico sottoscritto in data 19 dicembre 2001 tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali – Dipartimento delle Politiche sociali e previdenziali – e la Regione Lombardia – Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale di cui alla d.g.r. n. 7/9568 del 28 giugno 2002;
 - «Promozione della permanenza legale e dell'istituto della carta di soggiorno», di cui alla d.g.r. n. 7/9568 del 28 giugno 2002;
 - «Monitoraggio sperimentazione regionale relativo all'attuazione dei progetti piloti dell'accordo sugli interventi concernenti l'immigrazione» di cui alla d.g.r. n. 7/9568 del 28 giugno 2002;
 - «Women East Smuggling Trafficking (W.E.S.T.)», realizzato sulla base della d.g.r. n. 7/9920 del 26 luglio 2002;
 - «Progettazione e sperimentazione di un modello di osservatorio epidemiologico sull'immigrazione», realizzato sulla base della delibera n. 7/16010 del 16 gennaio 2004;
 - «Certifica il tuo italiano. La lingua per conoscere e farsi conoscere», di cui alle d.g.r. 1519 del 22 dicembre 2005 – d.g.r. 6572 del 13 febbraio 2008;
 - «SE.M.I.N.A – Servizi ai Migranti per l'Integrazione/Accompagnamento», di cui al decreto 1865 del 28 febbraio 2008 e al decreto 5277 del 22 maggio 2008;
 - «RADICI – Regole per il mercato dell'alloggio: diffondere informazioni e condividere interventi», di cui all'Allegato A della d.g.r. 7435 del 13 giugno 2008;
 - «Monitoraggio, verifica e restituzione dei risultati del Programma sperimentale di interventi», di cui all'Allegato A della d.g.r. 7435 del 13 giugno 2008;
 - «Valore Lavoro», in esecuzione dell'Accordo del 29 dicembre 2008 tra Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali e Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, attuato con d.g.r. 9391 del 6 maggio 2009;
 12. alla Fondazione ISMU si riconoscono requisiti di professionalità e di esperienza necessari per il funzionamento e la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità per la cui attività sono stati attribuiti elogi accademici e scientifici di successo attestati dalla partecipazione costante, numerosa e qualificata al convegno annuale dell'Osservatorio regionale per l'integrazione e la multi etnicità nonché dalla rassegna stampa dedicata;
- Considerato che con la d.g.r. n. del «Proseguimento delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità della Regione Lombardia: rinnovo della convenzione con la Fondazione ISMU»
- è stato approvato il «Progetto per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multietnicità, in raccordo con la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione – OPI»;
 - è stata confermata alla Fondazione ISMU l'incarico per il coordinamento generale e l'espletamento delle attività previste dal Progetto.

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Art. 1

Oggetto della Convenzione

La presente convenzione viene sottoscritta da Regione Lombardia – Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale e la Fondazione ISMU di Milano per stabilire gli adempimenti reciproci e le condizioni che regolano le attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multiethnicità – ORIM, secondo quanto stabilito dal «Progetto per la prosecuzione delle attività dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multiethnicità», in raccordo con la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione – OPI, allegato A di cui alla d.g.r. n.del.....,

Art. 2

Finalità e obiettivi

Garantire la realizzazione del citato Progetto per la prosecuzione e l'implementazione delle attività dell'Osservatorio Regionale finalizzato a fornire all'amministrazione regionale dati certi e tempestivi sull'evoluzione dell'immigrazione in Lombardia, indispensabili alla conoscenza e alla comprensione del fenomeno stesso, funzionali alla programmazione territoriale e alla definizione di politiche per l'integrazione.

Art. 3

**Impegno della Regione Lombardia –
D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale**

La Regione Lombardia – per il tramite della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, coerentemente agli atti di programmazione e di indirizzo regionale in materia di immigrazione e di sviluppo della qualità e della coesione sociale, si impegna a dare continuità alla collaborazione istituzionale già avviata con la Fondazione ISMU perché si proceda nella realizzazione delle attività proprie dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multiethnicità.

A tal fine si impegna a:

- garantire la continuità di funzionamento degli Organi dell'Osservatorio regionale e assicurare le convocazioni previste in funzione della programmazione e attuazione delle attività;
- partecipare agli incontri degli organismi dell'Osservatorio Regionale e del Tavolo Interprovinciale attraverso rappresentanti dei propri uffici di competenza;
- mantenere il raccordo costante con la Struttura organizzativa e con gli organismi dell'ORIM per verificare l'adeguatezza degli interventi e individuare eventuali correttivi atti a superare le criticità;
- assicurare il raccordo con le unità organizzative, le strutture e le unità operative che si occupano del tema della Direzione Famiglia e Solidarietà sociale nonché il raccordo con gli altri uffici della Giunta regionale;
- sostenere la rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione aderenti al sistema dell'Osservatorio Regionale;
- supportare la Fondazione ISMU nella gestione dell'Osservatorio per la realizzazione di tutte le attività previste;
- assicurare gli adempimenti amministrativi funzionali all'erogazione delle risorse nei tempi previsti;
- concordare con la Fondazione ISMU la realizzazione di eventuali attività di sperimentazione regionale o progetti pilota, definendo le risorse necessarie.

Art. 4

Impegno della Fondazione ISMU

La Fondazione ISMU, mettendo a disposizione il proprio patrimonio di conoscenze e competenze, si impegna a:

- garantire la corretta gestione e la piena realizzazione di tutte le attività dell'Osservatorio Regionale ORIM nelle modalità previste dal citato «Progetto»;
- presentazione della proposta del Piano di Lavoro Annuale, del Piano Esecutivo di attività e dei rapporti semestrali sullo stato di avanzamento delle attività;
- assicurare continuità di funzionamento al Comitato Scientifico e la costituzione di gruppi di ricerca e di lavoro, in raccordo con la Regione Lombardia;
- partecipare alle funzioni dei diversi Organi dell'Osservatorio;

- provvedere al funzionamento della Struttura organizzativa per le attività di coordinamento generale e operativo, nonché di segreteria tecnico-organizzativa e amministrativa, secondo le modalità più funzionali alla gestione delle attività dell'Osservatorio;
- garantire il coordinamento del Tavolo Interprovinciale al fine della realizzazione delle attività della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione;
- tenere costantemente informata la Regione sulle fasi di attuazione delle attività, assicurando il raccordo con gli uffici della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale e dell'amministrazione regionale competenti nelle aree di studio e di intervento oggetto della presente Convenzione;
- ottemperare agli atti di sua competenza previa approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ISMU per la parte di propria competenza in quanto ente gestore dell'ORIM.

Art. 5

Organi dell'Osservatorio e Struttura organizzativa

Per il raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio, sono individuati il Comitato Direttore, il Comitato Direttore Integrato, il Comitato Scientifico e una Struttura Organizzativa, costituita da un Coordinamento e da una Segreteria tecnico-organizzativa e amministrativa, con i compiti e le modalità di funzionamento definite specificatamente nelle Sezioni III e IV del Progetto di cui alla d.g.r. richiamata all'art. 1 della presente convenzione.

Art. 6

Attività dell'Osservatorio

Per il perseguimento degli obiettivi sopra indicati, la Fondazione ISMU si impegna a espletare le attività indicate alla Sezione II del «Progetto» e qui riportate sinteticamente:

- monitoraggio del fenomeno migratorio;
- realizzazione di approfondimenti tematici su aspetti rilevanti ed emergenti concernenti l'evoluzione del fenomeno migratorio;
- realizzazione di attività sperimentali regionali volte a rispondere a bisogni sociali emergenti sulla base di risorse e finanziamenti specificatamente dedicati;
- potenziamento e gestione della Banca dati *on line*;
- coordinamento della rete degli Osservatori Provinciali sull'Immigrazione – OPI;
- produzione e diffusione dei risultati delle attività di ricerca;
- servizio di consulenza sulle materie oggetto delle indagini dell'Osservatorio nei confronti degli enti e delle istituzioni pubbliche, anche attraverso la predisposizione di pareri *ad hoc*.

Art. 7

Raccordo con altri osservatori

La Regione Lombardia assicura il raccordo con gli osservatori della D.G. Famiglia e Solidarietà Sociale e con gli altri osservatori settoriali della Giunta ai fini dell'interscambio dei dati e delle informazioni. L'ISMU si impegna a rendere tempestivamente disponibili i dati dell'Osservatorio Regionale per l'integrazione e la multi ethnicità.

Art. 8

Prodotti dell'Osservatorio e attività di diffusione

La Fondazione ISMU si impegna a curare per l'Osservatorio Regionale la realizzazione dei prodotti editoriali indicati alla Sezione II punto 6 del Progetto – di cui all'art. 1 del presente atto – e declinati nel Piano Annuale, nel rispetto delle richieste della Regione e in raccordo con la stessa. La divulgazione dei prodotti sarà garantita con le modalità definite dal citato Progetto e realizzata mediante i più appropriati strumenti di comunicazione quali: sito web, servizio Banca dati, pubblicazioni, convegni, seminari tematici.

La Fondazione ISMU provvederà alla stampa dei prodotti secondo le indicazioni regionali apponendo i loghi previsti e assicurando l'identificazione dei volumi mediante i codici di identificazione riconosciuti a livello internazionale (ISBN – International Standard Book Number).

La Fondazione si impegna altresì a non dare alcuna divulgazione dei dati acquisiti senza il consenso scritto della Regione che deve intendersi quale esclusiva proprietaria dei dati stessi.

Art. 9
Finanziamento delle attività

Per la realizzazione delle attività previste dal «Progetto» (allegato A alla d.g.r. di cui all'art. 1 della presente Convenzione), la Regione si impegna a erogare a favore della Fondazione ISMU il contributo annuale di 700.000,00 euro. Il contributo verrà erogato in tre «tranche», sulla base di richiesta formale del soggetto beneficiario, con le seguenti modalità:

- 50% del contributo, entro 60 gg. a decorrere dalla data di ricevimento del piano annuale delle attività da parte del soggetto assegnatario del contributo;
- 40% entro 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione comprovante lo stato di avanzamento pari almeno al 60% delle attività previste comprensivo della rendicontazione tecnico contabile;
- il restante 10% a titolo di saldo entro 90 gg. a decorrere dalla data di ricevimento della relazione finale sulla completa attività svolta e i prodotti realizzati, contestualmente alla presentazione della rendicontazione contabile.

Art. 10
Decorrenza, durata e recesso dalla Convenzione

La presente Convenzione avrà la durata di cinque anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, con facoltà di proroga da parte della Regione.

Le parti potranno recedere dalla Convenzione anche prima della scadenza prevista dando preavviso di almeno 90 giorni alla controparte mediante invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 11
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003 l'ente/società contraente assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati in esecuzione del presente contratto, la cui titolarità resta in capo a Regione Lombardia.

Titolare del trattamento è la Giunta regionale nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è la Fondazione ISMU nella persona del suo Segretario Generale.

Responsabile del trattamento interno è il Direttore della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale.

La Fondazione ISMU:

1. Dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.
2. Si obbliga a ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs. 196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.
3. Si impegna ad adottare le disposizioni contenute nell'allegato al decreto 5709 del 23 maggio 2006 nonché a rispettare le eventuali istruzioni specifiche ricevute relativamente a peculiari aspetti del presente incarico/servizio.
4. Si impegna a nominare, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato.
5. Si impegna a comunicare a Regione Lombardia ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento dei dati personali di cui è titolare Regione Lombardia, affinché quest'ultima ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento.
6. Si impegna a nominare e indicare a Regione Lombardia una persona fisica referente per la «protezione dei dati personali».
7. Si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente il proprio committente in caso di situazioni anomale o di emergenze.
8. Consente l'accesso del committente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Art. 12
Risoluzione delle controversie

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, all'esecuzione e alla validità della presente convenzione si indica quale Foro competente esclusivo quello di Milano.

Art. 13
Registrazione della Convenzione

La presente Convenzione è prodotta in quattro esemplari, dei quali uno viene conservato presso la Giunta regionale Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale, uno presso la Fondazione ISMU di Milano, uno presso la Giunta regionale Direzione Generale Affari Generali - Unità Organizzativa Contratti e il quarto a valere per la registrazione qualora fosse richiesto in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 40 del d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, le cui spese sono a carico della Fondazione ISMU di Milano.

Milano,

Letto, confermato e sottoscritto

per la Regione Lombardia
Direzione Generale Famiglia
e Solidarietà Sociale:
Umberto Fazzone

per la Fondazione ISMU
di Milano
Presidente:
Paolo Raineri

(BUR20090114)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10472

(4.0.0)

Schema di accordo con Federfidi Lombarda s.r.l. per favorire lo sviluppo e l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Programma Regionale di Sviluppo dell'VIII legislatura, approvato con d.c.r. 26 ottobre 2005 n. VIII/25 che tra le grandi priorità a sostegno della competitività del Sistema Lombardia indica il miglioramento delle condizioni di accesso al credito;

- il Documento di Programmazione Economico-Finanziaria Regionale 2009-2011, approvato con d.c.r. n. VIII/685 del 29 luglio 2008, che tra le politiche a sostegno della competitività delle imprese promuove l'accesso al credito anche attraverso il rafforzamento del sistema delle garanzie;

Vista la l.r. n. 1/2007 «Strumenti di competitività per le imprese e il territorio della Lombardia» e in particolare:

- l'art. 1 che individua l'«Imprenditorialità» tra gli obiettivi da perseguire per la crescita competitiva del sistema produttivo della Lombardia anche attraverso lo sviluppo ed il consolidamento patrimoniale e finanziario delle imprese;

- l'art. 2 che elenca gli strumenti attraverso i quali perseguire la realizzazione degli obiettivi descritti dall'art. 1, tra i quali il «credito», inteso come l'insieme degli interventi di facilitazione all'accesso al credito da parte delle imprese anche attraverso il potenziamento degli strumenti di garanzia;

- l'art. 3, comma 1, che prevede che l'attuazione degli obiettivi della legge possa avvenire attraverso la stipula di specifici accordi;

Considerata la d.g.r. n. 8324 del 29 ottobre 2008 «Presa d'atto della comunicazione del Presidente Formigoni di concerto con gli assessori La Russa, Zambetti, Nicoli Cristiani, Rossoni, Ferrazzi e Prosperini avente ad oggetto «Stato di attuazione della legge regionale in materia di competitività e misure per fronteggiare l'attuale crisi finanziaria» in cui, alla luce della crisi che ha colpito recentemente il mercato finanziario, sono stati riorientati alcuni strumenti finanziari al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle PMI e sono stati definiti una serie di interventi urgenti per il sostegno alle imprese lombarde che nel loro insieme costituiscono il «Pacchetto misure anticrisi per le imprese»;

Considerato che, in occasione dei confronti realizzati con i soggetti rappresentativi delle realtà istituzionali ed imprenditoriali lombarde allo scopo di promuovere iniziative per contrastare gli effetti della crisi finanziaria internazionale in atto, sono emerse proposte orientate ad avvalersi del sistema delle garanzie per favorire l'accesso al credito delle PMI;

Ritenuto opportuno, vista la convergenza sostanziale degli obiettivi con le indicazioni a carattere generale contenute nella d.g.r. n. 8324/2008, promuovere un'azione tra Regione Lombardia e Federfidi Lombarda;

Visto il progetto «Accordo di finanziamento subordinato con Federfidi» di cui all'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente provvedimento - il cui principale obiettivo è favorire lo sviluppo e l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese, attraverso la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie;

Preso atto che «Federfidi Lombardia s.r.l. consortile» è l'unico organismo di garanzia di 2° grado presente sul territorio in grado di operare con una rete capillare in relazione al sistema di garanzie;

Ritenuto di assegnare a Federfidi Lombardia s.r.l. consortile l'importo complessivo di € 2.500.000,00 a titolo di finanziamento subordinato allo scopo di favorire lo sviluppo e l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese, attraverso la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie, ai sensi dell'art. 13 della legge 26 novembre 2003, n. 326;

Ritenuto necessario disciplinare attraverso un apposito accordo i rapporti tra Regione Lombardia e Federfidi Lombardia s.r.l. consortile per l'utilizzo del prestito subordinato di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, per una spesa complessiva a carico del bilancio regionale pari a € 2.500.000,00;

Dato atto che la spesa di € 2.500.000 trova copertura finanziaria:

- per € 467.383,87 sul capitolo 4047.3.7.1.3.35 del bilancio 2009,

- per € 2.032.616,13 sul capitolo 5775.3.7.1.2.34 del bilancio 2009;

Ritenuto di dover stipulare con Federfidi Lombardia s.r.l. consortile un Accordo di finanziamento subordinato in cui vengono regolamentati gli aspetti relativi alla gestione operativa del finanziamento concesso da Regione Lombardia;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di assegnare a Federfidi Lombardia s.r.l. consortile l'importo complessivo di € 2.500.000,00 a titolo di finanziamento subordinato allo scopo di favorire lo sviluppo e l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese, attraverso l'attività di concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie;

2. l'importo di € 2.500.000,00 trova la copertura finanziaria per € 467.383,87 sul capitolo 4047.3.7.1.3.35 del bilancio 2009, per € 2.032.616,13 sul capitolo 5775.3.7.1.2.34 del bilancio 2009;

3. di stabilire che l'impegno e la liquidazione verranno fatti con successivo atto del dirigente della Struttura Raccordo tra le Politiche Nazionali e Comunitarie;

4. di approvare lo schema di Accordo di finanziamento subordinato tra Regione Lombardia e Federfidi Lombardia s.r.l. consortile di cui all'allegato 1 - parte integrante e sostanziale del presente atto;

5. di dare mandato al Direttore Generale della D.G. Agricoltura alla sottoscrizione dell'Accordo di finanziamento subordinato di cui all'allegato 1;

6. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO 1

ACCORDO DI FINANZIAMENTO SUBORDINATO

TRA

Regione Lombardia, con sede in Milano, via codice fiscale rappresentata da

E

Federfidi Lombardia Società consortile a r.l. con sede in Milano, via, iscritta al Registro delle Imprese al n., cod. fisc. e p. IVA n. in persona del, a quanto *infra* autorizzato (d'ora in avanti anche Federfidi)

PREMESSO CHE:

a. con deliberazione n. del la Giunta regionale ha deciso l'assegnazione in favore di Federfidi Lombardia s.r.l. consortile dell'importo complessivo di € 2.500.000,00 a titolo di finanziamento subordinato allo scopo di favorire lo sviluppo e l'accesso al credito delle

Piccole e Medie Imprese, attraverso la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie, ai sensi dell'art. 13 della legge 26 novembre 2003, n. 326;

b. con la medesima deliberazione n. del, la Giunta regionale ha approvato, altresì, lo schema di Accordo per la concessione del predetto finanziamento subordinato,

TUTTO CIÒ PREMESSO

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto anche ai fini della sua esatta interpretazione, tra le parti si conviene e stipula quanto segue.

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1.1 La Regione Lombardia concede, ai termini ed alle condizioni previsti nel presente accordo, a Federfidi, che a tal titolo accetta un finanziamento dell'importo massimo di € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) che sarà erogato con le seguenti modalità:

- € 2.500.000,00 entro il 31 dicembre 2009.

Art. 2 - Finalità del finanziamento

2.1 Il finanziamento di cui al presente accordo viene concesso dalla Regione Lombardia a Federfidi allo scopo di utilizzarlo in via prioritaria per favorire lo sviluppo e l'accesso al credito delle Piccole e Medie Imprese, attraverso la concessione di garanzie dirette, cogaranzie e controgaranzie, ai sensi dell'art. 13 della legge 26 novembre 2003, n. 326.

Federfidi, pertanto, in linea con il proprio oggetto sociale, si impegna a rispettare le predette finalità e le previsioni in proposito stabilite nei provvedimenti richiamati nelle premesse e nei provvedimenti e regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.

2.2 Federfidi, nell'ambito della gestione operativa del finanziamento, applica le disposizioni rivenienti dalle previsioni recate nella circolare n. 216 del 5 agosto 1996 di Banca d'Italia e successivi aggiornamenti, e in generale dalla normativa di vigilanza *pro tempore* vigente.

Art. 3 - Obblighi di Federfidi Lombardia

3.1 Federfidi in particolare è obbligata a quanto segue:

1. rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti;
2. trasmettere annualmente, entro il 30 aprile, alla Regione Lombardia il Rendiconto del finanziamento (situazione contabile, rendicontazione delle disponibilità, impegni ed insolvenze) alla data del 31 dicembre precedente;
3. trasmettere trimestralmente alla Regione Lombardia:
 - a. l'elenco delle operazioni attivate con le risorse del finanziamento;
 - b. l'elenco degli incagli e delle sofferenze;
 - c. l'elenco dei pagamenti effettuati e delle somme eventualmente recuperate;
 - d. la situazione delle disponibilità del finanziamento stesso;
4. fornire qualsiasi altra documentazione su richiesta della Regione Lombardia o terzo autorizzato ai fini del monitoraggio, controllo e valutazione dell'intervento;
5. garantire il rispetto della separatezza delle funzioni di gestione da quelle di pagamento e controllo, che devono essere affidate a soggetti con responsabilità chiaramente distinte e inseriti in aree indipendenti all'interno della struttura di Federfidi Lombardia.

Art. 4 - Determinazione della remunerazione del finanziamento

4.1 Sulle consistenze al 30 (trenta) giugno ed al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno sono rilevati gli interessi al tasso nominale pari al tasso previsto per le emissioni semestrali dei Buoni Ordinari del Tesoro rilevate nei mesi di giugno e dicembre per gli interessi da accreditarsi per il semestre successivo. L'eventuale revisione del tasso fissato dal presente accordo può avvenire mediante scambio di corrispondenza nell'ambito delle eventuali direttive della Giunta regionale.

4.2 Gli interessi come sopra determinati sono capitalizzati ed accreditati alle giacenze derivanti dal finanziamento alle date del 30 giugno e 31 dicembre.

4.3 Gli interessi generati a norma dei precedenti punti 3.1 e 3.2 sono utilizzati per le stesse finalità, a favore delle PMI.

Art. 5 – Durata dell'accordo

5.1 L'accordo di finanziamento decorre dalla data di sottoscrizione e ha scadenza il 31 dicembre 2019; il finanziamento sarà rimborsato, in misura parziale o totale, a richiesta di Regione Lombardia, il 1° gennaio 2020.

Art. 6 – Restituzione del capitale

6.1 La somma da restituire sarà costituita dall'importo del finanziamento originario complessivo maggiorato della remunerazione di cui al precedente art. 4 ed eventualmente diminuito secondo quanto previsto dal successivo art. 8, salvo comunque quanto previsto al successivo art. 7.

6.2 Decorsi cinque anni dalla erogazione dei versamenti del finanziamento, Federfidi potrà rimborsare anticipatamente lo stesso, in una o più soluzioni, previo il nulla osta della Banca d'Italia nel rispetto delle previsioni recate nella circolare n. 216 del 5 agosto 1996, settemo aggiornamento del 9 luglio 2007 e della normativa di vigilanza *pro tempore* vigente.

6.3 Fermo quanto previsto al precedente punto 6.1, Federfidi dovrà altresì restituire alla Regione Lombardia le eventuali somme successivamente recuperate a seguito della escussione delle controgaranzie e garanzie assunte a fronte dei finanziamenti garantiti da Federfidi a valere sul presente Accordo.

Art. 7 – Clausola di subordinazione

7.1 Resta espressamente inteso tra le parti che in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Federfidi le somme erogate con il finanziamento saranno rimborsate solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non egualmente subordinati.

Art. 8 – Assorbimento delle perdite

8.1 Le parti espressamente convengono – fermo restando in caso di liquidazione o di sottoposizione a procedure concorsuali di Federfidi la piena valenza del vincolo di subordinazione di cui al precedente art. 7 – che l'importo del debito di Federfidi a titolo di rimborso del finanziamento è progressivamente ridotto, ai fini dell'obbligo di restituzione di cui al precedente art. 6, in misura pari alle perdite subite dall'escussione delle garanzie concesse con le risorse rivenienti dal finanziamento medesimo.

8.2 Federfidi è obbligata a comunicare periodicamente l'entità delle perdite subite a norma del precedente punto 8.1 e la conseguente consistenza delle somme residue del finanziamento.

Art. 9 – Rimborso delle spese

9.1 Federfidi si impegna ad applicare commissioni a carico dei soggetti garantiti nella misura minima possibile, al fine di remunerare gli oneri di gestione ed amministrativi delle operazioni di garanzia a valere sulle risorse derivanti dal finanziamento.

Art. 10 – Contabilità separata

10.1 Federfidi è obbligata a gestire le somme a disposizione rivenienti dal finanziamento con contabilità analitica e separata e con obbligo di appostazione specifica nel bilancio d'esercizio, anche al fine di consentire alla Regione Lombardia di eseguire le verifiche e i controlli previsti nel precedente art. 3.

Art. 11 – Inadempimenti di Federfidi

11.1 La Regione Lombardia, in caso di gravi inadempimenti di Federfidi agli obblighi previsti dal presente accordo di finanziamento, si riserva il diritto di chiedere la risoluzione dello stesso accordo, fermi restando il vincolo di subordinazione di cui al precedente art. 8 e il previo nulla osta della Banca d'Italia al rimborso anticipato del finanziamento di cui al precedente art. 6, riservandosi altresì il diritto di agire per il risarcimento del danno subito in conseguenza dei suddetti inadempimenti.

Art. 12 – Riservatezza

12.1 Le parti rimangono Titolari autonomi del Trattamento dei dati ex d.lgs. 196/2003 (*privacy*).

Qualora le parti venissero a conoscenza, sia a causa dell'adempimento o realizzazione del presente accordo sia occasionalmente, di dati identificati dal d.lgs. sopra indicato come oggetto di trattamento, ciascuna garantisce l'applicazione delle norme sopra richiamate.

Le parti manterranno la più stretta riservatezza, confidenzialità e segretezza su tutte le informazioni e conoscenze reciprocamente scambiate o acquisite in connessione con il presente accordo e su tutti i dati, relativi alla reciproca attività, di cui ciascu-

na parte venga a conoscenza anche occasionalmente. Peraltro, gli impegni in questione non si applicano o si considerano cessati, a seconda dei casi, per quanto attiene a:

- informazioni e conoscenze già precedentemente in possesso del soggetto interessato e a lui liberamente disponibili;
- informazioni e conoscenze già di dominio pubblico o divenute tali senza colpa da parte del soggetto tenuto agli obblighi di tutela qui stabiliti;
- informazioni e conoscenze che il soggetto gravato degli obblighi di tutela qui stabiliti abbia ricevuto da terzi che ne possono legittimamente disporre, senza vincoli di segretezza;
- informazioni e conoscenze la cui rivelazione sia prescritta in virtù di norme di carattere pubblico o di disposizioni di autorità entro gli stretti limiti di tali prescrizioni.

Art. 13 – Foro competente

13.1 Per qualsiasi controversia inerente il presente accordo le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.

Art. 14 – Registrazione

14.1 Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Federfidi Lombardia

Regione Lombardia

(BUR20090115)

(5.3.1)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10492

Schema di Convenzione con SOGESID S.p.A. per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda relative al sito di interesse nazionale «Polo chimico di Rodano-Pioltello»

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 34 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 relativo alla disciplina generale in materia di Accordi di Programma;

Visto il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale» e successive modifiche ed integrazioni;

Rilevato che la bonifica delle aree contaminate, quale condizione essenziale e necessaria al fine di consentire il recupero delle aree incluse nel perimetro del Sito di Interesse Nazionale del Polo chimico di Rodano e Pioltello, è tra gli obiettivi operativi del PRS dell'VIII legislatura e del DPEFR 2007/2009;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Norme interventi in campo ambientale», che, all'art. 1, disciplina la realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi in concessione, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

Considerato che il sito «Polo chimico di Rodano/Pioltello» è stato dichiarato sito inquinato d'interesse nazionale con legge 308/2000, perimetrato con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 31 agosto 2001, e che la competente Direzione Generale per la Qualità della Vita del Dicastero ha attivato le procedure tecnico-amministrative per la bonifica delle aree inquinate e della falda idrica;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente del 18 settembre 2001, n. 486, concernente il regolamento recante il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

Visto il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 novembre 2006, n. 308, recante modifiche e integrazioni al decreto 486/2001;

Considerato che l'art. 2 del sopraccitato decreto ministeriale n. 308/2006, prevede il ricorso agli Accordi di Programma da sottoscrivere tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali territorialmente competenti per l'individuazione dei soggetti beneficiari nonché le modalità, le condizioni e i termini per l'erogazione dei finanziamenti previsti dal Programma Nazionale di bonifica e ripristino ambientale;

Preso atto che è in corso di predisposizione uno specifico Accordo di Programma finalizzato a disciplinare la progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza delle acque di falda del SIN di Pioltello e Rodano;

Rilevata pertanto la necessità di procedere celermente, nelle more della definizione del suddetto Accordo, alla predisposizione delle iniziative necessarie a dare avvio agli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda, atti a contenere la diffusione della contaminazione;

Considerato che, in materia di bonifica di siti inquinati, permangono in carico all'amministrazione pubblica gli interventi di caratterizzazione di aree pubbliche, nonché gli interventi di bonifica dei suoli e delle acque di falda, e gli eventuali interventi sostitutivi in danno ai soggetti obbligati inadempienti alle ordinanze sindacali;

Visto l'art. 18 della legge 31 luglio 2002, n. 179, di attuazione degli interventi nelle aree da bonificare;

Considerato che il 5 ottobre 2009, con prot. n. 20259/QdV/Di, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso la convenzione da sottoscrivere con la Regione Lombardia e la Società SOGESID S.p.A. per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda relative al SIN del Polo Chimico di Rodano e Pioltello;

Preso atto che i soggetti interessati alla sottoscrizione della Convenzione sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Regione Lombardia,
- Società SOGESID S.p.A.;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, di approvare l'allegato schema di Convenzione per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda relative al SIN del Polo Chimico di Rodano e Pioltello;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1. di approvare lo schema di Convenzione per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere funzionali alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda relative al SIN del Polo Chimico di Rodano e Pioltello, di cui all'allegato, parte integrante del presente atto;

2. di dare atto che i soggetti interessati alla sottoscrizione della Convenzione sono:

- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,
- Regione Lombardia,
- Società SOGESID S.p.A.;

3. di dare atto che alla firma della convenzione provvederà il Direttore Generale della Qualità dell'Ambiente, dr. Umberto Bezzoli;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

CONVENZIONE

TRA

- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di seguito denominato «Ministero», con sede e domicilio fiscale in Roma, via Cristoforo Colombo n. 44, codice fiscale 97222270585, agli effetti del presente atto rappresentato dal dirigente Direzione Qualità della Vita, dott. Marco Lupo, delegato alla sottoscrizione dal Direttore Generale con nota prot. 18895/QdV/DI del 16 settembre 2009;
- la Regione Lombardia, con sede e domicilio fiscale in Milano, via T. Taramelli n. 12, codice fiscale, agli effetti del presente atto rappresentata dal dott. Umberto Bezzoli, Direttore Generale della Direzione Qualità e Ambiente, U.O. attività estrattive e di bonifica, ufficio Bonifica aree contaminate;

E

- SOGESID S.p.A., di seguito «Sogesid» (cod. fis. e p. IVA. 04681091007) nella persona del Presidente e Amministratore Delegato avv. Vincenzo Assenza, domiciliato in ragione della carica e agli effetti del presente atto presso la sede della Società in via Calabria, n. 35 Roma, delegato al presente atto in forza dei poteri ad esso conferiti dal Consiglio di amministrazione del 4 settembre 2008;

Visto:

- la legge 9 dicembre 1998, n. 426 «Nuovi interventi in campo ambientale» che all'articolo 1 disciplina la realizzazione di

interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, anche al fine di consentire il concorso pubblico;

- la legge 388/2000 che ha individuato l'area del Polo chimico di Rodano e Pioltello (provincia di Milano) tra i Siti di bonifica di Interesse Nazionale;
- il decreto 31 agosto 2001, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 29 ottobre 2001 relativo alla perimetrazione del Sito di bonifica di Interesse Nazionale (SIN) di «Pioltello e Rodano»;
- che l'area in oggetto risulta interessata da inquinamento rispetto alle matrici ambientali quali suolo, sottosuolo, acque superficiali e sotterranee;
- il decreto ministeriale 18 settembre 2001, n. 468, recante «Programma nazionale di bonifica e ripristino dei siti inquinati» che ha assegnato al Sito di bonifica di Interesse Nazionale di «Pioltello-Rodano» risorse pari a € 6.404.065,55;
- la legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Finanziaria 2003) che, all'art. 77, comma 6, dispone lo stanziamento di € 4.000.000,00 per gli interventi di bonifica e risanamento ambientale del SIN di Pioltello-Rodano;
- il d.lgs. del 3 aprile 2006 n. 152 «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- il decreto ministeriale 28 novembre 2006, n. 308 «Regolamento recante integrazioni al decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 18 settembre 2001, n. 486, concernente il programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati»;
- la legge 31 luglio 2007, n. 179, concernente «Disposizioni in materia ambientale», che, all'art. 14, ha individuato nuovi Siti di bonifica di Interesse Nazionale;
- l'Atto di Intenti, stipulato in data 21 dicembre 2006, e l'Accordo di Programma del 21 dicembre 2007, tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Lombardia, la Provincia di Milano, il Comune di Rodano, il Comune di Pioltello, il Gruppo Zumino e Walde Ambiente, finalizzati alla realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbanistica dell'area ex Sisas, situata nei Comuni di Pioltello e Rodano;
- in particolare l'articolo 6 «Interventi di bonifica delle acque di falda», dell'Accordo di cui al punto precedente, che prevede la predisposizione di un progetto unitario di bonifica della falda per l'intero SIN, nell'ambito di un apposito Accordo di Programma tra le Amministrazioni Pubbliche competenti;

CONSIDERATO:

- che, nell'ambito della Conferenza di Servizi decisoria del 24 maggio 2005 (e successive) per il SIN di «Pioltello e Rodano», è emersa la necessità di provvedere alla definizione di interventi di messa in sicurezza della falda finalizzati ad impedire la diffusione delle acque di falda contaminate;
- che la Conferenza di Servizi decisoria dell'11 ottobre 2007 ha preso atto della sopravvenuta non disponibilità da parte di ARPA Lombardia a prendersi in carico la stesura del progetto per la messa in sicurezza e bonifica della falda;
- l'impegno più volte ribadito dalla Pubblica Amministrazione, da ultimo nella Conferenza di Servizi decisoria dell'11 ottobre 2007 sopra richiamata, a procedere alla predisposizione di uno specifico Accordo di Programma finalizzato, tra l'altro, a disciplinare la progettazione e realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda del SIN di «Pioltello e Rodano»;
- la necessità di procedere celermente, nelle more della definizione del suddetto Accordo, alla predisposizione delle iniziative necessarie a dare avvio agli interventi di messa in sicurezza e successiva bonifica delle acque di falda, atti a contenere la diffusione della contaminazione; che si ritiene opportuno affidare tali attività ad un soggetto pubblico qualificato, attraverso apposita Convenzione che dovrà disciplinare modalità e termini di espletamento delle indagini e della attività di progettazione della bonifica delle acque di falda nelle aree del SIN di «Pioltello e Rodano»;

PREMESSO:

- che Sogesid, costituita con decreto del Ministero del Tesoro di concerto con il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica del 27 gennaio 1994 ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 3 aprile 1993, n. 96, per via dell'attività svolta, della natura pubblica e dei servizi affidati, viene ricompresa nella

definizione di «organismo di diritto pubblico» introdotta dall'art. 3 punto 25 e ss. del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, rientrando nel novero di quei soggetti che perseguono un fine pubblico in quanto istituiti per soddisfare bisogni di interesse generale;

- che, pertanto, nella realizzazione dei compiti ad essa attribuiti la Sogesid espleta la funzione di «amministrazione agiudicatrice» non partecipando a procedure di evidenza pubblica;
- che, così come disposto dall'art. 1 comma 503 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, Sogesid ha adeguato il proprio Statuto sociale al fine di svolgere attività strumentali alle esigenze, finalità, competenze ed attribuzioni istituzionali del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- che tra le suddette attività vi è il tema delle bonifiche e della salvaguardia ambientale;
- che, altresì, tra le competenze della Sogesid, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dello Statuto sociale, rientrano quelle relative:
 - alla programmazione ed attuazione degli interventi di bonifica finalizzati al risanamento ambientale;
 - ad azioni in materia di valutazione e risarcimento del danno ambientale;
 - alla prevenzione e ai piani di intervento e monitoraggio per la tutela delle acque marine dall'inquinamento;
 - alla protezione e al ripristino dei corpi idrici ed al supporto ai controlli e alla vigilanza in materia di inquinamento delle acque interne, superficiali e sotterranee;
- che il Ministero esercita sulla Sogesid un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi;
- che il «Documento di indirizzo del Signor Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare alla Società Sogesid S.p.A. per le attività 2009», individua, tra le aree di intervento per le quali il Ministero si avvale della Sogesid, il settore delle bonifiche e quello della gestione delle risorse idriche e del servizio idrico integrato;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 2 lettera a) del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 la Sogesid è esonerata dalla presentazione della certificazione antimafia, in quanto società a capitale pubblico;
- che le erogazioni delle risorse finanziarie per l'espletamento delle attività saranno effettuate direttamente dalla Regione Lombardia secondo le modalità appresso indicate;
- che ai fini della presente Convenzione la Regione Lombardia svolgerà pertanto le funzioni di «soggetto erogatore» e sottoscrive la presente Convenzione per conoscenza e presa d'atto;
- che con nota del 6 maggio 2008, prot. n. 10443/QdV/DI, il Ministero ha proposto alla Regione, tra l'altro, la stipula di apposita Convenzione avente finalità di cui alla presente;
- che con nota del 10 giugno 2008, prot. 14240, la Regione ha manifestato, tra l'altro, la propria disponibilità a partecipare alla stipula della Convenzione di cui al punto precedente;
- che con nota del 16 luglio 2009, prot. 14026, la Regione ha sollecitato la predisposizione del progetto unitario di bonifica della falda nel SIN di Pioltello-Rodano, mediante apposito incarico da parte del Ministero, garantendo la necessaria collaborazione per l'individuazione congiunta del soggetto cui affidare la realizzazione del progetto;
- che, a seguito della corrispondenza pregressa con la Regione, con nota del 6 agosto 2009, protocollo n. 16861/QDV/DI/XIV/XIII/IX/VII-VIII, il Ministero ha incaricato la Sogesid, in qualità di Soggetto Attuatore, di predisporre le attività e la documentazione funzionale alla definizione della presente Convenzione;
- che il Direttore Generale della Qualità della Vita, con nota prot. 18895/QdV/DI del 16 settembre 2009, ha delegato il dirigente dott. Marco Lupo alla sottoscrizione della presente Convenzione;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Richiami e premesse

1. Quanto richiamato e premesso forma parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 – Oggetto

1. La Sogesid, in ragione delle proprie specifiche competenze, e in qualità di Soggetto Attuatore, nei limiti delle risorse economiche individuate al successivo articolo 5, si impegna a realizzare il progetto di bonifica delle acque di falda comprese nel SIN, comprensivo del modello idrogeologico della falda.

2. Nello svolgimento delle attività si dovrà assicurare il coordinamento e la complementarietà con quanto già progettato e/o realizzato sul territorio interessato.

3. Le ulteriori attività di competenza, con particolare riguardo alle fasi di progettazione esecutiva ed alla realizzazione delle opere progettate, che verranno affidate a Sogesid nell'ambito dell'Accordo di Programma per la realizzazione degli interventi di bonifica delle aree interessate nel SIN di «Pioltello e Rodano» in fase di predisposizione, saranno regolamentate attraverso Atti Integrativi alla presente Convenzione.

Articolo 3 – Durata

1. La presente Convenzione ha inizio a partire dalla data di registrazione della medesima da parte degli organi competenti.

2. La durata è fissata in mesi 5 (cinque) ed è rinnovabile, in funzione dei tempi di avvio e realizzazione delle varie attività, per cause non dipendenti da Sogesid.

Articolo 4 – Responsabile della Convenzione

1. Si individua quale responsabile tecnico-scientifico della presente Convenzione il Direttore Generale della Sogesid.

Articolo 5 – Fabbisogno finanziario

1. Rispetto alle attività di cui all'articolo 2, comma 1, il fabbisogno finanziario individuato in € 300.000, IVA esclusa.

2. Le prestazioni, al netto di IVA ed oneri previdenziali, per le attività di progettazione, saranno determinati in base al decreto del Ministero della Giustizia del 4 aprile 2001 afferente gli onorari e le spese da riconoscere agli Ingegneri e agli Architetti con la riduzione del 20% sull'onorario ai sensi della legge n. 155/89, con esclusione delle voci relative ai compensi per le spese; il compenso per le attività di cui al punto 1, definito sulla base del valore stimato delle opere da progettare, potrà pertanto subire eventuali variazioni che, se in aumento, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero.

Articolo 6 – Copertura finanziaria

1. La copertura finanziaria della presente Convenzione rispetto al fabbisogno stimato all'art. 5 comma 1, è garantita a valere sulle risorse finanziarie del Programma Nazionale di Bonifica relative al SIN di Pioltello-Rodano, assegnate dal Ministero alla Regione a valere sul d.m. n. 468/2001 e legge n. 289/02 art. 77 comma 6.

2. Le risorse di cui al comma precedente saranno trasferite alla Sogesid per la realizzazione delle attività di cui alla presente Convenzione secondo le modalità dettagliate al successivo articolo 9.

Articolo 7 – Affidamento delle attività

1. Le attività di cui all'art. 2, saranno effettuate dalla Sogesid, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di contratti pubblici, ed in particolare ai sensi del d.lgs. 163/2006 e s.m.i. e del reg. attuativo d.P.R. 554/1999 e s.m.i.

Articolo 8 – Modalità di determinazione dei compensi per ulteriori attività

1. In base alla natura e tipologia di attività ulteriori che la Sogesid dovrà effettuare per il corretto assolvimento degli impegni assunti nella presente Convenzione, la medesima Società applicherà, a seconda del caso, le seguenti modalità di determinazione dei compensi, che dovranno essere preventivamente autorizzati e quindi posti a base delle fatture emesse in fase di rendicontazione:

- I. *attività afferenti indagini specialistiche e rilievi*: saranno determinati e rendicontati in base ai costi effettivamente sostenuti da Sogesid maggiorati delle percentuali contemplate dall'art. 34, comma 2, lett. «c» e «d» del d.P.R. 554/99 e s.m.i.;
- II. *prestazioni professionali non di natura tecnica (legali, amministrative, fiscali, etc.)*: il compenso sarà determinato e rendicontato sulla base delle parcelle emesse dai professionisti incaricati con la maggiorazione delle percentuali contemplate dall'art. 34, comma 2 lett. «c» del d.P.R. 554/1999.

Articolo 9 – Modalità di pagamento

1. La corresponsione del compenso indicato all'articolo 5 comma 1, avverrà:

- il 40% dell'importo della parcella calcolata sull'importo stimato delle opere da progettare o del valore dei lavori a base d'asta, esclusi gli eventuali ribassi d'asta, alla consegna degli elaborati relativi alla progettazione preliminare al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- il saldo della parcella relativa all'importo di progettazione alla presentazione degli elaborati relativi al progetto di bonifica al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previa approvazione in sede di Conferenza di Servizi.

2. La corresponsione del compenso indicato all'articolo 8 comma 1, avverrà per le prestazioni di cui al punto I nonché per le prestazioni effettuate da professionisti per le attività di cui al precedente punto II, previa presentazione della relativa fattura.

3. Per le erogazioni di cui ai commi precedenti la Sogesid emetterà le fatture intestandole alla Regione Lombardia, Direzione Generale Qualità dell'Ambiente, via Taramelli 12 – Milano, alla quale saranno trasmesse, per il tramite del Ministero, unitamente alla comunicazione di benessere alla liquidazione a favore di Sogesid.

4. Nei limiti delle risorse assegnate per le finalità oggetto della presente Convenzione, la Regione Lombardia provvederà alla liquidazione delle fatture, versandone il relativo importo sul conto corrente indicato in calce alle fatture stesse, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento del benessere del Ministero alla liquidazione delle fatture.

Articolo 10 – Collaborazioni esterne

1. Per l'esecuzione delle attività previste nella presente Convenzione la Sogesid potrà, nel rispetto della normativa in vigore, avvalersi dell'attività di terzi.

2. La Sogesid si impegna a sollevare il Ministero da qualsiasi pretesa avanzata da terzi in conseguenza delle collaborazioni poste in essere.

Articolo 11 – Obblighi della Sogesid

1. La Sogesid si impegna, in esecuzione della presente Convenzione:

- a tenere costantemente informato il Ministero e la Regione sullo svolgimento del lavoro;
- a mettere a disposizione del Ministero i documenti relativi allo stato di avanzamento del lavoro e a redigere, ove occorra, note illustrative dell'attività svolta;
- a concordare le modifiche conseguenti alle eventuali variazioni del programma operativo indicate dal Ministero;
- di assicurare il coordinamento con l'ARPA Lombardia per le attività relative alle determinazioni analitiche di laboratorio e le indagini necessarie.

Articolo 12 – Risultati

1. I risultati tecnico-scientifici ed i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui alla presente Convenzione sono di proprietà del Ministero il quale potrà disporre per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, fermo restando la possibilità per la Sogesid di realizzare pubblicazioni scientifiche nell'ambito della propria attività di ricerca.

Roma,

Ministero dell'Ambiente e della
Tutela del territorio e del mare
Il direttore generale f.f. della
Direzione Qualità della Vita: *Marco Lupu*

Regione Lombardia
Il direttore generale della
Direzione Qualità dell'Ambiente: *Umberto Benezzoli*
SOGESID S.p.A.

Il presidente e amministratore delegato: *Vincenzo Assenza*

(BUR20090116)

(5.1.1)

D.g.r. 9 novembre 2009 - n. 8/10500

Manifestazione di favorevole volontà d'intesa, ai sensi del d.P.R. 383/1994, in ordine al «Progetto di demolizione, ampliamento e nuova costruzione di fabbricato per uso labora-

tori nell'area del Campus Bovisa del Politecnico di Milano – Comune di Milano»

LA GIUNTA REGIONALE

Preso atto:

- che con nota n. 2991 dell'11 marzo 2009, il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Lombardia-Liguria – Sede di Milano, ha attivato il procedimento per la determinazione dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94 relativamente al «Progetto di demolizione, ampliamento e nuova costruzione di fabbricato per uso laboratori nell'area del Campus Bovisa del Politecnico di Milano in Comune di Milano» allegando n. 5 copie del progetto definitivo relativo all'intervento;

- dei pareri redatti da:

- Struttura Pianificazione e Programmazione di bacino e locale della D.G. Territorio, con nota n. Z1.2009.0006158 del 25 marzo 2009;
- Struttura Paesaggio della D.G. Territorio, con nota n. Z1.2009.0011246 del 4 giugno 2009;

Visto il parere favorevole con indicazioni redatto, previa valutazione dei pareri sopraindicati, dalla Struttura Programmazione Territoriale Regionale della D.G. Territorio e Urbanistica con nota n. Z1.2009.0013218 del 29 giugno 2009;

Visti:

- il P.R.S. della VIII legislatura, che individua l'asse 6.5.2 Pianificazione territoriale e difesa del suolo;

- il DPEFR 2009-2010, che specifica l'obiettivo operativo 6.5.2.9 «Procedure di Intesa Stato-Regione di cui al d.P.R. 383/94 per interventi compresi nella programmazione triennale prevista dal d.lgs. 112/98»;

- il P.T.R., adottato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 874 del 30 luglio 2009;

- l'art. 29 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 «Legge Urbanistica»;

- il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, avente per oggetto «Regolamento recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale»;

- le ulteriori disposizioni in materia di localizzazione delle opere dello Stato e di quelle di interesse statale contenute nel Capo II del Titolo III del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;

- la propria deliberazione n. 7/2464 dell'1 dicembre 2000, avente per oggetto «Definizione delle modalità tecnico-operative per l'esplicazione delle procedure di localizzazione delle opere dello Stato e di Interesse Statale»;

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; e successive modifiche ed integrazioni;

- il Protocollo d'Intesa avente per oggetto «Criteri di razionalizzazione e di semplificazione dei procedimenti di intesa Stato-Regione per gli interventi di competenza dello Stato, di cui al d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383», sottoscritto dalla Regione Lombardia e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Regionale alle Opere Pubbliche per la Lombardia in data 6 dicembre 2001;

- la propria deliberazione n. 8/7561 del 27 giugno 2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti pubblici, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge

Delibera

1. Di manifestare favorevole volontà di Intesa, ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, con le indicazioni già riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente atto, in ordine al Progetto di demolizione, ampliamento e nuova costruzione di fabbricato per uso laboratori nell'area del Campus Bovisa del Politecnico di Milano in Comune di Milano.

2. Di dare atto che l'intervento non risulta inserito nell'elenco di cui alla deliberazione n. 8/7561 del 27 giugno 2008, citata in premessa.

3. Di considerare quale parte integrante e sostanziale del presente atto deliberativo l'elenco degli elaborati identificati nell'allegato B.

4. Di integrare l'elenco di cui alla d.g.r. n. 8/7561 del 27 giugno

2008, avente per oggetto «Determinazioni sul programma annuale delle opere di interesse statale proposte da enti pubblici, nell'ambito della procedura di localizzazione delle stesse di cui alla d.g.r. 2464/2000» con l'inserimento del progetto di cui trattasi.

5. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Pilloni

ALLEGATO A

«Progetto di demolizione, ampliamento e nuova costruzione di fabbricato per uso laboratori nell'area del Campus Bovisa del Politecnico di Milano in Comune di Milano»

Preso atto che:

- Con nota n. 2991 dell'11 marzo 2009, il Ministero delle Infrastrutture, Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Lombardia-Liguria - Sede di Milano, ha attivato il procedimento per la determinazione dell'Intesa Stato-Regione ex d.P.R. 383/94 relativamente al «Progetto di demolizione, ampliamento e nuova costruzione di fabbricato per uso laboratori nell'area del Campus Bovisa del Politecnico di Milano in Comune di Milano»;
- con decreto n. 2936 del 10 marzo 2009, il Provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche ha indetto la Conferenza dei Servizi volta al conseguimento dell'Intesa di cui all'art. 3 del d.P.R. 383/94 ed all'accertamento della conformità urbanistica dell'intervento, dichiarato di interesse statale;
- in esecuzione del decreto di cui sopra il Provveditorato, con nota n. 2991 dell'11 marzo 2009, convocava la Conferenza dei Servizi per il giorno 2 aprile 2009, in ottemperanza alle disposizioni del d.P.R. 383/94;
- con lettera prot. n. 4246 del 7 aprile 2009 il Presidente della Conferenza ha trasmesso il verbale della Conferenza dei Servizi di cui sopra, per eventuali richieste di rettifica o di integrazione da parte della Regione Lombardia, in cui si è determinato di:
 - «...; certificare la conformità urbanistica ... dell'intervento ...;
 - ordinare alla Regione Lombardia di esprimere il proprio parere nel termine di 15 giorni dalla data odierna;
 - prescrivere al soggetto proponente di osservare ed adempiere alle osservazioni e prescrizioni che sono state presentate ...;
 - rinviare a successiva seduta, ad avvenuta acquisizione di tutti i pareri degli Enti coinvolti, la conclusione dei lavori della Conferenza»;
- la Struttura Programmazione Territoriale Regionale della D.G. Territorio e Urbanistica ha espresso, con nota n. Z1.2009.0013218 del 29 giugno 2009, parere favorevole con indicazioni alla positiva conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi;
- con lettera prot. n. 8950 del 24 luglio 2009, il Provveditorato ha trasmesso copia dell'atto di determina finale con la quale ha determinato di:
 - «certificare la conformità urbanistica ... dell'intervento ...;
 - concludere positivamente il procedimento stesso ...;
 - individuare nel Politecnico di Milano il soggetto preposto all'espletamento dell'appalto delle opere;
 - trasmettere copia del presente atto alla Regione Lombardia ... per i successivi incombenti di competenza, e alle Amministrazioni ed Enti aventi preso parte al procedimento per opportuna notizia».

Il progetto in esame consiste nell'aggiornamento di un precedente progetto già assoggettato a procedura di Intesa Stato-Regione, conclusa positivamente con decreto Provveditoriale n. 995 del 2 febbraio 2007, nell'ambito della quale la Regione Lombardia ha manifestato favorevole volontà di Intesa con d.g.r. n. 3801 del 13 dicembre 2006.

L'intervento riguarda il potenziamento delle strutture del Campus Bovisa del Politecnico di Milano nell'area ex PPG, nella quale esistono già capannoni che ospitano attività didattiche e dipartimentali.

In particolare, il progetto prevede la costruzione di un nuovo edificio destinato a laboratori integrati di tecnologie e processi chimici e d'ingegneria nucleare e delle radiazioni del nuovo Dipartimento di Energia.

Per la predisposizione dell'atto di espressione della Regione Lombardia è stata svolta la necessaria istruttoria regionale così articolata:

- verifica di conformità urbanistica rispetto al vigente strumento urbanistico del Comune interessato dalla quale risulta che l'intervento ricade in zona destinata dallo strumento urbanistico vigente nel Comune di Milano (Variante al PRG approvata con d.g.r. n. 22769 del 19 maggio 1992) a «Zona Speciale Z14 - Unità di Intervento n. 2»;
- acquisizione del parere della Struttura Pianificazione e Programmazione di bacino e locale della D.G. Territorio, che, con nota n. Z1.2009.0006158 del 25 marzo 2009, nell'esprimere parere favorevole formula «... l'obbligo di effettuare, in fase esecutiva, le indagini e gli approfondimenti previsti, anche in materia di progettazione antisismica, dal d.m. 14 gennaio 2008»;
- acquisizione del parere della Struttura Paesaggio della D.G. Territorio, che con nota n. Z1.2009.0011246 del 4 giugno 2009, ha espresso parere di competenza rilevando che «... l'ambito interessato dall'intervento non riguarda aree sottoposte a tutela paesaggistica ambientale ai sensi del d.lgs. 42/2004 parte terza, in quanto non gravato da specifico provvedimento di vincolo ex art 136 e non compreso negli ambiti di cui all'art. 142 del suddetto d.lgs. 42/2004. Si rileva peraltro che l'analisi e la valutazione paesaggistica dell'inserimento del progetto proposto nell'area in questione, risulta già riportata nella nota della scrivente Struttura in data 6 settembre 2006, n. 21225. Tale valutazione era risultata favorevole a condizione che fosse risolto l'aspetto di criticità relativo alla riformulazione del perimetro Nord del comparto che affaccia su vicolo Lambruschini. Tale criticità era stata individuata nel contrasto tra la tipologia del nuovo corpo di fabbrica, che si colloca in un lotto attualmente a verde piantumato, che si riteneva non armonizzasse e non dialogasse architettonicamente con il contrapposto comparto residenziale esistente. Dall'analisi dei nuovi atti ed elaborati si ritiene che la nuova proposta progettuale non abbia risolto il contrasto tipologico sopra evidenziato che comporta un impatto visivo negativo; le relazioni allegate non contengono inoltre «l'esame paesistico» previsto dall'art. 29 delle NTA del PTPR, che il proponente deve determinare sulla base delle linee guida di cui alla d.g.r. 8 novembre 2002 n. 7/11045. Quanto sopra a soli fini collaborativi considerata l'assenza del vincolo come specificato in premessa».

ALLEGATO B

ELENCO ELABORATI

Intesa Stato-Regione ai sensi del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, per interventi di competenza dello Stato

«Progetto di demolizione, ampliamento e nuova costruzione di fabbricato per uso laboratori nell'area del Campus Bovisa del Politecnico di Milano in Comune di Milano»

- TAV. EG 1 - Relazione illustrativa
- TAV. EG 2 - Relazione tecnica
- TAV. EG 3 - Prefattibilità ambientale
- TAV. EG 4 - Quadro economico
- TAV. EG 5 - Cronoprogramma dei lavori
- TAV. EG 6 - Piano di sicurezza e coordinamento preliminare
- TAV. EG 7 - Relazione geotecnica
- TAV. EG 8 - Relazione inquinamento suoli
- TAV. EG 9 - Computo metrico estimativo
- TAV. EG 10 - Relazione tecnica progetto antincendio
- TAV. EG 11 - Copia delibera CDA del Politecnico
- TAV. AR 1 - Estratto di mappa catastale
- TAV. AR 2 - Planimetria stato di fatto e rilievo
- TAV. AR 3 - Individuazione urbana azzonamento
- TAV. AR 4 - Planivolumetrico di progetto
- TAV. AR 5 - Verifica sc, slp, volumi e indici
- TAV. AR 6 - Verifica superficie a parcheggio
- TAV. AR 7 - Verifica art. 27 RE Comune di Milano
- TAV. AR 8 - Piante, prospetti e sezioni edificio ex pompieri
- TAV. AR 9 - Pianta piano terra ed. C0

TAV. AR 10 – Sezioni ed. C0
 TAV. AR 11 – Prospetti ed. C0
 TAV. AR 12 – Pianta piano terra e primo ed. Laboratori C11 A
 TAV. AR 13 – Pianta piano secondo e copertura ed. Laboratori C11 A
 TAV. AR 14 – Prospetti ed. Laboratori C11 A
 TAV. AR 15 – Pianta, sezioni e prospetti ed. Laboratorio alte pressioni C11 B
 TAV. AR 16 – Impatto paesistico ed. C11 A e B
 TAV. AR 17 – Verifica VVF accessibilità
 TAV. AR 18 – Verifica VVF planimetria sottoservizi
 TAV. AR 19 – Verifica VVF Pianta piano terra e primo ed. Laboratori C11 A
 TAV. AR 20 – Verifica VVF Pianta piano secondo e copertura ed. Laboratori C11 A
 TAV. AR 21 – Verifica VVF Pianta, sezioni e prospetti ed. Laboratorio alte pressioni C11
 TAV. AR 22 – Comparazione progettuale
 Esame impatto paesistico.

(BUR20090117)

(3.1.0)

D.g.r. 18 novembre 2009 - n. 8/10533

Determinazione in ordine ai requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ex legge 25/2006

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 «Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e socio-sanitario» ed in particolare l'articolo 4 che individua, tra le finalità delle unità di offerta sociali, quella di prevenire i fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione;

Vista la legge regionale 11 dicembre 2006 n. 25 «Politiche regionali di intervento contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale» ed in particolare l'articolo 4 che prevede la definizione dei requisiti di accreditamento degli enti non profit che si occupano del recupero e della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale;

Rilevato che il Programma Regionale di Sviluppo della VIII legislatura, approvato con d.c.r. VIII/25 del 26 ottobre 2005, nell'ambito del welfare della sussidiarietà, riconosce il ruolo centrale della responsabilità degli Enti locali e del Terzo settore, anche come soggetti di innovazione e imitazione delle migliori prassi, per la programmazione e la realizzazione degli interventi sociali;

Considerato, altresì, che il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2009, approvato con d.c.r. VIII/257 del 26 ottobre 2006, nell'ambito dei programmi di inclusione sociale, prevede l'attuazione di interventi finalizzati a promuovere e sviluppare una rete integrata dei servizi e degli interventi fortemente ancorata alle politiche sociali complessive ed a sviluppare azioni preventive finalizzate alla riduzione degli eventi di rischio di emarginazione sociale;

Considerato che il DPEFR 2010, approvato con d.c.r. VIII/870 del 29 luglio 2009, ribadisce che le organizzazioni del Terzo settore e del privato sociale sono attori del sistema di welfare lombardo;

Vista la d.g.r. n. 8/5003 del 26 giugno 2007 «Programma di interventi contro la povertà attraverso la promozione dell'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale ai sensi della l.r. 25/2006» con cui si è provveduto ad approvare il programma sperimentale triennale di interventi (periodo 2007/2009) proposto dalla Fondazione Banco Alimentare;

Considerato che il 31 dicembre 2009 si concluderà il periodo di sperimentazione e che pertanto si rende necessario procedere alla definizione dei requisiti specifici di accreditamento per gli enti non profit che si occupano del recupero e della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Considerato altresì che, come previsto dalla normativa citata, è necessario procedere alla definizione dei requisiti di accreditamento, condizione necessaria per procedere poi all'accredita-

mento di quegli Enti che intendono erogare tale servizio all'interno del sistema integrato della rete delle unità di offerta sociali;

Dato atto che, nella definizione di tali requisiti, si è tenuto conto delle finalità sancite dal legislatore regionale nella l.r. 25/2006 e, per quanto riguarda la definizione dei requisiti tecnico-organizzativo, del rapporto annuale ORES «L'esclusione sociale in Lombardia. Rapporto 2008» (edizione Guerini & Associati 2009) e dell'esito della sperimentazione triennale di interventi proposto dalla Fondazione Banco Alimentare;

Considerato che verranno accreditati gli Enti che possiedono i requisiti soggettivi e i requisiti tecnico organizzativi indicati nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato atto che l'istruttoria per la verifica delle domande di accreditamento verrà effettuata presso gli uffici della U.O. Non Profit e Innovazione della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

Dato atto che verrà istituito l'elenco degli enti non profit per il servizio di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale presso la U.O. Non Profit e Innovazione della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

Dato atto che con una successiva delibera di Giunta regionale verrà approvato un piano di intervento con la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi, per la programmazione e realizzazione delle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale;

Considerato che, contestualmente all'approvazione del piano di intervento, verrà approvato lo schema di convenzione per definire gli impegni reciproci delle parti coinvolte;

Dato atto che con successivi atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale si procederà all'accREDITAMENTO dei soggetti che possiedono i requisiti previsti dal presente atto;

Considerato che il giorno 27 ottobre 2009 si è proceduto alla consultazione del Tavolo del terzo settore, così come risulta da verbale agli atti della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

Vista la l.r. 20/2008 e i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Ravvisato di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito internet della Regione ai fini della più ampia diffusione;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

Delibera

1) di approvare i requisiti di accreditamento per enti non profit che si occupano del recupero e della distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale, al termine del periodo di sperimentazione previsto dall'art. 4 della l.r. 25/2006, di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2) di stabilire che verranno accreditati gli enti non profit che avranno i requisiti soggettivi e i requisiti tecnico organizzativi di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3) di istituire l'elenco degli enti non profit per il servizio di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale presso la U.O. Non Profit e Innovazione della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale della Regione Lombardia;

4) di mandare a successivo provvedimento di Giunta regionale l'approvazione del piano di intervento con la definizione delle modalità di assegnazione dei contributi, per la programmazione e realizzazione delle attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale, e lo schema di convenzione per la definizione degli impegni reciproci delle parti coinvolte;

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa;

6) di mandare a successivi atti della Direzione Generale Famiglia e Solidarietà Sociale l'accREDITAMENTO dei soggetti che possiedono i requisiti previsti dal presente atto;

7) di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, nonché la pubblicazione sul sito internet della Regione ai fini della più ampia diffusione.

Il segretario: Dainotti

ALLEGATO A

Requisiti di accreditamento per il servizio di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale**Premessa**

Regione Lombardia, in applicazione all'articolo 3 della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 25, individua i requisiti di accreditamento per gli enti non profit che intendono accreditarsi con la Regione Lombardia per lo svolgimento del servizio di recupero e distribuzione di prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale.

Chi può essere accreditato

Gli enti non profit, intendendosi i soggetti non aventi finalità lucrative, ed in particolare, in via esemplificativa, le organizzazioni di volontariato, le cooperative sociali, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato e altri soggetti privati che da almeno 5 anni collaborano con gli enti pubblici nello svolgimento di attività sociali volte a:

1. promuovere progetti sperimentali per rispondere alle necessità alimentari dei poveri, secondo una logica di sussidiarietà, promuovendo il coinvolgimento della società civile (volontari, imprenditori) e aiutando, dall'altro lato il povero ad essere protagonista del cambiamento e miglioramento delle proprie condizioni di vita;
2. promuovere una economia positiva, da parte delle aziende, attraverso la realizzazione di risparmi da destinare a chi ne ha bisogno.

Gli enti non profit devono possedere i requisiti soggettivi elencati e i requisiti tecnico organizzativi previsti.

• REQUISITI SOGGETTIVI

1. L'ente richiedente deve:
 - essere iscritto negli appositi registri;
 - operare sul territorio lombardo;
 - operare nel settore dell'assistenza sociale e della tutela ambientale.
2. Dallo statuto dell'ente non profit che fa istanza si deve evincere:
 - la valorizzazione dell'opera del volontariato;
 - la precisa individuazione dello scopo, con riguardo particolare, nell'ambito dei servizi alla persona, all'assistenza, all'ecologia, all'ambiente e alla diffusione della cultura della nutrizione e della prevenzione delle patologie correlate;
 - l'esclusione di qualsiasi scopo lucrativo.

• REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI

REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI	SI	NO
Collaborazione da almeno 5 anni, con enti pubblici nello svolgimento di attività sociali volte a: <ul style="list-style-type: none"> - promuovere progetti sperimentali per rispondere alle necessità alimentari dei poveri, secondo una logica di sussidiarietà, promuovendo il coinvolgimento della società civile (volontari, imprenditori) e aiutando, dall'altro lato il povero ad essere protagonista del cambiamento e miglioramento delle proprie condizioni di vita; - promuovere una economia positiva, da parte delle aziende, attraverso la realizzazione di risparmi da destinare a chi ne ha bisogno. 		
90% di presenza di volontari rispetto al totale delle risorse umane attive nell'ente/organizzazione che si dedicano all'attività di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale.		
Numero considerevole (minimo 15) di rapporti operativi stabili tra le aziende del settore alimentare e della ristorazione e gli enti assistenziali.		
Numero considerevole di organizzazioni (catene) della grande distribuzione (minimo 5) convenzionati con l'ente/organizzazione che si dedica all'attività di recupero dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale.		

REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI	SI	NO
Considerevole numero di rapporti consolidati con le altre organizzazioni di assistenza ai bisognosi presenti sul territorio lombardo (minimo del 50%) (fonte rapporto annuale ORES «L'esclusione sociale in Lombardia. Rapporto 2008» ed edizione Guerini & Associati 2009).		
Considerevole copertura (minimo il 70%) del territorio lombardo relativamente al servizio diretto ed indiretto di distribuzione dei prodotti alimentari ai fini di solidarietà sociale.		
Capacità dell'ente/organizzazione di collaborare insieme alle altre organizzazioni collegate per offrire anche indirettamente diversi servizi, differenti da quello del recupero e distribuzione dei prodotti alimentari, (da un minimo di 4 ad un massimo di 10) alle persone in stato di bisogno.		

Modalità di presentazione delle domande da parte degli enti no profit

Le domande dovranno essere presentate dal legale rappresentante dell'ente no profit presso il protocollo della Regione Lombardia e intestate alla Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale - U.O. Non Profit e Innovazione - via Pola n. 9 - Milano, a partire dal primo giorno di pubblicazione della delibera sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Per le domande inviate a mezzo posta farà fede il timbro in partenza apposto dall'ufficio postale.

Per il primo anno gli Enti dovranno presentare la domanda di accreditamento entro e non oltre venerdì 11 dicembre 2009.

L'elenco è aggiornato ogni anno, entro il 30 novembre.

D) ATTI DIRIGENZIALI**GIUNTA REGIONALE****D.G. Istruzione, formazione e lavoro**

(BUR20090118)

(3.3.0)

D.d.u.o. 17 novembre 2009 - n. 12106**Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni****IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
AUTORITÀ DI GESTIONE**

Visti:

- la l.r. 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», e successive modifiche e integrazioni;
- il Piano d'Azione Regionale di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404, quale atto di indirizzo e programmazione per il periodo 2007-2010 in materia di politiche del lavoro;
- gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione (art. 7, l.r. 19/07), approvati con d.c.r. del 19 febbraio 2008, n. 528;
- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;
- la d.g.r. del 21 dicembre 2007 n. 8/6273 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali - Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati» e relativi decreti attuativi;

Richiamati:

- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6563 che disciplina le indicazioni regionali per l'offerta formativa finalizzata al conseguimento delle certificazioni del sistema di istruzione e formazione professionale;
- il d.d.u.o. del 30 luglio 2008, n. 8486 e successive modifiche e integrazioni che approva il «Quadro regionale degli Standard

Professionali della Regione Lombardia», quale riferimento comune per i soggetti accreditati al sistema lombardo di istruzione, formazione lavoro per i processi di progettazione dei percorsi formativi di specializzazione e di formazione continua e permanente;

- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia»;

Visti in particolare:

- la d.g.r. del 14 gennaio 2009, n. 8/8864 «Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009» che conferma il sistema della Dote come elemento unificante delle programmazione identificando, fra gli obiettivi, l'implementazione e la qualificazione della gamma dei servizi in cui si articola la Dote attraverso una maggiore attenzione ai bisogni espressi ed emergenti della persona;

- il d.d.u.o. del 22 gennaio 2009, n. 420 «Disposizioni regionali per l'offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e alla Dote Lavoro in attuazione della d.g.r. n. 8/8864/2009» che stabilisce i requisiti minimi per l'identificazione dei servizi formativi e dei servizi al lavoro, quali standard di riferimento per la progettazione e l'erogazione dei servizi stessi;

- il d.d.u.o. del 4 maggio 2009, n. 4316 «Aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro – integrazione del d.d.u.o. del 22 gennaio 2009, n. 420» che ha introdotto un primo aggiornamento del quadro delle determinazioni che consentono agli operatori accreditati di definire e presentare l'offerta dei servizi formativi e del lavoro;

- il d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni»;

- il d.d.u.o. del 5 agosto 2009, n. 8153 «Approvazione della metodologia di calcolo dei costi standard relativi ai servizi al lavoro e ai servizi alla formazione nell'ambito del sistema Dote»;

Preso atto della necessità di prevedere un servizio di raccordo e coordinamento tra l'operatore che prende in carico la persona e i soggetti e/o le istituzioni che, in relazione diretta o funzionale, seguono i destinatari degli interventi regionali, si richiede l'attivazione di uno specifico servizio finalizzato a migliorare l'efficacia degli interventi rispetto ai risultati attesi individuati nel Piano di Intervento Personalizzato (PIP);

Considerata la necessità conseguente di ampliare la gamma dei servizi al lavoro, per ricomprendere anche tali attività di raccordo e coordinamento a favore dei destinatari degli interventi regionali;

Ritenuto pertanto di aggiornare il quadro delle determinazioni che consentono agli operatori accreditati di definire e presentare l'offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e Dote Lavoro, e in particolare, di introdurre una nuova tipologia di servizio denominata «Creazione rete di sostegno», di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dello stesso allegato al citato d.d.u.o. n. 7485/2009;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della VIII legislatura;

Decreta

1. di aggiornare il quadro delle determinazioni che consentono agli operatori accreditati di definire e presentare l'offerta dei servizi formativi e del lavoro relativi alla Dote Formazione e Dote Lavoro, e in particolare, di introdurre una nuova tipologia di servizio denominata «Creazione rete di sostegno», di cui all'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in sostituzione dello stesso allegato al d.d.u.o. n. 7485/2009 citato in premessa;

2. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito regionale: <http://www.dote.regione.lombardia.it>.

Il dirigente della U.O.:
Renato Pirola

OFFERTA DEI SERVIZI FORMATIVI

	Tipologia	Durata ore min	Durata ore max	Durata anni max	Attestazione in uscita	Titolo in uscita	Requisito di accesso	Costo orario max*	Alternanza % minima	Alternanza % massima	Costo orario standard alternanza
DDIF	Lotta alla dispersione	20	990/anno	-	di competenza	-	-	CFP Trasferiti € 6,61 Altri enti accreditati € 8.46	0	100	€ 32* 10% ore alternanza
Superiore	IFTS	1050	1200	2	competenza di IV livello di IFP	Specializz. Tecnica Superiore	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13.34	30	40 su totale	€ 32 × 10% ore alternanza
	Superiore regionale	600	1050	3	competenza di IV livello di IFP	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13.34	20 su totale	40 su totale	€ 32 × 10% ore alternanza
	Superiore regionale (V anno integrativo)	990/1050	1050/1200	1	competenza di IV livello di IFP	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13.34	20 su totale	40 su totale	€ 32 × 10% ore alternanza
	Superiore regionale (V anno)	900	1050/1200	1	competenza di IV livello di IFP	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13.34	20 su totale	40 su totale	€ 32 × 10% ore alternanza
	Superiore regionale (V anno di pluriennale)	600	1050/1200	3	competenza di IV livello di IFP	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13.34	20 su totale	40 su totale	€ 32 × 10% ore alternanza
	Superiore regionale (VI-VII anno)	800	1050/1200	-	-	-	Attestato di competenza di III liv. IFP	€ 13.34	20 su totale	40 su totale	€ 32 × 10% ore alternanza
LLL	Specializzazione	350	800	1	-	-	-	€ 13.34	0	40 su totale	€ 32 × 10% ore alternanza
	Continua	8	nessuna	1	-	-	-	€ 13.34	non ammesso	non ammesso	non ammesso
	Permanente	8	nessuna	2	-	-	-	€ 13.34	0	40 su totale	€ 32 × 10% ore alternanza

* Costo orario massimo finanziabile con Dote riferito alle sole attività d'aula.

STANDARD MINIMI DEI SERVIZI AL LAVORO

SERVIZI	CONTENUTO	OUTPUT	Durata max in ore	Costo orario standard*
Colloquio di accoglienza I livello	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica dei requisiti del destinatario - Colloquio di orientamento e fornitura di informazioni sui servizi disponibili - Presa in carico del destinatario 	Scheda anagrafica	1	0
Colloquio indiv. di II livello (specialistico)	<ul style="list-style-type: none"> - Colloquio per un esame approfondito delle problematiche e delle caratteristiche del destinatario, che prevede un'analisi delle sue esperienze, formalizzata in una scheda individuale - Redazione dei contenuti del <i>curriculum vitae</i> del destinatario 	Scheda individuale ambiti di sviluppo CV in formato europeo	2	€ 32,00
Bilancio di competenze	Percorso di analisi delle esperienze formative, professionali e sociali, che consente di individuare le competenze e gli elementi valorizzabili del destinatario, al fine di progettare un piano di sviluppo professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi. Il percorso, articolato in funzione delle necessità, è tracciato in appositi verbali. L'esito del percorso è sintetizzato in una scheda individuale	Scheda competenze, già sviluppate e da sviluppare	9	€ 32,00
Definizione del percorso	Supporto nell'individuazione di percorsi formativi e/o lavorativi e dei settori target: declinazione dei fabbisogni individuali di formazione in competenze/abilità/conoscenze; networking e scouting degli enti di formazione: individuazione dei moduli formativi e loro articolazione in competenze, ore, costo, soggetto che eroga la formazione, data di inizio, data di conclusione	PIP	2	€ 32,00
Tutoring e counselling orientativo	<ul style="list-style-type: none"> - Orientamento ai meccanismi del mercato del lavoro e introduzione agli strumenti di ricerca di occupazione (pre-inserimento) - Aggiornamento del <i>curriculum vitae</i> e predisposizione delle lettere di accompagnamento - Preparazione e affiancamento al colloquio anche in azienda/impresa; - Assistenza ai destinatari e alle imprese nella fase di inserimento lavorativo 		10	€ 32,00
Tutoring e accompagnamento al tirocinio	Assistenza ai destinatari e alle imprese nella realizzazione di periodi di tirocinio (d.m. del 25 marzo 1990, n. 142 e ss.mm.ii.)		6% del monte ore del tirocinio	€ 32,00
Servizi	Contenuto	Output	Durata max in ore	Costo orario standard*
Scouting aziendale e ricerca attiva del lavoro	<p>Affiancamento e supporto al destinatario nella definizione del piano di ricerca del lavoro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - individuazione delle opportunità professionali; - valutazione delle proposte di lavoro; - invio delle candidature; - contatto/visita in azienda/impresa. <p>L'esito è sintetizzato in una scheda contenente la valutazione delle opportunità di lavoro individuate.</p>	Contratto di lavoro /candidature	10	€ 32,00
Monitoraggio, coordinamento, gestione PIP	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoraggio delle attività e valutazione della loro conformità al PIP - Supporto agli adempimenti amministrativi previsti dal PIP 		4	€ 32,00
Consulenza e supporto autimpreditorialità	<ul style="list-style-type: none"> - Analisi delle propensioni e delle attitudini verso l'imprenditorialità - Ricerca delle opportunità - Informazione e consulenza per affrontare i problemi relativi allo sviluppo organizzativo dell'impresa - Definizione dell'idea imprenditoriale. 	Progetto imprenditoriale	10	€ 32,00
Coaching	Servizio per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità personali attraverso un processo di training personalizzato, basato su interventi di sistematizzazione di conoscenze e competenze e su tecniche di miglioramento delle performance professionali, erogabile individualmente o in piccoli gruppi di lavoro (massimo tre destinatari)	Bilancio e valutazione dei risultati da parte del destinatario e del coach	10h/mese	€ 32,00
Creazione rete di sostegno	Servizio di raccordo e coordinamento tra l'operatore che prende in carico la persona e i soggetti e/o le istituzioni che, in relazione diretta o funzionale, seguono il destinatario dell'intervento (ad esempio famiglia nel caso di destinatari minorenni, i docenti dell'istituzione scolastica o formativa di provenienza del destinatario, i servizi sociali, le ASL, i consultori familiari, etc.)	Report dei colloqui effettuati contenenti le seguenti informazioni: partecipanti, destinatario, oggetto del colloquio, durata, firma congiunta degli interlocutori ed esiti (a cura dell'operatore)	10	€ 32,00

* Costo orario standard finanziabile con Dote.

(BUR20090119)

D.d.u.o. 17 novembre 2009 - n. 12109

(3.3.0)

Approvazione dell'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Successo formativo**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
AUTORITÀ DI GESTIONE**

Visti:

- la l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Piano d'Azione Regionale (2007-2010), di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404;
- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

Richiamati:

- gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione di cui all'art. 7 l.r. n. 19 /2007, approvati con d.c.r. n. 528 del 19 febbraio 2008;
- il d.d.g. del 10 aprile 2007, n. 3616 «Approvazione dei documenti "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi - Attuazione dell'Accordo in CU del 28 ottobre 2004" e "Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale"»;
- la d.g.r. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273 «Erogazione dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei Servizi per il Lavoro e per il Funzionamento dei relativi Albi Regionali. Procedure e Requisiti per l'Accreditamento degli Operatori Pubblici e Privati»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6563 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6564 «Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale»;
- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 14 gennaio 2009, n. 8/8864 «Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009»;
- il d.d.u.o. dell'8 maggio 2009, n. 4549 «Ulteriori determinazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di Dote formazione e lavoro di cui al d.d.u.o. n. 3299/2009 e al d.d.u.o. n. 3300/2009»;
- il d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni»;
- il d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato B "Manuale Operatore" del d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il "Sistema Dote"» e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la Dote è lo strumento che valorizza la centralità della persona nelle politiche regionali, favorendo la libertà di scelta, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, nonché la tempestività nell'erogazione dei finanziamenti;

Rilevata l'esigenza di avviare, attraverso il Sistema Dote, gli interventi atti a favorire l'ingresso, il mantenimento o il reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di I o di II ciclo, compresi i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale, con destinatari di età compresa tra i 16 e i 19 anni e tra i 14 e i 16 anni;

Ritenuto di approvare:

- l'Allegato A «Invito agli operatori a presentare piani di intervento per i destinatari della Dote Formazione - Successo formativo (anno formativo 2009-2010)»;
- l'Allegato B «Avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Successo formativo (anno formativo 2009-2010)»;

Verificato che tale proposta è coerente agli indirizzi fissati negli atti di programmazione regionale;

Dato atto che le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste dal presente Avviso con destinatari di età compresa tra i 16 ed i 19 anni ammontano complessivamente a € 3.800.000,00 a valere su:

- POR FSE 2007-2013, Asse IV - Capitale Umano - Obiettivo specifico i) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza - Categoria di spesa 73 (€ 3.000.000,00);
- POR FSE 2007-2013, Asse III - Inclusione Sociale - Obiettivo specifico g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro - Categoria di spesa 71 (€ 800.000,00).

Dette risorse trovano copertura nella UPB 7.4.0.2.237 cap. 7286 «Spese per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013» per l'anno 2009;

Preso atto che:

- con il d.d.s. del 23 luglio 2009, n. 7602, è stata impegnata, per l'erogazione della Dote scuola, percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere, la somma complessiva di € 57.045.800,00;
 - con il d.d.s. del 13 novembre 2009, n. 11933, è stato approvato l'elenco dei corsi in gestione agli operatori con il numero massimo di Doti riconosciute per i primi e secondi anni 2009-10 ed il relativo valore economico corrispondente;
- tale valore, come indicato nell'Allegato A al d.d.s. del 13 novembre 2009 n. 11933, ammonta ad € 54.931.450,00 rendendo disponibile la somma di € 2.114.350,00;

Ritenuto pertanto di mettere a disposizione, per le tipologie di intervento previste dal presente Avviso con destinatari di età compresa tra i 14 e 16 anni, una somma pari a € 2.000.000,00 di dette risorse, che trovano copertura nella UPB 2.1.1.2.406. cap. 5461, risorse autonome «Spese per il Diritto Dovere di Istruzione e Formazione»;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura regionale;

Decreta

1. di approvare:

- l'Allegato A «Invito agli operatori a presentare piani di intervento per i destinatari della Dote Formazione - Successo formativo (anno formativo 2009-2010)»;
- l'Allegato B «Avviso per la partecipazione alla Dote formazione - Successo formativo (anno formativo 2009-2010)»;

2. di disporre che le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste dal presente Avviso con destinatari di età compresa tra i 16 ed i 19 anni ammontano complessivamente a € 3.800.000,00 a valere su:

- POR FSE 2007-2013, Asse IV - Capitale Umano - Obiettivo specifico i) Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza - Categoria di spesa 73 (euro 3.000.000,00);
- POR FSE 2007-2013, Asse III - Inclusione Sociale - Obiettivo specifico g) Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro - Categoria di spesa 71 (€ 800.000,00).

Dette risorse trovano copertura nella UPB 7.4.0.2.237 cap. 7286 «Spese per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013» per l'anno 2009;

3. di disporre che le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste dal presente Avviso con destinatari di età compresa tra i 14 e 16 anni, ammontano ad € 2.000.000,00, che trovano copertura nella UPB 2.1.1.2.406. cap. 5461, risorse autonome «Spese per il Diritto Dovero di Istruzione e Formazione»;

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.dote.regione.lombardia.it.

Il dirigente della U.O.
Autorità di Gestione:
Renato Pirola

ALLEGATO A)

**INVITO AGLI OPERATORI A PRESENTARE
PIANI DI INTERVENTO PER I DESTINATARI
DELLA «DOTE FORMAZIONE - SUCCESSO FORMATIVO»
ANNO FORMATIVO 2009-2010**

Finalità dell'intervento

Finalità dell'intervento è prevenire e ridurre la dispersione scolastica e formativa attraverso azioni specifiche di formazione, informazione, orientamento ed accompagnamento, atte a favorire l'ingresso, il mantenimento o il reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di primo o di secondo ciclo (media superiore), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP).

Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione di Piani di Intervento, ovvero di azioni integrate e coordinate poste in essere dagli operatori di concerto con istituzioni scolastiche e formative, servizi sociali e centri per l'impiego, anche avvalendosi del contributo dei soggetti presenti sul territorio (organizzazioni di volontariato etc.) più prossimi alle famiglie e conseguentemente più idonei a sostenere i giovani nel contrasto al fenomeno della dispersione scolastica.

Destinatari

I destinatari dell'intervento regionale sono giovani di età compresa fra i 14 (1) e i 19 anni compiuti, residenti e/o domiciliati in Lombardia, compresi quei giovani appartenenti a minoranze etniche o sottoposti a procedimenti penali. Più precisamente, giovani che:

- non risultano iscritti ad alcun percorso di istruzione scolastica di primo o di secondo ciclo (media superiore), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP);
- pur risultando iscritti, hanno abbandonato o non frequentano percorsi scolastici o di IFP;
- iscritti a percorsi scolastici o di IFP, sono a rischio di abbandono o di insuccesso.

Soggetti attuatori

I Piani di Intervento sono definiti ed attuati dagli operatori accreditati per i servizi all'istruzione e formazione professionale, iscritti alla sezione A) dell'Albo regionale degli accreditati.

Oggetto del presente invito

I soggetti attuatori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti del territorio, definiscono un Piano di Intervento (massimo 8 cartelle) con il quale condividono un modello di intervento, basato su un approccio integrato, per il contesto socio-territoriale in cui sono identificabili situazioni a rischio di insuccesso formativo relativo ai destinatari del presente Avviso.

Il Piano di Intervento dovrà contenere alcuni elementi necessari ad avviare i servizi più attinenti ai bisogni formativi individuati.

Gli elementi essenziali del Piano di Intervento sono:

1. Individuazione del territorio e delle eventuali istituzioni di provenienza.

Specificare il territorio nel quale si intende realizzare il proprio intervento (p.e. Comuni o bacino) e le istituzioni scolastiche e/o formative con le quali si è eventualmente già in contatto (p.e. scuole dalle quali l'operatore viene contattato per fornire il proprio intervento).

2. Indicazione della sede o sedi in cui sarà realizzato l'intervento.

Per gli operatori che hanno più sedi collegate a realtà territoriali, aree di intervento ed a target distinti, è prevista la compilazione di un Piano di Intervento per ciascuna sede.

3. Definizione dei target e del numero di destinatari che si intendono raggiungere.

Indicare il target specifico al quale si rivolge il proprio intervento (p.e. minoranze etniche, minorenni, destinatari riconducibili ad una delle tre categorie individuate dall'Avviso...).

Per i giovani che hanno compiuto il sedicesimo anno di età, ma non hanno ancora conseguito l'obbligo scolastico, si possono prevedere percorsi personalizzati di supporto all'attività formativa erogata dai CTP-EDA (Centri Territoriali Permanenti per l'Educazione degli Adulti).

Indicare una stima del numero di destinatari che si intende raggiungere sulla base delle esperienze pregresse o di uno studio compiuto sul territorio al quale l'operatore si rivolge.

4. Descrizione della tipologia di percorsi che si intendono organizzare e dei principali obiettivi che si intendono raggiungere.

Spiegare brevemente le tipologie di intervento che si intendono realizzare (p.e. individuazione dei bisogni formativi del destinatario, sostegno motivazionale e cognitivo dei destinatari, consulenza metodologica per l'innalzamento delle competenze psico-pedagogiche e didattiche dei docenti, supporto disciplinare pomeridiano, workshop per studenti...).

Specificare se si intendono realizzare percorsi modulari personalizzati e/o destrutturati; graduali, continui o progressivi; la loro durata ed articolazione; e la metodologia sulla quale si basano.

5. Individuazione dei partner con cui si vuole collaborare e descrizione delle loro funzioni.

Specificare le diverse tipologie di partner che si vogliono coinvolgere nell'implementazione del Piano di Intervento e definire le modalità di raccordo e coordinamento con gli eventuali soggetti e/o le istituzioni che, in relazione diretta o funzionale, seguono il destinatario dell'intervento (p.e. scuole, ITP, ASL, servizi sociali e alla persona, centri per l'impiego...).

Specificare le funzioni di ciascun partner facente parte della rete proposta, evidenziando nella descrizione progettuale il valore aggiunto e concreto che tale rete potrà offrire.

In particolare, data l'importanza di interazione tra la famiglia, l'istituzione formativa (soggetto attuatore) e l'istituzione scolastica/formativa (partner principale) lungo tutto il processo di definizione e realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato del giovane, spiegare brevemente come si intendono coinvolgere gli istituti scolastici o formativi di provenienza e/o di destinazione e le famiglie dei destinatari (p.e. momenti di incontro operatori - docenti - famiglie).

6. Organizzazione dei compiti del coach.

Definire le modalità attraverso le quali il servizio di coaching (2) può permettere una maggiore personalizzazione dei percorsi, in ragione delle caratteristiche dei destinatari e delle finalità dell'Avviso.

Il ruolo del coach sarà determinante in quanto consente un'interazione personalizzata con il destinatario e permette un accompagnamento progressivo a partire dalla precisa identificazione dei bisogni e della situazione iniziale di ciascun soggetto. Sarà compito del coach affrontare le eventuali resistenze del destinatario al fine di ottenere da parte sua l'impegno necessario alla realizzazione del PIP. Il coach avrà anche il compito di sviluppare le competenze del soggetto in relazione agli obiettivi di ingresso, mantenimento

(1) I giovani minorenni (tra i 14 e i 18 anni non compiuti) devono essere affiancati da un genitore o da chi ne fa le veci.

(2) Definizione contenuta nell'Allegato B «Standard MINIMI dei servizi al Lavoro» al d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 e successive modifiche e integrazioni: il coaching è un «servizio per la valorizzazione e lo sviluppo delle competenze e delle potenzialità personali attraverso un processo di training personalizzato, basato su interventi di sistematizzazione di conoscenze e competenze e su tecniche di miglioramento delle performance professionali, erogabile individualmente o in piccoli gruppi di lavoro (massimo tre destinatari)».

o reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di primo o di secondo ciclo (media superiore), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP).

Monitoraggio dei Piani di Intervento

L'amministrazione regionale costituirà un comitato di monitoraggio dei Piani di Intervento che avrà come scopo principale l'osservazione costante delle modalità di attuazione dei Piani di Intervento, affinché possano essere realizzati in congruità con le finalità del presente Avviso.

Elementi oggetto del monitoraggio saranno le modalità di attuazione dei piani proposti e le metodologie implementate rispetto ai risultati ottenuti. Particolare attenzione sarà data al monitoraggio dei risultati ottenuti per ciascun destinatario sulla base delle valutazioni fornite dall'operatore in merito alla situazione in ingresso ed in uscita dal percorso personalizzato.

In deroga a quanto disposto dal «Manuale Operatore», di cui al d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 e successive modifiche e integrazioni, la relazione di sintesi delle attività svolte nell'ambito del Piano di Intervento Personalizzato, prevista nell'iter di conclusione del PIP, è sostituita dalla «Griglia di monitoraggio» allegata al presente Invito.

Attestazioni rilasciate

Al termine dei percorsi formativi, in ottemperanza a quanto previsto dalla d.g.r. del 13 febbraio 2008 n. 8/6563 e dal d.d.u.o. del 12 settembre 2008 n. 9837, sulla base delle risultanze delle specifiche prove, sarà cura del soggetto attuatore rilasciare l'Attestato di competenza.

Nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso non permettano l'acquisizione compiuta di competenze, il soggetto attuatore potrà rilasciare una attestazione comprovante gli elementi del percorso realizzato, in termini di Unità Formative e di specifiche conoscenze ed abilità acquisite, relative alle competenze standard di riferimento della progettazione.

Composizione e valorizzazione della Dote

I Piani di Intervento sono realizzati attraverso lo strumento Dote. Il valore della Dote è determinato in funzione del valore dei servizi previsti dal Piano di Intervento Personalizzato (PIP) presentato, fino ad un massimo di € 7.500,00.

Il valore dei servizi offerti dall'operatore, indipendentemente dalle ore previste per la loro erogazione, dovrà rispettare il costo orario massimo definito nelle seguenti tabelle.

Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Durata max (h)	Costo orario standard (€)
Colloquio di accoglienza di I livello	1	0,00
Colloquio individuale di II livello	2	32,00
Definizione del percorso	2	32,00
Monitoraggio, coordinamento e gestione del PIP	4	32,00

Servizi	Durata (h)	Costo orario standard (€)	Alternanza	
			Durata max (%)	Costo orario standard (€)
Percorsi formativi personalizzati	min 20 – max 990	6,61 CFP trasferiti	100	32,00 × 10% ore alternanza
		8,46 altri enti accreditati		
Creazione rete di sostegno	max 10	32,00		-
Coaching	max 10 ore/mese	32,00		-

Il servizio di coaching prevede una durata massima di 10 ore al mese. Tuttavia, il totale delle ore calcolate sulla base della durata del PIP, in deroga a quanto previsto dal d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni», può esser fruito secondo diversa distribuzione nell'arco del percorso (es. primo mese 15 ore, secondo mese 5).

Tempistica

I Piani di intervento dovranno essere inviati in formato PDF in allegato ad una e-mail con firma digitale del responsabile legale dell'operatore accreditato per il quale si effettua l'invio all'indi-

rizzo di posta elettronica certificata: formazione@pec.regione.lombardia.it. L'e-mail dovrà avere ad oggetto «(codice operatore) – Piano di intervento Dote Formazione – Successo formativo» e, pena l'inammissibilità, dovrà essere inviata entro e non oltre le ore 24.00 del 9 dicembre 2009.

I Piani presentati saranno sottoposti a giudizio di congruità, finalizzato all'approvazione delle proposte che presentano valide condizioni di sostenibilità. Gli operatori che proporranno piani ritenuti incongrui, rispetto al raggiungimento degli obiettivi del presente Avviso, saranno invitati a ridefinire la proposta, al fine di migliorarne la fattibilità.

L'elenco degli operatori i cui Piani di Intervento saranno ritenuti congrui rispetto ai requisiti indicati sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.dote.regione.lombardia.it il 28 dicembre 2009, unitamente alla data a partire dalla quale i soggetti attuatori potranno avviare la realizzazione dei Piani di Intervento, attraverso lo strumento Dote.

Le attività previste nei Piani di Intervento e nei relativi PIP dovranno inderogabilmente concludersi entro il 31 luglio del 2010. Non saranno riconosciute spese per i servizi erogati dopo tale data.

Richiesta di chiarimenti e informazioni

Per avere informazioni sull'Avviso e sulle procedure è possibile contattare i referenti dell'istruttoria Maria Teresa De Filippi e Mariangela Maggi rispettivamente ai numeri di telefono: 02 67652291 oppure 02 76652186.

**Allegato all'Invito agli operatori
a presentare Piani di Intervento per i destinatari
della «Dote Formazione – Successo Formativo»
(Anno formativo 2009-2010)**

GRIGLIA DI MONITORAGGIO

VOCE	DESCRITTORE	NOTE
Operatore	Denominazione dell'operatore che ha realizzato il PIP	
Destinatario	Nominativo	
Età	Data di nascita	
Tipologia dell'istituzione scolastica/formativa	Scuola media	Selezionare una opzione
	Liceo	
	Istituto tecnico	
	Istituto professionale	
	CFP trasferiti	
	Altro (specificare)	
Comune di domicilio	Elenco Comuni lombardi	Nel caso in cui residenza e domicilio non coincidano specificare il domicilio
Situazione educativa di riferimento prevalente	Famiglia di origine	Selezionare una opzione
	Affidamento	
	Comunità	
	Istituto penale	
	Altro (specificare)	
Situazione in ingresso	Non iscritto	Selezionare una opzione
	Iscritto espulso	
	Iscritto non frequentante	
	Iscritto a rischio di espulsione	
	Iscritto a rischio di abbandono per demotivazione	
	Iscritto a rischio di abbandono per difficoltà di apprendimento	
Modalità percorso	Solo formazione	Selezionare modalità prevalente
	Formazione e stage alternati	
	Formazione e stage finale	
	Stage iniziale e formazione	
	Solo stage	
Metodologia percorso	Formazione in laboratorio	Indicare la percentuale di utilizzo di ciascuna metodologia (somma 100)
	Formazione in gruppo	
	Sostegno all'apprendimento	

VOCE	DESCRITTORE	NOTE
Situazione in uscita	Completamento del percorso a cui è iscritto	Selezionare una opzione
	Reinserimento nel percorso d'origine	
	Inserimento in un nuovo percorso	
	Acquisizione nuove competenze certificate	
	Acquisizione nuove competenze non certificate	
	Inserimento nel mondo del lavoro per proscioglimento dell'obbligo formativo	
	Inserimento nel mondo del lavoro per conseguimento della qualifica	
	Permanenza del rischio di insuccesso	

ALLEGATO B

**AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE
ALLA «DOTE FORMAZIONE – SUCCESSO FORMATIVO»
ANNO FORMATIVO 2009-2010**

Finalità dell'intervento

Finalità dell'intervento è prevenire e ridurre la dispersione scolastica e formativa attraverso azioni specifiche di formazione, informazione, orientamento ed accompagnamento, atte a favorire l'ingresso, il mantenimento o il reingresso nei percorsi di istruzione scolastica di primo o di secondo ciclo (media superiore), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP).

Tale obiettivo è perseguito attraverso la realizzazione di Piani di Intervento, ovvero di azioni integrate e coordinate poste in essere dagli operatori di concerto con i soggetti del territorio (istituzioni scolastiche e formative, servizi sociali, etc.) più prossimi alle famiglie e conseguentemente più idonei a sostenere i giovani nel contrasto al fenomeno della dispersione scolastica.

Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste dal presente Avviso con destinatari di età compresa tra i 16 ed i 19 anni ammontano complessivamente a € 3.800.000,00 a valere su:

- POR FSE 2007-2013, Asse IV – Capitale Umano – Obiettivo specifico i) *Aumentare la partecipazione alle opportunità formative lungo tutto l'arco della vita e innalzare i livelli di apprendimento e conoscenza* – Categoria di spesa 73 (€ 3.000.000,00);
- POR FSE 2007-2013, Asse III – Inclusione Sociale – Obiettivo specifico g) *Sviluppare percorsi di integrazione e migliorare il reinserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati per combattere ogni forma di discriminazione nel mercato del lavoro* – Categoria di spesa 71 (€ 800.000,00).

Le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste dal presente Avviso con destinatari di età compresa tra i 14 e 16 anni, ammontano ad € 2.000.000,00 a valere su «Spese per il Diritto Dovere di Istruzione e Formazione».

Destinatari

I destinatari dell'intervento regionale sono giovani di età compresa fra i 14 (1) e i 19 anni compiuti, residenti e/o domiciliati in Lombardia, compresi quei giovani appartenenti a minoranze etniche o sottoposti a procedimenti penali. Più precisamente, giovani che:

- non risultano iscritti ad alcun percorso di istruzione scolastica di primo o di secondo ciclo (media superiore), compresi i percorsi di istruzione e formazione professionale (IFP);
- pur risultando iscritti, hanno abbandonato o non frequentano percorsi scolastici o di IFP;
- iscritti a percorsi scolastici o di IFP, sono a rischio di abbandono o di insuccesso.

Composizione della Dote

La Dote permette di fruire dei servizi indicati nella seguente tabella:

Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Tipologia
Colloquio di accoglienza I livello (da erogare a titolo gratuito)	Minimo
Colloquio individuale di II livello	Minimo
Definizione del percorso	Minimo
Monitoraggio, coordinamento e gestione del PIP	Minimo

Servizi	Tipologia
Percorsi formativi personalizzati	A scelta
Creazione rete di sostegno	A scelta
Coaching	A scelta

Il percorso formativo, anche destrutturato, dovrà favorire la partecipazione a momenti flessibili di apprendimento finalizzati al recupero della dispersione scolastica e formativa, nonché il reingresso nei percorsi scolastici o di IFP.

Al termine dei percorsi formativi, coerentemente con quanto previsto dalla d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 7/6563 e dal d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837, sulla base delle risultanze delle specifiche prove, sarà cura dell'operatore accreditato rilasciare l'attestato di competenza.

Nel caso in cui la durata o la configurazione del percorso non permettano l'acquisizione compiuta di competenze, il soggetto erogatore potrà rilasciare una attestazione comprovante gli elementi del percorso realizzato, in termini di Unità Formative e di specifiche conoscenze ed abilità acquisite, relative alle competenze standard di riferimento della progettazione.

Soggetti coinvolti

I destinatari della Dote possono rivolgersi agli operatori accreditati per i servizi all'istruzione e formazione professionale, iscritti alla sezione A) dell'Albo regionale e presenti nella lista dedicata alla Dote in oggetto, che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito <http://www.dote.regione.lombardia.it> il 28 dicembre 2009.

Tempistica

Le principali scadenze di attuazione dell'Avviso sono:

- il 28 dicembre 2009 la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito <http://www.dote.regione.lombardia.it> dell'elenco degli operatori accreditati che aderiscono alla Dote di cui al presente Avviso e della data di apertura del Sistema Informativo a partire dalla quale sarà possibile fare richiesta di Dote;
- il termine del 30 luglio 2010 per la realizzazione di tutti i servizi previsti nel PIP.

Valorizzazione della Dote

Il valore della Dote è determinato in funzione del valore dei servizi previsti dal Piano di Intervento Personalizzato (PIP) presentato, fino ad un massimo di € 7.500,00.

Il valore dei servizi offerti dall'operatore, indipendentemente delle ore previste per la loro erogazione, dovrà rispettare il costo orario massimo definito nelle seguenti tabelle.

Servizi di elaborazione e realizzazione del PIP	Durata max (h)	Costo orario standard (€)
Colloquio di accoglienza di I livello	1	0,00
Colloquio individuale di II livello	2	32,00
Definizione del percorso	2	32,00
Monitoraggio, coordinamento e gestione del PIP	4	32,00

Servizi	Durata (h)	Costo orario standard (€)	Alternanza	
			Durata max (%)	Costo orario standard (€)
Percorsi formativi personalizzati	min 20 – max 990	6,61 CFP trasferiti	100	32,00 × 10% ore alternanza
		8,46 altri enti accreditati		

(1) I giovani minorenni (tra i 14 e i 18 anni non compiuti) devono essere affiancati da un genitore o da chi ne fa le veci.

Servizi	Durata (h)	Costo orario standard (€)	Alternanza	
			Durata max (%)	Costo orario standard (€)
Creazione rete di sostegno	max 10	32,00	-	-
Coaching	max 10 ore/mese	32,00	-	-

Il servizio di coaching prevede una durata massima di 10 ore al mese. Tuttavia, il totale delle ore calcolate sulla base della durata del PIP, in deroga a quanto previsto dal d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni», può esser fruita secondo diversa distribuzione nell'arco del percorso (es. primo mese 15 ore, secondo mese 5).

Accettazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP)

Accesso al sistema informativo

Il giovane che intende usufruire della Dote dovrà rivolgersi agli operatori accreditati presenti nella lista dedicata alla Dote in oggetto a partire dalla data indicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito <http://www.dote.regione.lombardia.it> il 28 dicembre 2009, per registrare il proprio profilo. In tal modo, la persona può accertare da subito se possiede i requisiti per essere destinatario della Dote.

Elaborazione ed accettazione del PIP

I servizi che compongono la Dote sono declinati all'interno del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che dovrà essere elaborato ed inviato a Regione Lombardia da parte dell'operatore accreditato. Per la compilazione del PIP è necessario presentare:

- Carta Regionale dei Servizi (CRS) con relativo PIN;
- oppure, in mancanza di CRS, di documento di identità in corso di validità e codice fiscale.

Nel caso il giovane non abbia ancora compiuto i 18 anni di età, la CRS (o il documento di identità e codice fiscale) del genitore che lo accompagna o di chi ne fa le veci.

Per i giovani soggetti a restrizione della libertà presso l'Istituto penale minorile C. Beccaria, la richiesta di assegnazione della Dote dovrà essere effettuata attraverso il direttore dell'Istituto o di un referente incaricato.

Una volta completata la compilazione del PIP e della documentazione necessaria per presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, tali informazioni devono essere sottoscritte e inviate attraverso il Sistema Informativo dall'operatore.

Regione Lombardia procederà a verificare le domande pervenute e ad inviare alla persona e all'operatore tramite il Sistema Informativo comunicazione di accettazione del PIP.

Per quanto non espressamente indicato si applica quanto previsto dal «Manuale Operatore» di cui al d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 e successive modifiche e integrazioni.

Liquidazione e pagamento della Dote

La richiesta di liquidazione sarà effettuata direttamente dall'operatore, sulla base delle modalità definite nel «Manuale Operatore» di cui al d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 e successive modifiche e integrazioni.

Si precisa che in deroga al succitato «Manuale Operatore», in caso di rinuncia, e quindi di conclusione anticipata del PIP, saranno riconosciuti gli importi relativi ai servizi erogati fino al momento della rinuncia.

Gestione e monitoraggio della Dote

Il destinatario e gli operatori coinvolti nell'attuazione del PIP sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 e successive modifiche e integrazioni per quanto concerne:

- realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP);
- conservazione della documentazione;
- verifiche.

Ciascun/a giovane può essere titolare di una sola Dote per l'anno formativo.

L'operatore cui si rivolge il destinatario per chiedere la Dote, incarica il coach che si rende garante del rispetto dei contenuti e delle modalità di fruizione dei servizi concordati e sottoscritti

con il destinatario. Il coach accompagna il destinatario in tutte le fasi di svolgimento del suo percorso assicurandone la personalizzazione. Ciascun coach non può risultare affiancato a più di 12 destinatari assegnatari di Dote.

Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

Per la richiesta di chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Call center Dote:

800 318 318

doteformazione@regione.lombardia.it
www.dote.regione.lombardia.it

Il servizio del Call Center Dote è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Riferimenti normativi

- La l.r. 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la l.r. 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Piano d'Azione Regionale (2007-2010), di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404;
- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 – FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;
- gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione di cui all'art. 7 l.r. n. 19/2007, approvati con d.c.r. n. 528 del 19 febbraio 2008;
- il d.d.g. del 10 aprile 2007, n. 3616 «Approvazione dei documenti "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi – Attuazione dell'Accordo in CU del 28 ottobre 2004" e "Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale"»;
- la d.g.r. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273 «Erogazione dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei Servizi per il Lavoro e per il Funzionamento dei relativi Albi Regionali. Procedure e Requisiti per l'Accreditamento degli Operatori Pubblici e Privati»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6563 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6564 «Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale»;
- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 14 gennaio 2009, n. 8/8864 «Programmazione del sistema dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009»;
- il d.d.u.o. dell'8 maggio 2009, n. 4549 «Ulteriori determinazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di dote formazione e lavoro di cui al d.d.u.o. n. 3299/2009 e al d.d.u.o. n. 3300/2009»;

- il d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni»;
- Il d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato B «Manuale Operatore» del d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il Sistema Dote» e successive modifiche e integrazioni.

(BUR20090120)

(3.3.0)

D.d.u.o. 18 novembre 2009 - n. 12122**Approvazione dell'avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Percorsi di formazione linguistica per titolari di licenza taxi****IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA
AUTORITÀ DI GESTIONE**

Visti:

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di Sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il Regolamento (CE) 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Piano d'Azione Regionale (2007-2010), di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404;
- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;

Richiamati:

- gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione di cui all'art. 7 l.r. n. 19/2007, approvati con d.c.r. n. 528 del 19 febbraio 2008;
- il d.d.g. del 10 aprile 2007, n. 3616 «Approvazione dei documenti "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi - Attuazione dell'Accordo in CU del 28 ottobre 2004" e "Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale"»;
- la d.g.r. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273 «Erogazione dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei Servizi per il Lavoro e per il Funzionamento dei relativi Albi Regionali. Procedure e Requisiti per l'Accreditamento degli Operatori Pubblici e Privati»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6563 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6564 «Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale»;
- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 14 gennaio 2009, n. 8/8864 «Programmazione del Sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009»;
- il d.d.g. del 29 gennaio 2009, n. 8/695 «Aggiornamento del repertorio dell'offerta di Istruzione e formazione professionale

per l'anno 2009/2010, in attuazione dell'art. 23 della l.r. 19/2007 - Revoca del decreto direttoriale n. 244 del 19 gennaio 2009»;

- il d.d.u.o. dell'8 maggio 2009, n. 4549 «Ulteriori determinazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di Dote Formazione e Lavoro di cui al d.d.u.o. n. 3299/2009 e al d.d.u.o. n. 3300/2009»;
- il d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni»;
- il d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato B "Manuale Operatore" del d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il "Sistema Dote"» e successive modifiche e integrazioni;
- il d.d.u.o. del 6 novembre 2009 n. 11604 «Approvazione dell'Avviso "Indicazioni per la partecipazione alla Dote Lavoro e Dote Formazione per l'Anno 2009" in relazione all'utilizzo delle risorse residue di cui al d.d.u.o. del 3 aprile 2009 n. 3300 e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la d.g.r. dell'1 ottobre 2008, n. 8/8133 «Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all'allegato A della d.g.r. n. 11948/2003» che recepisce gli impegni assunti dalla Regione Lombardia nell'Intesa siglata il 17 settembre 2008 tra Regione Lombardia, Enti Locali del bacino aeroportuale e rappresentanti delle Associazioni di Categoria taxi;

Considerato che, tale Intesa, per quanto attiene specificamente alle competenze linguistiche, individua tra gli obiettivi minimi atti a garantire un miglioramento del livello di servizio nell'ambito del trasporto taxi, in vista della manifestazione Milano Expo 2015, l'attestazione della conoscenza di una lingua straniera di almeno il 66% dei titolari di licenza taxi entro l'anno 2014;

Dato atto che la Dote è lo strumento che valorizza la centralità della persona nelle politiche regionali, favorendo la libertà di scelta, l'ottimizzazione delle risorse finanziarie, nonché la tempestività nell'erogazione dei finanziamenti;

Rilevata l'esigenza di avviare, attraverso il Sistema Dote, gli interventi atti a favorire l'inserimento lavorativo, l'occupabilità e l'innalzamento del livello di competenze dei cittadini lombardi lungo tutto l'arco della vita;

Ritenuto di approvare:

- l'Allegato A «Promozione dell'offerta di servizi formativi per i percorsi di formazione linguistica - Invito rivolto alla rete di operatori accreditati finalizzato allo sviluppo della loro offerta formativa linguistica»;
- l'Allegato B «Avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Percorsi di formazione linguistica per titolari di licenza taxi»;

Verificato che tale proposta è coerente agli indirizzi fissati negli atti di programmazione regionale;

Dato atto che le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste nel citato Avviso ammontano complessivamente a € 560.000,00 a valere sul POR - FSE 2007-2013: Asse IV - Capitale Umano, obiettivo specifico i), categoria di spesa 73, e trovano copertura nella UPB 7.4.0.2.237 cap. 7286 «Spese per l'attuazione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013» per l'anno 2009;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla VIII legislatura regionale;

Decreta

1. di approvare:

- l'Allegato A parte integrante e sostanziale del presente atto «Promozione dell'offerta di servizi formativi per i percorsi di formazione linguistica - Invito rivolto alla rete di operatori accreditati finalizzato allo sviluppo della loro offerta formativa linguistica»;
- l'Allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto «Avviso per la partecipazione alla Dote Formazione - Percorsi di formazione linguistica per titolari di licenza taxi»;

2. di disporre che le risorse disponibili per le tipologie di intervento previste nel citato Avviso ammontano complessivamente a € 560.000,00 a valere sul POR - FSE 2007-2013: Asse IV - Capitale Umano, obiettivo specifico i), categoria di spesa 73, e trovano copertura nella UPB 7.4.0.2.237 cap. 7286 «Spese per l'attuazione

zione del Programma Operativo Ob. 2 FSE 2007-2013» per l'anno 2009;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet www.dote.regione.lombardia.it.

Il dirigente della U.O.
Autorità di Gestione:
Renato Pirola

ALLEGATO A

PROMOZIONE DELL'OFFERTA DI SERVIZI FORMATIVI PER I PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA

Invito rivolto alla rete di operatori accreditati finalizzato allo sviluppo della loro offerta formativa linguistica

GLI OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

Gli operatori accreditati del sistema regionale sono invitati a predisporre un'offerta di percorsi di formazione linguistica, al fine di consentire ai tassisti la possibilità di acquisire un livello base di competenza linguistica.

La Dote Formazione – Percorsi di Formazione Linguistica per Titolari di Licenza Taxi è finalizzata a dare attuazione agli impegni assunti dalla Regione Lombardia nell'Intesa siglata il 17 settembre 2008 con gli Enti Locali del bacino aeroportuale e rappresentanti delle Associazioni di Categoria taxi.

Regione Lombardia si impegna quindi a favorire, in vista di Milano Expo 2015, il potenziamento delle competenze linguistiche per chi esercita la professione di tassista e, di conseguenza a creare le condizioni affinché siano raggiunti gli obiettivi annuali di qualità, tra i quali quello relativo alla conoscenza di una lingua straniera concordati da Regione Lombardia, Enti Locali e Associazioni di Categoria taxi. In particolare per l'anno 2014 almeno il 66% dei titolari di licenza taxi dovranno attestare la conoscenza di una lingua straniera, – pari almeno al livello A2 del «Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue» (1).

Tale obiettivo minimo rappresenta uno dei risultati attesi per garantire, in vista della manifestazione Milano Expo 2015, un miglioramento del livello di servizio nell'ambito del trasporto taxi, per quanto attiene specificamente alle competenze linguistiche.

CARATTERISTICHE DEI DESTINATARI

Destinatari dell'offerta sono i titolari di licenza taxi rilasciata dai Comuni facenti parte del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo (2), che non siano in possesso di un diploma di laurea con almeno un esame di lingua straniera o di un diploma di scuola superiore secondaria ad indirizzo linguistico.

CARATTERISTICHE DEI PERCORSI

Gli operatori accreditati del sistema regionale sono invitati a predisporre servizi di formazione linguistica di base con le seguenti caratteristiche:

- test di verifica delle competenze in ingresso per la definizione del percorso;
- percorso formativo *ad hoc*, della durata minima di 8 ore fino a un massimo di 60 ore, finalizzato alla conoscenza di una lingua straniera pari al livello A2, in base al «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue»;
- test finale per la certificazione regionale delle competenze in uscita.

I servizi di formazione linguistica previsti dalla presente Dote potranno essere erogati sul territorio regionale dalla rete degli operatori accreditati, tuttavia si dovrà considerare che la domanda di formazione sarà prevalentemente proveniente dal territorio limitrofo al bacino aeroportuale lombardo.

In ogni caso l'offerta dei servizi formativi da parte degli operatori accreditati deve rispettare le disposizioni amministrative vigenti ed in particolare:

- D.d.g. del 10 aprile 2007, n. 3616 «Approvazione dei documenti "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi – Attuazione dell'Accordo in CU del 28 ottobre 2004" e "Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale"».
- D.g.r. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273 «Erogazione dei servizi di istruzione e formazione professionale nonché dei servizi

zi per il lavoro e per il funzionamento dei relativi albi regionali. Procedure e requisiti per l'accreditamento degli operatori pubblici e privati».

- D.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6563 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale».
- D.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6564 «Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale».
- D.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia».
- La d.g.r. 14 gennaio 2009, n. 8/8864 «Programmazione del sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009».
- D.d.g. del 29 gennaio 2009, n. 695 «Aggiornamento del repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale per l'anno 2009/2010, in attuazione dell'art. 23 della l.r. 19/2007 – Revoca del decreto direttoriale n. 244 del 19 gennaio 2009».
- Il d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni».
- Il d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato B "Manuale Operatore" del d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il "Sistema Dote"» e successive modifiche e integrazioni.

In base al quadro delle determinazioni, nel rispetto degli standard di riferimento per la progettazione e l'erogazione dei servizi formativi, gli operatori accreditati dovranno definire e presentare l'offerta formativa per la Dote Formazione – Percorsi di Formazione Linguistica per Titolari di Licenza Taxi nel rispetto dei seguenti elementi minimi:

- titolo del percorso,
- tipologia del percorso,
- attestazione/titolo in uscita,
- obiettivi del percorso in termini di competenze,
- data indicativa di avvio e di conclusione del percorso (*gg/mm/anno*),
- durata in ore,
- costo del percorso,
- sede di svolgimento del percorso formativo.

PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA DA PARTE DEGLI OPERATORI

Al fine di adeguare la propria offerta di servizi formativi, ciascun operatore accreditato per la formazione potrà integrare ed aggiornare la propria offerta attraverso il sistema informativo regionale www.dote.regione.lombardia.it a partire dal 1° dicembre 2009.

Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

Per la richiesta di chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Call center di Regione Lombardia:

800 318 318

doteformazione@regione.lombardia.it
www.dote.regione.lombardia.it

(1) Il livello A2 «Quadro comune europeo di riferimento per le lingue» prevede l'acquisizione delle seguenti competenze linguistiche:

- comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro);
- comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti familiari e abituali;
- descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

(2) Comuni di Bergamo, Grassobbio, Orio al Serio, Seriate (Provincia di Bergamo), Arese, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Lacchiarella, Legnano, Milano, Novate Milanese, Pero, Peschiera Borromeo, Rho, Rozzano, Segrate, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone (Provincia di Milano), Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Ferno, Gallarate, Golasecca, Laveno-Mombello, Lonate Pozzolo, Luino, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Varese, Vergiate, Vizzola Ticino (Provincia di Varese).

Il servizio del Call Center Dote è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

ALLEGATO B

AVVISO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA DOTE FORMAZIONE - PERCORSI DI FORMAZIONE LINGUISTICA PER TITOLARI DI LICENZA TAXI

Obiettivi e principi dell'intervento

L'obiettivo del presente Avviso è quello di dare attuazione agli impegni assunti dalla Regione Lombardia nell'Intesa siglata il 17 settembre 2008 con gli Enti Locali del bacino aeroportuale e rappresentanti delle Associazioni di Categoria taxi.

Regione Lombardia si impegna quindi a favorire, in vista di Milano Expo 2015, il potenziamento delle competenze linguistiche per chi esercita la professione di tassista, e di conseguenza a creare le condizioni affinché siano raggiunti gli obiettivi annuali di qualità tra i quali quello relativo alla conoscenza di una lingua straniera concordati da Regione Lombardia, Enti Locali e Associazioni di Categoria taxi. In particolare per l'anno 2014 almeno il 66% dei titolari di licenza taxi dovranno attestare la conoscenza di una lingua straniera, - pari almeno al livello A2 del «Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue» (1).

Tale obiettivo minimo rappresenta uno dei risultati attesi per garantire, in vista della manifestazione Milano Expo 2015, un miglioramento del livello di servizio nell'ambito del trasporto taxi, per quanto attiene specificamente alle competenze linguistiche.

Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per il presente Avviso ammontano a complessivi € 560.000,00 a valere sul POR - FSE 2007-2013: Asse IV - Capitale Umano, obiettivo specifico i), categoria di spesa 73.

Destinatari

L'Avviso si rivolge ai titolari di licenza taxi rilasciata dai Comuni facenti parte del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo (2) che non siano in possesso di un diploma di laurea con almeno un esame di lingua straniera o di un diploma di scuola superiore secondaria ad indirizzo linguistico.

Composizione della Dote

La Dote permette la fruizione di un servizio di formazione *ad hoc* composto da un corso di lingua della durata minima di 8 ore fino ad un massimo di 60 ore finalizzato all'acquisizione della certificazione regionale delle competenze linguistiche pari al livello A2 del «Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue».

I servizi che compongono la Dote sono declinati all'interno del Piano di Intervento Personalizzato (PIP), che dovrà essere definito, concordato e condiviso con il destinatario a seguito dello svolgimento di un test volto all'individuazione delle competenze in ingresso.

La persona può essere titolare di una sola Dote nell'ambito del presente Avviso.

Soggetti coinvolti

Per fare domanda di Dote i destinatari del presente Avviso devono rivolgersi a un operatore accreditato ai servizi alla formazione che abbia presentato l'offerta sul sito www.dote.regione.lombardia.it.

L'operatore scelto prenderà in carico il destinatario e lo supporterà in tutte le fasi dei servizi previsti dal presente Avviso.

Tempistica

La persona potrà fare richiesta di Dote rivolgendosi agli operatori accreditati a partire dal 4 gennaio 2010 e fino ad esaurimento della disponibilità di risorse.

Valorizzazione della Dote

Ai sensi del d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni», per la valorizzazione della Dote è previsto un costo orario standard dei servizi alla formazione di importo pari a € 13,34.

Il valore della Dote è determinato in funzione delle ore di corso

previste dal Piano di Intervento Personalizzato (PIP) presentato, fino ad un massimo di € 800,00.

Accettazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP)

Accesso al sistema informativo

La persona che intende fruire della Dote può accedere al Sistema Informativo personalizzato o con il supporto di un operatore accreditato, per registrare il proprio profilo. In tal modo, la persona può accertare da subito se possiede i requisiti per essere destinatario della Dote.

Elaborazione ed accettazione del PIP

La persona, verificato il possesso dei requisiti, si deve recare presso un operatore accreditato ai servizi alla formazione, munita di:

- Carta Regionale dei Servizi (CRS) con relativo PIN;
- oppure, in mancanza di CRS, di documento di identità e codice fiscale;
- licenza taxi, di cui l'operatore dovrà tenere copia agli atti.

Una volta completata la compilazione del PIP e della documentazione necessaria per presentare la domanda di partecipazione al presente Avviso, tali informazioni devono essere sottoscritte e inviate attraverso il Sistema Informativo dall'operatore.

Regione Lombardia procederà a verificare le domande pervenute e ad inviare alla persona e all'operatore tramite il Sistema Informativo comunicazione di accettazione del PIP.

Per quanto non espressamente previsto si applica quanto previsto dal «Manuale Operatore» di cui al d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 e successive modifiche e integrazioni.

Liquidazione e pagamento della Dote

La richiesta di liquidazione sarà effettuata direttamente dall'Operatore, sulla base delle modalità definite nel «Manuale Operatore» di cui al d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 e successive modifiche e integrazioni.

Gestione e monitoraggio della Dote

Il destinatario e gli Operatori coinvolti nell'attuazione del PIP sono tenuti al rispetto delle procedure descritte nel d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 e successive modifiche e integrazioni per quanto concerne:

- Realizzazione del Piano di Intervento Personalizzato (PIP);
- Conservazione della documentazione;
- Verifiche.

Modalità di richiesta di chiarimenti e informazioni

Per la richiesta di chiarimenti e informazioni è possibile contattare il Call center di Regione Lombardia:

800 318 318

dotelavoro@regione.lombardia.it

www.dote.regione.lombardia.it

Il servizio del Call Center Dote è attivo dal lunedì al sabato, dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

Riferimenti normativi

- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» e successive modifiche e integrazioni;

(1) Il livello A2 «Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue» prevede l'acquisizione delle seguenti competenze linguistiche:

- comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro);
- comunicare in attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplici e diretto su argomenti familiari e abituali;
- descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

(2) Comuni di Bergamo, Grassano, Orio al Serio, Seriate (Provincia di Bergamo), Arese, Assago, Buccinasco, Cesano Boscone, Cologno Monzese, Cormano, Corsico, Lacchiarella, Legnano, Milano, Novate Milanese, Pero, Peschiera Borromeo, Rho, Rozzano, Segrate, Trezzano sul Naviglio, Vimodrone (Provincia di Milano), Arsago Seprio, Busto Arsizio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Cassano Magnago, Ferno, Gallarate, Golasecca, Laveno-Mombello, Lonate Pozzolo, Luino, Samarate, Saronno, Sesto Calende, Somma Lombardo, Varese, Vergiate, Vizzola Ticino (Provincia di Varese).

- il Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di Sviluppo regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) 1783/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo Sociale europeo e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1784/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) 1260/1999;
- il Regolamento (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e del Regolamento 1080/2006;
- il Regolamento (CE) n. 396/2009 del 6 maggio 2009 che modifica il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;
- il Piano d'Azione Regionale (2007-2010), di cui all'art. 3 della l.r. 28 settembre 2006, n. 22, approvato con d.c.r. del 10 luglio 2007, n. 404;
- il Programma Operativo Regionale Ob. 2 - FSE 2007-2013, Regione Lombardia, approvato con Decisione della Commissione C(2007) 5465 del 6 novembre 2007;
- gli Indirizzi pluriennali e criteri per la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione di cui all'art. 7 l.r. n. 19/2007, approvati con d.c.r. n. 528 del 19 febbraio 2008;
- il d.d.g. del 10 aprile 2007, n. 3616 «Approvazione dei documenti "Certificazione delle competenze e riconoscimento dei crediti formativi - Attuazione dell'Accordo in CU del 28 ottobre 2004" e "Linee guida per il passaggio tra i sistemi di istruzione e di istruzione e formazione professionale»;
- la d.g.r. del 21 dicembre 2007, n. 8/6273 «Erogazione dei Servizi di Istruzione e Formazione Professionale nonché dei Servizi per il Lavoro e per il Funzionamento dei relativi Albi Regionali. Procedure e Requisiti per l'Accreditamento degli Operatori Pubblici e Privati»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6563 «Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale»;
- la d.g.r. del 13 febbraio 2008, n. 8/6564 «Repertorio dell'offerta di istruzione e formazione professionale»;
- il d.d.u.o. del 12 settembre 2008, n. 9837 «Approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di Istruzione e Formazione Professionale della Regione Lombardia»;
- la d.g.r. 14 gennaio 2009, n. 8/8864 «Programmazione del Sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro per l'anno 2009»;
- il d.d.g. del 29 gennaio 2009, n. 8/695 «Aggiornamento del repertorio dell'offerta di Istruzione e formazione professionale per l'anno 2009/2010, in attuazione dell'art. 23 della l.r. 19/2007 - Revoca del decreto direttoriale n. 244 del 19 gennaio 2009»;
- il d.d.u.o. dell'8 maggio 2009, n. 4549 «Ulteriori determinazioni relative alle modalità di presentazione delle domande di Dote Formazione e Lavoro di cui al d.d.u.o. n. 3299/2009 e al d.d.u.o. n. 3300/2009»;
- il d.d.u.o. del 20 luglio 2009, n. 7485 «Nuovo aggiornamento del quadro regionale degli standard minimi dei servizi formativi e del lavoro previsti dal d.d.u.o. del 22 gennaio, n. 420 e successive modifiche e integrazioni»;
- la d.g.r. dell'1 ottobre 2008, n. 8/8133 «Disciplina del servizio taxi nel bacino aeroportuale lombardo. Modifiche e integrazioni all'allegato A della d.g.r. n. 11948/2003»;
- il d.d.u.o. del 6 novembre 2009, n. 11598 «Modifiche ed integrazioni all'Allegato B "Manuale Operatore" del d.d.u.o. del 3 aprile 2009, n. 3299 per l'attuazione degli interventi finanziati con il "Sistema Dote"» e successive modifiche e integrazioni;
- il d.d.u.o. del 6 novembre 2009 n. 11604 «Approvazione dell'Avviso "Indicazioni per la partecipazione alla Dote Lavoro

e Dote Formazione per l'Anno 2009» in relazione all'utilizzo delle risorse residue di cui al d.d.u.o. del 3 aprile 2009 n. 3300 e successive modifiche ed integrazioni».

D.G. Famiglia e solidarietà sociale

(BUR20090121)

(3.1.0)

D.d.g. 2 novembre 2009 - n. 11263

Rettifica al decreto n. 9603 del 28 settembre 2009 di voltura dell'accREDITAMENTO per il Centro Diurno Integrato «Ovidio Cerruti» con sede in Capriate San Gervasio, via Cerruti, 6, ASL di Bergamo, in favore del nuovo ente gestore «Fondazione Opera San Camillo» con sede in Milano, via Oldofredi, 11

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la d.g.r. 26 novembre 2008, n. 8496 ad oggetto: «Disposizioni in materia di esercizio, accreditamento, contratto e linee di indirizzo per la vigilanza ed il controllo delle unità di offerta sociosanitarie»;

Richiamato in particolare il paragrafo 2.7 del cap. 2 dell'allegato A) della citata d.g.r., che reca disposizioni circa le procedure da seguire nei casi di cambiamento dell'ente gestore di una unità di offerta socio sanitaria accreditata;

Visto il decreto n. 9603 del 28 settembre 2009 ad oggetto «Voltura dell'accREDITAMENTO per il Centro Diurno Integrato "Ovidio Cerruti" con sede in Capriate San Gervasio, via Cerruti, 6, ASL di Bergamo, in favore del nuovo ente gestore "Fondazione Opera San Camillo" con sede in Milano, via Oldofredi, 11»;

Verificato che, per mero errore materiale, è stato indicato in 15 il numero di posti già accreditati dell'unità d'offerta in oggetto, che sono invece in numero di 25;

Viste:

- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

- la d.g.r. 18 maggio 2005, n. 2 «Costituzione delle direzioni generali, incarichi e altre disposizioni organizzative - I provvedimento organizzativo - VIII legislatura» con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore Generale della Direzione Famiglia e Solidarietà Sociale al dr. Umberto Fazzone;

Decreta

1. di rettificare il precedente decreto di voltura di accREDITAMENTO n. 9603 del 28 settembre 2009 modificando in 25 il numero di posti già accreditati del CDI «Ovidio Cerruti» con sede in Capriate San Gervasio, via Cerruti, 6;

2. di far salve, per quanto non modificato dal presente provvedimento, tutte le altre condizioni di cui al decreto n. 9603 del 28 settembre 2009;

3. di disporre per la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Umberto Fazzone

D.G. Agricoltura

(BUR20090122)

(4.3.2)

D.d.u.o. 2 novembre 2009 - n. 11258

Legge 119/03 - Regime quote latte - Riconoscimento di Primo Acquirente latte della ditta «Tomasoni f.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C.» p. IVA: 01846290987

IL DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA PROGRAMMAZIONE E INTERVENTI PER LE FILIERE AGROINDUSTRIALI E SVILUPPO RURALE

Visti

- il Reg. (CE) 1234/2007 che sostituisce, dall'1 aprile 2008 il Regolamento (CE) 1788/03;

- il Reg. (CE) 595/2004 e successive modifiche, recante modalità d'applicazione del Regolamento (CE) 1788/2003 del Consiglio, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e successive modificazioni;

- il decreto legge 28 marzo 2003 n. 49 convertito con modificazioni in legge 30 maggio 2003 n. 119 recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;

– il d.m. 31 luglio 2003 recante «Modalità di attuazione della legge 30 maggio 2003, n. 119, concernente il prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari» così come modificato dal d.m. 5 luglio 2007;

Richiamata la d.g.r. n. 7/15675 del 18 dicembre 2003 avente ad oggetto Regime quote latte – Istituzione Albo Regionale delle ditte «Primo Acquirente» ai sensi del d.l. 28 marzo 2003 n. 49 convertito con legge 30 maggio 2003 n. 119 con la quale si stabilisce di «iscrivere nell'Albo acquirenti latte i richiedenti non ancora in possesso del riconoscimento, la cui sede legale sia ubicata nel territorio della Regione Lombardia purché presentino istanza alla Regione Lombardia – D.G. Agricoltura e previa verifica dei requisiti di cui all'art. 5 del d.m. 31 luglio 2003, mediante l'adozione di specifico provvedimento»;

Vista la d.g.r. del 12 gennaio 2007 n. 8/3979 inerente le integrazioni alla d.g.r. 18 dicembre 2003;

Vista la domanda presentata dal sig. Tomasoni Ottorino in qualità di rappresentante legale della ditta Tomasoni F.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. con sede legale in via Roma, 30 – 25023 – Gottolengo (BS) pervenuta alla Regione Lombardia, D.G. Agricoltura in data 25 settembre 2009 con il numero di protocollo M1.2009.0018069, tesa ad ottenere l'iscrizione all'albo regionale dei Primi Acquirenti latte;

Acquisito il verbale di accertamento pervenuto in data 23 ottobre 2009 dal funzionario accertatore della Provincia di Brescia teso a verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa comunitaria e nazionale al fine dell'ottenimento del riconoscimento di Primo Acquirente e preso atto dei contenuti dello stesso;

Valutati, da parte della D.G. Agricoltura, i contenuti della domanda di riconoscimento e considerata congrua ai dettati normativi la documentazione ad essa allegata;

Considerato quindi, sulla base delle verifiche effettuate sia da parte della Regione Lombardia – D.G. Agricoltura che da parte della Provincia di Brescia, che la ditta Tomasoni F.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. con sede legale in via Roma, 30 – 25023 – Gottolengo (BS) p. IVA 01846290987 iscritta alla Camera di Commercio di Brescia con il n. 0209310192 possiede i requisiti per ottenere il riconoscimento di Primo Acquirente;

Stabilito di far decorrere il riconoscimento dall'1 dicembre 2009;

Preso atto che con l'ottenimento del riconoscimento la ditta si impegna a rispettare tutti gli obblighi previsti in capo al Primo Acquirente dalla normativa comunitaria e nazionale di settore ad iniziare l'attività di primo acquirente entro 6 mesi dalla data di riconoscimento e a non interromperla per periodi superiori ai 6 mesi;

Dato atto che la Regione Lombardia – D.G. Agricoltura potrà procedere alla revoca del riconoscimento rilasciato con il presente atto laddove dovessero venire a mancare i requisiti minimi necessari per l'ottenimento del riconoscimento medesimo (d.m. 31 luglio 2003 art. 5) e in tutti gli altri casi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale di settore;

Stabilito, al fine di consentire un corretto aggiornamento dell'albo acquirenti nonché di avere a disposizione tutti i dati necessari per effettuare i controlli, che la ditta di cui sopra ha l'obbligo di comunicare ogni variazione dei dati contenuti nella richiesta di riconoscimento;

Visto l'art. 17 della l.r. n. 20 del 7 luglio 2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

Recepiti le motivazioni di cui alle premesse, che formano parte integrante del presente provvedimento:

1) di rilasciare alla ditta Tomasoni F.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. con sede legale in via Roma, 30 – 25023 – Gottolengo (BS) p. IVA 01846290987 la qualifica di Primo Acquirente latte;

2) di iscrivere la ditta Tomasoni F.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. – p. IVA 01846290987 con sede legale in via Roma, 30 – 25023 – Gottolengo (BS) nell'Albo Regionale delle Ditte Acquirenti Latte della Regione Lombardia con il n. 449;

3) di far decorrere il riconoscimento dall'1 dicembre 2009;

4) di notificare il presente provvedimento alla ditta Tomasoni F.lli s.n.c. di Tomasoni Ottorino e C. – p. IVA 01846290987 con sede legale in via Roma, 30 – 25023 Gottolengo (BS) e al legale rappresentante Tomasoni Ottorino in via Roma, 30 – 25023 Gottolengo (BS);

5) di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente dell'unità organizzativa programmazione e interventi per le filiere agroindustriali e sviluppo rurale:
Giorgio Bleynat

(BUR20090123)

D.d.u.o. 11 novembre 2009 - n. 11752

Aggiornamento dei territori dei Percorsi enogastronomici: approvazione elenco dei Comuni aggiornato al 31 ottobre 2009 – D.g.r. 2575/2000

(4.3.0)

LA DIRIGENTE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA SISTEMI INFORMATIVI, PROMOZIONE E SUSSIDIARIETÀ

Vista la l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale», che all'art. 12 dispone l'incentivazione della realizzazione di percorsi turistici a valenza enogastronomica e culturale e prevede che le funzioni amministrative riguardanti la realizzazione di tali percorsi sono delegate alle Province;

Vista la d.g.r. n. 7/2575 dell'11 dicembre 2000 «Approvazione dei criteri regionali per l'organizzazione e la gestione dei Percorsi enogastronomici della Lombardia», che definisce le caratteristiche e le modalità di riconoscimento regionale di tali percorsi e dei relativi aggiornamenti;

Visto il decreto n. 14429 del 9 dicembre 2008 «Aggiornamento dei territori dei Percorsi enogastronomici: elenco dei Comuni aggiornato al 30 novembre 2008 – d.g.r. 2575/2000»;

Preso atto che:

- con i decreti della D.G. Agricoltura n. 2996 del 27 marzo 2009 e n. 7969 del 22 luglio 2009 si è provveduto al riconoscimento regionale dei seguenti nuovi Percorsi enogastronomici:

- Strada del Tartufo Mantovano;
- Strada dei Sapori delle Valli Varesine;

- la d.g.r. 2575/2000, sopraccitata, prevede che la Regione predisponga periodici aggiornamenti sulla base di istruttorie e comunicazioni fornite dalle Province;

- vi è pertanto l'esigenza di aggiornare il decreto n. 14429/2008, che ha approvato i territori dei Percorsi enogastronomici aggiornati al 30 novembre 2008, tramite la pubblicazione di un nuovo elenco aggiornato;

- l'elenco dei Comuni compresi nei diversi Percorsi enogastronomici in oggetto, allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto, è stato predisposto sulla base di istruttorie delle Province competenti ed elenchi forniti dalle stesse;

Vista la l.r. n. 20 del 7 luglio 2008, art. 17, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di aggiornare i territori dei Percorsi enogastronomici riconosciuti a livello regionale tramite l'approvazione dell'elenco dei Comuni compresi nei percorsi, di cui all'allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sui siti web della Direzione Generale Agricoltura.

La dirigente: Giuliana Cornelio

ALLEGATO A

ELENCO DEI COMUNI DEI PERCORSI ENOGASTRONOMICI DELLA LOMBARDIA AGGIORNATO AL 31 OTTOBRE 2009

STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELLA VALCALEPIO

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	16001	ADRARA SAN MARTINO	BG
2	16002	ADRARA SAN ROCCO	BG
3	16003	ALBANO SANT'ALESSANDRO	BG
4	16005	ALMÈ	BG
5	16006	ALMENNO SAN BARTOLOMEO	BG
6	16007	ALMENNO SAN SALVATORE	BG
7	16008	ALZANO LOMBARDO	BG
8	16009	AMBIVERE	BG

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
9	16018	BAGNATICA	BG
10	16021	BARZANA	BG
11	16024	BERGAMO	BG
12	16025	BERZO SAN FERMO	BG
13	16028	BOLGARE	BG
14	16030	BONATE SOPRA	BG
15	16032	BORGO DI TERZO	BG
16	16033	BOSSICO	BG
17	16034	BOTTANUCO	BG
18	16038	BREMBATE SOPRA	BG
19	16042	BRUSAPORTO	BG
20	16046	CALUSCO D'ADDA	BG
21	16051	CAPRIATE SAN GERVASIO	BG
22	16052	CAPRINO BERGAMASCO	BG
23	16055	CAROBBIO DEGLI ANGELI	BG
24	16057	CARVICO	BG
25	16058	CASAZZA	BG
26	16062	CASTELLI CALEPIO	BG
27	16066	CAVERNAGO	BG
28	16068	CENATE SOPRA	BG
29	16069	CENATE SOTTO	BG
30	16073	CHIUDUNO	BG
31	16074	CISANO BERGAMASCO	BG
32	16084	COSTA DI MEZZATE	BG
33	16086	COSTA VOLPINO	BG
34	16088	CREDARO	BG
35	16089	CURNO	BG
36	16093	ENDINE GAIANO	BG
37	16094	ENTRATICO	BG
38	16102	FONTENO	BG
39	16104	FORESTO SPARSO	BG
40	16109	GANDOSSO	BG
41	16114	GORLAGO	BG
42	16115	GORLE	BG
43	16119	GRONE	BG
44	16120	GRUMELLO DEL MONTE	BG
45	16128	LOVERE	BG
46	16130	LUZZANA	BG
47	16132	MAPELLO	BG
48	16137	MONASTEROLO DEL CASTELLO	BG
49	16139	MONTELLO	BG
50	16143	MOZZO	BG
51	16144	NEMBRO	BG
52	16155	PALADINA	BG
53	16156	PALAZZAGO	BG
54	16159	PARZANICA	BG
55	16160	PEDRENGO	BG
56	16162	PIANICO	BG
57	16169	PONTERANICA	BG
58	16170	PONTE SAN PIETRO	BG
59	16171	PONTIDA	BG
60	16173	PRADALUNGA	BG
61	16174	PREDORE	BG
62	16176	PRESEZZO	BG
63	16178	RANICA	BG
64	16179	RANZANICO	BG
65	16180	RIVA DI SOLTÒ	BG
66	16182	ROGNO	BG
67	16189	SAN PAOLO D'ARGON	BG
68	16193	SARNICO	BG
69	16194	SCANZOROSCIATE	BG
70	16198	SERiate	BG

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
71	16200	SOLTÒ COLLINA	BG
72	16202	SORISOLE	BG
73	16203	SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII	BG
74	16204	SOVERE	BG
75	16205	SPINONE AL LAGO	BG
76	16209	SUISIO	BG
77	16211	TAVERNOLA BERGAMASCA	BG
78	16212	TELGATE	BG
79	16213	TERNO D'ISOLA	BG
80	16214	TORRE BOLDONE	BG
81	16216	TORRE DE' ROVERI	BG
82	16218	TRESCORE BALNEARIO	BG
83	16221	UBIALE CLANEZZO	BG
84	16224	VALBREMBO	BG
85	16235	VIADANICA	BG
86	16236	VIGANO SAN MARTINO	BG
87	16237	VIGOLO	BG
88	16238	VILLA D'ADDA	BG
89	16239	VILLA D'ALMÈ	BG
90	16240	VILLA DI SERIO	BG
91	16242	VILLONGO	BG
92	16244	ZANDOBBIO	BG
93	16250	MEDOLAGO	BG
94	16251	SOLZA	BG

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEL GARDA

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	17014	BEDIZOLE	BS
2	17033	CALVAGESE DELLA RIVIERA	BS
3	17067	DESENZANO DEL GARDA	BS
4	17074	GARDONE RIVIERA	BS
5	17076	GARGNANO	BS
6	17077	GAVARDO	BS
7	17089	LIMONE SUL GARDA	BS
8	17092	LONATO	BS
9	17102	MANERBA DEL GARDA	BS
10	17109	MONIGA DEL GARDA	BS
11	17116	MUSCOLINE	BS
12	17129	PADENGHE	BS
13	17145	POLPENAZZE DEL GARDA	BS
14	17151	POZZOLENGO	BS
15	17158	PUEGNAGO SUL GARDA	BS
16	17164	ROÈ VOLCIANO	BS
17	17170	SALÒ	BS
18	17171	SAN FELICE DEL BENACO	BS
19	17179	SIRMIONE	BS
20	17180	SOIANO DEL LAGO	BS
21	17185	TIGNALE	BS
22	17187	TOSCOLANO MADERNO	BS
23	17189	TREMOSINE	BS
24	17201	VILLANUOVA	BS
25	17204	VOBARNO	BS

STRADA DEL VINO COLLI DEI LONGOBARDI

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	17023	BOTTICINO	BS
2	17029	BRESCIA	BS
3	17037	CAPRIANO DEL COLLE	BS
4	17043	CASTENEDOLO	BS
5	17072	FLERO	BS
6	17113	MONTICHIARI	BS
7	17114	MONTIRONE	BS

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
8	17147	PONCARALE	BS
9	17161	REZZATO	BS

STRADA DEL VINO FRANCIACORTA

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	17002	ADRO	BS
2	17029	BRESCIA	BS
3	17038	CAPRIOLO	BS
4	17046	CAZZAGO SAN MARTINO	BS
5	17048	CELLATICA	BS
6	17056	COCCAGLIO	BS
7	17059	COLOGNE	BS
8	17062	CORTE FRANCA	BS
9	17069	ERBUSCO	BS
10	17081	GUSSAGO	BS
11	17085	ISEO	BS
12	17112	MONTICELLI BRUSATI	BS
13	17123	OME	BS
14	17130	PADERNO FRANCIACORTA	BS
15	17134	PARATICO	BS
16	17136	PASSIRANO	BS
17	17156	PROVAGLIO D'ISEO	BS
18	17163	RODENGO SAIANO	BS
19	17166	ROVATO	BS

STRADA DEL GUSTO CREMONESE

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	19001	ACQUANEGRA CREMONESE	CR
2	19002	AGNADELLO	CR
3	19003	ANNICCO	CR
4	19004	AZZANELLO	CR
5	19005	BAGNOLO CREMASCO	CR
6	19006	BONEMERSE	CR
7	19007	BORDOLANO	CR
8	19008	CA' D'ANDREA	CR
9	19009	CALVATONE	CR
10	19010	CAMISANO	CR
11	19011	CAMPAGNOLA CREMASCA	CR
12	19012	CAPERGNANICA	CR
13	19013	CAPPELLA CANTONE	CR
14	19014	CAPPELLA DE' PICENARDI	CR
15	19015	CAPRALBA	CR
16	19016	CASALBUTTANO ED UNITI	CR
17	19017	CASALE CREMASCO-VIDOLASCO	CR
18	19018	CASALETTO CEREDANO	CR
19	19019	CASALETTO DI SOPRA	CR
20	19020	CASALETTO VAPRIO	CR
21	19021	CASALMAGGIORE	CR
22	19022	CASALMORANO	CR
23	19023	CASTELDIDONE	CR
24	19024	CASTEL GABBIANO	CR
25	19025	CASTELLEONE	CR
26	19026	CASTELVERDE	CR
27	19027	CASTELVISCONTI	CR
28	19028	CELLA DATI	CR
29	19029	CHIEVE	CR
30	19030	CICOGNOLO	CR
31	19031	CINGIA DE' BOTTI	CR
32	19032	CORTE DE' CORTESI CON CIGNONE	CR
33	19033	CORTE DE' FRATI	CR
34	19034	CREDERA RUBBIANO	CR
35	19035	CREMA	CR

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
36	19036	CREMONA	CR
37	19037	CREMOSANO	CR
38	19038	CROTTA D'ADDA	CR
39	19039	CUMIGNANO SUL NAVIGLIO	CR
40	19040	DEROVERE	CR
41	19041	DOVERA	CR
42	19042	DRIZZONA	CR
43	19043	FIESCO	CR
44	19044	FORMIGARA	CR
45	19045	GABBIONETA-BINANUOVA	CR
46	19046	GADESCO-PIEVE DELMONA	CR
47	19047	GENIVOLTA	CR
48	19048	GERRE DE' CAPRIOLI	CR
49	19049	GOMBITO	CR
50	19050	GRONTARDO	CR
51	19051	GRUMELLO CREMONESE ED UNITI	CR
52	19052	GUSSOLA	CR
53	19053	ISOLA DOVARESE	CR
54	19054	IZANO	CR
55	19055	MADIGNANO	CR
56	19056	MALAGNINO	CR
57	19057	MARTIGNANA DI PO	CR
58	19058	MONTE CREMASCO	CR
59	19059	MONTODINE	CR
60	19060	MOSCAZZANO	CR
61	19061	MOTTA BALUFFI	CR
62	19062	OFFANENGO	CR
63	19063	OLMENETA	CR
64	19064	OSTIANO	CR
65	19065	PADERNO PONCHIELLI	CR
66	19066	PALAZZO PIGNANO	CR
67	19067	PANDINO	CR
68	19068	PERSICO DOSIMO	CR
69	19069	PESCAROLO ED UNITI	CR
70	19070	PESSINA CREMONESE	CR
71	19071	PIADENA	CR
72	19072	PIANENGO	CR
73	19073	PIERANICA	CR
74	19074	PIEVE D'OLMI	CR
75	19075	PIEVE SAN GIACOMO	CR
76	19076	PIZZIGHETTONE	CR
77	19077	POZZAGLIO ED UNITI	CR
78	19078	QUINTANO	CR
79	19079	RICENGO	CR
80	19080	RIPALTA ARPINA	CR
81	19081	RIPALTA CREMASCA	CR
82	19082	RIPALTA GUERINA	CR
83	19083	RIVAROLO DEL RE ED UNITI	CR
84	19084	RIVOLTA D'ADDA	CR
85	19085	ROBECCO D'OGLIO	CR
86	19086	ROMANENGO	CR
87	19087	SALVIROLA	CR
88	19088	SAN BASSANO	CR
89	19089	SAN DANIELE PO	CR
90	19090	SAN GIOVANNI IN CROCE	CR
91	19091	SAN MARTINO DEL LAGO	CR
92	19092	SCANDOLARA RAVARA	CR
93	19093	SCANDOLARA RIPA D'OGLIO	CR
94	19094	SERGNANO	CR
95	19095	SESTO ED UNITI	CR
96	19096	SOLAROLO RAINERIO	CR
97	19097	SONCINO	CR

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
98	19098	SORESINA	CR
99	19099	SOSPIRO	CR
100	19100	SPINADESCO	CR
101	19101	SPINEDA	CR
102	19102	SPINO D'ADDA	CR
103	19103	STAGNO LOMBARDO	CR
104	19104	TICENGO	CR
105	19105	TORLINO VIMERCATI	CR
106	19106	TORNATA	CR
107	19107	TORRE DE' PICENARDI	CR
108	19108	TORRICELLA DEL PIZZO	CR
109	19109	TRESCORE CREMASCO	CR
110	19110	TRIGOLO	CR
111	19111	VAIANO CREMASCO	CR
112	19112	VAILATE	CR
113	19113	VESCOVATO	CR
114	19114	VOLONGO	CR
115	19115	VOLTIDO	CR

STRADA DEL VINO SAN COLOMBANO E DEI SAPORI LODIGIANI

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	98001	ABBADIA CERRETO	LO
2	98002	BERTONICO	LO
3	98003	BOFFALORA D'ADDA	LO
4	98004	BORGHETTO LODIGIANO	LO
5	98005	BORGO SAN GIOVANNI	LO
6	98006	BREMBIO	LO
7	98007	CAMAIRAGO	LO
8	98008	CASALETTO LODIGIANO	LO
9	98009	CASALMAIOCCO	LO
10	98010	CASALPUSTERLENGO	LO
11	98011	CASELLE LANDI	LO
12	98012	CASELLE LURANI	LO
13	98013	CASTELNUOVO BOCCA D'ADDA	LO
14	98014	CASTIGLIONE D'ADDA	LO
15	98015	CASTIRAGA VIDARDO	LO
16	98016	CAVACURTA	LO
17	98017	CAVENAGO D'ADDA	LO
18	98018	CERVIGNANO D'ADDA	LO
19	98019	CODOGNO	LO
20	98020	COMAZZO	LO
21	98021	CORNEGLIANO LAUDENSE	LO
22	98022	CORNO GIOVINE	LO
23	98023	CORNOVECCHIO	LO
24	98024	CORTE PALASIO	LO
25	98025	CRESPATICA	LO
26	98026	FOMBIO	LO
27	98027	GALGAGNANO	LO
28	98028	GRAFFIGNANA	LO
29	98029	GUARDAMIGLIO	LO
30	98030	LIVRAGA	LO
31	98031	LODI	LO
32	98032	LODI VECCHIO	LO
33	98033	MACCASTORNA	LO
34	98034	MAIRAGO	LO
35	98035	MALEO	LO
36	98036	MARUDO	LO
37	98037	MASSALENGO	LO
38	98038	MELETI	LO
39	98039	MERLINO	LO
40	98040	MONTANASO LOMBARDO	LO
41	98041	MULAZZANO	LO

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
42	98042	ORIO LITTA	LO
43	98043	OSPEDALETTO LODIGIANO	LO
44	98044	OSSAGO LODIGIANO	LO
45	98045	PIEVE FISSIRAGA	LO
46	98046	SALERANO SUL LAMBRO	LO
47	98047	SAN FIORANO	LO
48	98048	SAN MARTINO IN STRADA	LO
49	98049	SAN ROCCO AL PORTO	LO
50	98050	SANT'ANGELO LODIGIANO	LO
51	98051	SANTO STEFANO LODIGIANO	LO
52	98052	SECUGNAGO	LO
53	98053	SENNA LODIGIANA	LO
54	98054	SOMAGLIA	LO
55	98055	SORDIO	LO
56	98056	TAVAZZANO CON VILLAVESCO	LO
57	98057	TERRANOVA DEI PASSERINI	LO
58	98058	TURANO LODIGIANO	LO
59	98059	VALERA FRATTA	LO
60	98060	VILLANOVA DEL SILLARO	LO
61	98061	ZELO BUON PERSICO	LO
62	15191	SAN COLOMBANO AL LAMBRO	MI
63	18048	CHIGNOLO PO	PV
64	18077	INVERNO E MONTELEONE	PV
65	18093	MIRADOLO TERME	PV

STRADA DEI VINI E DEI SAPORI MANTOVANI

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	20003	BAGNOLO SAN VITO	MN
2	20005	BORGOFORTE	MN
3	20015	CASTELGOFFREDO	MN
4	20017	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	MN
5	20018	CAVRIANA	MN
6	20020	COMMESSAGGIO	MN
7	20021	CURTATONE	MN
8	20022	DOSOLO	MN
9	20025	GAZZUOLO	MN
10	20026	GOITO	MN
11	20027	GONZAGA	MN
12	20028	GUIDIZZOLO	MN
13	20029	MAGNACAVALLLO	MN
14	20030	MANTOVA	MN
15	20033	MARMIROLO	MN
16	20034	MEDOLE	MN
17	20035	MOGLIA	MN
18	20036	MONZAMBANO	MN
19	20037	MOTTEGGIANA	MN
20	20039	PEGOGNAGA	MN
21	20040	PIEVE DI CORIANO	MN
22	20042	POGGIO RUSCO	MN
23	20043	POMPONESCO	MN
24	20044	PONTI SUL MINCIO	MN
25	20045	PORTO MANTOVANO	MN
26	20047	QUISTELLO	MN
27	20049	REVERE	MN
28	20051	RODIGO	MN
29	20054	SABBIONETA	MN
30	20055	SAN BENEDETTO PO	MN
31	20056	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN
32	20057	SAN GIORGIO DI MANTOVA	MN
33	20058	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN
34	20060	SCHIVENOGLIA	MN
35	20061	SERMIDE	MN

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
36	20063	SOLFERINO	MN
37	20065	SUZZARA	MN
38	20066	VIADANA	MN
39	20067	VILLA POMA	MN
40	20069	VIRGILIO	MN
41	20070	VOLTA MANTOVANA	MN

STRADA DEL RISO E DEI RISOTTI MANTOVANI

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	20004	BIGARELLO	MN
2	20013	CASTELBELFORTE	MN
3	20014	CASTEL D'ARIO	MN
4	20026	GOITO	MN
5	20033	MARMIROLO	MN
6	20038	OSTIGLIA	MN
7	20052	RONCOFERRARO	MN
8	20053	ROVERBELLA	MN
9	20057	SAN GIORGIO	MN
10	20062	SERRAVALLE A PO	MN
11	20064	SUSTINENTE	MN
12	20068	VILLIMPENTA	MN

STRADA DEL TARTUFO MANTOVANO

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	20006	BORGOFRANCO SUL PO	MN
2	20009	CARBONARA DI PO	MN
3	20023	FELONICA	MN
4	20029	MAGNACAVALLO	MN
5	20040	PIEVE DI CORIANO	MN
6	20042	POGGIO RUSCO	MN
7	20046	QUINGENTOLE	MN
8	20047	QUISTELLO	MN
9	20049	REVERE	MN
10	20056	SAN GIACOMO DELLE SEGNALE	MN
11	20058	SAN GIOVANNI DEL DOSSO	MN
12	20060	SCHIVENOGLIA	MN
13	20061	SERMIDE	MN
14	20067	VILLA POMA	MN

STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DELL'OLTREPÒ PAVESE

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	18002	ALBAREDO ARNABOLDI	PV
2	18005	ARENA PO	PV
3	18007	BAGNARIA	PV
4	18008	BARBIANELLO	PV
5	18010	BASTIDA DE' DOSSI	PV
6	18011	BASTIDA PANCARANA	PV
7	18016	BORGO PRIOLO	PV
8	18017	BORGORATTO MORMOLO	PV
9	18020	BOSNASCO	PV
10	18021	BRALLO DI PREGOLA	PV
11	18023	BRESSANA BOTTARONE	PV
12	18024	BRONI	PV
13	18025	CALVIGNANO	PV
14	18026	CAMPOSPINOSO	PV
15	18028	CANEVINO	PV
16	18029	CANNETO PAVESE	PV
17	18031	CASANOVA LONATI	PV
18	18032	CASATISMA	PV
19	18033	CASEI GEROLA	PV

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
20	18036	CASTANA	PV
21	18037	CASTEGGIO	PV
22	18038	CASTELLETTO DI BRANDUZZO	PV
23	18042	CECIMA	PV
24	18047	CERVESINA	PV
25	18049	CIGOGNOLA	PV
26	18051	CODEVILLA	PV
27	18054	CORANA	PV
28	18055	CORNALE	PV
29	18057	CORVINO SAN QUIRICO	PV
30	18064	FORTUNAGO	PV
31	18073	GODIASCO	PV
32	18074	GOLFERENZO	PV
33	18082	LIRIO	PV
34	18084	LUNGAVILLA	PV
35	18089	MENCONICO	PV
36	18092	MEZZANINO	PV
37	18094	MONTALTO PAVESE	PV
38	18095	MONTEBELLO DELLA BATTAGLIA	PV
39	18096	MONTECALVO VERSIGGIA	PV
40	18097	MONTESCANO	PV
41	18098	MONTSEGALE	PV
42	18100	MONTÙ BECCARIA	PV
43	18101	MORNICO LOSANA	PV
44	18105	OLIVA GESSI	PV
45	18108	PANCARANA	PV
46	18111	PIETRA DE' GIORGI	PV
47	18115	PINAROLO PO	PV
48	18116	PIZZALE	PV
49	18117	PONTE NIZZA	PV
50	18118	PORTALBERA	PV
51	18119	REA	PV
52	18120	REDAVALLE	PV
53	18121	RETORBIDO	PV
54	18122	RIVANAZZANO	PV
55	18124	ROBECCO PAVESE	PV
56	18125	ROCCA DE' GIORGI	PV
57	18126	ROCCA SUSELLA	PV
58	18128	ROMAGNESE	PV
59	18131	ROVESCALA	PV
60	18132	RUINO	PV
61	18133	SAN CIPRIANO PO	PV
62	18134	SAN DAMIANO AL COLLE	PV
63	18140	SANTA GIULETTA	PV
64	18142	SANTA MARGHERITA DI STAFFORA	PV
65	18143	SANTA MARIA DELLA VERSA	PV
66	18149	SILVANO PIETRA	PV
67	18153	STRADELLA	PV
68	18155	TORRAZZA COSTE	PV
69	18161	TORRICELLA VERZATE	PV
70	18166	VAL DI NIZZA	PV
71	18170	VALVERDE	PV
72	18171	VARZI	PV
73	18174	VERRETTO	PV
74	18175	VERRUA PO	PV
75	18182	VOGHERA	PV
76	18183	VOLPARA	PV
77	18184	ZAVATTARELLO	PV
78	18187	ZENEVREDO	PV

STRADA DEL VINO E DEI SAPORI DI VALTELLINA

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	14001	ALBAREDO PER SAN MARCO	SO
2	14002	ALBOSAGGIA	SO
3	14003	ANDALO VALTELLINO	SO
4	14004	APRICA	SO
5	14005	ARDENNO	SO
6	14006	BEMA	SO
7	14007	BERBENNO DI VALTELLINA	SO
8	14008	BIANZONE	SO
9	14009	BORMIO	SO
10	14010	BUGLIO IN MONTE	SO
11	14011	CAIOLO	SO
12	14012	CAMPODOLCINO	SO
13	14013	CASPOGGIO	SO
14	14014	CASTELLO DELL'ACQUA	SO
15	14015	CASTIONE ANDEVENNO	SO
16	14016	CEDRASCO	SO
17	14017	CERCINO	SO
18	14018	CHIAVENNA	SO
19	14019	CHIESA IN VALMALENCO	SO
20	14020	CHIURO	SO
21	14021	CINO	SO
22	14022	CIVO	SO
23	14023	COLORINA	SO
24	14024	COSIO VALTELLINO	SO
25	14025	DAZIO	SO
26	14026	DELEBIO	SO
27	14027	DUBINO	SO
28	14028	FAEDO VALTELLINO	SO
29	14029	FORCOLA	SO
30	14030	FUSINE	SO
31	14031	GEROLA ALTA	SO
32	14032	GORDONA	SO
33	14033	GROSIO	SO
34	14034	GROSOTTO	SO
35	14035	MADESIMO	SO
36	14036	LANZADA	SO
37	14037	LIVIGNO	SO
38	14038	LOVERO	SO
39	14039	MANTELLO	SO
40	14040	MAZZO DI VALTELLINA	SO
41	14041	MELLO	SO
42	14042	MENAROLA	SO
43	14043	MESE	SO
44	14044	MONTAGNA IN VALTELLINA	SO
45	14045	MORBEGNO	SO
46	14046	NOVATE MEZZOLA	SO
47	14047	PEDESINA	SO
48	14048	PIANTEDO	SO
49	14049	PIATEDA	SO
50	14050	PIURO	SO
51	14051	POGGIRIDENTI	SO
52	14052	PONTE IN VALTELLINA	SO
53	14053	POSTALESIO	SO
54	14054	PRATA CAMPORACCIO	SO
55	14055	RASURA	SO
56	14056	ROGOLO	SO
57	14057	SAMOLACO	SO
58	14058	SAN GIACOMO FILIPPO	SO
59	14059	SERNIO	SO
60	14060	SONDALO	SO

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
61	14061	SONDRIO	SO
62	14062	SPRIANA	SO
63	14063	TALAMONA	SO
64	14064	TARTANO	SO
65	14065	TEGLIO	SO
66	14066	TIRANO	SO
67	14067	TORRE DI SANTA MARIA	SO
68	14068	TOVO DI SANT'AGATA	SO
69	14069	TRAONA	SO
70	14070	TRESIVIO	SO
71	14071	VALDIDENTRO	SO
72	14072	VALDISOTTO	SO
73	14073	VALFURVA	SO
74	14074	VAL MASINO	SO
75	14075	VERCEIA	SO
76	14076	VERVIO	SO
77	14077	VILLA DI CHIAVENNA	SO
78	14078	VILLA DI TIRANO	SO

STRADE DEI SAPORI DELLE VALLI VARESINE

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
1	12001	AGRA	VA
2	12004	ARCISATE	VA
3	12007	AZZIO	VA
4	12009	BARDELLO IN VALCUVIA	VA
5	12010	BEDERO VALCUVIA	VA
6	12011	BESANO	VA
7	12015	BISUSCHIO	VA
8	12019	BRENTA	VA
9	12020	BREZZO DI BEDERO	VA
10	12021	BRINZIO	VA
11	12022	BRISSAGO VALTRAVAGLIA	VA
12	12024	BRUSINPIANO	VA
13	12027	CADEGLIANO VICONAGO	VA
14	12030	CANELLO	VA
15	12031	CARAVATE/SANGIANO	VA
16	12037	CASALZUIGNO	VA
17	12041	CASSANO VALCUVIA	VA
18	12043	CASTELLO CABIAGLIO	VA
19	12045	CASTELVECCANA	VA
20	12051	CITTIGLIO	VA
21	12052	CLIVIO	VA
22	12053	COCQUIO TREVISAGO	VA
23	12056	CREMENAGA	VA
24	12058	CUASSO	VA
25	12059	CUGLIATE FABIASCO	VA
26	12060	CUNARDO	VA
27	12061	CURIGLIA CON MONTEVIASCO	VA
28	12062	CUVEGLIO	VA
29	12063	CUVIO	VA
30	12065	DUMENZA	VA
31	12066	DUNO	VA
32	12069	FERRERA DI VARESE	VA
33	12072	GAVIRATE	VA
34	12074	GEMONIO	VA
35	12076	GERMIGNAGA	VA
36	12081	GRANTOLA	VA
37	12083	INDUNO OLONA	VA
38	12086	LAVENA PONTE TRESA	VA
39	12087	LAVENA MOMBELLO	VA

N.	Cod. Istat	COMUNE	Prov.
40	12092	LUINO	VA
41	12094	MACCAGNO	VA
42	12097	MARCHIROLO	VA
43	12099	MARZIO	VA
44	12100	MASCIAGO PRIMO	VA
45	12102	MESENZANA	VA
46	12103	MONTEGRINO VALTRAVAGLIA	VA
47	12110	ORINO	VA
48	12112	PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE	VA
49	12113	PORTO CERESIO	VA
50	12114	PORTO VALTRAVAGLIA	VA
51	12115	RANCIO VALCUVIA	VA
52	12117	SALTRIO	VA
53	12129	TRONZANO LAGO MAGGIORE	VA
53	12131	VALGANNA	VA
55	12135	VEDDASCA	VA
56	12139	VIGGIÙ	VA

(BUR20090124)

(4.3.0)

D.d.s. 12 novembre 2009 - n. 11840**Aggiornamento albo regionale delle imprese boschive - art. 57 legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008: iscrizione nuove ditte****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA**

Visto l'articolo 7 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227 «Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della l. 5 marzo 2001, n. 57» che, al fine di promuovere la crescita delle imprese forestali e qualificarne la professionalità, prevede che le Regioni istituiscano elenchi o albi delle imprese per l'esecuzione di lavori, opere e servizi in ambito forestale;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che prevede all'art. 57:

– l'istituzione di un Albo delle imprese boschive a cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali;

– che la Giunta regionale stabilisca le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nonché i criteri, tempi e modalità per l'iscrizione nello stesso;

Vista la legge regionale n. 19 del 6 agosto 2007 recante «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione»;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 8396 del 12 novembre 2008 «Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive» che stabilisce:

– di iscrivere nel nuovo Albo regionale le imprese boschive con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali che svolgono tali attività in via continuativa e prevalente e che contano nel proprio organico almeno un addetto, legato stabilmente all'impresa, in possesso di specifiche competenze tecnico-professionali acquisite con percorsi di formazione professionale ai sensi della l.r. 19/2007;

Visto il decreto del 19 dicembre 2008, n. 15404 «Albo regionale delle imprese boschive: criteri e modalità per l'iscrizione e l'aggiornamento» che approva le modalità di iscrizione e tenuta dell'Albo;

Visto il decreto del 27 aprile 2009, n. 4096 che approva lo standard professionale di Operatore Forestale Responsabile e di Istruttore Forestale, i relativi percorsi formativi e i crediti formativi;

Visto il decreto 8 luglio 2009 n. 6984 «Albo regionale delle imprese boschive: iscrizione delle ditte ai sensi dell'art. 57 l.r. n. 31 del 5 dicembre 2008» che stabilisce tra l'altro;

– di riesaminare le domande di iscrizione delle 36 ditte a cui è stata inviata una comunicazione che precisa i motivi che ostacolano all'accoglimento della domanda, che presenteranno, entro i termini di legge, osservazioni scritte;

– di considerare chiusa negativamente l'istruttoria nei casi in cui le ditte sopracitate non si avvalgano della possibilità del riesame;

Preso atto:

– delle 10 richieste di riesame delle domande di iscrizione all'Albo regionale delle Imprese Boschive, pervenute entro i termini di legge e agli atti della Unità Organizzativa;

– dell'istruttoria tecnica effettuata su tutte le richieste di riesame delle domande dai funzionari competenti della struttura «Sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e delle filiere silvo pastorali» e del verbale, redatto dai funzionari incaricati in data 19 ottobre 2009 e agli atti della Unità Organizzativa competente;

Ritenuto dal dirigente competente:

– di iscrivere condizionatamente all'Albo regionale delle imprese boschive le 4 ditte riportate nell'Allegato A, costituito da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno fornito elementi che dimostrano che la ditta svolge l'attività selvicolturale in via continuativa e prevalente e quindi sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti escluso quello relativo alle competenze tecnico-professionali che, ai sensi del punto 10 del d.d.s. 15404/2008, dovrà essere acquisito entro il 31 dicembre 2010;

– di non iscrivere all'Albo regionale delle imprese boschive le 6 imprese, riportate nell'Allegato B, costituito da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, che non hanno fornito nella richiesta di riesame motivazioni anche corredate da documenti tali da dimostrare di svolgere l'attività selvicolturale in via continuativa e prevalente e che quindi non sono in possesso dei requisiti richiesti;

– di considerare chiusa negativamente l'istruttoria delle 26 ditte riportate nell'Allegato C, costituito da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, che non si sono avvalse nei tempi previsti della possibilità del riesame, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990;

Dato atto che alle 6 imprese riportate nell'Allegato B è stato trasmesso il verbale dell'istruttoria relativa alla richiesta di riesame della propria domanda di iscrizione all'Albo;

Preso atto che per errore materiale sono stati inseriti nel decreto di iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Boschive n. 6984/2009 i nominativi delle ditte:

– «Bernardi Boschiva s.n.c.» anziché «Impresa Boschiva Bernardi Marco» al n. 291;

– «Faifer Giuseppe» anziché «Fasvalt di Faifer Giuseppe» al n. 331;

– «Prosperpio Piero Carlo» anziché «Proserpio Piero Carlo» al n. 56;

Ritenuto dal dirigente competente di effettuare le variazioni delle denominazioni delle ditte iscritte condizionatamente all'Albo regionale delle Imprese boschive da:

– «Bernardi Boschiva s.n.c.» a «Impresa Boschiva Bernardi Marco» al n. 291;

– «Faifer Giuseppe» a «Fasvalt di Faifer Giuseppe» al n. 331;

– «Prosperpio Piero Carlo» a «Proserpio Piero Carlo» al n. 56;

Vista la l.r. 20/2008 nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di iscrivere condizionatamente all'Albo regionale delle imprese boschive le 4 ditte riportate nell'Allegato A, costituito da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, che hanno fornito elementi che dimostrano che la ditta svolge l'attività selvicolturale in via continuativa e prevalente e quindi sono in possesso dei requisiti di ammissione richiesti escluso quello relativo alle competenze tecnico-professionali che, ai sensi del punto 10 del d.d.s. 15404/2008, dovrà essere acquisito entro il 31 dicembre 2010;

2. di non iscrivere all'Albo regionale delle imprese boschive le 6 imprese, riportate nell'Allegato B, costituito da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, che non hanno fornito nella richiesta di riesame osservazioni corredate da documenti tali da dimostrare di svolgere l'attività selvicolturale in via continuativa e prevalente e che quindi non sono in possesso dei requisiti richiesti;

3. di considerare chiusa negativamente l'istruttoria delle 26 ditte riportate nell'Allegato C, costituito da n. 1 pagina, parte integrante e sostanziale del presente atto, che non si sono avvalse della possibilità del riesame, ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990;

4. di effettuare le variazioni delle denominazioni delle ditte

iscritte condizionatamente all'Albo regionale delle Imprese boschive da:

- «Bernardi Boschiva s.n.c.» a «Impresa Boschiva Bernardi Marco» al n. 291;
 - «Faifer Giuseppe» a «Fasvalt di Faifer Giuseppe» al n. 331;
 - «Proserpio Piero Carlo» a «Proserpio Piero Carlo» al n. 56;
5. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Uffi-

ciale della Regione Lombardia e sul sito web della D.G. Agricoltura.

Il dirigente della struttura sviluppo dei sistemi agricoli di montagna e delle filiere silvo pastorali:
Roberto Carovigno

ALLEGATO A

ISCRIZIONE CONDIZIONATA

<i>N. di iscriz.</i>	<i>Denominazione Società</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Partita IVA</i>
83	TIEMME s.r.l.	Via del Fossato, 12	20010	BUSCATE	MI	03055820967
130	PIALEGNO s.r.l.	Via Papa Giovanni XXIII n. 21	24020	COLERE	BG	01396870162
309	TECNO VAL s.r.l.	Via Dosso della Benedizione 2/D	23030	VALDISOTTO	SO	00826860140
359	AZ. AGR. L'AGRIFOGLIO S.S.	Via Roma, 48	24069	TRESCORE BALNEARIO	BG	02175070164

ALLEGATO B

NON ISCRITTI DOPO RIESAME

<i>N. di iscriz.</i>	<i>Denominazione Società</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>	<i>Partita IVA</i>
80	CLERICI EMANUELE	Via Tenente Pedrazzoli	22028	SAN FEDELE INTELVI	CO	01166310134
307	GIACOMELLI CECILIA	Via Faleit, 13	23032	BORMIO	SO	00841080146
319	SCOTTONI MARCO	Via Empio, 12	23011	ARDENNO	SO	00840860142
	CENTRO BOTANICO SPERIMENTALE s.a.s. di Piero Di Caterina	Viale Rimembranze, 134	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	1006577157
	CAMPEI Az. Agr. di Bormolini Dario	Via Bonini, 10	23010	ALBOSAGGIA	SO	00891690141
	SOCIETÀ AGRICOLA SIMPATIA CAPPONA s.r.l.	Viale Rimembranze, 134	20099	SESTO SAN GIOVANNI	MI	03137750968

ALLEGATO C

NON ISCRITTI, RIESAME NON RICHIESTO

<i>N. di iscriz.</i>	<i>Denominazione Società</i>	<i>Indirizzo</i>	<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Prov.</i>
10	SEGHERIA PRAOLINI di Praolini Luigi & C. s.n.c.	Via Feleit, 13	23032	BORMIO	SO
14	RABAIOLI RENATO	Via Puccini, 63	25082	BOTTICINO	BS
32	SEGHERIA MORSTABILINI di Morstabilini Michele & C. s.n.c.	Via Papa Giovanni XXIII, 67	24020	GROMO	BG
74	SCALVINONI LEGNAMI di Scalvinoni Francesco & C.	Via A. Manzoni, 185	25040	BERZO INFERIORE	BS
86	REGAZZONI ANTONIO COSTRUZIONI S.R.L.	Via Roma, 101	24010	OLMO AL BREMBO	BG
90	BERNASCONI ANGELO	Via Fiume, 8	22037	PONTE LAMBRO	CO
148	LEGNAMI CASTELLINI s.r.l.	Via Ca' Nova, 4/6	25046	CAZZAGO S. MARTINO	BS
223	AZ. AGR. CHIAPPA LUCA	Via Rozzana, 2	22010	BENE LARIO	CO
232	ALBER di Bianchini Cleto	Via Civo, 2	23018	TALAMONA	SO
247	CAMBRIA MICHELE	Via Lem, 23	22020	PELLIO INTELVI	CO
275	BIANCHI SERGIO	Via Sirtori 3	21100	VARESE	VA
311	DELLA VEDOVA PAOLO & C. s.a.s.	Via Roma 54/A	23030	TOVO SANT'AGATA	SO
312	AZ. AGR. EREDI BIANCHI LANFRANCO «AI NOCI DI NOSALLO» DI BARNI BARBARA	Via Rozzana, 1/A	22010	BENE LARIO	CO
322	NORPIN LEGNO	Via S. Antonio, 29	24060	SOVERE	BG
	SANSI SEBASTIAN	Via Piazzi, 1	23013	COSIO VALTELLINO	SO
	CASTELLI EMILIO	Via Ghiringhelli, 1	20020	CESATE	MI
	BORDESSA GIANLUCA	Via S. Lorenzo	22014	DONGO	CO
	CASCINA OLIVA di Navoni Angiolina	Via cascina Oliva, 3	23873	MISSAGLIA	LC
	QUISTINI MAURIZIO	Loc. Bet 7	24020	PREMOLO	BG
	CONSORZIO FORESTALE VAL CODERA	Via S. Fedele, 143	23025	NOVATE MEZZOLA	SO
	MARIANI MARCO MAURIZIO	Via del Torchio, 4	22010	BENE LARIO	CO
	AZ. AGR. PARLIGH	Via Parligh, 1	22012	CERNOBBIO	CO
	AZ. AGR. PICCINELLI MASSIMO	Via Roma, 27	21030	BRINZIO	VA
	BORGHETTI WILLIAM	Via Candossa, 1	25060	MARMENTINO	BS
	IMMOBILIARE NORIS LUCIANO ANTONIO s.r.l.	Via S. Antonio, 48	24060	SOVERE	BG
	ALBORGHETTI GIOVANNI	Via Adige, 1	24020	SCANZOROSCIATE	BG

D.G. Giovani, sport, turismo e sicurezza

(BUR20090125)

D.d.u.o. 11 novembre 2009 - n. 11782

(3.6.0)

Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del d.d.u.o. n. 77858 del 28 luglio 2009 «Approvazione dell'invito alla presentazione di domande per contributi in conto capitale realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale attraverso l'esercizio di attività di soggiorno e campeggio (l.r. n. 16 del 26 maggio 2008)»

**IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ
ORGANIZZATIVA GIOVANI E SICUREZZA**

Vista la legge regionale 26 maggio 2008 n. 16 «Norme per la tutela e regolamentazione dei campeggi e dei soggiorni didattico-educativi nel territorio della Regione Lombardia», ed in particolare l'art. 11, che prevede contributi regionali per la realizzazione di progetti educativi, di utilità sociale e ambientale rispondenti alle finalità indicate dalla legge;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 luglio 2009, n. 8/9891 «Determinazioni in merito ai criteri e alle modalità di concessione dei contributi per la realizzazione di progetti educativi, di utilità sociale e ambientale attraverso l'esercizio delle attività di soggiorno e campeggio (l.r. n. 16/2008)», con la quale sono stati approvati i criteri per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di aree attrezzate per campeggi didattico-educativi temporanei o mobili itineranti autogestiti e che, tra l'altro, prevede che il dirigente competente della Giunta regionale della Lombardia provvederà ai conseguenti adempimenti attuativi e all'adozione degli atti conseguenti;

Richiamato il decreto del Dirigente dell'U.O. Giovani e Sicurezza del 28 luglio 2009, n. 7758, con il quale è stato approvato l'invito alla presentazione di domande per contributi in conto capitale per la realizzazione di progetti di utilità sociale e ambientale attraverso l'esercizio di attività di soggiorno e campeggio didattico-educativo;

Preso atto che le risorse finanziarie disponibili per l'attuazione della suddetta iniziativa ammontano a € 300.000,00 e trovano copertura sull'UPB 2.6.1.3.347 «Integrazione delle politiche per i giovani», al cap. 7330 del bilancio 2009 «Spese per il sostegno ai campeggi e soggiorni didattico educativi», che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che il richiamato invito, al punto 9 dell'Allegato 1) al d.d.u.o. n. 7758/2009, prevede che la Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza verifica la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la completezza della documentazione richiesta e provvede alla valutazione delle domande e all'ammissione al contributo, sulla base dei criteri indicati nel medesimo punto 9 «Istruttoria, valutazione delle domande e ammissione al contributo»;

Considerato altresì che a seguito dell'invito sopra citato sono pervenute alla U.O. Giovani e Sicurezza n. 32 domande con richiesta di contributo;

Ricordato che l'invito prevede che le domande, per poter essere ammesse, devono rispettare i requisiti soggettivi previsti, essere coerenti con la finalità di realizzazione di aree attrezzate per campeggi educativi temporanei o mobili itineranti autogestiti e raggiungere un punteggio complessivo pari o superiore a 20;

Ritenuto di riunire, in base alla risultanza istruttorie, le domande individuate con i progressivi «12» e «13», in quanto, per mero errore materiale, sono state presentate da medesimo soggetto, riferite alla stessa localizzazione di intervento e a diverse tipologie di intervento, aventi diversi tempi di realizzazione diversi;

Dato atto che:

– sono state valutate n. 32 domande presentate ai sensi del richiamato invito e predisposto gli elenchi delle domande ritenute ammissibili e non ammissibili, così come riportato nei verbali istruttori e nei relativi allegati – conservati agli atti della U.O. Giovani e Sicurezza;

– per n. 8 domande il contributo richiesto è stato rideterminato a seguito della valutazione di coerenza tra gli interventi proposti e le spese ritenute ammissibili ai sensi del punto 11 dell'invito «Spese ammissibili e decorrenza delle spese»; gli esiti di tale valutazione sono riportate nei verbali e relativi allegati, agli atti della U.O. Giovani e Sicurezza e saranno comunicate ai soggetti beneficiari contestualmente all'avviso di approvazione degli esiti istruttori;

– il fabbisogno finanziario complessivo per gli interventi a favore dei soggetti ritenuti ammissibili indicati nell'Allegato A) ammonta a € 161.991,04 e trova copertura nelle risorse disponibili per l'anno 2009 sull'UPB 2.6.1.3.347 «Integrazione delle politiche per i giovani», al cap. 7330 del bilancio 2009 «Spese per il sostegno ai campeggi e soggiorni didattico educativi», che presenta la necessaria disponibilità;

Ritenuto pertanto di approvare, come risulta dai documenti allegati al presente atto:

- l'elenco delle domande ammesse e finanziabili (All. A)
- l'elenco delle domande non ammesse (All. B);

Dato atto che la concessione dei contributi è subordinata alla presentazione da parte dei soggetti beneficiari, entro 10 giorni dalla comunicazione regionale, di lettera di accettazione e impegno al mantenimento della destinazione degli impianti, delle attrezzature, dei servizi, dei materiali e di ogni altro bene oggetto di contributo, ad un uso coerente per la durata di almeno 5 anni dalla data di assegnazione del contributo;

Vista la l.r. 20/08 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura regionale;

Decreta

1. di approvare, in attuazione del decreto dirigenziale n. 7758/2009, gli esiti della valutazione relativa a n. 32 domande presentate a seguito del citato decreto, così come specificato nei documenti allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A) – Elenco delle domande ammesse e finanziabili
- Allegato B) – Elenco delle domande non ammesse, con relativa motivazione;

2. di concedere ai soggetti indicati nell'Allegato A) il contributo complessivo in conto capitale di € 161.991,04 che trova copertura sull'UPB 2.6.1.3.347 «Integrazione delle politiche per i giovani», al cap. 7330 del bilancio 2009 «Spese per il sostegno ai campeggi e soggiorni didattico educativi», che presenta la necessaria disponibilità;

3. di subordinare l'erogazione del contributo, secondo le modalità indicate al punto 13 del d.d.u.o. n. 7758/2009, alla presentazione della documentazione richiesta nello stesso d.d.u.o.;

4. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito della Direzione Generale Giovani, Sport, Turismo e Sicurezza.

La dirigente:
Marinella Castelnovo

_____ • _____

ELENCO DOMANDE AMMESSE E FINANZIABILI

ID domanda	DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE	SEDE LEGALE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	PUNTEGGI					TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO	CONTRIBUTO ASSEGNATO
				A. Grado di partecipazione finanziaria	B. Complessità dell'intervento	D. Localizzazione	D. Funzionamento/ utilizzo nell'anno	E. Partecipazione dei giovani		
1	PARROCCHIA SAN MARTINO VESCOVO E SANTA MARIA ASSUNTA	TREVIGLIO (BG)	OLLOMONT (AO)	15	10	0	1	1	27	9.675,00
3	PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE	CASATENOV (LC)	CERESOLE REALE (TO)	15	6	0	1	1	23	2.513,88
4	PARROCCHIA DI CANTALUPO	CERRO MAGGIORE FRAZ. CANTALUPO (MI)	DEGIOZ (AO)	15	8	0	1	1	25	3.240,00
5	PARROCCHIA SANT'AMBROGIO	MORAZZONE (VA)	ZOLDO ALTO (BL)	15	5	0	1	1	22	2.071,84
6	PARROCCHIA SS. MARTIRI ANAUNIANI	LEGNANO (MI)	CERESOLE REALE (TO)	15	5	0	1	1	22	1.987,20
7	PARROCCHIA S.AMBROGIO	PADERNO DUGNANO (MI)	USSEGLIO (TO)	15	6	0	1	1	23	2.365,00
9	PARROCCHIA SANTO STEFANO PROMARTIRE	VIMERCATE (MI)	SANTA CATERINA VALFURVA (SO)	15	10	1	1	1	28	4.820,00
11	PARROCCHIA SAN MARTINO	BOVISIO MASCIANO (MI)	CERESOLE REALE (TO)	15	7	0	1	1	24	5.825,00
12-13	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	INZAGO (MI)	RABBI (TN)	15	7	0	1	1	24	7.522,00
14	PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA	SENAGO (MI)	VALFURVA (SO)	10	10	1	1	1	23	6.653,00
15	PARROCCHIA S.S. GERVASIO E PROTASIO	NOVATE MILANESE (MI)	RHÈMES NOTRE DAME (AO)	10	8	0	2	1	21	2.663,19
16	PARROCCHIA S.S. COSMA E DAMIANO	CONCOREZZO (MI)	BIONAZ (AO)	15	8	0	2	1	26	11.566,00
17	PARROCCHIA DEI SANTI MARCO E GREGORIO	COLOGNO MONZESE (MI)	MARTELLO (BZ)	15	4	0	1	1	21	2.361,16
18	PARROCCHIA S.S. STEFANO E LORENZO	OLGIATE OLONA (VA)	PINZOLO (TN)	15	5	0	1	1	22	3.624,20
19	FONDAZIONE SAN GIORGIO – ONLUS	BRESCIA (BS)	GUSSAGO LOC. PIAZZOLLE	15	5	0	3	1	24	4.066,03
20	FONDAZIONE SAN GIORGIO – ONLUS	BRESCIA (BS)	BIENNO – LOC. NESSALVENO	15	10	1	3	1	30	2.466,00
21	PARROCCHIA SAN VITTORE DI RHO	RHO (MI)	S. CATERINA VALFURVA (SO)	5	18	1	1	1	26	12.000,00
23	PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA	CANEGRATE (MI)	CERESOLE REALE (TO)	15	14	0	2	1	32	5.292,00
25	PARROCCHIA S.S. BERNARDO E GIUSEPPE	RESCALDINA (MI)	VALTOURNANCHE (AO)	10	8	0	2	1	21	10.028,64
26	FONDAZIONE MONSIGNOR E ANDREA GHETTI (BADEN)	MILANO (MI)	NOVATE MEZZOLA (SO)	0	16	1	3	1	21	17.044,20
27	PARROCCHIA SS.MM. PROTASO E GERVASIO	GORGONZOLA (MI)	VALGRISENCHÉ	15	3	0	1	1	20	11.118,00
28	PARROCCHIA SAN DOMENICO	LEGNANO (MI)	TEMÙ (BS)	15	5	1	1	1	23	2.279,59
30	TANTE TINTE COOP. SOCIALE ONLUS	SUZZARA (MN)	GONZAGA (MN)	15	16	0	1	1	33	17.460,00
31	AGESCI ZONA BRIANZA	MONZA (MB)	MONZA	2	23	0	3	1	29	10.260,66
32	PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO	LISSONE (MB)	LANZADA (SO)	15	3	1	1	1	21	3.088,45
TOTALE									161.991,04	

ELENCO DOMANDE NON AMMESSE AL CONTRIBUTO REGIONALE

ID domanda	DENOMINAZIONE SOGGETTO PROPONENTE	SEDE LEGALE	LOCALIZZAZIONE INTERVENTO	GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ	PUNTEGGI					TOTALE PUNTEGGIO ATTRIBUITO
					A. Grado di partecipazione finanziaria	B. Complessità dell'intervento	D. Localizzazione	D. Funzionamento/ utilizzo nell'anno	E. Partecipazione dei giovani	
2	A.D.S. GRUPPO ALPINISTICO FANCY MONTANIN	DOSSENA (BG)	SERINA (BG)	Non Ammesso in quanto il soggetto non presenta i requisiti soggetti previsti dall'invito, con riferimento all'esclusività o prevalenza di finalità culturali ed educative del proprio impegno sociale						
8	PROGETTO SCOUT SOCIETÀ COOPERATIVA	LECCO (LC)	ABBADIA LARIANA (LC)	Non Ammesso in quanto l'intervento non rientra tra quelli indicati dall'invito, trattandosi di interventi di sostituzione serramenti su strutture fisse						
10	CAMPER SOLIDALE MANTOVA	CURTATONE (MN)	CURTATONE (MN)	Non Ammesso in quanto l'intervento non risulta coerente con le finalità dell'invito, trattandosi di realizzazione di area camper						
22	MOVIMENTO ADULTI SCOUT CATTOLICI ITALIANI (MASCI) – COMUNITÀ REZZATO 1	REZZATO (BS)	BOVEGNO Frazione MAGNO (BS)	Non ammesso per punteggio inferiore a 20 punti	5	8	1	3	1	15
24	SEZIONE SCOUT DI COMO DEL CNGEI	COMO (CO)	SAN FEDELE INTELVI (CO)	Non ammesso per punteggio inferiore a 20 punti	2	8	1	3	1	15
29	AGESCI RONCADELLE 1	RONCADELLE (BS)	NON INDICATA	Non ammesso per impossibilità di procedere alla valutazione. Non sono pervenute le informazioni richieste a completamento della domanda presentata.						

D.G. Reti e servizi di pubblica utilità e sviluppo sostenibile

(BUR20090126)

(5.3.1)

D.d.g. 9 novembre 2009 - n. 11632

Approvazione del progetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel torrente Caffaro presentato da parte di Edison S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Direttiva europea 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione consiliare 27 luglio 2004, n. 7/1048;
- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato dalla Giunta regionale con d.g.r. 29 marzo 2006, n. 8/2244;
- le direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale, approvate dalla Giunta regionale con d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 8/6232;
- le «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», approvate con decreto del Direttore Generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 8 agosto 2008, n. 9001;
- il decreto del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 9 ottobre 2008, n. 11133, con il quale è stato istituito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, composto da funzionari delle DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

Vista la proposta di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel torrente Caffaro, presentata da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr-GV/Z358 del 24 aprile 2009;

Viste le successive integrazioni alla proposta iniziale inviate da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr-RB-Z585 del 28 agosto 2009;

Dato atto che la proposta e le successive integrazioni sono depositate agli atti e consultabili presso la Regione Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto che, presso la Sede della Regione Lombardia, in data 4 giugno 2009 si è tenuta una riunione in presenza del Proponente, delle comunità locali e di altri soggetti interessati, durante la quale la proposta di sperimentazione è stata illustrata e discussa;

Preso atto che gli impianti che costituiscono il sistema idroelettrico Edison in Val Caffaro sono l'impianto Gaver in Alta Val Caffaro, l'impianto di Fontanamora e i 2 impianti di Ponte Caffaro, mentre le opere di presa interessate sono complessivamente 12 e prelevano acqua dal torrente Caffaro o da tributari;

Preso atto dalla documentazione depositata che sul torrente Caffaro è presente un ulteriore prelievo ad uso dell'allevamento ittico «Troticoltura Foglio Angelo», titolare di concessione per piccola derivazione, al quale il proponente ha inviato regolare comunicazione in merito al deposito dell'istanza sperimentale;

Considerato che, ai fini della proposta sperimentale, il torrente Caffaro è stato suddiviso in 4 tratti di interesse:

- tratto 1, tra la presa dell'impianto Gaver e quella di Valdorizzo;
- tratto 2, tra la presa di Valdorizzo e la diga di Dazarè;
- tratto 3, tra la diga di Dazarè e la presa di Romanterra;
- tratto 4, tra la presa di Romanterra e la confluenza nel fiume Chiese;

Dato atto che, ai fini della determinazione dei valori di rilascio sperimentale, la proposta fa riferimento all'applicazione della formula di calcolo del DMV relativo alla «Legge Valtellina», che per il torrente Caffaro porta a valori di rilascio dell'ordine del 5,5% della portata naturale media annua;

Dato atto che, anche in considerazione di valutazioni di tipo naturalistico, i valori di rilascio proposti sono diversamente articolati all'interno dei singoli tratti, ed in particolare:

- per il tratto 1, interessato dalla presenza di aree protette (il

SIC IT2070006 «Alta Val Caffaro-Pascoli di Crocedomini» e il Parco regionale dell'Adamello) la proposta prevede un valore di DMV sperimentale pari al 10% della portata media naturale annua, da attuare in modo stabile;

- per i tratti 2-3-4 la proposta prevede un'articolazione dei rilasci su due bienni, con rilasci di DMV pari rispettivamente al 6% e al 7,5% della portata media naturale annua;
- in tutti i tratti la proposta sperimentale prevede inoltre l'attuazione di ulteriori scenari di breve durata, di cui effettuare una valutazione attraverso descrittori a risposta immediata (di tipo idraulico-morfologico e chimico-fisico), con valori di portata superiori;

Preso atto che il Parco dell'Adamello con propria nota n. 9101 del 7 luglio 2009 ha richiamato l'applicazione del proprio Piano di Settore Acque, attuativo del PTC del Parco, che prevede in tutto il territorio del Parco regionale l'applicazione del fattore naturalistico $N = 2$;

Considerato che lo stesso Piano di Settore del Parco prevede l'applicazione del fattore N alle nuove domande di derivazione ed ai rinnovi di concessione e che pertanto in tal senso la richiesta di applicazione di $N = 2$ non risulta pertinente con la proposta sperimentale, che riguarda solo concessioni già assentite;

Considerato tuttavia che il Parco dell'Adamello, con successiva nota n. 10732 del 24 agosto 2009, ha precisato che, in qualità di Ente gestore del SIC IT2070006 «Alta Val Caffaro-Pascoli di Crocedomini», le portate di DMV per garantire gli obiettivi di conservazione del SIC medesimo nelle prese interessate sono le seguenti:

- presso la presa «Lago della Vacca», DMV nullo, da compensare presso la captazione «Laione»;
- presso la presa «Laione», DMV = 34 l/s, con applicazione del fattore di modulazione stagionale pari a 0,7 da dicembre a marzo e 1,3 da maggio ad agosto;
- presso la presa «Alto Caffaro», DMV = 50 l/s, con applicazione del fattore di modulazione stagionale pari a 0,7 da dicembre a marzo e 1,3 da maggio ad agosto;

Preso atto che la proposta sperimentale depositata da Edison si discosta eccessivamente dalle prescrizioni espresse dal Parco dell'Adamello e riportate al punto precedente;

Valutato di conseguenza di non ritenere accoglibile la proposta sperimentale all'interno del tratto 1, interessato dalla presenza del SIC IT2070006 «Alta Val Caffaro-Pascoli di Crocedomini», imponendo pertanto in tale area il rispetto della normativa generale vigente in materia di DMV;

Ritenuto opportuno che, pur in assenza di sperimentazione, per esigenze di completezza conoscitiva anche nel tratto 1 siano ugualmente svolte le attività di monitoraggio indicate nella proposta sperimentale depositata;

Ritenuto di poter attuare il programma sperimentale nei tratti 2-3-4, non interessati da alcun Sito Natura 2000 ed esterni anche ai confini del Parco regionale dell'Adamello;

Dato atto che la proposta prevede nei tratti 2-3-4 l'attuazione di scenari di breve durata con valori di rilascio pari al 10% e al 15% della portata naturale media annua, senza però precisare le modalità ed indicando solo una generica distribuzione nelle diverse stagioni;

Valutato che, fatte salve le condizioni climatiche invernali, anche al fine di garantire l'accessibilità ai luoghi in sicurezza da parte degli operatori, detti scenari dovranno essere attuati almeno quattro volte all'anno in modo da verificarne gli effetti in relazione alle diverse condizioni stagionali, e dovrà essere fornita dal Proponente puntuale comunicazione, con congruo anticipo, relativamente all'indicazione precisa dei periodi di attuazione;

Visto che, coerentemente con le indicazioni delle Linee Guida, la proposta sperimentale prevede l'utilizzo di indicatori di tipo ecologico, chimico-fisico e idraulico-morfologico;

Dato atto che, come previsto dalle Linee Guida regionali, tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

Dato atto che le Linee Guida al punto 7.2.1. prevedono che, per ciascun progetto di sperimentazione approvato, il Comitato si avvarrà di un gruppo di lavoro tecnico, composto da funzionari degli Enti e/o degli altri soggetti interessati dalla proposta, con funzione di supporto e verifica durante le diverse fasi della sperimentazione;

Considerato che l'organismo di cui al punto precedente si configura come Tavolo tecnico, aperto alla partecipazione di funzionari degli Enti e/o di altri soggetti interessati dal progetto sperimentale, da istituire su base locale con successivo provvedimento regionale;

Dato atto che tra i compiti del Tavolo tecnico vi saranno i seguenti:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con il protocollo di sperimentazione approvato;
- segnalare eventuali motivate necessità in merito ad una più puntuale definizione in merito all'ubicazione e al numero delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare, in funzione anche di un'integrazione della rete di monitoraggio prevista con la rete ARPA già esistente;
- proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedirne il regolare svolgimento;
- discutere e fornire una prima valutazione sul previsto report relativo all'analisi della mancata produzione idroelettrica in funzione di diversi scenari di rilascio di DMV;

Dato atto che, durante lo svolgimento della sperimentazione, i provvedimenti delle Autorità concedenti relativi agli oneri di concessione saranno adeguati in funzione dei valori di rilascio sperimentale, secondo specifiche disposizioni che verranno emanate con successivo atto regionale;

Sentito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi dell'ottava legislatura;

Decreta

1. di approvare, per quanto in premessa, la proposta di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel torrente Caffaro, presentata da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr-GV/Z358 del 24 aprile 2009 ed integrata con successiva nota n. ASEE/Gidr-RB-Z585 del 28 agosto 2009, depositata agli atti e consultabile presso la Regione Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la proposta sperimentale è approvata limitatamente ai tratti 2-3-4 del torrente Caffaro, come definiti nella documentazione depositata;
- nel tratto 1 la proposta sperimentale non è approvata, pertanto in tale area si impone il rispetto della normativa generale vigente in materia di DMV;
- pur in assenza di sperimentazione, per esigenze di completezza conoscitiva anche nel tratto 1 dovranno ugualmente essere svolte le attività di monitoraggio indicate nella proposta sperimentale depositata;
- la sperimentazione sarà articolata su un periodo di durata complessiva di 4 anni, suddivisi in due bienni consecutivi, con decorrenza iniziale la data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- fatte salve le condizioni climatiche invernali, i previsti scenari di rilascio di breve durata, con valori pari al 10% e 15% della portata naturale media annua, dovranno essere attuati almeno quattro volte all'anno in modo da verificarne gli effetti in relazione alle diverse condizioni stagionali, e dovrà essere fornita dal Proponente puntuale comunicazione, con congruo anticipo, relativamente all'indicazione precisa dei periodi di attuazione;
- tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della Direttiva 2000/60/CE;
- entro il primo anno di sperimentazione, dovrà essere presentata un'analisi sulla produzione idroelettrica secondo scenari di rilascio differenti, al fine di individuare le effettive perdite in termine di produzione idroelettrica dovute all'applicazione del DMV;

2. che con successivo provvedimento verrà istituito un Tavolo tecnico, da costituirsi su base locale con la partecipazione di fun-

zionari degli Enti e di altri soggetti interessati dal progetto, tra i compiti del quale vi saranno i seguenti:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con il protocollo di sperimentazione approvato;
 - segnalare eventuali motivate necessità in merito ad una più puntuale definizione in merito all'ubicazione e al numero delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare, in funzione anche di un'integrazione della rete di monitoraggio prevista con la rete ARPA già esistente;
 - proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedirne il regolare svolgimento;
 - discutere e fornire una prima valutazione sul previsto rapporto relativo all'analisi della produzione idroelettrica in funzione di diversi scenari di rilascio;
3. che qualora si verificassero discrepanze tra il programma sperimentale approvato e la situazione effettivamente riscontrata ed in caso di mancato adempimento al richiamo delle condizioni di rilascio concordate, potrà essere decretata la sospensione della sperimentazione con conseguente immediato ripristino dei valori di rilascio secondo la normativa vigente;
4. che durante la sperimentazione i valori di portata rilasciata assumeranno valore di deroga temporanea rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;
5. che al termine della sperimentazione i risultati verranno valutati in modo sitospecifico al fine di individuare il valore più idoneo di DMV;
6. che il Proponente sarà ritenuto responsabile di tutte le fasi della sperimentazione e pertanto non potrà essere in alcun modo imputata alla Regione qualunque responsabilità circa eventuali violazioni di norme di legge o inadempienze da parte di soggetti partecipanti alla sperimentazione;
7. di dare atto che, durante lo svolgimento della sperimentazione, i provvedimenti delle Autorità concedenti relativi agli oneri di concessione saranno adeguati in funzione dei valori di rilascio sperimentale, secondo specifiche disposizioni che verranno emanate con successivo atto regionale;
8. di trasmettere il presente decreto a Edison S.p.A., alla Sede Territoriale regionale di Brescia, alla Provincia di Brescia ed al Parco regionale dell'Adamello;
9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

(BUR20090127)

D.d.g. 9 novembre 2009 - n. 11635

Approvazione del progetto di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Oglio in Valcamonica presentato da parte di Edison S.p.A.

(5.3.1)

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la Direttiva europea 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, prevedendo il raggiungimento entro il 2015 di obiettivi di qualità ecologica per le acque superficiali;

Richiamati:

- l'Atto di Indirizzi per la politica di uso e tutela delle acque della Regione Lombardia, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione consiliare 27 luglio 2004, n. VII/1048;
- il Programma di Tutela e Usi delle Acque in Lombardia (PTUA), approvato dalla Giunta regionale con d.g.r. 29 marzo 2006, n. 8/2244;
- le direttive per l'adeguamento delle derivazioni al rilascio del Deflusso Minimo Vitale, approvate dalla Giunta regionale con d.g.r. 19 dicembre 2007, n. 8/6232;
- le «Linee Guida per l'avvio di sperimentazioni sul Deflusso Minimo Vitale in tratti del reticolo idrico naturale regionale», approvate con decreto del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 8 agosto 2008, n. 9001;
- il decreto del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile 9 ottobre 2008, n. 11133,

con il quale è stato istituito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale, composto da funzionari delle DD.GG. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile e Qualità dell'Ambiente;

Vista la proposta di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Oglio in Valcamonica, presentata da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr-GV/Z359 del 24 aprile 2009;

Viste le successive integrazioni alla proposta iniziale inviate da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr-RB-Z585 del 28 agosto 2009;

Dato atto che la proposta e le successive integrazioni sono depositate agli atti e consultabili presso la Regione Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

Dato atto che, presso la Sede della Regione Lombardia, in data 4 giugno 2009 si è tenuta una riunione in presenza del Proponente, delle comunità locali e di altri soggetti interessati, durante la quale la proposta di sperimentazione è stata illustrata e discussa;

Preso atto che gli impianti che costituiscono il sistema idroelettrico Edison in Valcamonica sono situati a Sonico, Cedegolo e Civate Camuno, posti in serie tra loro, e derivano sia le acque del fiume Oglio, sia quelle di numerosi affluenti, quasi tutti sul versante sinistro idrografico;

Preso atto che nella documentazione integrativa depositata con nota n. ASEE/Gidr-RB-Z585 del 28 agosto 2009 viene specificato che gli impianti Edison in Valcamonica operano attraverso 23 punti di captazione, dei quali 3 ubicati sull'Oglio e i restanti 20 sui tributari;

Preso atto che, secondo la documentazione depositata, nell'area di studio oggetto della proposta sperimentale (dall'origine del fiume Oglio fino alla centrale di Civate Camuno) non sono presenti altri soggetti titolari di concessione per derivazione di acque;

Considerato che, ai fini della proposta sperimentale, il fiume Oglio è stato suddiviso in 3 tratti di interesse:

- tratto 1, tra la traversa di Temù e la traversa di Sonico;
- tratto 2, tra la traversa di Sonico e la traversa di Cedegolo;
- tratto 3, tra la traversa di Cedegolo e la centrale di Civate Camuno;

Dato atto che la proposta fa riferimento ad una ricerca scientifica effettuata da parte del DIIAR del Politecnico di Milano alla fine degli anni '90 nel bacino oggetto di sperimentazione, nell'ambito della quale, attraverso l'utilizzo del modello previsionale Phabsim (previsto per i fiumi di fondo valle), sono stati ottenuti i seguenti valori di DMV:

- nel tratto tra Edolo e la traversa di Cedegolo, il 7,7% della portata naturale media annua;
- nel tratto tra la traversa di Cedegolo e Darfo, il 6,3% della portata naturale media annua;

Preso atto che sulla base di detti studi il Proponente ritiene opportuno approssimare i risultati forniti con l'applicazione del metodo Phabsim, proponendo di sperimentare tre diversi scenari di rilascio pari al 6%, 8% e 10% della portata naturale media annua, prevedendone l'attuazione in tre bienni successivi;

Dato atto inoltre che la proposta prevede anche l'attuazione di rilasci temporanei, della durata di pochi giorni, pari al 12,5% e al 15% della portata naturale media annua, ai fini di effettuare una verifica degli effetti idraulico-morfologici e chimico-fisici;

Preso atto che, per quanto riguarda le relazioni tre le opere di presa oggetto della proposta sperimentale e le aree protette, nella documentazione integrativa è precisato che:

- complessivamente 9 opere di presa, riguardanti tributari del fiume Oglio, ricadono nel Parco regionale dell'Adamello;
- delle 3 prese riguardanti l'asta principale del fiume Oglio, 2 di queste sono poste presso il confine inferiore del Parco regionale dell'Adamello, mentre l'altra è situata all'esterno;
- nessun'opera di presa interessa zone vincolate a parco naturale o a Siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

Precisato che per tutti i punti di presa che interessano corsi d'acqua tributari del fiume Oglio ricadenti nel Parco dell'Adamello, la sperimentazione prevede il rilascio di scenari minimi pari al 10% della portata naturale media annua, con l'eccezione delle prese «Vallaro», «Val Moriana», «Val Finale», «Val Rabbia» e «Val Zazza», dalle quali la proposta non contempla alcun rilascio, data l'esiguità della portata e la brevità dei tratti sottesi, e

prevede pertanto di compensare altrove le mancate portate rilasciate;

Preso atto che il Parco dell'Adamello con propria nota n. 9101 del 7 luglio 2009 ha richiamato l'applicazione del proprio Piano di Settore Acque, attuativo del PTC del Parco, che prevede in tutto il territorio del Parco regionale l'applicazione del fattore naturalistico $N = 2$;

Considerato che lo stesso Piano di Settore del Parco prevede l'applicazione del fattore N alle nuove domande di derivazione ed ai rinnovi di concessione e che pertanto in tal senso la richiesta di applicazione di $N = 2$ non risulta pertinente con la proposta sperimentale, che riguarda solo concessioni già assentite;

Preso atto tuttavia che dalla tabella allegata alla sopra citata nota n. 9101/2009 del Parco dell'Adamello, nella quale vengono poste a confronto le portate sperimentali proposte da Edison e quelle richieste del Parco, si evince che è ritenuta accettabile da parte del Parco l'applicazione del principio di compensazione per le sole prese «Val Moriana» e «Val Rabbia», con accorpamento dei rispettivi rilasci di DMV con quelli previsti a valle delle prese «Val Paghera» e «Remulo», mentre risulta esclusa la possibilità di effettuare compensazioni per le prese «Vallaro», «Val Finale» e «Val Zazza»;

Ritenuto pertanto che, in assenza di un assenso formale da parte del Parco dell'Adamello, non possono essere attuate le compensazioni comportanti il mancato rilascio dalle prese «Vallaro», «Val Finale» e «Val Zazza», dalle quali pertanto dovranno essere assicurati gli stessi valori percentuali di portata di DMV garantiti nelle altre prese ubicate sui tributari dell'Oglio all'interno del Parco, scomputando di conseguenza la rispettiva quota di rilascio prevista come compensazione a valle di altre prese;

Ritenute accettabili le altre proposte di compensazione riferite al tratto 3, al di fuori del territorio del Parco regionale dell'Adamello, con conseguente accorpamento dei rilasci dalla presa «Val Palobbia»;

Considerato che nella documentazione depositata non sono precisate le modalità di attuazione degli scenari di rilascio di breve durata con valori pari al 12,5% e 15% della portata naturale media annua, indicandone solo una generica distribuzione nelle diverse stagioni;

Valutato che, fatte salve le condizioni climatiche invernali, anche al fine di garantire l'accessibilità ai luoghi in sicurezza da parte degli operatori, detti scenari dovranno essere attuati almeno quattro volte all'anno in modo da verificarne gli effetti in relazione alle diverse condizioni stagionali, e dovrà essere fornita dal Proponente puntuale comunicazione, con congruo anticipo, relativamente all'indicazione precisa dei periodi di attuazione;

Visto che, coerentemente con le indicazioni delle Linee Guida, la proposta sperimentale prevede l'utilizzo di indicatori di tipo ecologico, chimico-fisico e idraulico-morfologico;

Dato atto in particolare che, al fine di definire in modo più puntuale la situazione qualitativa del corso d'acqua, la proposta prevede specifiche sezioni di valutazione chimico-fisica in modo da tenere in debita considerazione gli effetti degli scarichi dei depuratori;

Dato atto che, come previsto dalle Linee Guida regionali, tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della Direttiva 2000/60/CE;

Dato atto che le Linee Guida al punto 7.2.1 prevedono che, per ciascun progetto di sperimentazione approvato, il Comitato si avvarrà di un gruppo di lavoro tecnico, composto da funzionari degli Enti e/o degli altri soggetti interessati dalla proposta, con funzione di supporto e verifica durante le diverse fasi della sperimentazione;

Considerato che l'organismo di cui al punto precedente si configura come Tavolo tecnico, aperto alla partecipazione di funzionari degli Enti e/o di altri soggetti interessati dal progetto sperimentale, da istituire su base locale con successivo provvedimento regionale;

Dato atto che tra i compiti del Tavolo tecnico vi saranno i seguenti:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con il protocollo di sperimentazione approvato;
- segnalare eventuali motivate necessità in merito ad una più

puntuale definizione in merito all'ubicazione e al numero delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare, in funzione anche di un'integrazione della rete di monitoraggio prevista con la rete ARPA già esistente;

- proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedirne il regolare svolgimento;

- discutere e fornire una prima valutazione sul previsto report relativo all'analisi della mancata produzione idroelettrica in funzione di diversi scenari di rilascio di DMV;

Dato atto che, durante lo svolgimento della sperimentazione, i provvedimenti delle Autorità concedenti relativi agli oneri di concessione saranno adeguati in funzione dei valori di rilascio sperimentale, secondo specifiche disposizioni che verranno emanate con successivo atto regionale;

Sentito il Comitato di valutazione dei progetti di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i Provvedimenti Organizzativi dell'ottava legislatura;

Decreta

1. di approvare, per quanto in premessa, la proposta di sperimentazione del Deflusso Minimo Vitale nel fiume Oglio in Valcamonica, presentata da parte di Edison S.p.A. con propria nota n. ASEE/Gidr-GV/Z359 del 24 aprile 2009 ed integrata con successiva nota n. ASEE/Gidr-RB-Z585 del 28 agosto 2009, depositata agli atti e consultabile presso la Regione Lombardia - D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- la sperimentazione sarà articolata su un periodo di durata complessiva di 6 anni, suddivisi in tre bienni consecutivi, con decorrenza iniziale la data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- le prese «Vallaro», «Val Finale» e «Val Zazza» non potranno essere oggetto di compensazioni e pertanto a valle di dette prese dovrà essere assicurato lo stesso valore percentuale di DMV già indicato nella proposta per le altre opere di presa ricadenti all'interno del Parco regionale dell'Adamello, scomputando di conseguenza i rispettivi rilasci compensativi a valle delle prese «Val Paghera» e «Remulo»;
- fatte salve le condizioni climatiche invernali, i previsti scenari di rilascio di breve durata, con valori pari al 12,5% e 15% della portata naturale media annua, dovranno essere attuati almeno quattro volte all'anno in modo da verificarne gli effetti in relazione alle diverse condizioni stagionali, e dovrà essere fornita dal Proponente puntuale comunicazione, con congruo anticipo, relativamente all'indicazione precisa dei periodi di attuazione;
- tutte le attività di monitoraggio e campionamento dovranno essere svolte in conformità a quanto previsto dai manuali ISPRA, ove disponibili, ed alla vigente normativa in materia di attuazione della Direttiva 2000/60/CE;
- entro il primo anno di sperimentazione, dovrà essere presentata un'analisi sulla produzione idroelettrica secondo scenari di rilascio differenti, al fine di individuare le effettive perdite in termine di produzione idroelettrica dovute all'applicazione del DMV;

2. che con successivo provvedimento verrà istituito un Tavolo tecnico, da costituirsi su base locale con la partecipazione di funzionari degli Enti e di altri soggetti interessati dal progetto, tra i compiti del quale vi saranno i seguenti:

- svolgere le attività di controllo, supporto e verifica dei risultati segnalando eventuali discrepanze con il protocollo di sperimentazione approvato;
- segnalare eventuali motivate necessità in merito ad una più puntuale definizione in merito all'ubicazione e al numero delle stazioni di monitoraggio e dei descrittori da utilizzare, in funzione anche di un'integrazione della rete di monitoraggio prevista con la rete ARPA già esistente;
- proporre eventuali modifiche in corso d'opera della sperimentazione in caso si verificassero condizioni ambientali palesemente difformi dai risultati attesi della stessa o condizioni climatiche che dovessero impedirne il regolare svolgimento;
- discutere e fornire una prima valutazione sul previsto rap-

porto relativo all'analisi della produzione idroelettrica in funzione di diversi scenari di rilascio;

3. che qualora si verificassero discrepanze tra il programma sperimentale approvato e la situazione effettivamente riscontrata ed in caso di mancato adempimento al richiamo delle condizioni di rilascio concordate, potrà essere decretata la sospensione della sperimentazione con conseguente immediato ripristino dei valori di rilascio secondo la normativa vigente;

4. che durante la sperimentazione i valori di portata rilasciata assumeranno valore di deroga temporanea rispetto a quelli previsti dalla normativa vigente;

5. che al termine della sperimentazione i risultati verranno valutati in modo sitospecifico al fine di individuare il valore più idoneo di DMV;

6. che il Proponente sarà ritenuto responsabile di tutte le fasi della sperimentazione e pertanto non potrà essere in alcun modo imputata alla Regione qualunque responsabilità circa eventuali violazioni di norme di legge o inadempienze da parte di soggetti partecipanti alla sperimentazione;

7. di dare atto che, durante lo svolgimento della sperimentazione, i provvedimenti delle Autorità concedenti relativi agli oneri di concessione saranno adeguati in funzione dei valori di rilascio sperimentale, secondo specifiche disposizioni che verranno emanate con successivo atto regionale;

8. di trasmettere il presente decreto a Edison S.p.A., alla Sede Territoriale regionale di Brescia, alla Provincia di Brescia e al Parco regionale dell'Adamello;

9. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale:
Raffaele Tiscar

(BUR20090128)

D.d.s. 16 luglio 2009 - n. 7385

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), già rilasciata con d.d.s. n. 12686 del 26 ottobre 2007, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, alla ditta Eco92 s.r.l. con sede legale ed impianto in via Emilia, Comune di Vignate (MI)

(5.3.5)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12686/07 alla ditta Eco92 s.r.l., con sede legale ed impianto in via Emilia, Comune di Vignate (MI) per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punto 5.1, nel seguente modo:

– la prescrizione n. XXI) del paragrafo E.5.2 è sostituita dalla seguente:

«Viene determinato in € 54.463,44 l'ammontare totale della fideiussione che la ditta deve prestare a favore della Provincia di Milano, relativa alle voci riportate nella seguente tabella; la fideiussione deve essere prestata ed accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04. La mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata.

Operazione	Rifiuti	Quantità	Costi
R13 messa in riserva	rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	Capacità geometrica mc 341,76 (capacità autorizzata 300 mc) × 353,25 €/mc al 10% (*)	€ 12.072,67
R3, R5, R6	rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi	29.000 t/anno	€ 42.390,77
AMMONTARE TOTALE			€ 54.463,44

(*) L'applicazione della tariffa nella misura del 10% per l'operazione R13 al punto 1 della d.g.r. 19461 del 19 novembre 2004, si riferisce sia ai rifiuti ritirati da terzi che autoprodotti, purché il recupero venga effettuato entro sei mesi dall'"accettazione dell'impianto" intesa come data di produzione per i rifiuti autoprodotti e messi in riserva.»;

- la tabella E.5 del paragrafo C.5 è sostituita dalla seguente:

CER	Quantità massima stoccata		Frequenza di asporto	Modalità di stoccaggio	Ubicazione del deposito
	t	m ³			
190204* miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso	30,00	30,00	3 mesi	Serbatoio n. 5 Fusti, cisternette	Interno capannone
070510* altri residui di filtrazione e assorbenti esauriti	0,10	0,20	3 mesi	Fusti	Interno capannone
150110* imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminate da tali sostanze	1,50	20,00	3 mesi	Cumuli	Interno capannone

- l'ultimo capoverso del paragrafo C.2 è sostituito dal seguente: «Per lo schema dei sistemi di raccolta e scarico delle acque reflue e meteoriche si rimanda alla planimetria allegata.»;

- al paragrafo E.5.3 è aggiunta la seguente prescrizione:

«XXVII) eventuali prodotti fuori specifica generati dalle operazioni di recupero sono da considerarsi rifiuti da inviarsi allo smaltimento/recupero entro i termini previsti dall'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/2006, senza essere sottoposti a nessun'altra operazione presso l'impianto. A tali rifiuti dovrà essere attribuito un CER di rifiuti pericolosi se derivanti dal trattamento di almeno un rifiuto pericoloso. Relativamente a tali rifiuti dovrà essere compilato un registro ed al formulario allegata una scheda contenente tutte le informazioni del registro e della scheda di miscelazione di cui alla d.g.r. n. 8/8571 del 3 dicembre 2008. Annualmente il gestore dovrà comunicare agli Enti i quantitativi dei prodotti fuori specifica in peso ed in percentuale rispetto ai rifiuti in ingresso»;

- è eliminato il terzo capoverso del paragrafo D.2;

- è eliminata la prescrizione n. II) del paragrafo E.5.2;

- sono eliminate le prescrizioni n. XIV) e XV) del paragrafo E.5.2;

- la tabella F.8 del paragrafo F.1.3.6 è sostituita dalla seguente:

Piezometro	Posizione piezometro	Misure quantitative	Livello statico (m.s.l.m.)	Livello dinamico (m.s.l.m.)	Frequenza misura
N. 1	Monte	X			Annuale (in concomitanza delle analisi qualitative)
N. 2	Valle	X			

- la tavola «2 - aggiornamento luglio 2009» allegata, che costituisce parte integrante del presente atto (*omissis*) (1) sostituisce la tavola «2 - aggiornamento ottobre 2007» allegata al d.d.s. n. 12686/07»;

2. di rideterminare in € 54.463,44 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Eco92 s.r.l. deve prestare a favore della Provincia di Milano relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 300 m³ (341,76 m³ capacità geometrica) di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 12.072,67;

- operazioni di recupero di 29.000 t/a (operazioni R3, R5, R6) di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 42.390,77;

3. che la ditta dovrà prestare opportuna appendice o una nuova garanzia finanziaria alla Provincia di Milano, adeguata a quanto modificato con il presente provvedimento e in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04, successivamente all'accettazione della quale potrà essere svincolata la polizza già prestata ed accettata;

4. di dare atto che la mancata presentazione della nuova garanzia entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (d.d.s. n. 12686/07);

5. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12686/07;

6. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

7. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Milano per la successiva comunicazione al Comune di Vi-

gnate (MI), ad ARPA dipartimento di Milano e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

8. di disporre che la Provincia di Milano provveda a trasmettere copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

9. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di pubblica utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti.

(BUR20090129)

(5.3.5)

D.d.s. 12 agosto 2009 - n. 8423

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata alla ditta Lomellina Energia s.r.l. ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punti 5.1, 5.2 e 5.3, con sede legale ed impianto in vecchia strada vicinale per Vigevano, 27020 Parona (PV), con d.d.s. n. 8022 del 12 luglio 2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 8022/06 alla ditta Lomellina Energia s.r.l., con sede legale ed impianto in via vecchia strada vicinale per Vigevano, 27020 Parona (PV), per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punti 5.1, 5.2 e 5.3, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'allegato tecnico che costituisce parte integrante (*omissis*) (1) del presente atto e che sostituisce, a tutti gli effetti, quello approvato con d.d.s. n. 8022/06;

2. che le planimetrie, allegate al presente provvedimento e che ne costituiscono parte integrante, sostituiscono integralmente le planimetrie allegata al d.d.s. n. 8022/06;

3. di far presente che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali già rilasciate e riportate nell'allegato tecnico, non sostituite in precedenza dal d.d.s. n. 8022/06;

4. di stabilire che l'impianto di cui al punto 1 deve essere adeguato alle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico;

5. di far salve tutte le condizioni e le prescrizioni di cui al d.d.s. n. 8022/06 che non siano in contrasto con quelle di cui al presente provvedimento;

6. di far presente che, ai sensi del 1° comma dell'art. 9 del

d.lgs. 59/05, l'autorizzazione ha la durata di 5 anni dalla data di approvazione del presente atto e la relativa istanza di rinnovo deve essere presentata entro 180 giorni dalla scadenza della stessa;

7. di disporre che in fase di realizzazione e esercizio le varianti progettuali finalizzate a modifiche operative e/o gestionali anche migliorative siano comunicate all'ente preposto al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale che definirà la sostanzialità o meno delle stesse. In caso di modifiche impiantistiche, la ditta dovrà comunicare all'ARPA territorialmente competente la data di fine lavori e l'attività potrà essere esercitata solo dopo sopralluogo dell'Agenzia che verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto comunicato/autorizzato;

8. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05 o di linee guida regionali;

9. di rideterminare in € 3.105.600,12 l'ammontare totale della fidejussione che la ditta Lomellina Energia s.r.l. deve prestare a favore della Regione Lombardia relativamente alle operazioni di:

- messa in riserva (R13) di 1.500 m³ di rifiuti non pericolosi pari a € 264.930,00;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di 11.700 m³ di rifiuti non pericolosi pari a € 2.066.454,00;
- deposito preliminare (D15) di 675 m³ di rifiuti speciali pericolosi pari a € 238.443,75;
- operazioni di recupero e smaltimento (D14, R3, R4, R5) di 200.000 t/a di rifiuti non pericolosi e di smaltimento (D9) di 70 t/g di rifiuti pericolosi e non pericolosi pari a € 111.864,56;
- operazioni di incenerimento (D10, R1) di > 2000 Kg/h di rifiuti non pericolosi pari a € 423.907,81;

10. che la ditta dovrà prestare opportuna appendice o una nuova garanzia finanziaria alla Regione Lombardia, adeguata a quanto modificato con il presente provvedimento e in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04; successivamente all'accettazione dell'eventuale nuova garanzia potrà essere svincolata la polizza già prestata ed accettata;

11. di trasmettere le copie conformi del presente atto alla Provincia di Pavia, al Comune di Parona e ad ARPA dipartimento di Pavia e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

12. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia o dell'appendice di cui al punto 10 entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione alla impresa del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato B alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (d.d.s. n. 8022/06) e del presente atto; la revoca verrà altresì effettuata qualora la Ditta Lomellina Energia s.r.l. con sede legale in vecchia strada vicinale per Vigevano, 27020 Parona (PV), non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. n. 20378/05;

13. di trasmettere copia conforme del presente atto a mezzo raccomandata A/R all'impresa, successivamente alla prestazione della garanzia, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato subordinatamente all'accettazione della garanzia finanziaria;

14. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la Struttura «Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

15. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura usi
delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

(1) Gli originali degli atti che risultano dichiarati allegati al presente decreto e non vengono riprodotti nel presente Bollettino, possono essere consultati presso gli uffici della D.G. Reti Servizi di pubblica utilità e Sviluppo Sostenibile - U.O. Reti e Infrastrutture - Struttura Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti.

(BUR20090130)

D.d.s. 5 ottobre 2009 - n. 9946

(4.0.0)

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» – Intervento n. 4, «Completamento reti tecnologiche di Monte frazione di Berzo Demo», proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 41.796,55 quale saldo del finanziamento concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;
- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presa d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato il punto 1 dell'art. 16 della citata convenzione, che fissava al 31 dicembre 2008 la durata della convenzione medesima;

Considerato altresì il punto 2 dell'art. 16 di cui sopra che proroga, per i finanziamenti in essere, quale quello in argomento, sottoscritto prima del 31 dicembre 2008, l'efficacia della convenzione fino al totale esaurimento delle obbligazioni da essa derivanti indipendentemente dalla sua scadenza o risoluzione;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 2.4, «Sviluppo della società dell'informazione»;

Visti:

- il decreto del Direttore Generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 14 gennaio 2005, n. 266, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura

2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- il decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici assegnando, alla Comunità Montana di Valle Camonica, l'aiuto finanziario di € 409.135,81 per la realizzazione del progetto n. 4 «Completamento reti tecnologiche di Monte frazione di Berzo Demo»;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19043/2005 si è altresì proceduto ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

1. prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;

2. seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;

3. saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 12816 del 16 novembre 2006 di concessione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento in argomento, dell'aiuto finanziario di € 349.627,53 e di erogazione della somma di € 139.851,01 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 6818 del 21 giugno 2007 di erogazione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 139.851,01 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 30 maggio 2008, in atti regionali Q1.2008.0012556, della Comunità Montana di Valle Camonica, così come integrata con la successiva nota del 27 marzo 2009, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia con nota del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 2.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 31 marzo 2009 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica in piazza F. Tassara, 3 - 25043 Breno (BS);

Verificate la completezza della documentazione pervenuta nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 449.525,28 e di un contributo assegnato di € 349.627,53, il beneficiario ha sostenuto spese per € 395.841,95;

Verificato che tra le forniture e lavorazioni oggetto dell'intervento in esame alcune voci non risultano ammissibili in forza dei contenuti del punto 8 del bando approvato con il decreto n. 266 del 14 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto di determinare il contributo spettante, secondo quanto previsto dal decreto n. 266/2005, in € 321.498,57;

Visto:

- il decreto n. 14886 dell'11 ottobre 2005 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.556.399,60 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2005;

- il decreto n. 7347 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 828.603,27 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5761 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4014 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 830.558,86, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4;

- il decreto n. 1702 del 26 febbraio 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3855 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4;

- il decreto n. 15185 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 2.954.053,25 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13331 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 4.003.852,49 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in coerenza con il contenuto dei punti precedenti e in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 41.796,55 quale saldo del contributo assegnato, al netto delle somme già erogate a favore della Comunità Montana di Valle Camonica per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento verificatosi in ragione della concomitante realizzazione di interventi del Comune di Berzo Demo sulle reti dei sottoservizi che non hanno consentito di procedere con la regolarità e continuità necessarie per garantire la perfetta esecuzione dell'opera;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 20 settembre 2007;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare nell'importo di € 41.796,55 la quota dell'aiuto finanziario da erogare alla Comunità Montana di Valle Camonica, quale saldo per la realizzazione dell'intervento collocato al sesto posto della graduatoria di cui al decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005, «Completamento reti tecnologiche di Monte frazione di Berzo Demo», ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 20.898,28 la quota in conto capitale e in € 20.898,27 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, alla Comunità Montana di Valle Camonica avente codice fiscale n. 01766100984 e sede in piazza F. Tassara, n. 3, 25043 Breno (BS);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente: Lino Bertani

(BUR20090131)

(5.3.5)

D.d.s. 22 ottobre 2009 - n. 10776

Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) già rilasciata con d.d.s. n. 12378 del 23 ottobre 2007, ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.1, alla

ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l. con sede legale ed impianto in via Toscanini, n. 19 – Comune di Lecco

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Omissis

Decreta

1. di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata con d.d.s. n. 12378/07 alla ditta Frigerio Giuseppe & C. s.r.l., con sede legale ed impianto in via Toscanini n. 19, Comune di Lecco per le attività previste dal d.lgs. 59/05 allegato I, punto 5.1, nel seguente modo:

- il paragrafo E.5 dell'allegato tecnico è sostituito con quello in allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- nel paragrafo E.7 il terzultimo capoverso è sostituito dal seguente: «Sui referti di analisi devono essere chiaramente indicati: il numero, l'ora, la data, la modalità di effettuazione del prelievo, il punto di prelievo, la data e l'ora di effettuazione dell'analisi, gli esiti relativi, i metodi analitici utilizzati, il riferimento ai carichi in uscita e devono essere firmati da un tecnico abilitato»;
- alla tabella F.14 del paragrafo F.4.1 è aggiunta la seguente riga:

<i>Strumento portatile in uso durante la gestione dei rifiuti</i>	<i>Controllo</i>	<i>Ad ogni utilizzo</i>	<i>Gestione rifiuti destinati alla miscelazione ed inertizzazione</i>	<i>Verifica della funzionalità rilevando il valore di fondo in un ambiente non «contaminato»</i>	<i>Rilevazione della concentrazione di sostanze pericolose e/o che possono generare atmosfere esplosive</i>	<i>Modalità di dettagliate nella procedura che la ditta deve presentare ad ARPA e Provincia entro 30 giorni</i>
	Taratura	Almeno annuale salvo diverse indicazioni della ditta fornitrice		Secondo le modalità stabilite dal fornitore dello strumento		

- alla tabella dei riferimenti planimetrici è aggiunta la seguente riga:

Schema a blocchi dell'impianto di trattamento dei rifiuti liquidi	Disegno n. 3 del 2007	Allegata alle integrazioni pervenute il 29 maggio 2007 prot. n. 73794
-------------------------------------------------------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------

2. che, per quanto non modificato con il presente provvedimento, siano confermati integralmente il contenuto e le prescrizioni inserite nel d.d.s. n. 12378/07;

3. di dare atto che qualora la ditta non effettui - nel termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta inoltrata dalla Regione con raccomandata a/r - il saldo della somma dovuta all'Amministrazione ex d.lgs. 59/05, art. 18 commi 1 e 2 e d.g.r. nn. 20378/05 e 10124/09, l'Autorizzazione Integrata Ambientale sarà revocata;

4. che la presente autorizzazione potrà essere oggetto di verifica da parte dell'autorità competente nel caso di modifica delle Linee guida di cui all'art. 4 comma 1 del d.lgs. 59/05;

5. di trasmettere copie conformi del presente atto alla Provincia di Lecco per la successiva comunicazione al Comune di Lecco, ad ARPA dipartimento di Lecco e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

6. di disporre che la Provincia di Lecco provveda a trasmettere copia conforme a mezzo raccomandata a/r all'impresa, disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla data di ricevimento della copia conforme trasmessa al soggetto interessato;

7. di disporre la messa a disposizione del pubblico del presente decreto presso la Struttura «Usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti» della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;

8. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

(BUR20090132)

(5.3.5)

D.d.s. 28 ottobre 2009 - n. 11015

Diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC), ai sensi del d.lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, alla ditta C.R.E. s.r.l., con sede legale in piazza Oberdan 3, Milano ed impianto da realizzarsi in loc. Cascina Bellaguarda, Senna Lodigiana (LO)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
USI DELLE ACQUE E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

Visti:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e s.m.i.;
- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge semplificazione 2004»;
- il d.lgs. 18 febbraio 2005 n. 59 «Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento»;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale» e s.m.i.;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche» e s.m.i.;

Richiamate:

- la d.g.r. 27 giugno 2005, n. 8/220 avente per oggetto: «Approvazione del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR) ai sensi degli artt. 19, 20 e 55 della l.r. 26 del 23 dicembre 2001 e in applicazione delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 94/62/CEE nonché del rapporto ambientale di Valutazione Ambientale Strategica ai sensi della direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001»;
- la d.g.r. 13 febbraio 2008, n. 8/6581, avente per oggetto: «Integrazioni al capitolo 8 «Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali per la localiz-

zazione degli impianti» del programma regionale dei rifiuti approvato con d.g.r. n. 220/2005»;

Vista la domanda e la relativa documentazione tecnica, presentate ai sensi del d.lgs. 59/05 dalla ditta C.R.E. s.r.l., con sede legale in piazza Oberdan 3, Milano, per l'acquisizione dell'Auto-riizzazione Integrata Ambientale dell'impianto da realizzarsi in Comune di Senna Lodigiana (LO), loc. Cascina Bellaguarda, e pervenute allo Sportello IPPC in atti regionali n. Q1.2008.0027528 del 10 dicembre 2008;

Considerato che:

– la d.g.r. n. 6581/08, che ha sostituito integralmente la precedente d.g.r. 220/05, al punto 8.1 stabilisce che «spettano alla Regione i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nonché per l'indicazione dei luoghi o impianti adatti allo smaltimento. Le Province devono garantire la possibilità di localizzare gli impianti necessari a soddisfare il fabbisogno rilevato, pertanto, una volta recepite le indicazioni fornite dalla Regione e informati i Comuni, in coerenza alle previsioni del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP ove adottato), sono tenute ad individuare le zone non idonee alla localizzazione degli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti e le zone potenzialmente idonee. I criteri per la localizzazione degli impianti che le Province devono adottare, possono contemplare elementi di salvaguardia aggiuntiva rispetto ai sovraordinati criteri regionali, ma limitatamente ad aree di rilevanza ambientale/naturale e in conformità al PTCP vigente; non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali»;

– da ciò risulta la diretta applicazione dei principi contenuti nella d.g.r. n. 6581/08 fino a quando non verranno approvati i singoli Piani Provinciali. Questi infatti daranno luogo ad una disciplina della materia più specifica, in considerazione delle particolari caratteristiche ambientali di ciascuna Provincia, ma sempre e comunque rispettosa dei criteri guida impartiti dalla Regione, potendo le province adottare dei criteri localizzativi che «non possono in ogni caso essere meno prescrittivi dei criteri regionali»;

– al punto 8.6.2 della d.g.r. n. 6581/08 sono individuati criteri anche per la localizzazione di impianti di competenza regionale ai sensi dell'art. 17 della l.r. 26/03 e dell'art. 30 della l.r. n. 24 dell'11 dicembre 2006 come modificati dalla l.r. n. 12/07;

– da ciò risulta evidente l'applicazione di tali criteri nell'ambito di procedimenti istruttori di competenza regionale;

Preso atto che la conferenza dei servizi nella seduta del 27 febbraio 2009, di cui si riporta per estratto il testo del verbale, ha portato alle seguenti determinazioni:

«Il Presidente introduce la riunione, descrivendo le finalità dei lavori nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. Al termine della presentazione del S.I.A. i presenti hanno potuto formulare domande. La Provincia di Lodi chiede che la ditta lasci la conferenza per l'acquisizione del parere da parte degli enti. Il presidente della Conferenza chiede ai Comuni se concordano con la richiesta della Provincia. I Comuni di Senna Lodigiana e di Somaglia concordano con la Provincia. Gli uffici regionali chiedono alla ditta di rientrare al termine delle dichiarazioni degli Enti locali al fine di poter procedere all'espressione delle proprie osservazioni in contraddittorio.

La ditta: evidenzia che ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/06 i lavori della conferenza devono svolgersi nel contraddittorio con il richiedente dell'autorizzazione ivi compresa la fase di acquisizione dei pareri chiedendo pertanto di poter presenziare ai lavori medesimi e richiedendo comunque da subito il rilascio di copia dei pareri acquisendi e l'assegnazione di congruo termine per l'esame e la formulazione di memorie ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90. Ciò a maggior ragione in quanto non è stata evidenziata la presunta esistenza di fattori escludenti, fermo restando che il diritto al contraddittorio sussiste in relazione all'intero svolgimento dei lavori della conferenza. È disponibile a rientrare al termine delle dichiarazioni degli Enti locali per rispondere alle richieste di chiarimento della Regione.

Comitato per continuare a vivere: consegna nota del 27 febbraio 2009 che viene acquisita agli atti della conferenza.

La Provincia di Lodi: premette che questa discarica non è socialmente accettabile dai cittadini della Provincia di Lodi; inoltre consegna agli atti nota n. 4815 del 26 febbraio 2009 e ne spiega

alla conferenza i contenuti tecnici ed amministrativi che sanciscono l'improcedibilità dell'istanza. In primo luogo per quanto attiene lo studio idrogeologico, la sovrapposizione con l'attività di cava (la discarica interessa la cava nella parte attiva ed è interessata dal criterio escludente della destinazione agricola produttiva del sito) e la presenza di elettrodotti ad alta ed ad altissima tensione (un pilone viene spostato e l'altro rimane). La Provincia fa rilevare che la conferenza aveva assunto la determinazione di considerare esistenti fattori di improcedibilità del progetto. Successivamente alla riammissione dell'istante in sede di conferenza si è assistito ad un contrario avviso dei funzionari della Regione che invece di limitarsi a comunicare la decisione all'istante hanno accolto la richiesta del proponente di beneficiare di un termine per proporre osservazioni. La Provincia dissente dalla concessione di un termine per controdedurre ed invita la conferenza ad emettere un preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/1990.

Comune di Senna Lodigiana: ritiene improcedibile il progetto anche sulla base delle considerazioni già approvate con propria deliberazione consigliare n. 3 del 26 gennaio 2009, nonché delle considerazioni approvate nell'ambito dell'approvazione definitiva della variante urbanistica del proprio strumento urbanistico ai fine di recepire le previsioni del piano PAI (delibera consigliare n. 2 del 26 gennaio 2009), deliberazioni entrambe già depositate presso la Regione Lombardia, e le osservazioni della Provincia di Lodi. Il Comune di Senna Lodigiana pertanto chiede al Presidente della Conferenza di prendere atto della improcedibilità dell'istanza, anche sulla base delle considerazioni espresse dalla Provincia di Lodi, ed emettere preavviso di diniego ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90;

Comune di Somaglia: ritiene improcedibile il progetto anche sulla base delle osservazioni della Provincia di Lodi e del Comune di Senna Lodigiana e consegna agli atti della conferenza nota n. 1550/4.7 e delibera del Consiglio comunale n. 2 del 29 gennaio 2009;

Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura VIA: Prende atto della presentazione del Progetto e del S.I.A. precisando che l'istruttoria VIA dovrà trovare coerenza nell'ambito del procedimento autorizzatorio principale, rispetto all'eventuale presenza di fattori escludenti/penalizzanti per la realizzazione del progetto.

ARPA Dipartimento di Lodi: sotto il profilo tecnico ritiene che il progetto presenti criticità per le carenze dello studio idrogeologico, la sovrapposizione con l'attività di cava e la presenza dei due elettrodotti di cui vanno preliminarmente definite le fasce di rispetto.

ASL della Provincia di Lodi: ritiene di associarsi alle considerazioni tecniche dell'ARPA.

Alle ore 12.45 la ditta proponente viene fatta rientrare e vengono riassunte le posizioni degli Enti che portano ad una non procedibilità dell'istruttoria: carenze nell'ambito dello studio idrogeologico in particolare per quanto attiene la campagna di monitoraggio annuale sul sito di progetto.

La ditta chiede, ai sensi dell'art. 10 della legge 241/90, un termine per controdedurre le osservazioni della conferenza. Ribadisce che, a norma della legge 241/90, qualora non ricorrano esigenze della P.A. (quali termini in scadenza fissati dalla legge per la formazione del silenzio assenso), l'assegnazione di termini a difesa a norma dell'art. 10 cit. è un diritto dell'istante, trattandosi tra l'altro di procedimento ad istanza di parte. D'altronde, costituisce preciso dovere della P.A. di accertarsi, mediante espletamento di adeguata e completa istruttoria, di assumere provvedimenti conformi all'ordinamento, prima di emanare preavviso di diniego e, a maggior ragione, l'atto conclusivo, nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, legge 241 cit., ed al fine di evitare contenziosi non giustificati, con evidente danno per l'interesse collettivo.

Regione Lombardia D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile: prende atto delle osservazioni avanzate dagli Enti con particolare riferimento alle condizioni indicate come ostantive. Prende atto della dichiarazione del Comune di Senna circa la presentazione delle delibere del Consiglio n. 2. del 26 gennaio 2009, peraltro agli uffici ancora non pervenuta. Per una puntuale valutazione delle stesse, anche attraverso la propria avvocatura, si riserva di assumere proprie determinazioni definitive in merito all'eventuale improcedibilità dell'istanza.

Conclusioni: la conferenza prende atto dei pareri espressi dagli Enti territoriali in merito all'improcedibilità dell'istanza.

La Regione Lombardia, effettuate le proprie verifiche, procederà ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.i. oppure agiterà la seduta della presente conferenza per accertare la procedibilità dell'istanza. La Regione concede, inoltre, un termine di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni da parte della ditta circa le criticità emerse, nonché ulteriori 30 giorni a tutti gli Enti interessati ai fini della eventuale replica.»;

Preso atto che:

– in data 7 aprile 2009 il Comune di Senna Lodigiana ha trasmesso a Regione Lombardia copia della d.c.c. n. 2 del 26 gennaio 2009, completa dei suoi allegati;

– in data 20 maggio 2009, con nota prot. n. 10566, Regione Lombardia ha trasmesso all'Autorità di Bacino del fiume Po la documentazione agli atti (d.c.c. n. 2 del 26 gennaio 2009) al fine di avere un parere:

1) in merito alla corretta applicazione da parte del Comune di Senna Lodigiana delle Norme di Attuazione del PAI;

2) in merito alla natura di carattere urbanistico del vincolo;

– con nota n. 3216 del 30 giugno 2009, l'Autorità di Bacino ha risposto favorevolmente al primo quesito formulato dalla Regione, confermando che il Comune di Senna Lodigiana ha legittimamente esteso la fascia C del PAI, ed ha risposto solo parzialmente al secondo quesito formulato dalla Regione;

– in data 16 luglio 2009, con nota prot. n. 14823, Regione Lombardia ha chiesto un'ulteriore precisazione all'Autorità di Bacino al fine di verificare «se la deliberazione adottata dall'Amministrazione comunale di Senna Lodigiana costituisca, o meno, parte integrante del PAI e quindi di uno strumento di pianificazione sovra comunale o se, viceversa, debba essere considerata solo mera variante allo strumento urbanistico comunale... Ciò al fine di stabilire se l'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.lgs. 59/05 e come tale ricomprendente l'autorizzazione prevista dall'art. 208 del d.lgs. 152/06 possa prevalere sulle previsioni dello strumento urbanistico.»;

– con nota n. 3676 del 18 settembre 2009, l'Autorità di Bacino ha chiarito che «... le previsioni e prescrizioni di cui alla suddetta Variante dello strumento urbanistico comunale, pur non costituendo propriamente una Variante al PAI (...) condividono la natura e le finalità della pianificazione di bacino... Non si reputa, quindi, che nel caso in esame sussistano i presupposti per ammettere che l'approvazione di cui al comma 6 dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 possa costituire automatica variante dello strumento urbanistico comunale con riferimento alla parte in cui quest'ultimo fa coincidere il limite della Fascia fluviale C con elementi di maggior dettaglio rispetto alla cartografia del PAI e stabilisce (in conformità all'art. 31, comma 4 delle stesse NA del PAI) disposizioni per regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per le porzioni del territorio comunale ricadenti nell'ambito di tale Fascia.»;

– con nota n. 4481 del 29 settembre 2009, l'Autorità di Bacino ha inviato ulteriori osservazioni «per integrare e precisare le argomentazioni espresse tramite le due precedenti Note...» concludendo che «Eventuali obiezioni all'operato del Comune potranno eventualmente essere avanzate con riguardo all'insufficienza o inadeguatezza dei suddetti elementi giustificativi a sostegno della scelta di stabilire vincoli in fascia C. Qualora, peraltro, i suddetti elementi giustificativi sussistano ed appaiano adeguati, l'apposizione di vincoli in Fascia C da parte dello strumento urbanistico comunale appare del tutto legittima e si ribadisce al riguardo quanto sinteticamente affermato nella parte finale della nota prot. n. 3676 del 18 settembre 2009, con specifico riguardo ai dubbi sulla possibilità di modificare automaticamente lo strumento urbanistico in senso meno vincolante per il tramite della procedura di cui al comma 6 dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006. In assenza di elementi volti a comprovare l'assenza del rischio che ha portato il Comune a stabilire le suddette limitazioni per la porzione di Fascia C che interessa il proprio territorio, infatti, una simile soluzione appare pregiudizievole rispetto ai fini della tutela degli interessi perseguiti dal PAI con la delimitazione e la conseguente disciplina normativa delle fasce fluviali (con particolare riferimento alla tutela della pubblica incolumità)»;

Preso atto che:

– in data 2 aprile 2009 i Comuni di Somaglia e di Senna Lodigiana hanno formulato alla Regione Lombardia richiesta di avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area relativamente all'ambito agrario e goleno della valle del fiume Po ricadente nel territorio dei Comuni di Senna

Lodigiana e Somaglia (tipologie di immobili di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136 del d.lgs. 42/04) e che include l'area su cui la ditta C.R.E. s.r.l. ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex d.lgs. 59/2005;

– la Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Lodi, in data 4 maggio 2009 ha dato avvio al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. 42/04 e s.m.i., ed ha approvato, con verbale n. 4/09 del 21 luglio 2009, quale proposta di disciplina di tutela dell'ambito individuato, l'Allegato 2 «Disciplina di tutela e prescrizioni d'uso», parte integrante del verbale stesso, che a pag. 17 regolamenta che «non è consentita la realizzazione di discariche di qualsiasi natura, eventuali e limitati apporti di terreno vegetale o materiali affini sono ammessi limitatamente alla esecuzione di opere di recupero ambientale di ogni singolo ambito estrattivo previsto dal vigente Piano delle Cave provinciale»;

– dal primo giorno di pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni di Somaglia e Senna Lodigiana (24 luglio 2009), come previsto dall'art. 139 del decreto stesso, decorrono gli effetti di cui all'art. 146, comma 1, dello stesso d.lgs. 42/04;

Preso atto che la conferenza dei servizi nella seduta dell'1 ottobre 2009, di cui si riporta per estratto il testo del verbale, si è conclusa con l'espressione dei seguenti pareri:

«Il Presidente introduce la riunione, descrivendo le finalità dei lavori nell'ambito della Conferenza dei Servizi per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale. In particolare, precisa che la presente seduta è stata convocata al fine di accertare la procedibilità dell'istanza, come previsto dalle conclusioni della Conferenza dei Servizi nella seduta del 27 febbraio 2009.

Regione Lombardia D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile: ha espletato le proprie verifiche al fine di accertare la procedibilità dell'istanza per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto. Tali verifiche hanno riguardato, in particolare:

1) *Mancata effettuazione di una campagna di monitoraggio almeno annuale delle acque sotterranee ai sensi del d.lgs. 36/2003, allegato 2, punto 7*

In relazione a questo punto evidenzia che il d.lgs. 36/2003, all'art. 9, comma 1, punto g) sancisce che «Ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una discarica... g) il richiedente si impegna ad eseguire preliminarmente all'avviamento dell'impianto una campagna di monitoraggio delle acque sotterranee conformemente a quanto previsto all'allegato 2». Pertanto, la campagna di monitoraggio può essere svolta nel corso dell'istruttoria, non necessariamente preliminarmente alla presentazione dell'istanza ma all'avviamento dell'impianto e l'istanza da questo punto di vista è procedibile.

2) *Incompatibilità del progetto con il vigente Piano Cave della Provincia di Lodi*

In relazione a questo punto evidenzia che il provvedimento di autorizzazione alla discarica (AIA) può prevedere una modifica di quanto precedentemente autorizzato ai sensi della l.r. 14/98 in quanto successione di atti amministrativi. Per quanto riguarda l'obbligo di portare a termine l'attività di escavazione, si rileva che la procedura di cui all'art. 22 della l.r. 14/98 non si applica nel caso di cave per opere pubbliche (art. 38, comma 5 della l.r. 14/98). Pertanto, si ritiene che l'istanza da questo punto di vista sia procedibile.

3) *Criterio localizzativo escludente (d.g.r. 6581/08) relativo alla presenza di cave*

In relazione a questo punto evidenzia che la d.g.r. 6581/08 prevede che, qualora il Piano Cave provinciale vieti espressamente il riempimento di una cava tramite discarica, la presenza di cave diventa fattore escludente per la realizzazione di nuovi impianti. Tuttavia nel piano cave della Provincia di Lodi non c'è un divieto esplicito e motivato ma semplicemente l'indicazione di un recupero diverso. Pertanto, si ritiene che l'istanza da questo punto di vista sia procedibile.

4) *Criterio localizzativo escludente (d.g.r. 6581/08) relativo alla presenza di infrastrutture lineari energetiche*

In relazione a questo punto evidenzia che sono state messe agli atti note di Terna sulla fattibilità tecnica dello spostamento dei tralicci delle linee elettriche ad alta ed altissima tensione. Non essendo definita nel progetto agli atti l'esatta futura ubicazione dei tralicci, non è attualmente possibile verificare la presenza di eventuali fasce di rispetto costituenti criterio escludente.

5) *Norme di Attuazione del PAI – Deliberazione Consigliare del*

Comune di Senna Lodigiana n. 2 del 26 gennaio 2009 (estensione della fascia C del PAI)

Il Comune di Senna con d.c.c. n. 2 del 26 gennaio 2009 ha esteso la fascia C del PAI ed ha approvato varianti al PRG (aggiunta dell'art. 40 "Limiti e vincoli alla pianificazione urbanistica comunale nelle zone ricadenti nelle fasce fluviali A, B e C del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico", con particolare riferimento al divieto nella fascia C di realizzare impianti di smaltimento dei rifiuti).

In relazione a questo punto Regione Lombardia ha chiesto parere all'Autorità di Bacino del fiume Po. Con nota prot. n. 3676 del 18 settembre 2009 l'Autorità di Bacino del fiume Po ha chiarito che "le previsioni e prescrizioni di cui alla suddetta Variante dello strumento urbanistico comunale, pur non costituendo propriamente una variante al PAI (...), condividono la natura e le finalità della pianificazione di bacino. Si ritiene pertanto che... nel caso di specie l'approvazione regionale di cui all'art. 208, comma 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non possa costituire variante allo strumento urbanistico comunale nella parte in cui quest'ultimo è stato modificato... allo scopo di adeguare tale strumento alle previsioni del PAI... Nel caso di specie, dal momento che la potestà di cui all'art. 27 comma 3 delle NA del PAI è stata attribuita al Comune allo scopo di assicurare nel modo più completo e più puntuale il perseguimento delle finalità e degli obiettivi della pianificazione per l'assetto del bacino del Po (con particolare riguardo alla sicurezza delle popolazioni) si ritiene che ogni ulteriore modifica della delimitazione della fascia C debba necessariamente seguire l'ordinario iter procedurale previsto dalla normativa di settore per l'adozione e la modificazione degli strumenti urbanistici". Viene acquisita agli atti della conferenza la corrispondenza tra Regione Lombardia e Autorità di Bacino del fiume Po.

Per quanto sopra, si ritiene che non sia derogabile il divieto relativo alla fascia C, riportato all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Senna Lodigiana di "installazione di impianti di smaltimento rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private". Anche alla luce delle precisazioni di cui alla nota n. 4481 del 29 settembre 2009, si ritiene che non sussistano elementi volti a comprovare l'assenza di rischio, anche in considerazione del fatto che la sopracitata delibera del Comune di Senna fa coincidere l'ampliamento della fascia C con l'arretramento della scarpata morfologica e si ritiene, pertanto, che non sia derogabile il divieto relativo alla fascia C, riportato all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Senna Lodigiana.

Pertanto, in relazione a questo punto si ritiene l'istanza non procedibile.

6) *Procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area che ricade nelle tipologie di immobili di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136 del d.lgs. 42/04 e che include l'area di progetto della discarica*

In data 2 aprile 2009 i Comuni di Somaglia e di Senna Lodigiana hanno formulato alla Regione Lombardia richiesta di avvio del procedimento per la dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area relativamente all'ambito agrario e golenale della valle del fiume Po ricadente nel territorio dei Comuni di Senna Lodigiana e Somaglia (tipologie di immobili di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136 del d.lgs. 42/04) e che include l'area su cui la ditta C.R.E. s.r.l. ha presentato istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ex d.lgs. 59/2005.

La Commissione provinciale per l'individuazione dei beni paesaggistici di Lodi, in data 4 maggio 2009 ha dato avvio al procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 138 del d.lgs. 42/04 e s.m.i., ed ha approvato, con verbale n. 4/09 del 21 luglio 2009, quale proposta di disciplina di tutela dell'ambito individuato, l'Allegato 2 "Disciplina di tutela e prescrizioni d'uso", parte integrante del verbale stesso, che a pag. 17 regola che "non è consentita la realizzazione di discariche di qualsiasi natura, eventuali e limitati apporti di terreno vegetale o materiali affini sono ammessi limitatamente alla esecuzione di opere di recupero ambientale di ogni singolo ambito estrattivo previsto dal vigente Piano delle Cave provinciale".

Dal primo giorno di pubblicazione agli Albi Pretori dei Comuni di Somaglia e Senna Lodigiana (24 luglio 2009), come previsto dall'art. 139 del decreto stesso, decorrono gli effetti di cui all'art. 146, comma 1, dello stesso d.lgs. 42/04.

Inoltre, ai sensi della d.g.r. n. 6581/08 per la localizzazione di

nuove discariche, l'esistenza del bene paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/04, art. 136, lettere c) e d) costituisce criterio escludente.

Pertanto, sia con riferimento alla "Disciplina di tutela e prescrizioni d'uso" che esclude espressamente la possibilità di realizzare discariche nell'area sottoposta a tutela, sia con riferimento ai criteri localizzativi di cui alla d.g.r. 6581/08, si ritiene l'istanza non procedibile.

Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura VIA: nell'ambito del coordinamento procedurale AIA/VIA previsto dal d.lgs. 152/06 prende atto delle dichiarazioni degli intervenuti e rimane in attesa delle determinazioni finali circa la procedibilità dell'AIA.

Regione Lombardia D.G. Territorio e Urbanistica, Struttura Valutazione Paesistica di Interventi, Piani e Programmi Territoriali: assente, con nota in atti regionali Q1.2009.0019432 del 30 settembre 2009 fornisce precisazioni in merito all'assoggettamento a tutela paesaggistica dell'ambito interessato dal progetto.

Provincia di Lodi: conferma il contenuto del parere precedente e le controdeduzioni alle osservazioni del proponente inviate con nota n. 13971 del 22 aprile 2009. Ribadisce l'incompatibilità del progetto con il vigente piano cave della Provincia ed evidenzia come tale incompatibilità sia confermata dalla stessa Regione Lombardia che con d.g.r. n. 8/10105 del 7 agosto 2009 nel diffidare la Provincia di Lodi a riadottare il piano rifiuti invita ad inserire la seguente precisazione "si prende atto che il piano cave vigente non contempla il riempimento mediante discarica tra gli interventi di ripristino successivi alla cavazione, pertanto la localizzazione di discariche è escludente negli ATÈ ivi compresi". Consegna ulteriore parere ad integrazione di quanto già espresso.

Comune di Senna Lodigiana: condivide pienamente quanto espresso dal Comune di Somaglia e dalla Provincia di Lodi, con riferimento anche alla memoria di replica della Provincia stessa del 22 aprile 2009 e in particolare al punto h) relativo alla revisione della perimetrazione di fascia C del PAI in Comune di Senna.

Comune di Somaglia: come da parere consegnato in data odierna, rimane contrario alla realizzazione della discarica e ritiene l'istanza non procedibile sia per quanto espresso nella precedente conferenza dai Comuni e dalla Provincia di Lodi sia per gli elementi sopravvenuti in merito alla proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico e alla revisione della perimetrazione di fascia C del PAI in Comune di Senna.

ARPA Dipartimento di Lodi: prende atto di quanto emerso dall'Istruttoria svolta dagli uffici regionali e dei pareri espressi dagli Enti e dalla parte.

La ditta: in relazione ai due profili di improcedibilità confermati in data odierna dalla Regione Lombardia, ribadisce quanto già esposto, da ultimo, con memoria in data 29 settembre 2009, sottolineando, in particolare, che:

- non è stata presa formalmente posizione in ordine alla eccezionale inefficacia della variante ex l.r. 23/97 relativa alla fascia C del PAI;

- la d.g.r. 6581 assegna valore escludente alla esistenza di vincoli ex art. 136, d.lgs. 42/2004, non certo alla mera pubblicazione della proposta; inoltre, e comunque, il regime di salvaguardia previsto dall'art. 139 non comporta la sospensione dei procedimenti, mentre quando la legge annette tale effetto all'adozione di nuove discipline lo prevede espressamente (come per esempio in relazione ai procedimenti di rilascio dei titoli edilizi), trattandosi di deroga all'obbligo generale di concludere i procedimenti ascritto alla p.a dall'art. 2, legge 241/90.

Quanto alla d.g.r. 10105/2009, oggi invocata dalla Provincia, è evidente che la stessa conferma che eventualmente, in futuro, quando sarà in vigore il Piano Rifiuti che non si applica alla presente procedura, la presenza della cava potrà se del caso costituire fattore escludente.

Conclusioni: la conferenza accerta l'improcedibilità dell'istanza per le motivazioni di cui ai punti 5) e 6) alla verbalizzazione della Regione.

La Provincia di Lodi, il Comune di Somaglia e il Comune di Senna Lodigiana ribadiscono anche la sussistenza del fattore escludente di cui al punto 3) della verbalizzazione della Regione, interpretando in tal senso la d.g.r. 10105 del 7 agosto 2009. »;

Preso atto che l'Istruttoria compiuta dagli uffici regionali ha portato ad accertare l'improcedibilità dell'istanza in quanto:

- si ritiene che non si possa andare in deroga allo strumento

urbanistico ai sensi dell'art. 208, comma 6 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto si ritiene che non sia derogabile il divieto, introdotto dalla deliberazione consigliare del Comune di Senna Lodigiana n. 2/09, relativo alla fascia C, riportato all'art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Senna Lodigiana di «installazione di impianti di smaltimento rifiuti ivi incluse le discariche di qualsiasi tipo sia pubbliche che private» in quanto le previsioni e prescrizioni di cui alla suddetta Variante dello strumento urbanistico comunale, pur non costituendo propriamente una variante al PAI, ne condividono la natura e le finalità della pianificazione di bacino;

– la «Disciplina di tutela e prescrizioni d'uso» dell'ambito individuato nel procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico (tipologie di immobili di cui alle lettere c) e d) dell'art. 136 del d.lgs. 42/04) di un'area che include l'area di progetto della discarica esclude espressamente la possibilità di realizzare discariche nell'area sottoposta a tutela;

– con riferimento ai criteri localizzativi di cui alla d.g.r. 6581/08, la presenza di un bene paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/04, art. 136, comma 1, lettere c) e d) costituisce criterio escludente per un nuovo impianto di discarica e gli effetti di cui all'art. 146, comma 1, dello stesso d.lgs. 42/04 decorrono dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati (24 luglio 2009), come previsto dall'art. 139 del decreto stesso;

Precisato che il contenuto della d.g.r. 10105/09, invocata dalla Provincia di Lodi quale motivazione di improcedibilità dell'istanza nella seduta della Conferenza dei Servizi dell'1 ottobre 2009, al 5° alinea del paragrafo «Congruità ai disposti della d.g.r. 6581/08 per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti per la gestione dei rifiuti» si sostanzia in un consiglio alla Provincia ad inserire, sul proponendo Piano Provinciale dei Rifiuti, una esplicitazione necessaria al fine di poter individuare quale criterio escludente una modalità di recupero di cava che non contempli il riempimento mediante discarica. Pertanto, fino all'adozione di un Piano Provinciale dei Rifiuti che riporti l'indicazione esplicita del criterio escludente, si ritiene che non possa essere considerata escludente la previsione del vigente Piano Cave;

Visto che con nota in atti regionali n. 20035 dell'8 ottobre 2009, è stata data comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/90 e s.m.i.;

Vista la memoria ex art. 10-bis della legge 241/90 del 9 ottobre 2009, in atti regionali n. Q1.2008.0020094 del 9 ottobre 2009, con cui la ditta C.R.E. s.r.l. ha formulato osservazioni;

Precisato con riferimento alla memoria sopra richiamata, che:

– il Comune di Senna con d.c.c. n. 2 del 26 gennaio 2009 ha legittimamente esteso la fascia C del PAI facendola coincidere con elementi fisici rilevabili ad una scala di maggior dettaglio ed ha esercitato la competenza di regolamentare le attività consentite, i limiti e i divieti per i territori ricadenti in fascia C che gli è stata conferita dall'art. 31, comma 4 delle Norme di Attuazione del PAI; tale competenza è stata ribadita anche con d.g.r. n. 7365 dell'11 dicembre 2001 avente ad oggetto: «Attuazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) in campo urbanistico...»;

– Regione Lombardia con nota n. 10566 del 20 maggio 2009 ha chiesto all'Autorità di bacino un parere sulla deliberazione emanata dal Consiglio comunale di Senna Lodigiana (c.c. n. 2 del 26 gennaio 2009) che è stata trasmessa in copia, completa di allegati, all'Autorità stessa per una specifica valutazione;

– l'art. 139 del d.lgs. 42/04 prevede che gli effetti di cui all'art. 146, comma 1 del decreto stesso decorrano dal primo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio dei Comuni interessati;

Ritenuto pertanto che le osservazioni di cui alla memoria ex art. 10-bis della legge 241/90 del 9 ottobre 2009 non siano accoglibili;

Ritenuto pertanto di dover procedere all'assunzione di un provvedimento di diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale richiesta dalla ditta C.R.E. s.r.l., con sede legale in piazza Oberdan 3, Milano, per l'impianto in Comune di Senna Lodigiana (LO), loc. Cascina Bellaguarda;

Visti la l.r. 7 luglio 2008, n. 20: «Testo unico di leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Decreta

1. di denegare, per le motivazioni richiamate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, alla ditta C.R.E.

s.r.l., con sede legale in piazza Oberdan 3, Milano, l'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto in Comune di Senna Lodigiana (LO), loc. Cascina Bellaguarda;

2. di disporre che il presente atto sia comunicato in copia conforme a mezzo raccomandata a/r al richiedente, al Comune di Senna Lodigiana (LO), alla Provincia di Lodi e ad ARPA dipartimento di Lodi e di disporre la pubblicazione dell'estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

3. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.

Il dirigente della struttura usi delle acque e ciclo integrato dei rifiuti:
Roberto Cerretti

(BUR20090133)

D.d.s. 2 novembre 2009 - n. 11268

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia 2000-2006 – Secondo bando della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» – Intervento n. 40, «Realizzazione di una centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale», proposto dal Comune di Edolo – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 97.113,14 quale saldo del finanziamento successivo

(4.0.0)

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;
- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;
- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presenza d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 79645 del 28 giugno 2002;

Considerato che l'art. 16 della citata convenzione:

- al comma 1 fissa la validità della stessa al 31 dicembre 2008, salvo proroga da convenirsi a cura delle parti contraenti, entro 90 giorni dalla scadenza;

- al comma 2 prevede che siano esclusi, dagli effetti del venir meno della stessa, gli aiuti erogati e i finanziamenti in essere, per i quali viene conservata l'efficacia del provvedimento, sino al totale esaurimento degli obblighi da esso derivanti;

Dato atto che la fattispecie di cui al progetto in narrativa è direttamente riconducibile all'assunto del sopra richiamato comma 2;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 3.4, «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

Visti:

- il decreto del direttore generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 30 dicembre 2004, n. 23456, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- il decreto del Dirigente della Struttura Sviluppo Reti e Investimenti n. 19338/2005 con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici;

- il decreto del direttore generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 3 aprile 2006, n. 3718, con il quale, in considerazione delle verificate ulteriori disponibilità economiche destinate all'attuazione degli interventi della Misura 3.4 del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) si è riapprovata la graduatoria degli interventi per l'accesso ai benefici di cui al secondo bando della stessa Misura 3.4, assegnando al Comune di Edolo l'aiuto finanziario complessivo di € 533.900,00 per la realizzazione del progetto n. 40 «Realizzazione di una centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale»; incluso nella graduatoria di cui al citato decreto n. 19338/2005;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19338/2005 si è proceduto a fissare termini temporali per la presentazione degli elaborati attinenti la progettazione esecutiva degli interventi ammessi a finanziamento, nonché ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

1. prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;

2. seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;

3. saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 2429 del 13 marzo 2007 di concessione al Comune di Edolo, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento di cui trattasi, dell'aiuto finanziario di € 485.565,68 e di erogazione della somma di € 194.226,27 quale prima quota dell'aiuto finanziario stesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 7889 del 17 luglio 2008 di erogazione al Comune di Edolo, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 194.226,27 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 10 novembre 2008, in atti regionali Q1.2008.0027837, del Comune di Edolo, così come integrata con le successive note Q1.2009.0014965 del 13 luglio 2009 e Q1.2009.0019064 del 25 settembre 2009, con la quale, nel tra-

smettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia, ora CESTEC S.p.A., con nota del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 3.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 19 febbraio 2009 da CESTEC S.p.A. presso il Municipio di Edolo (BS), Largo Mazzini, 1 e presso l'ubicazione dell'impianto finanziato in località Mu Trongolone;

Verificata la documentazione trasmessa, nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto di € 494.071,53 e di un contributo assegnato di € 485.565,68, il beneficiario ha sostenuto spese per € 510.156,53 cui corrisponde la conferma del contributo concesso di € 485.565,68, determinato secondo quanto previsto dal decreto n. 19338/2005;

Visti:

- il decreto n. 20029 del 17 novembre 2004 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.736.323,20 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2004;

- il decreto n. 7346 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.497.345,53 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5760 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4015 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.522.910,22, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 2610 del 16 marzo 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3861 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 800.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia»;

- il decreto n. 15187 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.036.696,11 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13329 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 7.530.586,34 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 3.4 «Iniziativa per la sostenibilità ambientale della produzione e dell'uso dell'energia» a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.1.1.3.138 5910 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 97.113,14 quale saldo del contributo concesso, al netto dei trasferimenti già erogati a favore del Comune di Edolo, per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19338 del 16 dicembre

2005 fissava limiti temporali per le fasi di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento determinatosi in conseguenza della necessità di apportare modificazioni al progetto originario determinate da problemi di natura idrogeologica verificatisi lungo il tracciato della condotta adduttrice;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 24 novembre 2008;

Ritenuto di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare in € 97.113,14 l'importo della quota dell'aiuto finanziario da erogare al Comune di Edolo, quale saldo per la realizzazione dell'iniziativa «Realizzazione di una centralina idroelettrica sull'acquedotto comunale», individuato al diciannovesimo della graduatoria relativa alle aree Obiettivo 2 di cui al decreto n. 19338/2005, ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 48.556,57 la quota in conto capitale e in € 48.556,57 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, a favore del Comune di Edolo avente codice fiscale n. 00760070177 e Partita IVA n. 00577230980 e sede in l.go Mazzini, n. 1, 25048 Edolo (BS);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19338 del 16 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente: Lino Bertani

(BUR20090134)

(4.0.0)

D.d.s. 3 novembre 2009 - n. 11355

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» – Intervento n. 11, «Completamento reti tecnologiche di Cortenedolo», proposto dalla Comunità Montana di valle Camonica – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 10.998,26 quale saldo del finanziamento concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento

(CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;

- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei Fondi strutturali;

- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;

- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;

- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;

- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presenza d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla d.g.r. n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato il punto 1 dell'art. 16 della citata convenzione, che fissava al 31 dicembre 2008 la durata della convenzione medesima;

Considerato altresì il punto 2 dell'art. 16 di cui sopra che progetta, per i finanziamenti in essere, quale quello in argomento, sottoscritto prima del 31 dicembre 2008, l'efficacia della convenzione fino al totale esaurimento delle obbligazioni da essa derivanti indipendentemente dalla sua scadenza o risoluzione;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 2.4, «Sviluppo della società dell'informazione»;

Visti:

- il decreto del direttore generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 14 gennaio 2005, n. 266, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- il decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici assegnando, alla Comunità Montana di Valle Camonica, l'aiuto finanziario di € 321.602,39 per la realizzazione del progetto n. 11 «Completamento reti tecnologiche di Cortenedolo»;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19043/2005 si è altresì proceduto ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

1. prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;
2. seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della

trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;

3. saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 12815 del 16 novembre 2006 di concessione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento in argomento, dell'aiuto finanziario di € 294.861,36 e di erogazione della somma di € 117.944,54 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 6805 del 21 giugno 2007 di erogazione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 117.944,54 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 30 maggio 2008, in atti regionali Q1.2008.0012553, della Comunità Montana di Valle Camonica, così come integrata con la successiva nota del 27 marzo 2009 con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia con nota del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 2.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 31 marzo 2009 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica in piazza F. Tassara, 3 - 25043 Breno (BS);

Verificate la completezza della documentazione pervenuta nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 386.706,45 e di un contributo assegnato di € 294.861,36, il beneficiario ha sostenuto spese per € 330.048,4;

Valutato che tra le forniture e lavorazioni oggetto dell'intervento in esame alcune voci non risultano ammissibili in forza dei contenuti del punto 8 del bando approvato con il decreto n. 266 del 14 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto di determinare il contributo spettante, secondo quanto previsto dal decreto n. 266/2005, in € 246.887,34;

Visti:

- il decreto n. 14886 dell'11 ottobre 2005 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.556.399,60 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2005;

- il decreto n. 7347 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 828.603,27 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5761 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4014 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 830.558,86, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4;

- il decreto n. 1702 del 26 febbraio 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3855 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4;

- il decreto n. 15185 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 2.954.053,25

quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13331 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 4.003.852,49 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in coerenza con il contenuto dei punti precedenti e in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 10.998,26 quale saldo del contributo assegnato, al netto delle somme già erogate a favore della Comunità Montana di Valle Camonica per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento determinatosi a seguito di altre lavorazioni, inerenti la rete di sottoservizi nel territorio del Comune di Edolo, che, di fatto, non hanno consentito la continuità durante l'esecuzione dell'opera;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento verificatosi in ragione della concomitante realizzazione di interventi del Comune di Edolo sulle reti dei sottoservizi che non hanno consentito di procedere con la regolarità e continuità necessarie per garantire la perfetta esecuzione dell'opera;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 18 ottobre 2007;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare nell'importo di € 10.998,26 la quota dell'aiuto finanziario da erogare alla Comunità Montana di Valle Camonica, quale saldo per la realizzazione dell'intervento collocato al quinto posto della graduatoria di cui al decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005, «Completamento reti tecnologiche di Cortenedolo», ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 5.499,13 la quota in conto capitale e in € 5.499,13 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, alla Comunità Montana di Valle Camonica avente codice fiscale n. 01766100984 e sede in piazza F. Tassara, n. 3, 25043 Breno (BS);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;

- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente: Lino Bertani

(BUR20090135)

(4.0.0)

D.d.s. 3 novembre 2009 - n. 11356

Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006) – Secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» – Intervento n. 10, «Completamento reti tecnologiche di Ponte e Valle frazione di Savio dell'Adamello», proposto dalla Comunità Montana di Valle Camonica – Autorizzazione all'erogazione della somma di € 71.977,92 quale saldo del finanziamento concesso

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SVILUPPO RETI E INVESTIMENTI

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1783/1999 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;
- il Regolamento (CE) n. 1685/2000 della Commissione del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 438/2001 della Commissione del 2 marzo 2001, recante modalità di applicazione del Regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, per quanto riguarda i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi strutturali;
- il Regolamento (CE) n. 1145/2003 della Commissione del 27 giugno 2003 che modifica il Regolamento (CE) n. 1685/2000 per quanto riguarda le norme di ammissibilità al cofinanziamento da parte dei fondi strutturali;
- la decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001, con la quale la Commissione Europea ha approvato il Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 (2000-2006) della Regione Lombardia;

Visti:

- la d.g.r. 27 dicembre 2001, n. 7615, di presa d'atto del Documento Unico di Programmazione, approvato con la decisione C(2001) 2878/2001;
- la d.g.r. 27 marzo 2002 n. 8602 (DocUP Obiettivo 2 2000-2006. Adozione del Complemento di Programmazione) e successive modifiche;
- la decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004, che modifica la decisione C(2878) del 10 dicembre 2001, recante «Approvazione del Documento Unico di Programmazione per gli interventi strutturali comunitari nella Regione Lombardia interessata dall'Obiettivo 2 in Italia»;
- la d.g.r. 24 marzo 2005 n. 21192, «Presa d'atto dell'approvazione della Commissione Europea – decisione C(2004) 4592 del 19 novembre 2004 del DocUP Obiettivo 2 2000-2006 riprogrammato a seguito della revisione di metà periodo»;

Vista la convenzione tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A., repertata in data 6 settembre 2002 nella raccolta delle convenzioni e contratti al n. 4685/RCC, concernente la costituzione, l'organizzazione, il funzionamento e le modalità di gestione del «fondo per le infrastrutture» in attuazione di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n. 7/9645 del 28 giugno 2002;

Considerato il punto 1 dell'art. 16 della citata convenzione, che fissava al 31 dicembre 2008 la durata della convenzione medesima;

Considerato altresì il punto 2 dell'art. 16 di cui sopra che proroga, per i finanziamenti in essere, quale quello in argomento, sottoscritto prima del 31 dicembre 2008, l'efficacia della convenzione fino al totale esaurimento delle obbligazioni da essa derivanti indipendentemente dalla sua scadenza o risoluzione;

Preso atto delle determinazioni assunte dal Comitato di sorveglianza nella riunione del 18 novembre 2004 in ordine ai contenuti del Complemento di Programmazione;

Considerato che, fra le azioni di cui al DocUP Ob. 2 2000-2006, è inclusa la Misura 2.4, «Sviluppo della società dell'informazione»;

Visti:

- il decreto del direttore generale della D.G. Servizi di Pubblica Utilità 14 gennaio 2005, n. 266, di approvazione del secondo bando per la presentazione delle domande a valere sulla Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete» del Documento Unico di Programmazione Obiettivo 2 Lombardia (2000-2006), pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 31 gennaio 2005, Serie Ordinaria, n. 5;

- il decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005, con il quale, in attuazione del secondo bando della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete», si è proceduto ad approvare le graduatorie nonché a determinare l'entità del finanziamento assegnato agli interventi ammessi ai benefici economici;

- il decreto dirigenziale n. 5761 del 24 maggio 2006, con il quale si è proceduto alla ripartizione delle risorse di cui al fondo per il finanziamento aggiuntivo del DocUP Ob. 2 2000-2006 per la realizzazione di progetti di intervento in attuazione della Misura 2.4 «Sviluppo delle infrastrutture di rete», assegnando, alla Comunità Montana di Valle Camonica, l'aiuto finanziario di € 750.000,00 per la realizzazione del progetto n. 10 «Completamento reti tecnologiche di Ponte e Valle frazione di Savio dell'Adamello»;

Considerato che con il medesimo decreto n. 19043/2005 si è altresì proceduto ad approvare le linee guida per la presentazione delle richieste di concessione ed erogazione dell'aiuto finanziario in tre quote distinte, come segue:

1. prima anticipazione, pari al 40%, alla trasmissione della documentazione relativa all'inizio dei lavori;
2. seconda anticipazione, pari all'ulteriore 40%, a seguito della trasmissione della documentazione attestante il superamento del 60% dell'importo contrattuale dei lavori appaltati e l'avvenuta liquidazione di spese pari al 40% dell'aiuto complessivamente concesso;
3. saldo, pari al residuo 20%, a seguito di trasmissione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori e della rendicontazione delle spese complessive ammesse al finanziamento;

Visto il decreto dirigenziale n. 4705 del 10 maggio 2007 di concessione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito all'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori per l'intervento in argomento, dell'aiuto finanziario di € 750.000,00 e di erogazione della somma di € 300.000,00 quale prima quota del complessivo aiuto finanziario concesso;

Visto il decreto dirigenziale n. 504 del 24 gennaio 2008 di erogazione alla Comunità Montana di Valle Camonica, in esito alle verifiche sullo stato di attuazione dei lavori, della somma di € 300.000,00 quale seconda quota del complessivo aiuto finanziario concesso per l'intervento di cui trattasi;

Vista la nota del 22 dicembre 2008, in atti regionali Q1.2008.0028530, della Comunità Montana di Valle Camonica, così come integrata con la successiva nota del 25 maggio 2009, con la quale, nel trasmettere la documentazione prescritta dal bando e dalle linee guida, viene chiesta la erogazione del saldo dell'aiuto finanziario concesso;

Visto l'incarico affidato alla Associazione Rete di Punti Energia con nota del direttore generale della D.G. Reti e Servizi di Pubblica Utilità Q1.2006.0015136 del 3 luglio 2006, in forza dei contenuti della convenzione approvata con la d.g.r. n. 1539 del 22 dicembre 2005, per l'espletamento delle attività di verifica tecnica economica degli interventi realizzati in attuazione del DocUP Ob. 2 2000-2006 della Lombardia e, in particolare, della Misura 2.4;

Valutati gli esiti delle verifiche tecnico amministrative effettuate in data 31 marzo 2009 dalla Associazione Rete di Punti Energia presso la sede della Comunità Montana di Valle Camonica in piazza F. Tassara, 3 – 25043 Breno (BS);

Verificate la completezza della documentazione pervenuta nonché, in esito al sopralluogo di cui sopra, la coerenza tra quanto realizzato e quanto indicato nella proposta progettuale;

Considerato che per la realizzazione dell'intervento in argomento a fronte di un costo totale previsto in € 948.069,88 e di un contributo assegnato di € 750.000,00, il beneficiario ha sostenuto spese per € 925.875,26;

Valutato che tra le forniture e lavorazioni oggetto dell'intervento in esame alcune voci non risultano ammissibili in forza dei contenuti del punto 8 del bando approvato con il decreto n. 266 del 14 gennaio 2005;

Ritenuto pertanto di determinare il contributo spettante, secondo quanto previsto dal decreto n. 266/2005, in € 671.977,92;

Visti:

- il decreto n. 14886 dell'11 ottobre 2005 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 3.556.399,60 quale prima anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2005;

- il decreto n. 7347 del 4 luglio 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 828.603,27 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 5761 del 24 maggio 2006 e la successiva nota di liquidazione n. 4014 del 23 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 830.558,86, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6786 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4;

- il decreto n. 1702 del 26 febbraio 2007 e la successiva nota di liquidazione n. 3855 del 12 ottobre 2007, inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 1.500.000,00, a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 3.3.1.3.379 6960 del Bilancio di previsione anno 2007, quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4;

- il decreto n. 15185 del 5 dicembre 2007 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 2.954.053,25 quale anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2007;

- il decreto n. 13331 del 19 novembre 2008 inerente il trasferimento, a Finlombarda S.p.A., della somma di € 4.003.852,49 quale ulteriore anticipazione delle risorse finanziarie connesse all'attuazione della Misura 2.4 a valere sulle risorse di cui al capitolo di spesa 4.9.4.3.3.318 5905 del Bilancio di previsione anno 2008;

Ritenuto, pertanto, di incaricare Finlombarda S.p.A., in coerenza con il contenuto dei punti precedenti e in attuazione delle disposizioni del DocUP, della d.g.r. n. 9645/2002 e della relativa convenzione, di provvedere alla liquidazione della somma di € 71.977,92 quale saldo del contributo assegnato, al netto delle somme già erogate a favore della Comunità Montana di Valle Camonica per la realizzazione dell'intervento di che trattasi;

Considerato che il citato decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 fissava limiti temporali per le fasi progettuali e di attuazione degli interventi sussidiati, eventualmente prorogabili con espresso e motivato provvedimento, senza eccedere, in ogni caso, i limiti di cui alla decisione C(2001) 2878 del 10 dicembre 2001 della Commissione Europea;

Valutato il programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento, in atti regionali n. Q1.2008.0013920, determinatosi in conseguenza delle peculiarità tipologiche di progetto caratterizzate da interferenze con altri sottoservizi preesistenti e dalla possibile accidentale presenza di ostacoli alla realizzazione durante l'esecuzione dei lavori;

Dato atto che i lavori sono stati completati in data 26 settembre 2008;

Verificato il rispetto dei limiti temporali per la conclusione delle attività di rendicontazione posti dalla Commissione Europea nella decisione del 10 dicembre 2001 C(2001) 2878;

Ritenuto quindi di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare nell'importo di € 71.977,92 la quota dell'aiuto finanziario da erogare alla Comunità Montana di Valle Camonica, quale saldo per la realizzazione dell'intervento collocato al nono posto della graduatoria di cui al decreto n. 19043 del 14 dicembre 2005, «Completamento reti tecnologiche di Ponte e Valle frazione di Saviore dell'Adamello», ripartendo, con riferimento all'importo di tale anticipazione, in € 35.988,96 la quota

in conto capitale e in € 35.988,96 la quota a finanziamento ventennale a tasso zero;

2. di autorizzare, per le motivazioni in premessa, Finlombarda S.p.A. ad erogare la somma di cui al precedente punto 1, alla Comunità Montana di Valle Camonica avente codice fiscale n. 01766100984 e sede in piazza F. Tassara, n. 3, 25043 Breno (BS);

3. di prendere atto, ai sensi e per gli effetti del punto 6 del decreto dirigenziale n. 19043 del 14 dicembre 2005 del programma delle attività per la realizzazione dell'intervento in argomento;

4. di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

5. di dare atto che, dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, contro lo stesso potrà essere presentato ricorso giurisdizionale presso il TAR della Lombardia o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 (sessanta) o 120 (centoventi) giorni;

6. di trasmettere il presente atto:

- a Finlombarda S.p.A., gestore del fondo per le infrastrutture, per gli adempimenti di competenza;
- all'Autorità di Gestione per gli adempimenti previsti dalla citata convenzione stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A.;
- all'Autorità di Certificazione fondi FESR e FSE.

Il dirigente: Lino Bertani

(BUR20090136)

Circ.r. 10 novembre 2009 - n. 24

Indicazioni per l'adeguamento delle stazioni di servizio per autoveicoli collocate in ambito urbano alle disposizioni del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4

(5.3.5)

A tutte le ATO

A tutti i Comuni Lombardi

A ARPA Lombardia

LORO SEDI

1. Premessa

Il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 (di seguito regolamento) disciplina lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26.

La disciplina è dettata ai sensi dell'art. 39, comma 3 del d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152, ripresa sostanzialmente dall'art. 113, comma 3 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

Con riferimento a tale disciplina, sono pervenute richieste di chiarimento sull'adeguamento delle stazioni di servizio per autoveicoli collocate in ambito urbano e nelle quali il carico e la distribuzione dei carburanti interessa una superficie scolante coincidente con il sedime stradale, con conseguente difficoltà a realizzare gli interventi prescritti per lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio (o delle acque meteoriche di cui all'art. 5, comma 4 del regolamento) nella rete fognaria.

In proposito, sono formulate le considerazioni e le indicazioni di seguito riportate, da riferire esclusivamente alle stazioni di servizio come sopra caratterizzate.

2. Definizione della problematica

Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del regolamento sono assoggettate alle disposizioni del regolamento stesso le superfici scolanti destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti ed operazioni connesse e complementari nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli.

A fronte di tale individuazione generale delle superfici scolanti, occorre preliminarmente osservare che quelle delle stazioni di servizio oggetto della presente circolare sono sottoposte, per la loro particolare collocazione, a una pluralità di regole diverse, tra le quali particolare rilevanza rivestono quelle finalizzate a garantire la sicurezza della circolazione stradale.

Tali regole possono incidere in modo anche rilevante sulla concreta attuazione degli interventi prescritti in sede di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia derivanti dalle superfici scolanti delle stazioni di servizio in argomento.

In ragione di quanto sopra, le prescrizioni devono essere dettate previo esame preventivo della specifica situazione che interes-

sa la superficie scolante, in modo da assicurare la possibilità di concreta attuazione delle prescrizioni stesse.

3. Considerazioni generali

Il regolamento prevede che lo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio nella rete fognaria sia effettuato nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite di emissione adottati dal gestore del servizio idrico (1) e approvati dall'Autorità d'ambito di cui all'art. 48, comma 1, della l.r. 26/2003.

In proposito, è da rilevare che, a differenza di quanto previsto per gli altri recapiti, per i quali il regolamento prefigura direttamente gli interventi di base da attuare per lo smaltimento delle indicate acque, la richiamata previsione assegna ai Soggetti indicati un'ampia discrezionalità nel fissare le condizioni da rispettare per lo scarico nella rete fognaria.

La ratio di tale diverso approccio è da ravvisare nella constatazione che le situazioni interessate dalle disposizioni del regolamento in un contesto urbanizzato si presentano variegata e, in quanto tali, suscettibili di approcci diversificati.

Nel determinare le norme, le prescrizioni e i valori di cui sopra i Soggetti competenti devono pertanto procedere a una valutazione di tali situazioni, nell'ambito della discrezionalità prevista nella fattispecie dal regolamento.

Si rammenta inoltre che, per le acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle superfici scolanti delle stazioni di servizio, il regolamento (art. 5, comma 4) prevede, in alternativa alla separazione delle acque meteoriche di prima pioggia, la possibilità di trattamento in impianti con funzionamento in continuo.

Si richiama a proposito quanto previsto dal Manuale UNICHIM 198/2004 per i piccoli impianti e, per il loro dimensionamento, la normativa tecnica di settore.

4. Considerazioni particolari

Per le stazioni di servizio in argomento, in cui le superfici scolanti coincidono con il sedime stradale, la determinazione delle condizioni per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento nella rete fognaria da parte dei Soggetti competenti deve tenere conto del sistema complessivo di regole che hanno incidenza sulle eventuali modifiche, transitorie o permanenti, necessarie per il rispetto delle condizioni stesse.

Nel caso in esame, infatti, il soggetto responsabile dell'attività non ha la piena disponibilità della superficie scolante assoggettata alle disposizioni del regolamento, essendo previste regole di uso e di gestione della superficie stessa a tutela, anche prevalente, di altri interessi legittimi.

Per quanto sopra, è necessario che i Soggetti competenti considerino con attenzione la situazione rappresentata, in modo da assicurare che sia possibile recapitare le acque di dilavamento derivanti dalle superfici scolanti in argomento nella rete fognaria, nel rispetto delle previsioni del regolamento.

5. Rilascio dell'autorizzazione

Ai sensi dell'art. 10, comma 4 del regolamento, con l'autorizzazione allo scarico (2) sono in particolare prescritti gli interventi da realizzare per regolarizzare la situazione in atto, sulla base di quanto contenuto nella domanda di autorizzazione allo scopo presentata.

Nel caso specifico tali prescrizioni, da inquadrare nell'ambito delle condizioni stabilite dai Soggetti competenti sullo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio nella rete fognaria e da improntare ai principi di ragionevolezza e di proporzionalità, devono necessariamente essere preceduti da una valutazione di dettaglio della situazione, finalizzata ad assicurare che gli interventi di adeguamento previsti possano essere realizzati, in quanto compatibili con le regole e gli elementi locali con essi interferenti.

Le prescrizioni devono tra l'altro considerare che le disposizioni del regolamento sono da applicare alle sole superfici scolanti espressamente individuate dal regolamento stesso, come argomentato al punto 2 della circolare «Indicazioni per l'attuazione delle disposizioni concernenti lo smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, di cui al regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4», approvata con decreto del Diret-

tore Generale della Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e sviluppo sostenibile 18 luglio 2007, n. 8056.

La dirigente della struttura:
Viviane Iacone

NOTE

- (1) Da individuare, ai sensi della l.r. 26/2003, nel soggetto:
- cui spettano tutte le attività legate alla fornitura agli utenti finali del servizio idrico integrato, ivi incluse le attività di manutenzione di reti ed impianti: erogatore del servizio;
 - titolare dell'affidamento congiunto di gestione ed erogazione: gestore integrato.
- (2) L'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia e di lavaggio nella rete fognaria è rilasciata dal Comune o, dopo l'affidamento dell'erogazione del servizio, dall'Autorità d'ambito.

D.G. Industria, PMI e cooperazione

(BUR20090137)

D.d.u.o. 3 novembre 2009 - n. 11336

(4.0.0)

Bando FRIM FESR 2007-2013 – Approvazione degli elenchi delle domande ammesse e non ammesse relative alle Sottomisure 1. «Innovazione di prodotto e di processo» e 2. «Applicazione industriale dei risultati della ricerca» (VI provvedimento attuativo del d.d.u.o. n. 15526/08)

LA DIRIGENTE DELLA U.O.
SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ

Visti:

- il Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e recante abrogazione del Regolamento (CE) n. 1783/1999;
- il Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e che abroga il Reg. (CE) n. 1260/1999;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione e del Reg. (CE) n. 1080/2006 del Parlamento e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale;
- il Quadro Strategico Nazionale (QSN) per il periodo 2007-2013 approvato dalla Commissione Europea con decisione C (2007) 3329 del 13 luglio 2007;
- il Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013 della Regione Lombardia approvato con decisione della Commissione Europea C (2007) 3784 dell'1 agosto 2007;
- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- la d.g.r. n. 8/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità. Prime linee di intervento»;
- la d.g.r. n. 8/8296 del 29 ottobre 2008 con cui la Regione Lombardia dispone l'istituzione della misura di ingegneria finanziaria denominata «Fondo di rotazione per l'imprenditorialità – FESR (FRIM FESR)» per la concessione di finanziamenti a medio termine in compartecipazione con Istituti finanziari, dando atto che il Fondo costituisce gestione separata del Fondo di rotazione per l'imprenditorialità FRIM di cui alla d.g.r. n. 5130/07;
- la lettera di incarico (accordo di finanziamento) del 17 dicembre 2008 con la quale la Regione affida a Finlombarda S.p.A. le attività di gestione operativa, amministrativa e contabile del FRIM FESR ed, in particolare, l'istruttoria per la valutazione di ammissibilità formale, tecnica ed economico-finanziaria delle domande presentate;
- il proprio decreto n. 15526 del 23 dicembre 2008 «Bando FRIM FESR per le Sottomisure n. 1. «Innovazione di prodotto e di processo» e n. 2. «Applicazione industriale dei risultati della ricerca» con il quale, fra l'altro, si stabiliscono le modalità operative delle sottomisure in esso citate e, a partire dal 10 febbraio 2009, viene aperto lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle medesime sottomisure;
- il proprio decreto n. 4687 del 12 maggio 2009 con il quale viene costituito il Comitato tecnico per la valutazione delle domande presentate a valere sul FRIM FESR;

Considerato che il Comitato tecnico, a seguito della presentazione da parte del Gestore del Fondo delle istruttorie effettuate su 6 domande presentate sulle Sottomisure del FRIM FESR, ha esaminato e valutato le istanze, come risulta dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione e Reti d'impresa;

Ritenuto:

– di recepire le risultanze del Comitato tecnico, valutando ammissibili 5 domande e non ammissibile 1 domanda, come specificato negli allegati 1 e 2 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

– di procedere conseguentemente alla concessione delle agevolazioni ai soggetti positivamente valutati;

Verificato che la dotazione finanziaria del bando approvato con decreto n. 15526/2008 presenta la necessaria disponibilità;

Visti:

– la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

– il decreto del direttore generale della Direzione Industria, PMI e Cooperazione n. 7998 del 21 luglio 2008 «Nomina del responsabile dell'Asse 1 "Innovazione ed economia della conoscenza" del Programma Operativo Regionale Competitività 2007-2013 – Obiettivo Competitività e occupazione – FESR», con il quale la dirigente dell'Unità Organizzativa Sviluppo della imprenditorialità viene nominata responsabile dell'Asse;

Decreta

1. di approvare le risultanze della valutazione effettuata su 6 domande presentate a valere sul bando FRIM FESR di cui al decreto n. 15526/2008, come da seguente tabella:

Misura di Ingegneria Finanziaria FRIM FESR	DOMANDE			
	SOTTOMISURE	Esaminate	Ammesse	Non ammesse
		n.	n.	Importo a carico del fondo €
1. Innovazione di prodotto e di processo	5	4	917.500,00	1
2. Applicazione industriale dei risultati della ricerca	1	1	420.000,00	0
TOTALE	6	5	1.337.500,00	1

2. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti elenchi:

- «**Domande ammesse**» – **Allegato 1**, che specifica, fra l'altro, la data di invio elettronico della domanda; la denominazione e localizzazione dell'impresa; la Sottomisura di riferimento; la tipologia dell'agevolazione; il punteggio assegnato; l'entità del programma d'investimento, dell'investimento ammesso, dell'importo finanziato e della quota di fondo assegnata;
- «**Domanda non ammessa**» – **Allegato 2**, che specifica, fra l'altro, la data di invio elettronico della domanda; la denominazione e localizzazione dell'impresa; la Sottomisura di riferimento; la tipologia dell'agevolazione; il punteggio assegnato e/o le motivazioni;

3. di concedere le agevolazioni previste dal bando FRIM FESR alle imprese elencate nell'Allegato 1 per gli importi in esso specificati;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del FRIM FESR, Finlombarda S.p.A., per gli adempimenti di competenza, compresa la comunicazione degli esiti della valutazione alle imprese interessate;

5. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione – www.industria.regione.lombardia.it e sul portale della Regione Lombardia – www.regione.lombardia.it – nell'area «Programmazione Comunitaria 2007-2013».

La dirigente dell'U.O.
sviluppo dell'imprenditorialità:
Silvana Ravasio

**BANDO FRIM FESR 2007-2013 – SESTO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO N. 15526/2008
DOMANDE AMMESSE**

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	SEDE		Sottomisura (2)	Tipologia agevolazione (3)	Punteggio (4)	Programma di investimento		Importo agevolato € (7)	Quota fondo regionale € (8)
				Legale	Produttiva (1)				Presentato € (5)	Ammesso € (6)		
1	30/06/2009	10789317	TATTILE S.R.L.	Mairano (BS)	Mairano (BS)	1	1	72	1.500.000,00	1.400.000,00	700.000,00	350.000,00
2	17/07/2009	11417768	I.F.P.INDUSTRIA FILO PATENTATO S.R.L.	Lecco	Pian Camuno (BS)	2	1	73	1.200.000,00	1.200.000,00	840.000,00	420.000,00
3	22/07/2009	12927943	FRATELLI MAURI S.R.L.	Garlate (LC)	Garlate (LC)	1	1	74	594.243,00	594.000,00	400.000,00	200.000,00
4	27/07/2009	9235048	MOLLIFICIO LEGNANESE S.P.A.	Legnano (MI)	Legnano (MI)	1	1	79	481.018,80	481.000,00	330.000,00	165.000,00
5	06/08/2009	12893280	DISTILLERIE FRANCIACORTA S.P.A.	Gussago (BS)	Gussago (BS)	1	1	71	585.250,00	585.250,00	405.000,00	202.500,00
TOTALE									4.360.511,80	4.260.250,00	2.675.000,00	1.337.500,00

NOTE

- Sede produttiva oggetto dell'investimento.
- Sottomisura: **1.** Innovazione di prodotto e di processo,
2. Applicazione industriale dei risultati della ricerca.
- Tipologia di agevolazione: **1.** cofinanziamento a medio termine,
2. prestito partecipativo.
- Sottomisura 1: punteggio minimo 16 per il criterio «Valutazione dell'innovazione» previsto dal bando FRIM FESR 2007-2013.
Sottomisura 2: punteggio minimo 16 per il criterio «Programma di investimento» previsto dal bando FRIM FESR 2007-2013.
Soglia minima totale: 60 punti.
- Somma totale dell'investimento indicato dal richiedente nella domanda.
- Importo totale delle spese ritenute ammissibili (corrisponde al 100% dell'investimento considerato ammissibile).
- Quota del programma di investimento ammesso che diventa oggetto dell'agevolazione prevista dal bando FRIM FESR 2007-2013.
Per entrambe le Sottomisure, non può superare il 70% dell'investimento ammesso (art. 9, comma 2 del bando).
- Per quota fondo regionale si intende l'importo agevolato a carico del fondo regionale.
Per entrambe le Sottomisure, corrisponde al 50% (in caso di finanziamento a medio termine) o al 70% (in caso di prestito partecipativo) dell'importo agevolato (art. 9, comma 2 del bando).

**BANDO FRIM FESR 2007-2013 – SESTO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO N. 15526/2008
DOMANDA NON AMMESSA**

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	SEDE		Sottomisura (2)	Tipologia agevolazione (3)	Punteggio (4)	Motivazione
				Legale	Produttiva (1)				
1	28/09/2009	13547161	SGM LEKTRA S.R.L.	Rodano (MI)	Rodano (MI)	1	1	42	Punteggio complessivo inferiore a 60 punti

NOTE

- Sede produttiva oggetto dell'investimento.
- Sottomisura: **1.** Innovazione di prodotto e di processo,
2. Applicazione industriale dei risultati della ricerca.
- Tipologia di agevolazione: **1.** cofinanziamento a medio termine,
2. prestito partecipativo.
- Sottomisura 1: punteggio minimo 16 per il criterio «Valutazione dell'innovazione» previsto dal bando FRIM FESR.
Sottomisura 2: punteggio minimo 16 per il criterio «Programma di investimento» previsto dal bando FRIM FESR.
Soglia minima totale: 60 punti.

(BUR20090138)

D.d.u.o. 3 novembre 2009 - n. 11337

(4.0.0)

Bando FRIM 2009 – Approvazione dell'elenco delle domande ammesse relative alla linea di intervento «Sviluppo aziendale» (VI provvedimento attuativo del d.d.u.o. n. 995/09)**LA DIRIGENTE DELLA U.O.
SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIALITÀ**

Visti:

- la legge regionale n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia»;
- la d.g.r. n. 8/5130 del 18 luglio 2007 «Costituzione del Fondo per l'imprenditorialità. Prime linee d'intervento» che istituisce il FRIM (Fondo di rotazione per l'imprenditorialità) operante in cofinanziamento con il sistema creditizio privato;
- la lettera di incarico del 23 novembre 2007 con la quale la Regione affida a Finlombarda S.p.A. le attività di gestione operativa, amministrativa e contabile del FRIM ed, in particolare, l'istruttoria per la valutazione di ammissibilità formale, tecnica ed economico-finanziaria delle domande presentate;
- la d.g.r. n. 8/6734 del 5 marzo 2008 «Fondo di rotazione per l'imprenditorialità: determinazioni e orientamenti per l'anno 2008 e per l'attuazione del POR Lombardia Competitività 2007-2013» con la quale, dall'1 aprile 2008, è stato temporaneamente sospeso lo sportello per la presentazione delle domande a valere sulle linee di agevolazione del FRIM attivate con d.d.u.o. n. 13384/2007 per consentire, fra l'altro:

- la definizione contestuale e integrata degli interventi sviluppati per il tramite del FRIM e del Programma Operativo Regionale FESR 2007-2013;
- l'attivazione della strumentazione dell'Asse 1 del POR, comprendente, almeno in parte, le linee d'intervento già operanti nel FRIM;
- la successiva riproposizione delle linee di intervento del FRIM regionale non riassorbite nel POR;

- il proprio decreto n. 995 del 5 febbraio 2009 «FRIM (Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità): rilancio delle linee d'intervento: «Sviluppo aziendale»; «Crescita dimensionale»; «Trasferimento di impresa» con il quale, in attuazione delle dd.g.r. n. 5130/07 e n. 6734/08, vengono rimodulati i criteri di funzionamento e le modalità operative delle linee di intervento in esso citate e, a partire dal 2 marzo 2009, viene riaperto lo sportello per la presentazione delle domande di agevolazione a valere sulle medesime linee di intervento;

Considerato che, a seguito della presentazione da parte del Gestore del Fondo delle istruttorie effettuate su 3 domande presentate a valere sulla linea d'intervento «Sviluppo aziendale» di cui al decreto n. 995/2009, l'Unità Organizzativa «Sviluppo dell'Imprenditorialità», ha esaminato e valutato le istanze, come risulta dalla documentazione agli atti della competente Struttura Innovazione e Reti d'impresa;

Ritenuto:

- di recepire le risultanze dell'istruttoria, valutando ammissibili 3 domande, come specificato nell'allegato 1 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di procedere conseguentemente alla concessione delle agevolazioni ai soggetti positivamente valutati;

Verificato che la dotazione finanziaria del bando approvato con decreto n. 995/2009 presenta la necessaria disponibilità;

Vista la legge regionale n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di approvare le risultanze della valutazione effettuata su 3 domande presentate a valere sulla linea d'intervento «Sviluppo aziendale» del FRIM 2009 di cui al decreto n. 995/2009, come da seguente tabella:

<i>Esaminate</i>		<i>Ammesse</i>
<i>N.</i>	<i>N.</i>	<i>Importo a carico del Fondo €</i>
3	3	564.000,00

2. di approvare, quale parte integrante del presente provvedimento, l'Allegato 1, contenente l'elenco delle «Domande ammesse», che specifica, fra l'altro, la data di invio elettronico della domanda; la denominazione e localizzazione dell'impresa; la li-

nea d'intervento di riferimento; la tipologia dell'agevolazione; il punteggio assegnato; l'entità del programma d'investimento, dell'investimento ammesso, dell'importo finanziato e della quota di fondo assegnata;

3. di concedere le agevolazioni previste dal bando FRIM 2009 alle imprese elencate nell'Allegato 1 per gli importi in esso specificati;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Gestore del FRIM, Finlombarda S.p.A., per gli adempimenti di competenza, compresa la comunicazione degli esiti della valutazione alle imprese interessate;

5. di disporre che il presente atto sia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Regione Lombardia – Direzione Generale Industria, PMI e Cooperazione – www.industria.regione.lombardia.it.

La dirigente dell'U.O.
sviluppo dell'imprenditorialità:
Silvana Ravasio

_____ • _____

**BANDO FRIM 2009 – SESTO PROVVEDIMENTO ATTUATIVO DEL DECRETO N. 995/2009
DOMANDE AMMESSE**

N.	Data invio elettronico	Id domanda	Denominazione impresa	SEDE		Linea di intervento (2)	Tipologia agevolazione (3)	Punteggio (4)	Programma di investimento		Importo agevolato € (7)	Quota fondo regionale € (8)
				Legale	Produttiva (1)				Presentato € (5)	Ammesso € (6)		
1	09/09/09	13300693	VMF S.P.A.	Milano	Paullo (MI)	1	1	64	1.400.000,00	1.400.000,00	980.000,00	294.000,00
2	17/09/09	10111499	REFILL – TECH S.R.L.	Biassono (MB)	Biassono (MB)	1	1	69	562.562,00	562.562,00	350.000,00	105.000,00
3	17/09/09	13408871	LARIUS S.R.L.	Calolziocorte (LC)	Calolziocorte (LC)	1	1	63	810.000,00	810.000,00	550.000,00	165.000,00
TOTALE									2.772.562,00	2.772.562,00	1.880.000,00	564.000,00

NOTE

1. Sede produttiva oggetto dell'investimento.
2. linea di intervento:
 1. Sviluppo aziendale,
 2. Crescita dimensionale,
 3. Trasferimento di impresa.
3. Tipologia di agevolazione:
 1. cofinanziamento a medio termine,
 2. prestito partecipativo.
4. Soglia minima valutazione economico-finanziaria: 20 punti.
Soglia minima totale: 60 punti.
5. Somma totale dell'investimento indicato dal richiedente nella domanda
6. Importo totale delle spese ritenute ammissibili (corrisponde al 100% dell'investimento considerato ammissibile).
7. Quota del programma di investimento ammesso che diventa oggetto dell'agevolazione prevista dal bando FRIM 2009.
 - per la linea 1, non può superare il 70% dell'investimento ammesso (art. 9.3 del bando);
 - per la linea 2, non può superare il 50% del valore peritale della transazione (art. 10.3 comma 1 del bando);
 - per la linea 3, non può superare il 30% del valore peritale della transazione art. 11.3 comma 1 del bando).
8. Per quota fondo regionale si intende l'importo agevolato a carico del fondo regionale:
 - per la linea 1, corrisponde al 30% (in caso di finanziamento a medio termine) o al 50% (in caso di prestito partecipativo) dell'importo agevolato (art. 9.4 del bando);
 - per la linea 2, corrisponde al 30% (in caso di finanziamento a medio termine) o al 50% (in caso di prestito partecipativo) dell'importo agevolato (art. 10.3 commi 2 e 3 del bando);
 - per la linea 3, corrisponde al 30% (in caso di finanziamento a medio termine) o al 50% (in caso di prestito partecipativo) dell'importo agevolato (art. 11.3 commi 2 e 3 del bando).

(BUR20090139)

D.d.s. 11 novembre 2009 - n. 11790

(4.4.0)

Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006): IV provvedimento**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
SERVIZI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE**

Visti:

– la l.r. n. 1/99 «Politiche regionali del lavoro dei servizi per l'impiego» che all'art. 10, comma 7, lett. d) istituisce un Fondo di rotazione per il finanziamento delle attività imprenditoriali del lavoro autonomo;

– la l.r. n. 22/06 «Il mercato del lavoro in Lombardia» che all'art. 24 prevede la promozione ed il sostegno da parte della Regione di interventi finalizzati all'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani, donne e soggetti svantaggiati, a valere sul Fondo di rotazione costituito ai sensi dell'art. 10 comma 7 lett. d), l.r. 1/99;

– la lettera di incarico stipulata tra Regione Lombardia e Finlombarda S.p.A. in data 4 agosto 2008 (n. 12065/RCC del 3 dicembre 2008), che affidano a Finlombarda S.p.A. la gestione del Fondo di rotazione previsto dalla l.r. 22/06;

– la d.g.r. n. 9192 del 30 marzo 2009 «Determinazioni in merito alla riattivazione della misura a sostegno delle nuove attività imprenditoriali di cui alla d.g.r. n. 7044/2008 (art. 24, l.r. 22/2006)» con la quale è stato predisposto il rilancio degli interventi per l'avvio delle nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo ed indipendente, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 10 l.r. 1/99, precedentemente approvati con d.d.u.o. n. 13502/2007;

– il d.d.s. n. 3390 del 7 aprile 2009 con la quale è stata approvata la riapertura dello sportello per l'avvio delle nuove attività imprenditoriali di lavoro autonomo ed indipendente con particolare riguardo alle iniziative proposte da giovani (18-35 anni), donne, soggetti svantaggiati – ai sensi dell'art. 24 della l.r. 22/2006»;

– il d.d.g. n. 7632 del 24 luglio 2009 di costituzione del Nucleo di Valutazione in merito alla verifica degli esiti delle istruttorie delle domande presentate a valere sul Fondo di rotazione per le nuove attività imprenditoriali (art. 24 l.r. 22/06);

– il d.d.g. n. 7870 del 29 luglio 2009 che rettifica il punto 7, art. 3, Allegato A, al d.d.s. n. 3390/2009;

– il d.d.s. n. 7973 del 30 luglio 2009 – I Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;

– il d.d.s. n. 9625 del 28 settembre 2009 – II Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;

– il d.d.s. n. 11005 del 28 ottobre 2009 – III Provvedimento «Approvazione esiti istruttoria delle domande presentate ai sensi del bando approvato con d.d.s. n. 3390/2009 per le nuove attività imprenditoriali (l.r. 22/2006)»;

Vista la nota di Finlombarda S.p.A. del 3 novembre 2009 pervenuta in data 3 novembre 2009 prot. R1.2009.0013658, con la quale sono state inoltrate le schede istruttorie e le comunicazioni relative a complessive n. 28 domande;

Considerato che:

- il Nucleo di Valutazione, riunitosi in data 6 novembre 2009:
 - ha valutato le istruttorie di n. 28 domande presentate nel periodo: dal 4 giugno 2009 al 4 settembre 2009, ai sensi del bando sopra citato, ed ha predisposto gli elenchi di n. 20 domande ritenute ammissibili, n. 5 domande ritenute non ammissibili, n. 3 domande sospese, da valutare nei prossimi incontri, così come riportato nel verbale e nei relativi allegati, conservati agli atti presso la Struttura «Servizi a sostegno delle imprese»;
 - ha preso atto del problema tecnico verificatosi sul sistema informativo in data 4 giugno 2009 ed ha approvato quale

data di presentazione della domanda da parte dell'impresa Conergon s.r.l. (id 11438051) il 4 giugno 2009, data in cui la domanda è stata inviata elettronicamente dall'impresa, ma, a causa del problema tecnico sopracitato, non è stata presa in carico dal sistema. L'azienda ha formalmente presentato la documentazione cartacea in data 4 giugno 2009 e rinviato elettronicamente la domanda il 23 ottobre 2009, come risulta nella scheda istruttoria agli atti della «Struttura Servizi a sostegno delle imprese»;

- il fabbisogno finanziario complessivo per gli interventi di finanziamento a favore di n. 20 imprese ritenute ammissibili indicate nell'Allegato A è pari ad € 1.350.000,00 di cui € 945.000,00 quota Fondo regionale, trova copertura nella dotazione del Fondo di rotazione per il finanziamento di attività imprenditoriali e del lavoro autonomo, costituito presso Finlombarda S.p.A. ai sensi dell'art. 10, comma 7, lettera d) della l.r. 1/1999;

Recepite le risultanze del Nucleo di Valutazione;

Ritenuto pertanto di approvare, come risulta dai documenti allegati al presente atto:

- l'elenco delle domande ammesse al finanziamento (cfr. Allegato A);
- l'elenco delle domande non ammesse al finanziamento (cfr. Allegato B);

Dato atto che la concessione dei finanziamenti alle imprese beneficiarie è subordinata al rispetto della soglia degli aiuti «*de minimis*», come stabilito dal Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla Gazzetta dell'Unione Europea del 28 dicembre 2006;

Vista la l.r. 34/1978 e successive modifiche e integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. n. 20/2008, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

per le motivazioni espresse in premessa parte integrante del presente atto,

Decreta

1) di approvare, in attuazione del decreto dirigenziale n. 3390/2009, gli esiti della valutazione relative a n. 25 domande presentate nel periodo dal 4 giugno 2009 al 4 settembre 2009 per l'avvio di nuove attività imprenditoriali, così come specificato nei documenti allegati, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Allegato A – Elenco delle domande ammesse al finanziamento – periodo: dal 4 giugno 2009 al 4 settembre 2009;
- Allegato B – Elenco delle domande non ammesse al finanziamento – con relativa motivazione – periodo: 29 luglio 2009 al 28 agosto 2009;

2) di concedere alle imprese indicate nell'Allegato A del presente atto secondo i corrispettivi in esso specificati, il finanziamento complessivo di € 1.350.000,00 di cui € 945.000,00 quota Fondo regionale;

3) di autorizzare Finlombarda S.p.A. a compiere tutti gli atti necessari al finanziamento degli interventi specificati nell'Allegato A, ivi compresa l'acquisizione, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, di un'attestazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria attestante la realizzazione dell'investimento, come previsto dal d.d.s. n. 3390/2009 sopra citato;

4) di comunicare alle imprese interessate gli esiti della valutazione di cui al presente atto;

5) di trasmettere il presente atto a Finlombarda S.p.A. per gli adempimenti di competenza;

6) di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito internet della Regione Lombardia, www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura
servizio a sostegno delle imprese:
Marina Gori

ALLEGATO A

«ELENCO DELLE DOMANDE AMMESSE» - Periodo: dal 4 giugno 2009 al 4 settembre 2009

N.	Data invio elettronico	Data invio cartaceo	Id domanda	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	Investimento ammesso (€)	Importo finanziato (€)	Quota fondo regionale (€)
1	23/10/2009	04/06/2009	11438051	CONERGON S.R.L.	VIA CAVOUR, 5 25027 QUINZANO D'OGLIO (BS)	VIA DEGLI ARTIGIANI, 16 25020 BASSANO BRESCIANO (BS)	234.000,00	120.000,00	84.000,00
2	16/07/2009	17/07/2009	12861636	FRANZINA S.R.L.	VIA LUCIO LOMBARDO RADICE, 1 20013 MAGENTA (MI)	P.ZZA IV GIUGNO, 8 20010 BOFFALORA SOPRA TICINO (MI)	127.894,83	100.000,00	70.000,00
3	30/07/2009	07/08/2009	12880763	EDILPITAGORA S.R.L.	VIA GHINAGLIA, 140 26100 CREMONA (CR)	VIA GHINAGLIA, 140 26100 CREMONA (CR)	138.000,00	100.000,00	70.000,00
4	30/07/2009	31/07/2009	12981985	IMPROVELAB S.R.L.	VIA VITTORIO VENETO, 9/A 25020 SAN PAOLO (BS)	VIA VITTORIO VENETO, 9/A 25020 SAN PAOLO (BS)	41.100,00	30.000,00	21.000,00
5	30/07/2009	07/08/2009	13004187	CENTRO ESTETICO	VIA CAMILLO GOLGI, 69 25040 CORTENO GOLGI (BS)	VIA CAMILLO GOLGI, 69 25040 CORTENO GOLGI (BS)	38.253,42	30.000,00	21.000,00
6	30/07/2009	31/07/2009	12952949	L'ARCOBALENO S.A.S. DI ARNERI GIULIANA & C.	VIA BARSANTI, 75 27051 CAVA MANARA (PV)	VIA BARSANTI, 75 27051 CAVA MANARA (PV)	172.320,00	130.000,00	91.000,00
7	31/07/2009	05/08/2009	12448461	NEW FITNESS DREAMS S.A.S. DI PHANSUWAN NARUMOL & C.	VIA BURLAMACCHI, 11 20135 MILANO (MI)	VIA NOVI, 4 20144 MILANO (MI)	88.800,00	70.000,00	49.000,00
8	03/08/2009	05/08/2009	13054149	EDILDASCIO S.R.L.	VIA PIRANDELLO LUIGI, 8 20144 MILANO (MI)	VIA PIRANDELLO LUIGI, 8 20144 MILANO (MI)	150.000,00	120.000,00	84.000,00
9	04/08/2009	07/08/2009	13020813	NICENET S.R.L.	VIA SANDRO PERTINI, 24/26 27049 STRADELLA (PV)	VIA SANDRO PERTINI, 24/26 27049 STRADELLA (PV)	24.094,65	19.000,00	13.300,00
10	04/08/2009	07/08/2009	11695833	FASHION RETAIL S.R.L.	CORSO VERCELLI, 11 20144 MILANO (MI)	CORSO VERCELLI, 11 20144 MILANO (MI)	130.000,00	100.000,00	70.000,00
11	04/08/2009	11/08/2009	12844896	LA DAMA DI VEZZA TANIA	VIA SENNA, 16 20077 MELEGNANO (MI)	VIA SENNA, 16 20077 MELEGNANO (MI)	50.000,00	30.000,00	21.000,00
12	04/08/2009	06/08/2009	13062594	SERVICE EDILPOS DI LEYLA GIULIANI	VIA LEGLER, 14 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)	VIA LEGLER, 14 24030 BREMBATE DI SOPRA (BG)	30.000,00	24.000,00	16.800,00
13	06/08/2009	07/08/2009	13060562	IL VOLO DI PROVERA ROSA & C. S.A.S.	VIA POZZO ANTICO, 24 20033 DESIO (MI)	VIA CESANA E VILLA, 64 20046 BIASSONO (MI)	40.700,00	28.000,00	19.600,00
14	06/08/2009	07/08/2009	13071458	D.O.C. S.R.L.	VIA MORETTO, 84 25100 BRESCIA (BS)	VIA CESARE BATTISTI, 59 25020 MILZANO (BS)	130.000,00	100.000,00	70.000,00
15	06/08/2009	07/08/2009	13081793	ATELIER DEI PICCOLI S.N.C. DELLA DOTT.SSA SHEILA CHILÀ & C.	VIA SALVEMINI, 6 20030 BOVISIO MASCIAGO	VIA SALVEMINI, 6 20030 BOVISIO MASCIAGO	80.000,00	64.000,00	44.800,00
16	10/08/2009	11/08/2009	13107037	COLCIAGO SNC DI COLCIAGO C. & A.	VIA VITTORIO EMANUELE II, 51/53 20052 MONZA	VIA VITTORIO EMANUELE II, 51/53 20052 MONZA	126.712,00	95.000,00	66.500,00
17	26/08/2009	28/08/2009	12747389	RESIMODE	VIA ASCANIO SFORZA, 105 20141 MILANO (MI)	VIA S. D'ACQUISTO, 10 20090 PIEVE EMANUELE (MI)	30.000,00	24.000,00	16.800,00
18	31/08/2009	04/09/2009	12905880	HARRY DI RIVERO YANET & C. S.N.C.	VIA CAMPAGNA DI SOPRA, 26/G 25017 LONATO (BS)	P.ZZA CONCORDIA, 8 - S. MARTINO DELLA BATTAGLIA - 25015 DESENZANO DEL GARDA (BS)	100.000,00	80.000,00	56.000,00
19	02/09/2009	08/09/2009	13192190	SUN & TAN POINT S.R.L.	VIA MAZZINI, 3 25020 ALFIANELLO (BS)	VIA MAZZINI, 3 25020 ALFIANELLO (BS)	91.570,00	70.000,00	49.000,00
20	04/09/2009	07/09/2009	13265010	FSI - SERVIZI INTEGRATI S.R.L.	VIA ROMA, 10 23807 MERATE (LC)	VIA VANZATI 20054 NOVA MILANESE (MI)	20.000,00	16.000,00	11.200,00
TOTALI							1.843.444,90	1.350.000,00	945.000,00

ALLEGATO B

«ELENCO DELLE DOMANDE NON AMMESSE» - Periodo: dal 29 luglio 2009 al 28 agosto 2009

N.	Data invio elettronico	Data invio cartaceo	Id domanda	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	MOTIVAZIONE
1	29/07/2009	20/08/2009	13007335	PARCOBALOCCO S.N.C.	VIA PONENTE, 36 27058 VOGHERA (PV)	VIA PIACENZA 27058 VOGHERA (PV)	Documentazione cartacea pervenuta oltre i termini (art. 8, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009).
2	30/07/2009	03/08/2009	12827258	MONZAFIERE S.A.S. DI ALBERTO VANNUCCI E C.	VIA SPREAFICO, 10 20052 MONZA	VIA SPREAFICO, 10 20052 MONZA	Non possesso dei requisiti relativi ai «Soggetti beneficiari» (art. 3, punto 1, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009).

N.	Data invio elettronico	Data invio cartaceo	Id domanda	DENOMINAZIONE IMPRESA	SEDE LEGALE	SEDE OPERATIVA	MOTIVAZIONE
3	04/08/2009	-	13067024	MARA CAFFÈ S.A.S. DI SDANGA MARCO GIOVANNI & C.	VIA LEONARDO DA VINCI, 28 20080 ZELO SURREGIONE (MI)	VIA LEONARDO DA VINCI, 28 20080 ZELO SURREGIONE (MI)	Documentazione cartacea non pervenuta (art. 8, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009).
4	28/08/2009	05/09/2009	13090922	MAMI di DI JENNO MARCO	VIA DEI SALICI, 41 20152 MILANO (MI)	VIA MONTE NERO, 2 20090 CESANO BOSCONI (MI)	Non possesso dei requisiti relativi ai «Soggetti beneficiari» (art. 3, punto 2, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009).
5	28/08/2009	05/09/2009	13089002	PAPI DI JENNO MASSIMO	VIA BROGEDA, 26 22100 COMO (CO)	P.LE ANNA FRANK, 10 22100 COMO (CO)	Non possesso dei requisiti relativi ai «Soggetti beneficiari» (art. 3, punto 2, Allegato A al d.d.s. n. 3390/2009).

(BUR20090140)

(4.0.0)

D.d.s. 16 novembre 2009 - n. 11988**Approvazione degli esiti istruttori delle domande presentate a valere sul bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione» e concessione degli interventi finanziari****IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERNAZIONALIZZAZIONE**

Visti:

• la l.r. n. 1 del 2 febbraio 2007 «Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia», con la quale la Regione Lombardia, in coerenza con gli orientamenti comunitari, intende supportare la crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e sociale lombardo;

• la d.g.r. n. 8/5130 del 18 luglio 2007 con la quale è stato istituito presso Finlombarda S.p.A. il «Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità - FRIM» ai sensi della l.r. 1/2007 e sono stati introdotti e definiti i criteri applicativi delle sei linee di intervento del Fondo, tra le quali la linea di intervento n. 6 riguardante l'internazionalizzazione;

• la d.g.r. n. 7903 del 6 agosto 2008 con la quale:

- è stata attivata la linea di intervento 6 «Internazionalizzazione» del Fondo di Rotazione per l'Imprenditorialità (FRIM) che individua, tra l'altro, la misura di intervento «Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione - FRI»;
- sono stati integrati i criteri applicativi così come definiti nell'Allegato «A» della sopra richiamata d.g.r. n. 5130;
- si stabilisce che la gestione delle misure di intervento siano affidate a Finlombarda S.p.A., società finanziaria di Regione Lombardia;
- i decreti del d.d.s.:
 - n. 1630 del 19 febbraio 2009 avente ad oggetto «Attivazione del Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione (FRI)»;
 - n. 1686 del 20 febbraio 2009 con cui è stato approvato il bando «FRI - Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione» che individua i programmi di investimento ammissibili, nonché criteri e termini per la presentazione delle domande di agevolazione;

Richiamata la lettera di incarico a Finlombarda S.p.A. relativa alla gestione del Fondo per l'internazionalizzazione a valere sulla linea di intervento 6 «Internazionalizzazione», sottoscritta dalle parti in data 14 ottobre 2008 e registrata al n. 11817 del 27 ottobre 2008 della Raccolta Convenzioni e Contratti, con la quale si incarica Finlombarda S.p.A. (o Gestore) per lo svolgimento delle attività di seguito indicate:

- assistenza tecnica alla D.G. Industria;
- gestione amministrativa e contabile della Misura;
- gestione operativa della misura;

Considerato che, in base a quanto stabilito al punto 10 «Modalità di valutazione e concessione degli interventi finanziari» del citato decreto n. 1686 del 20 febbraio 2009:

- l'istruttoria dei progetti viene effettuata dal Gestore che ne trasmette alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione gli esiti;
- il Dirigente competente della D.G. Industria, PMI e Cooperazione

provvede ad emanare il decreto di concessione dell'intervento finanziario;

Viste le note del 2 novembre 2009 - ns. prot. R1.2009 n. 13694 del 3 novembre 2009 - e del 9 novembre 2009 - ns. prot. R1.2009 n. 14381 dell'11 novembre 2009 - con le quali Finlombarda S.p.A. trasmette alla D.G. Industria, PMI e Cooperazione gli esiti istruttori relativi a n. 4 domande presentate a valere sul Fondo di Rotazione per l'Internazionalizzazione;

Recepite le risultanze degli esiti istruttori;

Ritenuto di approvare l'allegato 1 «elenco delle domande ammesse» (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

Ritenuto altresì di concedere gli interventi finanziari per la realizzazione dei progetti alle imprese di cui al sopra citato allegato 1;

Preso atto che in base a quanto stabilito dal decreto n. 1686 del 20 febbraio 2009:

a) l'erogazione della quota di finanziamento (prima tranche) viene erogata da Finlombarda S.p.A. a titolo di anticipazione successivamente all'emanazione del presente decreto di concessione dell'intervento finanziario ed a seguito di stipula del contratto di finanziamento col soggetto beneficiario e previa acquisizione delle garanzie di cui all'art. 8 del citato decreto n. 1686;

b) l'erogazione della quota a fondo perduto, a titolo di contributo in conto capitale, viene erogata da Finlombarda S.p.A. a saldo ad avvenuta verifica della rendicontazione finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto;

c) l'eventuale richiesta di proroga deve essere richiesta a Regione Lombardia per il tramite del Gestore (Finlombarda S.p.A.) entro il termine massimo di 60 giorni precedenti la data prevista di conclusione del programma di investimento (indicata nella scheda istruttoria di cui all'allegato 1 del presente provvedimento) con le modalità previste nel citato decreto 1686;

Vista la l.r. n. 20/2008 ed i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

In base a quanto esposto nelle premesse:

1. Di approvare l'allegato 1 «elenco delle domande ammesse» (parte integrante e sostanziale del presente provvedimento).
2. Di concedere gli interventi finanziari alle imprese di cui al sopra citato allegato 1.
3. Di comunicare alle imprese interessate gli esiti della valutazione.
4. Di dare atto che per quanto non specificato nel presente provvedimento si fa riferimento a quanto stabilito nel decreto n. 1686 del 20 febbraio 2009 ed alla normativa vigente.
5. Di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito www.industria.regione.lombardia.it.

Il dirigente della struttura internazionalizzazione:
Milena Bianchi

DOMANDE AMMESSE

N. dom.	Cod. prog.	Azienda	Comune	Prov.	Investimento presentato	Investimento ammesso	Paese	Programma	Tip.	Finanziamento	Contributo a fondo perso	Totale intervento finanziario concesso	Punteggio attribuito
1	12512251	Akron s.r.l.	Grone	BG	570.000,00	570.000,00	Romania	insediamento produttivo	B	136.800,00	91.200,00	228.000,00	81/100
2	10570558	Valente S.p.A.	Milano	MI	639.000,00	639.000,00	Emirati arabi	centro di assistenza tecnica post-vendita	A	134.103,60	89.402,40	223.506,00	85/100
3	12518733	Bellinzoni s.r.l.	Pero	MI	215.070,00	215.070,00	USA	insediamento produttivo	B	51.616,80	34.415,20	86.032,00	69/100
4	12930660	Punto Azzurro s.r.l.	Clusone	BG	440.000,00	440.000,00	Moldavia	insediamento produttivo	A	105.600,00	70.400,00	176.000,00	82/100
TOTALE					1.864.070,00	1.864.070,00				428.120,40	285.417,60	713.538,00	

LEGENDA: Tipologia
A: intervento diretto
B: joint venture

D.G. Casa e opere pubbliche

(BUR20090141)

(5.1.2)

D.d.u.o. 4 novembre 2009 - n. 11408

Trasferimento fondi per complessivi € 5.000.000,00, ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 33/2008, a favore del Fondo costituito presso Finlombarda S.p.A., finalizzati alla «Erogazione di un contributo straordinario una tantum per il sostegno ai cittadini in locazione colpiti dalla perdita del posto di lavoro», di cui alla d.g.r. n. 10130/2009 e al decreto n. 9248/2009

IL DIRIGENTE DELLA U.O. OPERE PUBBLICHE E WELFARE ABITATIVO

Visto l'art. 6 «Sostegno ai cittadini per il mantenimento dell'abitazione» della legge regionale 23 dicembre 2008 n. 33 ed in particolare il comma 1, che istituisce, presso Finlombarda s.p.a. dei fondi per spese correnti ed in conto capitale al fine di sostenere i cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione derivanti da crisi finanziaria;

Richiamato il comma 3 del citato art. 6 della l.r. n. 33/2008 che demanda alla Giunta regionale la definizione delle modalità e dei criteri di utilizzo dei fondi di cui al comma 1;

Vista la d.g.r. n. 10130 del 7 agosto 2009 concernente «Disposizioni in merito all'adozione di una misura straordinaria ad integrazione del fondo sostegno affitto a favore dei cittadini in locazione colpiti dalla perdita del posto di lavoro» (art. 11, l. n. 431/1998 e l.r. n. 2/2000);

Visto il decreto n. 9248 del 17 settembre 2009 concernente «L'indizione del bando approvato con d.g.r. 7 agosto 2009 n. 8/10130, relativo all'adozione di una misura straordinaria ad integrazione del Fondo Sostegno Affitto di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed alla legge regionale 14 gennaio 2000 n. 2, per il sostegno ai cittadini in locazione colpiti dalla perdita del posto di lavoro»;

Visto l'Allegato A «Bando per l'erogazione di un contributo straordinario "una tantum" per il sostegno ai cittadini in locazione colpiti dalla perdita del posto di lavoro, approvato con d.g.r. 7 agosto 2009 n. 8/10130», predisposto dall'U.O.;

Vista la lettera sottoscritta dalle parti contraenti del 12 ottobre 2009, prot. n. U1.2009.0014740, d'incarico a Finlombarda S.p.A. per la gestione del fondo sostegno affitto finalizzato al sostegno dei cittadini per il mantenimento dell'abitazione (l.r. n. 33/2008 e d.g.r. n. 8/10130/2009);

Considerato che:

1. ai sensi della richiamata d.g.r. n. 10130/2009 il compenso massimo riconoscibile non può superare il 2% dell'importo del fondo;

2. le risorse di cui al richiamato art. 6 della legge n. 33/2008 ammontano a complessivi € 5.000.000,00;

3. per le attività di gestione del Fondo è riconosciuto a Finlombarda S.p.A., ai sensi della richiamata lettera d'incarico del 12 ottobre 2009, una commissione annua pari allo 0,1% + IVA da determinarsi sulle giacenze dello stesso;

4. per le attività di istruttoria di ammissibilità ed erogazione del contributo è riconosciuta a Finlombarda S.p.A. una commis-

sione dell'1,6% + IVA da determinarsi sull'ammontare dei contributi concessi;

5. i compensi saranno fatturati semestralmente da Finlombarda S.p.A. e liquidati entro il 31 marzo e il 30 settembre di ogni anno;

6. le risorse complessive ammontano a € 5.000.000,00 e trovano copertura sul capitolo 5.3.3.2.394.7329 del bilancio 2009 «Fondo a sostegno dei cittadini per le problematiche connesse al mantenimento dell'abitazione», come espressamente previsto al punto 3 della citata d.g.r. n. 10130/2009;

Ritenuto pertanto di trasferire ai sensi dell'art. 6, l.r. n. 33/2008, per le finalità di cui alla d.g.r. n. 10130/2009 e decreto n. 9248/2009, a favore del Fondo costituito presso Finlombarda S.p.A. la somma complessiva di € 5.000.000,00 con accredito presso la Banca Infrastrutture Innovazione Codice IBAN n. IT75F0330903200100000000034;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 e s.m.i., nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 e s.m.i., nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura ed in particolare la d.g.r. 21 dicembre 2007 n. 8/6268 con la quale, tra l'altro, è stato affidato al dott. arch. Stefano Antonini l'incarico di dirigente dell'Unità Organizzativa «Opere Pubbliche e Welfare Abitativo» della Direzione Generale «Casa e Opere Pubbliche»;

Decreta

1. Di impegnare e contestualmente liquidare la somma di € 5.000.000,00 a valere sul capitolo di bilancio 5.3.3.2.394.7329 dell'esercizio finanziario in corso, che offre la sufficiente disponibilità di competenza e di cassa, a favore Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia S.p.A. (cod. 19905).

2. Di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e nel sito www.casa.regione.lombardia.it della Direzione Generale Casa e Opere Pubbliche.

Il dirigente della Unità Organizzativa opere pubbliche e welfare abitativo:
Stefano Antonini

D.G. Territorio e urbanistica

(BUR20090142)

(5.1.3)

D.d.g. 5 novembre 2009 - n. 11502

Determinazione, per l'anno 2010 dei canoni da porre a base d'asta per l'affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE TERRITORIO E URBANISTICA

Visti:

- l'art. 97, lettera m), del r.d. 25 luglio 1904, n. 523;
- la legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- il d.p.c.m. del 12 ottobre 2000;

– la d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reticolo idrico principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica» e successive modifiche;

Ricordato che il sopra citato d.p.c.m. del 12 ottobre 2000 dispone l'introito a favore delle Regioni dei canoni relativi all'uso dei beni del demanio idrico in applicazione in particolare dell'art. 86 del d.lgs. n. 112/98;

Visto il punto 24 della d.g.r. n. 7868/02 sopra richiamata che dispone che i canoni regionali di escavazione di materiali inerti dagli alvei dei corsi d'acqua siano determinati con provvedimento del direttore generale della Direzione Generale Territorio e Urbanistica;

Visto il d.d.g. 22 ottobre 2008, n. 11737, con il quale sono stati determinati i canoni, per l'anno 2009, da porre a base d'asta per l'affidamento degli interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua;

Preso atto del Documento di Programmazione Economico Finanziaria 2009-2013 approvato dal Consiglio dei Ministri il 18 giugno 2008, nel quale viene indicato in 1,5% il tasso di inflazione programmata per l'anno 2010;

Ritenuto di:

- procedere all'aggiornamento al suddetto tasso di inflazione programmata dei canoni vigenti per l'anno in corso;
- determinare pertanto i canoni per l'anno 2010, come riportati nell'allegato A, costituente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di determinare i canoni, per l'anno 2010, da porre a base d'asta per l'affidamento degli interventi di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d'acqua così come riportati nell'allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il direttore generale
D.G. Territorio e Urbanistica:
Mario Nova

ALLEGATO A

CANONI A BASE D'ASTA PER L'ANNO 2010

CLASSIFICAZIONE MATERIALE

- CATEGORIA A: sabbia o ghiaia pronta;
- CATEGORIA B: misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio;
- CATEGORIA C: misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolame o materiale di maggiore pezzatura.

PROVINCIA DI BERGAMO

Materiali	Canoni al mc	
	Zona di pianura	Zona montana
Categoria A	€ 7,57	€ 5,68
Categoria B	€ 4,90	€ 4,90
Categoria C	€ 4,34	€ 4,13

PROVINCIA DI BRESCIA

Categorie A, B e C	Canoni al mc
Bacini a Nord S.S. 11 (Padana Superiore)	€ 3,79
Bacini a Sud S.S. 11 (Padana Superiore)	€ 4,68

PROVINCIA DI COMO

Materiali	Canoni al mc
Categoria A	€ 8,24
Categoria B	€ 4,68
Categoria C	€ 3,90

PROVINCIA DI CREMONA

Materiali	Canoni al mc
Categoria A	€ 4,02
Categoria B	€ 3,79
Categoria C	€ 3,45

PROVINCIA DI LECCO

Materiali	Canoni al mc
Categoria A	€ 8,24
Categoria B	€ 4,68
Categoria C	€ 3,90

PROVINCIA DI LODI

Materiali	Canoni al mc
Categoria A, B e C	€ 3,90

PROVINCIA DI MANTOVA

Materiali	Canoni al mc
Categoria A	€ 4,13
Categoria B	€ 3,79
Categoria C	€ 3,45

PROVINCIA DI MILANO/MONZA

Materiali	Canoni al mc
Categoria A, B e C	€ 3,90

PROVINCIA DI PAVIA

Materiali	Canoni al mc
Categoria A	€ 5,35
Categoria B	€ 4,02
Categoria C	€ 2,89

PROVINCIA DI SONDRIO

Materiali	Canoni al mc
Categoria A	€ 5,00
Categoria B	€ 4,34
Categoria C	€ 3,13

PROVINCIA DI VARESE

Materiali	Canoni al mc
Categoria A	€ 4,68
Categoria B	€ 4,02
Categoria C	€ 3,34

ASTA DEL FIUME PO

Materiali	Canoni al mc
Categoria A e B	€ 4,19

(BUR20090143)

D.d.s. 28 ottobre 2009 - n. 11029

(5.3.5)

Realizzazione ed esercizio di una discarica di rifiuti non pericolosi per lo smaltimento di rifiuti contenenti amianto da realizzarsi nel Comune di Cappella Cantone (CR) in località Cascina Retorto – Proponente: Cavenord s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/2006

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere – ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 152/2006 – giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto

presentato da Cavenord s.r.l. per la realizzazione di una discarica di rifiuti speciali non pericolosi per il conferimento di rifiuti contenenti cemento amianto da realizzarsi nel Comune di Cappella Cantone (CR), a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni che dovranno altresì essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

- a) nell'ambito del procedimento principale di autorizzazione, anche sulla base di idonea documentazione predisposta dal Proponente, si dovrà:
 - a.1. verificare la compatibilità del progetto di discarica con il ripristino previsto dalla scheda del Piano Cave della Provincia di Cremona,
 - a.2. eseguire specifiche indagini geotecniche in sito per la verifica della stabilità,
 - a.3. effettuare i necessari approfondimenti volti a garantire il rispetto del franco di 2 m dalla quota massima di escursione della falda al piano di imposta della barriera di confinamento,
 - a.4. verificare che ogni singolo settore di discarica abbia un'adeguata pendenza di fondo (circa l'1%) tale da favorire un rapido deflusso del percolato ai sistemi di raccolta,
 - a.5. verificare l'insussistenza dei presupposti per l'allacciamento alla rete fognaria e l'inesistenza in prossimità dell'area di un corpo idrico superficiale per il recapito degli scarichi idrici,
 - a.6. valutare la possibilità di raccolta delle acque meteoriche per un possibile riutilizzo, anche in considerazione del fatto che l'approvvigionamento idrico sarà garantito dall'uso di un pozzo privato di un soggetto terzo,
 - a.7. valutare l'opportunità e la fattibilità della realizzazione di un sistema di ricircolo del «percolato» e/o smaltimento/recupero delle acque meteoriche interferenti col corpo discarica secondo quanto previsto dalla d.g.r. 8/1266 del 30 novembre 2005,
 - a.8. presentare un piano di accettazione delle terre e rocce da scavo provenienti dai cantieri esterni, in conformità a quanto previsto all'art. 186 del d.lgs. 152/06,
 - a.9. implementare le procedure di accettazione dei rifiuti secondo quanto indicato all'art. 59 sexies, commi 1 e 2, del d.lgs. 257/06;
 - b) relativamente alle acque superficiali, e fatte salve le valutazioni di cui ai precedenti punti a.5, a.6 e a.7:
 - b.1. il sistema di smaltimento delle acque reflue domestiche dovrà rispettare i seguenti requisiti:
 - il sistema di sub-irrigazione dovrà essere dimensionato secondo i criteri riportati nell'all.to 5 della deliberazione C.I.T.A.I. del 4 febbraio 1977 e rispettare le disposizioni ivi contenute, così come previsto anche dalla d.g.r. n. 2318 del 5 aprile 2006,
 - la gestione della vasca Imhoff dovrà avvenire in modo da garantire per i solidi sedimentabili il rispetto del valore di concentrazione di 0,5 ml/l,
 - lo smaltimento dei fanghi derivanti dalle operazioni di manutenzione della vasca Imhoff, classificati rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184, comma 3 lettera g) del d.lgs. 152/2006, dovrà avvenire con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di rifiuti,
 - le acque meteoriche dovranno essere raccolte separatamente dalle acque reflue domestiche avviando al trattamento esclusivamente queste ultime,
 - le concentrazioni previste per le acque reflue domestiche non potranno in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo,
 - i punti per il controllo degli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere mantenuti sempre accessibili ai soggetti del controllo per il campionamento;
 - b.2. l'impianto di sollevamento destinato al trasferimento del percolato dal pozzetto di raccolta ai serbatoi di accumulo deve essere munito di un numero di pompe tale da assicurare un'adeguata riserva; la gestione del sistema di raccolta dovrà consentire di limitare il più possibile la permanenza del percolato nei manufatti di accumulo e minimizzare il battente idraulico sul fondo della discarica al minimo compatibile con i sistemi di sollevamento ed estrazione,
 - b.3. andrà garantito un sistema di prevenzione dell'inquinamento delle acque di prima pioggia attraverso lo svolgimento delle seguenti operazioni:
 - le superfici scolanti dell'insediamento dovranno essere mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio,
 - nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici scolanti dovrà essere eseguita a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o polverulenti o di liquidi,
 - i materiali derivanti dalle operazioni esposte dovranno essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti derivanti dall'attività svolta;
 - c) dovranno essere attuati gli accorgimenti gestionali proposti nello SIA per limitare le emissioni in atmosfera attraverso la minimizzazione della diffusione delle polveri, in particolare:
 - c.1. il lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita, la periodica bagnatura e pulizia dei piazzali e delle vie di accesso alla discarica,
 - c.2. il trasporto dei rifiuti dovrà essere effettuato con mezzi chiusi, in caso di automezzi dotati di telo copri-rifiuti questo dovrà essere rimosso solo in prossimità dello scarico dei rifiuti,
 - c.3. in fase di esercizio la copertura giornaliera dei rifiuti dovrà essere effettuata con un doppio telo di polietilene,
 - c.4. si raccomanda di valutare, in accordo con gli Enti Locali interessati, l'opportunità di asfaltare le vie di accesso alla discarica;
 - d) durante le operazioni di scarico, in caso di rottura di una confezione di RCA, il Proponente dovrà provvedere all'immediato trasferimento presso la zona coperta adibita alla riparazione della medesima; tale area dovrà essere equipaggiata con un sistema di aspirazione e filtrazione idoneo al rispetto dei valori di emissione previsti dal d.lgs. 152/06;
 - e) secondo modalità e frequenze da concordare con ARPA sede centrale, dovrà essere effettuato un monitoraggio della qualità dell'aria e un controllo della concentrazione di fibre di amianto nell'aria, sia *ante operam* che in fase di esercizio;
 - f) all'approvazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale, in accordo con la competente ARPA, il Proponente dovrà provvedere ad effettuare una valutazione di impatto acustico al fine di verificare il rispetto dei nuovi limiti; in caso di superamento dei limiti di emissione andranno posti in essere adeguati interventi di contenimento e/o riduzione del rumore;
 - g) per il conseguimento della riqualificazione paesaggistica dell'intero ambito, il progetto di recupero ambientale della discarica dovrà essere dettagliato e integrato con il progetto di recupero dell'ATEg12, in accordo con la Provincia di Cremona; fatte salve le esigenze tecniche di regimazione delle acque meteoriche, la sistemazione finale dovrà attestarsi ad una quota il più possibile prossima al piano campagna dei terreni limitrofi;
 - h) dovrà essere valutata, in accordo con il Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ufficio Tecnico Provinciale e coerentemente con gli accessi e la viabilità utilizzata per le attività di coltivazione dell'ATEg12, la possibilità di garantire l'accesso alla discarica mediante viabilità interna di servizio che si svincoli dalla viabilità provinciale attraverso l'intersezione a livelli sfalsati posta al km 50 + 645 in sinistra della ex S.S. 415 o in alternativa attraverso l'intersezione a rotatoria posta al km 9 + 200 della S.P. 84 «di Pizzighettone»;
2. la Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile, Autorità competente all'autorizzazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizio-

ni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di approvazione dell'ATE, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro il termine previsto dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente;

4. di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:

- Cavenord s.r.l. – Proponente,
- Comune di Cappella Cantone,
- Comune di San Bassano,
- Comune di Soresina,
- Provincia di Cremona,
- ARPA sede centrale di Milano,
- Regione Lombardia, Direzione Generale Reti e Servizi di Pubblica Utilità e Sviluppo Sostenibile;

5. di provvedere altresì alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;

6. di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;

7. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente:
Filippo Dadone

(BUR20090144)

(5.3.5)

D.d.s. 2 novembre 2009 - n. 11225

Sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Fa – Scheda CM/27/01 in esecuzione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990 – Verifica di assoggettabilità alla Valutazione d'Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 – Proponente: Provincia di Brescia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Visti:

– il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152: «Norme in materia ambientale», con specifico riferimento alla Parte Seconda, Titolo III;

– il d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale»;

– la l.r. 3 settembre 1999, n. 20: «Norme in materia d'impatto ambientale», come modificata dall'art. 3 della l.r. 24 marzo 2003 n. 3;

– la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e successive modifiche ed integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

– la d.g.r. 2 novembre 1998, n. 39305 «Ricognizione circa le procedure amministrative previste dal d.P.R. 12 aprile 1996 e dalla Direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985, n. 337/85/CEE»;

– la d.g.r. 27 novembre 1998, n. 39975 «Approvazione delle modalità d'attuazione della procedura di verifica e della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale regionale, di cui alla d.g.r. 39305/98 – Istituzione di un apposito gruppo di lavoro presso l'Ufficio VIA del Servizio Sviluppo Sostenibile del Territorio della Direzione Generale Urbanistica e disciplina delle modalità d'acquisizione dei pareri degli enti interessati»;

Considerato che le sopraindicate deliberazioni di Giunta regionale, pur richiamando la normativa in tema di VIA a suo tempo vigente, sono da ritenersi tutt'ora valide quale riferimento per l'espletamento delle procedure di verifica e di Valutazione di Impatto Ambientale, in virtù dell'art. 35 (Disposizioni transitorie e finali) del d.lgs. 152/06, così come modificato dal d.lgs. 4/08;

Vista inoltre la legge 2 maggio 1990, n. 102: «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»;

Preso atto che:

- con nota n. 0075180/09 dell'11 giugno 2009, pervenuta in data 17 giugno 2009, prot. n. Z1.2009.0012516, è stata depositata presso il protocollo generale della Regione Lombardia da parte della Provincia di Brescia di seguito denominato Proponente, la richiesta di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale del progetto denominato: «Sistemazione idraulica del tratto terminale del Torrente Fa» – scheda CM/27/01 in attuazione del «Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico» della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, in attuazione dell'art. 3 della l. 102/1990;

- in data 5 agosto 2009 è avvenuta la pubblicazione, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 152/06, dell'annuncio del deposito del progetto e dello studio d'impatto ambientale sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e all'albo pretorio del Comune interessato;

- in attuazione delle disposizioni della citata l. 102/90 e della l. 183/89 sulla difesa del suolo, con il d.p.c.m. 10 gennaio 2003 – emanato anche sulla base del parere n. 445 dell'8 novembre 2001 della Commissione per le Valutazioni dell'Impatto Ambientale del Ministero dell'ambiente – è stata approvata la «integrazione e revisione dello schema previsionale e programmatico (II stralcio) per la difesa del suolo ed il riassetto idrogeologico della Valtellina ...», nel cui allegato elenco di interventi compare quello di cui trattasi e relativa scheda;

- il menzionato parere della Commissione VIA ministeriale esplicita per il progetto in esame la necessità di svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale;

- il progetto preliminare è già stato verificato dalla Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica, U.O. Difesa del territorio – Struttura Programmi Speciali, che con nota n. Z1.2009.0002927 dell'11 febbraio 2009, ha consentito l'ulteriore corso della fase di progettazione, formulando specifiche osservazioni;

- con nota, in atti regionali prot. n. Z1.2009.0019433 del 5 ottobre 2009, il Proponente ha provveduto a integrare la documentazione presentata;

- a seguito delle integrazioni presentate non è stata ritenuta necessaria la pubblicazione dell'avvenuto deposito;

Vista la documentazione depositata dal Proponente costituita dalla Relazione ambientale per l'esclusione dalla VIA, da una Relazione geologica, dagli elaborati progettuali e dai relativi elaborati grafici;

Rilevato quanto segue in merito alle caratteristiche del progetto e alla sua localizzazione:

- l'intervento:

- è ubicato in prossimità del limite comunale tra Niardo e Breno in un'area urbanizzata;

- riguarda in particolare il tratto finale del torrente Fa, a pochi metri dalla confluenza con il fiume Oglio;

- viene realizzato al fine di evitare le periodiche esondazioni della zona urbanizzata e delle infrastrutture lineari esistenti (S.P. ex S.S. 42);

- il progetto prevede:

- la demolizione degli argini attuali e la costruzione di un cunnettona a sezione trapezia della larghezza di 3-4 metri, aumentando la pendenza della curva di fondo del tratto allo scopo di favorire in tal modo l'allontanamento del materiale detritico;

- la realizzazione di una briglia a pettine in corrispondenza del settore terminale della vasca di espansione presente immediatamente a monte del tratto interessato;

- la riprofilatura e la risagomatura a sezione trapezia dell'alveo esistente nel tratto finale del torrente, prima della sua confluenza nel fiume Oglio, per assicurare le migliori condizioni di deflusso;

- il taglio degli arbusti e della vegetazione presente in alveo con consolidamento delle sponde;

- la sistemazione idraulica avrà lo scopo:
 - di aumentare la sicurezza delle aree lungo la conoide e delle reti infrastrutturali;
 - di consentire la manutenzione del territorio;
 - di valorizzazione ambientale degli ambiti di intervento;
 - relativamente alla cantierizzazione;
 - si prevede l'impiego di automezzi idonei per lo scavo ed il trasporto del materiale detritico e dei materiali necessari per gli interventi previsti; i mezzi seguiranno le direttrici delle strade esistenti;
 - è prevista la durata dei lavori di complessivi 10 mesi (circa 300 gg.);

Per quanto riguarda le ulteriori caratteristiche e dimensioni del progetto, le proposte per l'inserimento paesaggistico e le misure adottate per la mitigazione degli effetti sull'ambiente, si rimanda alla documentazione depositata agli atti dell'istruttoria;

Rilevato, in merito al contesto territoriale interessato dalle opere in oggetto, che dall'esame degli elaborati presentati risulta che gli interventi interessano:

- aree sottoposte al vincolo di cui all'art. 142 del d.lgs. 42/04, e pertanto soggette ad autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 80 della l.r. 12/05;
- «aree di conoidi attivi o potenzialmente attivi non protette da opere di difesa e di sistemazione a monte (pericolosità molto elevata) Ca» definiti dal Piano geologico, predisposto dal Comune di Niardo, ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. del «Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino Idrografico del fiume Po (PAI)».

Considerato che, in merito al progetto e ai suoi effetti sull'ambiente, a seguito dell'esame delle informazioni prodotte dal Proponente, è emerso quanto segue:

- il progetto non prevede di:
 - interrompere la continuità idraulica del torrente Fa, che comunque sarà garantita dal tracciato esistente e dalla realizzazione delle opere in progetto, che consentiranno il deflusso delle stesse in direzione del fiume Oglio;
 - interferire negativamente con la qualità dell'aria in quanto l'emissione di polveri e la produzione di rumori sarà di carattere temporaneo e limitata alla fase di cantiere, della durata complessiva di circa 10 mesi;
 - produrre impatti sulle acque superficiali in quanto non viene alterata la qualità e la quantità delle stesse;
 - produrre materiali definiti rifiuti ai sensi della normativa vigente;
 - interferire in modo significativamente negativo con il paesaggio circostante in quanto l'opera si inserisce in un contesto territoriale urbanizzato che risulta caratterizzato dalla presenza da insediamenti artigianali;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato, di concludere che:

- nel complesso, le informazioni fornite dal Proponente e la loro esposizione consentono una adeguata comprensione delle caratteristiche del progetto e la valutazione dei principali effetti che l'opera può comportare sull'ambiente, in coerenza con la prescrizione di cui all'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- non sussistono fattori legati alla realizzazione del progetto in esame che possano causare ripercussioni sull'ambiente di importanza tale da rendere necessaria la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, a condizione che l'esecuzione degli interventi previsti e l'esercizio dell'attività avvengano nel rispetto della specifica normativa di settore e delle misure ed accorgimenti individuati e proposti nel rapporto di verifica, nonché nell'ottemperanza delle prescrizioni e condizioni elencate nella parte dispositiva del presente atto;

Dato atto che il presente provvedimento concorre all'Obiettivo Operativo 6.5.3.5 «Valutazione degli Impatti Ambientali generati da Progetti e Programmi di intervento a valenza territoriale, nonché dalle infrastrutture strategiche di cui al Titolo III, capo IV, del d.lgs. 163/06 e attività connesse alla manifestazione di volontà d'intesa» del vigente PRS;

Decreta

1. di escludere dalla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto

denominato: «Sistemazione idraulica del tratto terminale del torrente Fa in Comune di Niardo (BS)», secondo la soluzione progettuale indicata negli elaborati prodotti dal Proponente, a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto in parola:

- a) rispettare le disposizioni di cui alle N.d.A. del PAI e dello studio geologico predisposto dal Comune di Niardo per gli interventi ricadenti nelle aree citate in premessa;
- b) realizzare l'opera nel rispetto delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, di cui al d.m. 14 settembre 2005, e delle condizioni geologiche ed idrogeologiche esistenti; in particolare le operazioni di scavo non dovranno interferire negativamente sulle condizioni di stabilità dei versanti, pertanto gli scavi dovranno essere eseguiti con estrema cautela onde evitare il rischio di attivare fenomeni di dissesto, anche adottando se necessario le tecniche più idonee a sostegno dei fronti di scavo;
- c) adottare, durante le fasi di cantiere e di esecuzione dei lavori, tutte le soluzioni tecniche più idonee atte a minimizzare gli impatti generati ed a garantire la massima tutela di suolo e sottosuolo, atmosfera, vegetazione ed ambiente idrico (acque superficiali e sotterranee), nonché le condizioni di sicurezza degli addetti ai lavori;
- d) l'inserimento paesaggistico dell'intervento dovrà essere verificato, in sede di autorizzazione ai sensi d.lgs. 42/04, dall'Ente competente; a tale scopo dovrà essere prodotta una relazione sugli effetti paesaggistici del progetto, che dovrà fornire precise indicazioni in merito alla presenza di aree di pregio ambientale ed alle opere di mitigazione e/o compensazione da adottare;
- e) la viabilità d'accesso all'area di cantiere dovrà essere preventivamente concordata con il Comune di Niardo e comunque limitando al minimo i possibili disagi per la popolazione residente;
- f) privilegiare l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica per la realizzazione e la sistemazione delle sponde del corso d'acqua al fine di garantirne il più corretto inserimento ambientale;

2. La Provincia di Brescia, in qualità di Autorità competente all'approvazione del progetto in parola, è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura VIA eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06;

3. di trasmettere copia del presente decreto a:

- Provincia di Brescia;
- Comune di Niardo (BS);

4. di provvedere alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;

5. di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente:
Filippo Dadone

(BUR20090145)

D.d.s. 3 novembre 2009 - n. 11353

Accertamento degli effetti ambientali relativi alla modifica della discarica per rifiuti inerti realizzata sita in località Santa Giulia - Comune di Castegnato (BS), procedura ai sensi del d.lgs. 152/2006 per interventi realizzati in difformità dal giudizio di compatibilità ambientale di cui al decreto VIA regionale n. 9838 del 2 maggio 2002 - Proponente: Nuova Beton S.p.A.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1) di riconoscere la sussistenza di pregiudizio ambientale determinato dalla realizzazione in difformità sostanziale delle opere rispetto a quanto valutato in sede di VIA;

(5.0.0)

2) di riconoscere altresì – sulla base degli elementi istruttori riportati in premessa – che il pregiudizio ambientale arrecato dai lavori eseguiti può essere attenuato, e ricondotto a livelli di compatibilità ambientale, mediante l'attuazione dei seguenti specifici interventi di mitigazione, fermo restando l'obbligo di ottemperanza a tutte le prescrizioni di cui al decreto dirigenziale n. 9838 del 2 maggio 2002:

- a) implementazione delle previsioni progettuali riferite alla composizione della maglia storica territoriale, con ulteriori filari alberati, da realizzarsi con l'utilizzo di specie arboree ed arbustive autoctone, la cui consistenza e localizzazione dovrà essere concordata con la Provincia di Brescia;
- 3) di attivare, con separato provvedimento amministrativo, la procedura sanzionatoria prevista dall'art. 7 della l.r. 20/1999, riferita alle opere eseguite in difformità rispetto a quanto valutato in sede di VIA;
- 4) di trasmettere copia del presente decreto al Proponente Nuova Beton S.p.A., alla Provincia di Brescia, al Comune di Castegnato, ad ARPA Lombardia – U.O. VIA e monitoraggi grandi opere;
- 5) di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto;
- 6) di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia;
- 7) di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente:
Filippo Dadone

(BUR20090146)

(5.0.0)

D.d.s. 3 novembre 2009 - n. 11388

Progetto di gestione produttiva dell'ATEg21 del vigente Piano Cave della Provincia di Pavia sito in località Molino Nuovo nel Comune di Ferrera Erbognone (PV) – Proponente: Inerti Rivolta s.r.l. – Pronuncia di compatibilità ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA VALUTAZIONI DI IMPATTO AMBIENTALE

Omissis

Decreta

1. di esprimere, in conformità agli articoli 4, comma 1, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, e 35, comma 2 ter del d.lgs. 152/2006, come sostituito dal d.lgs. 4/2008, **giudizio positivo** circa la compatibilità ambientale del progetto di gestione produttiva dell'ATEg21 del vigente piano cave della provincia di Pavia sito in località molino nuovo nel Comune di Ferrera Erbognone (PV) così come depositato dal Proponente Inerti Rivolta s.r.l., a condizione che siano ottemperate le seguenti prescrizioni, che dovranno essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di autorizzazione e approvazione del progetto stesso:

– *quadro progettuale:*

- a) la sistemazione della strada di accesso alla cava prevista in progetto dovrà comprendere l'inserimento di guard-rails nei punti più pericolosi e la creazione, ove possibile, di piazzole di sosta;

– *quadro ambientale:*

- a) dovranno recepirsi integralmente le prescrizioni della scheda di Piano Cave in merito al recupero ambientale; in particolare il riassetto naturalistico delle aree di rispetto dovrà avvenire in conformità a quanto riportato all'art. 48 delle norme tecniche di attuazione del PCP e all'art. 33 del PTCP della Provincia di Pavia;
- b) in fase autorizzativa la Provincia di Pavia dovrà definire possibili misure compensative in grado di sopperire all'inosservanza della prescrizione di Piano Cave relativa al «riuso edilizio dell'edificato», accertato che allo stato attuale non risulta possibile da parte del Proponente entrare in possesso delle aree interessate dall'ex Mulino Nuovo;

- c) gli interventi di riassetto naturalistico dovranno avere inizio contemporaneamente all'escavazione del «lotto campo» e terminare entro i 10 anni dell'attività estrattiva. Il Proponente dovrà farsi carico della manutenzione per almeno 5 anni, oltre che dell'irrigazione di soccorso e della sostituzione delle eventuali fallanze;
 - d) il filare di essenze arboree ed arbustive da porre a dimora lungo la strada che conduce alla località Casoni Borroni dovrà essere realizzato prima dell'inizio dell'attività di cava utilizzando esemplari di età idonea alla mitigazione delle polveri ed al mascheramento visivo;
 - e) in sede di autorizzazione dovranno definirsi le modalità di prelievo delle acque di lago per il lavaggio/lavorazione dei materiali inerti e di scarico delle acque reflue, che dovrà prevedere il riciclo delle stesse ai fini di limitare il consumo di risorsa idrica;
 - f) in ragione della salvaguardia del sistema produttivo agricolo circostante nonché del rispetto delle utenze di derivazioni idriche regolarmente assentite e presenti nelle vicinanze dovrà verificarsi il controllo delle possibili variazioni dell'escursione della falda acquifera tramite implementazione della rete di controllo piezometrico. Al fine di rendere più efficace l'azione di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle acque in uscita dal lago e verificare le previsioni dei modelli di flusso, dovrà in particolare localizzarsi un ulteriore piezometro in posizione di valle oltre a quello in progetto, con indagine sui livelli raggiunti e sullo stato delle acque di cava secondo cadenze e rispetto dei parametri che dovranno essere stabiliti da ARPA sede Centrale di Milano;
 - g) dovranno adottarsi in fase di rifornimento della draga opportuni mezzi di contenimento anche mobili per arginare eventuali sversamenti accidentali;
 - h) eventuali immissioni di pesci nel lago di cava dovranno essere in linea con il Piano Ittico Provinciale e concordati con l'amministrazione stessa;
 - i) gli interventi in cui si richiede l'impiego di materiale vegetale dovranno essere effettuati con l'utilizzo di specie autoctone certificate ai sensi del d.lgs. 386/03 e del d.lgs. 214/05;
 - j) al fine di tutelare l'avifauna, qualora si rendessero necessarie attività di gestione della vegetazione riparia a canneto, saranno da evitare i periodi compresi tra il 1° marzo e il 10 agosto;
 - k) al fine di tutelare la fauna, l'eventuale sfalcio del cotico erboso dovrà possibilmente effettuarsi procedendo dall'interno dell'appezzamento verso l'esterno, oppure da un lato dell'appezzamento verso il lato opposto, dove, se possibile, dovrà essere mantenuta una fascia di erba non sfalcata larga circa 3 metri quale rifugio per la fauna selvatica. Tali fasce potranno comunque essere sfalcate dopo il 15 luglio;
 - l) l'illuminazione dovrà essere conforme alla l.r. 17/2000.
2. Di dare atto che la competente D.G. Qualità dell'Ambiente ha espresso, nell'ambito dell'istruttoria finalizzata all'emanazione della presente pronuncia ed ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. 357/1997, come modificato dal d.P.R. 120/2003, valutazione di incidenza positiva dell'intervento in oggetto sul Sito di importanza comunitaria IT 2080012 denominato «Garzaia di Gallia» formulando prescrizioni e raccomandazioni che sono comprese tra quelle elencate nel precedente punto 1.
3. La Provincia di Pavia, in qualità di Autorità competente all'approvazione del progetto d'Ambito, ai sensi dell'art. 12 comma 1 della legge regionale n. 14/1998 è tenuta a vigilare sul rispetto delle prescrizioni di cui al precedente punto 1, così come recepite nel provvedimento di approvazione, e a segnalare tempestivamente alla Struttura via eventuali inadempimenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del d.lgs. 152/06.
4. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del d.lgs. 152/06, il progetto in parola dovrà essere realizzato entro il termine previsto dall'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente.
5. Di provvedere alla trasmissione di copia del presente decreto ai seguenti soggetti:
- Inerti Rivolta s.r.l. – Proponente;
 - Comune di Ferrera Erbognone (PV);
 - Provincia di Pavia;
 - ARPA sede centrale di Milano.
6. Di provvedere alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del-

la Regione Lombardia della sola parte dispositiva del presente decreto.

7. Di provvedere altresì alla pubblicazione integrale del presente provvedimento sul sito web www.cartografia.regione.lombardia.it/silvia.

8. Di rendere noto che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione, ai sensi del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

Il dirigente:
Filippo Dadone

(BUR20090147)

D.d.s. 10 novembre 2009 - n. 11691

Approvazione del progetto definitivo dei lavori di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, nel Comune di Torre di Santa Maria (SO) - L. 102/90 e l.r. 23/92 - Scheda ML/06/12

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
PROGRAMMI SPECIALI

Visti:

- la legge 2 maggio 1990, n. 102 «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle Province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della Provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987»;

- la legge regionale 1 agosto 1992, n. 23 «Norme per l'esecuzione degli interventi straordinari per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle zone adiacenti a seguito delle avversità atmosferiche dell'estate 1987»;

- la d.c.r. 3 dicembre 1991, n. 376, con la quale è stato approvato il Piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como, ed è stato proposto all'Autorità di Bacino del fiume Po quale stralcio di schema previsionale e programmatico per i bacini idrografici dell'Adda, Mera, lago di Como, Spoel, Reno di Lei, Brembo e Oglio, ai sensi dell'art. 3 della l. 102/90;

- il d.p.c.m. 28 dicembre 1991, con cui è stato approvato lo stralcio di schema di piano previsionale di cui sopra;

- la d.g.r. 30 dicembre 1994, n. 62658 con la quale sono state individuate le opere di maggiore complessità che ricadono nei bacini della Val Pola, Mallero (Torreggio) e Tartano, da riservare alla competenza regionale;

- il d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 «Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni»;

- la legge 24 novembre 2000, n. 340 «Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999»;

- il d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal d.lgs. n. 302/02 e n. 330/04, nonché dalle leggi 166/02 e 244/07, in materia di espropriazioni per pubblica utilità;

- il d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. «Codice del Paesaggio»;

- la l.r. 1 febbraio 2005, n. 1 «Interventi di semplificazione - Abrogazione di leggi e regolamenti regionali - Legge di semplificazione 2004»;

- il d.lgs. 2 maggio 2006, n. 163 «Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;

- la l.r. 4 marzo 2009, n. 3 «Norme regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità»;

Rilevato che nel Piano, di cui al d.p.c.m. sopra richiamato, è previsto l'intervento di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, nel Comune di Torre di Santa Maria (SO) - Scheda di piano ML/06/12, arch. n. 42 - per l'importo complessivo di € 11.981.800,06, IVA inclusa;

Considerato che:

- con d.g.r. 27 marzo 2002, n. 8622, con la quale è stata approvata la graduatoria del concorso di progettazione per la redazione del progetto preliminare per la sistemazione del bacino del T. Torreggio, ed è stato dichiarato vincitore il progetto predisposto

dal prof. ing. Alessandro Paoletti, dal dott. ing. Giovanni Battista Peduzzi (affidenti all'Associazione Professionale Studio Paoletti Ingegneri Associati ed a ETATEC s.r.l.) e dal prof. geol. Lamberto Griffini;

- con d.g.r. 30 giugno 2003, n. 13522, con la quale è stato conferito alla ATI Studio Paoletti - Ingegneri Associati, ETATEC s.r.l. e prof. Griffini l'incarico per la progettazione definitiva-esecutiva e direzione lavori delle opere relative all'intervento in questione;

Visto il progetto definitivo dell'intervento suddetto per l'importo complessivo di € 11.981.800,06, presentato dalla ATI incaricata per la progettazione, che si compone dei seguenti elaborati:

RELAZIONI

A 01.00	Relazione generale e descrittiva
A 02.01	Relazione sullo stato dei luoghi, analisi dei rischi attuali e residui
A 02.02	Planimetria scala 1:2.000 - Perimetrazione aree a rischio ex l. 267/98 - Stato di fatto
A 02.03	Planimetria scala 1:2.000 - Perimetrazione aree a rischio ex l. 267/98 - Situazione <i>post operam</i>
A 03.00	Relazione descrittiva delle opere
B 01.00	Relazione idrologica
B 02.00	Relazione idraulica
B 03.01	Relazione geologica e geomorfologica
B 03.02	Planimetria scala 1:10.000 carta geologica e geomorfologica
B 04.00	Relazione idrogeologica
B 05.01	Relazione geotecnica e verifiche di stabilità dei versanti
B 05.02	Planimetria 1:2.000 - Carta dei dissesti stato attuale ed evoluzione potenziale
B 05.03	Planimetria 1:2.000 - Ubicazione indagini geognostiche e geofisiche
B 05.04	Sezioni geotecniche
B 05.05	Analisi condizioni di stabilità frana «A» - Sezione A.1
B 05.06	Analisi condizioni di stabilità frana «A» - Sezione A.3
B 05.07	Analisi condizioni di stabilità frana «B» - Sezione B.1
B 06.00	Relazione sul trasporto solido
C 01.00	Piano di monitoraggio efficacia interventi
C 02.00	Piano di manutenzione e gestione bacino Torreggio
D 01.00	Relazione di calcolo preliminare delle strutture
E 01.00	Piano particolare di esproprio: relazione e tabelle
E 02.00	Piano Particolare di esproprio: Planimetria 1:2.000 - Terreni interessati da esproprio o servizio di cantiere
F 01.00	Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
H 01.00	Quadro economico
H 02.00	Computo metrico estimativo
I 01.00	Relazione impostazione cantiere, piano cava
I 02.00	Planimetria 1:2.000 - Area di cantiere e cava
L 01.00	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
L 02.00	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del piano di evacuazione dell'area di cantiere

ELABORATI GRAFICI

T 01.00	Corografia 1:30.000 Bacino torrente Mallero
T 02.00	Planimetria 1:10.000 - Bacino Torreggio ed area in studio
T 03.01/3	Planimetria stato di fatto - scala 1:1.000 (Volo 11 ottobre 2001)
T 03.04	Planimetria scala 1:2.000 - Confronto situazione pre 1987 - volo 2001
T 03.05	Planimetria scala 1:2.000 - Confronto situazione 1987 - volo 2001
T 03.06	Planimetria scala 1:2.000 - Confronto situazione 1990 - volo 2001 (fondo valle)

- T 03.07** Planimetria scala 1:2.000 – Confronto situazione 1990 – volo 2001 (versanti)
- T 04.00** Planimetria 1:2.000 opere in progetto
- T 05.01/3** Opere in alveo: planimetria e profilo scala 1:1.000
- T 06.01** Opere in alveo: sezioni scala 1:2.000 (versanti)
- T 06.02.1/2** Opere in alveo: sezioni scala 1:500 (alveo e sponde)
- T 07.00** Opere in alveo: particolari costruttivi
- T 08.00** Regimazione acque superficiali e sistemazioni ingegneria naturalistica zona versante basso frana «A» e «Av» – planimetria e particolari costruttivi
- T 09.00** Regimazione acque superficiali e sistemazioni ingegneria naturalistica corpo frana «B» – planimetria e particolari costruttivi
- T 10.00** Regimazione acque profonde drenaggi frane A e B – planimetria e particolari costruttivi
- T 11.00** Sistemazione zona bassa corpo frana «B» – planimetria sezioni e particolari costruttivi
- T 12.00** Cava di prestito Masoni (pianta, sezioni)
- T 13.00** Sistemazione torrente Arcogliasco – planimetria profilo e particolari costruttivi
- T 14.00** Sistemazioni nicchie residue frana D – Alpe Son – planimetria sezioni e particolari costruttivi
- T 15.00** Opere varie di mitigazione e ripristino

Dato atto che:

- con decreto DSA-DEC-2009-46 del 22 gennaio 2009, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto col Ministero per i Beni e le Attività culturali, ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positiva con prescrizioni riguardo il progetto in esame;
- nella seduta svoltasi in data 14 luglio 2009 della Conferenza di Servizi (l. 340/2000 e l.r. 1/05), è stata dichiarata l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei terreni interessati dai lavori relativi all'intervento in parola, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del d.P.R. 327/2001;
- la Conferenza di Servizi, tenutasi in data 14 luglio 2009, ha espresso parere favorevole con prescrizioni ai fini dell'approvazione del progetto definitivo come da verbale allegato e parte integrante del presente atto;
- con parere n. 45, l'Unità Tecnica Lavori Pubblici, nella seduta del 15 luglio 2009, si è espressa favorevolmente con prescrizioni circa il progetto in oggetto;

Considerato che, per quanto attiene al profilo paesaggistico, ai sensi degli artt. 146 e 159 del d.lgs. 42/2004:

- l'ATI incaricata per la progettazione ha integrato gli elaborati di progetto con la documentazione specifica richiesta dalla C.M. Valtellina di Sondrio in sede di Conferenza dei Servizi, per l'espressione del parere di competenza ai fini della «trasformazione del bosco», così articolata:
 - Relazione paesaggistica;
 - Relazione agro-forestale;
 - Tav. 1: Zone Boscate;
 - Tav. 2: Divisione zone Boscate;
- con nota n. 9920 del 2 novembre 2009, la C.M. Valtellina di Sondrio ha rilasciato parere paesaggistico favorevole con prescrizioni ai fini della «trasformazione del bosco», ai sensi dell'art. 80 comma 3 bis della l.r. 12/05;
- con nota n. Z1.2009.22202 del 4 novembre 2009, la Struttura Paesaggio di Regione Lombardia, ha rilasciato parere paesaggistico favorevole, ai sensi dell'art. 80, comma 2, lettera a) della l.r. 12/05;

Considerato inoltre che, al termine del periodo previsto per legge, non sono pervenute osservazioni da parte dei proprietari dei terreni interessati, a seguito della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui sopra, secondo le modalità stabilite dall'art. 11, comma 2, del d.P.R. 327/01 e dell'art. 11, comma 4 della l.r. 3/09;

Dato atto altresì che:

- l'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dei lavori, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 1 della l.r. 3/2009;

– per l'espletamento delle procedure di esproprio si procederà con le modalità previste dall'art. 22 bis del d.P.R. n. 327/01 e succ. modif., in quanto il numero dei destinatari della procedura espropriativa risulta superiore a 50;

Vista la legge regionale n. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del Bilancio di previsione dell'anno in corso;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo Unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi dell'VIII legislatura;

Decreta

1. di prendere atto dell'esito favorevole della Conferenza di Servizi del 14 luglio 2009 relativa al progetto definitivo, così come espresso nel verbale della riunione conclusiva della Conferenza stessa, allegato e parte integrante del presente atto in forma cartacea e depositato agli atti della Struttura;

2. di approvare il Progetto Definitivo di riassetto idrogeologico e mitigazione dei rischi naturali presenti in Val Torreggio, nel Comune di Torre di Santa Maria (SO), dell'importo complessivo di € 11.981.800,06, composto dagli elaborati e dalle integrazioni elencati in premessa;

3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dell'art. 9, comma 1 della l.r. 3/2009, l'approvazione del progetto definitivo comporta la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità dei lavori;

4. di dare atto che, ai sensi dell'art. 143, comma 3, del d.P.R. n. 327/01 e successive modifiche ed integrazioni, il termine entro il quale possono essere completate le procedure espropriative è stabilito in cinque anni dalla data del presente provvedimento;

5. di notificare copia del presente provvedimento ai proprietari dei terreni interessati dai lavori, secondo le modalità stabilite dall'art. 20, comma 4, del d.P.R. 327/2001, come integrate dall'art. 11, comma 1 della l.r. 3/09;

6. di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il dirigente della struttura
programmi speciali:
Adriana May